UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE (PROF. CARLO TAORMINA)

TERMINI, FORME E CONTENUTO DELL'APPELLO. MOTIVI AGGIUNTI

(II ANNO)

Aggiornato al 2010

Indice:

1.	Normativa	_ pp. 3-9
2.	Massime	pp. 10-89
•	Provvedimenti Appellabili	pp. 11-20
•	Termini per impugnare	pp. 21-36
•	Restituzione in termini	pp. 37-40
•	Forme dell'impugnazione	pp. 41-55
•	Motivi aggiunti	pp 56-60
•	Appello incidentale	_ pp.61-65
•	Effetto devolutivo	pp.66-74
•	<u>Inammissibilità</u>	_ pp.75-83
•	Conversione in appello	pp. 84-86
•	Appello parti eventuali	pp.87-89
3.	Giurisprudenza Integrale	pp 90-213
•	Provvedimenti appellabili	pp.91-125
•	Termini per impugnare	_pp.126-152
•	Forme dell'impugnazione	pp.153-154
•	Appello parti eventuali	pp.155-177
•	Motivi aggiunti	pp.178-187
•	Appello incidentale	pp.188-205
•	Effetto devolutivo	pp.206-210
•	Inammissibilità	_pp.211-213
4.	Bibliografia	pp.214– 227
5.	<u>Quesiti</u>	

2

1. NORMATIVA

LIBRO NONO			
IMPUGNAZIONI			

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 568 - Regole generali

- 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione [591] e determina il mezzo con cui possono essere impugnati [disp. att. 168].
- 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28 [Cost. 111].
- 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
- 4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse [591].
- 5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice compente.

Art. 570 - Impugnazione del pubblico ministero

- 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni [523] del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. [759]
- 2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
- 3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale [584].

Art. 571 - Impugnazione dell'imputato

1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

- 2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela [c.c. 424] e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
- 3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore, nominato a tal fine. [760]
- 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia [589], può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale [761].
- Art. 572 Richiesta della parte civile o della persona offesa
- 1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli <u>articoli 93</u> e<u>94</u>, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
- 2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
- Art. 573 Impugnazione per i soli interessi civili
- 1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
- 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588].
- Art. 574 Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
- 1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali [535 s.].
- 2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali [541, 542].
- 3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
- 4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
- Art. 575 Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
- 1. Il responsabile civile [83] può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali [538 s.]. L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
- 2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] nel caso in cui sia stata condannata [534].

3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali [541, 542].

Art. 576 - Impugnazione della parte civile e del querelante

- 1. La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile [538 s., 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529 s., 622]. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito. [762]
- 2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

Art. 580 - Conversione del ricorso in appello [765]

1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.

Art. 581 - Forma dell'impugnazione

- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati [591]:
- a) i capi o i punti [597] della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le richieste;
- c) i motivi [309, 324, 585, 609; disp. att. 167], con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Art. 582 - Presentazione dell'impugnazione

- 1. Salvo che la legge disponga altrimenti [123], l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [583]. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
- 2. Le parti private [60, 76, 83, 89] e i difensori [96 s.] possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato [591]. [766]

Art. 583 - Spedizione dell'atto di impugnazione

- 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 [591] comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
- 2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
- 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata [c.c. 2703] da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Art. 584 - Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo [595].

Art. 585 - Termini per l'impugnazione

- 1. Il termine per proporre impugnazione [591], per ciascuna delle parti, è:
- a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
- b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
- c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
- 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
- a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
- b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi [475, 488] presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
- c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice [544] per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
- d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento [548], per l'imputato contumace [487] e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
- 3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
- 4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti [disp. att. 167]. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
- 5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 586 - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

- 1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge [479], l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari [465 s.] ovvero nel dibattimento [470 s.] può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
- 2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale [292, 299, 304 s., 309 s.] è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.

Art. 588 - Sospensione della esecuzione

- 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare [585] e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti [127, 257, 318, 322, 322bis, 325, 355, 479, 540, 573, 605, 666, 680, 737].
- 2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo [310, 660] [767] .

Art. 589 - Rinuncia all'impugnazione

- 1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta [570] fino all'apertura del dibattimento [492, 602, 614]. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
- 2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
- 3. La dichiarazione di rinuncia [569, 591] è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
- 4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio [428, 599, 611], la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
- Art. 590 Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
- 1. Al giudice della impugnazione [581] sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento [disp. att. 165; reg. esec. 15, 24].
- Art. 591 Inammissibilità dell'impugnazione
- 1. L'impugnazione è inammissibile [568]:
- a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
- b) quando il provvedimento non è impugnabile;
- c) quando non sono osservate le disposizioni degli <u>articoli 581, 582, 583, 585</u> e <u>586</u>;
- d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
- 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
- 3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione [606]. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato [571], l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 592 - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

- 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione [605, 616, 634, 637], la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento [535].
- 2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'<u>articolo 587</u> sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
- 3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
- 4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese [573].

TITOLO SECONDO

Appello

Art. 593 - Casi di appello [768]

- 1. Salvo quanto previsto dagli <u>articoli 443</u>, comma 3, <u>448</u>, comma 2, <u>579</u> e <u>680</u>, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
- 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
- 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

Art. 595 - Appello incidentale


- 1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall'articolo 584 [disp. att. 166].
- 2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e584.
- 3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'<u>articolo 597</u> comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587.
- 4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità [591] dell'appello principale o di rinuncia [589] allo stesso.

Art. 596 - Giudice competente

- 1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello. [770]
- 2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
- 3. Salvo quanto previsto dall'<u>articolo 428</u>, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale [6] o della corte di assise [5]. [771]

Art. 597 - Cognizione del giudice di appello

- 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti [581, 585; disp. att. 167].
- 2. Quando appellante è il pubblico ministero:
- a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza [c.p. 199 s.] e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
- b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento [529 s.], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
- c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie [c.p. 28 s.] e le misure di sicurezza.
- 3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
- 4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
- 5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena [c.p. 163], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175] e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.



§ 2.1. Provvedimenti appellabili

Con l'entrata in vigore della Legge 46 del 20.2.2006 (c.d. Legge Pecorella), veniva introdotta l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. L'art. 593 co. 1 c.p.p., ("Casi di appello"), così come modificato dalla legge succitata, prevedeva pertanto che l'imputato e il PM, fatte salve alcune eccezioni, potevano proporre appello solo contro le sentenze di condanna. L'appello non era quindi consentito avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per ipotesi in cui vi fosse il rinnovo dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 co. 2 c.p.p., e sempre che le nuove prove, sopravvenute o scoperte, fossero decisive (art. 593 co. 2 c.p.p.). Lo stesso articolo prevedeva inoltre l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali era stata applicata la pena pecuniaria dell'ammenda. Erano altresì inappellabili: - le sentenze di non luogo a procedere emesse nel corso dell'udienza preliminare, per le quali l'art. 428 c.p.p. prevede il rimedio del ricorso in cassazione; - le sentenze di proscioglimento emesse prima del dibattimento quando non vi è opposizione del PM e dell'imputato (art. 469 c.p.p.); - le sentenze emesse a seguito di patteggiamento; - le sentenze di proscioglimento pronunciate dal Giudice di Pace.

La l. 20 febbraio 2006 n. 46, all'art. 1 aveva attuato una drastica limitazione dell'impugnabilità oggettiva delle sentenze di primo grado, focalizzando l'attenzione sulle pronunce di proscioglimento per sancirne in via generalizzata l'inappellabilità. Si trattava di una riforma di sistema che, incidendo profondamente sulle possibilità di accesso al giudizio di appello, modificava l'architettura complessiva delle impugnazioni in materia penale. Con tale riforma, infatti, il legislatore, condizionava l'appello nei confronti delle sentenze di proscioglimento alla prospettazione, da parte dell'impugnante, della sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive.

In altri termini la normativa scaturente dalla riforma era la seguente. L' art. <u>593</u> c. 2, nel testo riformulato dall'art. 1 l. n. 46 del 2006, statuisce che l'imputato e il p.m. possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle sole ipotesi di cui all'art. <u>603 c. 2,</u> e cioè se l'appello risulta suffragato dalla richiesta di assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, sempre che queste appaiano decisive. Premesso che il genus "sentenze di proscioglimento" comprende tutte le species di pronunce contemplate dagli artt. 529, 530 e 531, si è ritenuto che, nel novellato assetto normativo, alle ordinarie condizioni di ammissibilità, disciplinate dagli artt. 568 ss. e compendiate dall' art. 591, se ne affianchi una nuova e speciale, peculiare del giudizio di appello avviato contro una sentenza di proscioglimento. Il provvedimento conclusivo in punto di ammissibilità ha la forma dell'ordinanza motivata che sarà ricorribile per cassazione. Nel caso in cui il giudice opti per l'ammissibilità del gravame *ex* art. <u>593 c. 2</u>, la parte controinteressata potrà adire la Corte Suprema impugnando l'ordinanza unitamente alla sentenza d'appello: in caso di accoglimento del ricorso, l'appello dovrà considerarsi inammissibile e residuerà per la parte soccombente la sola via del giudizio di legittimità. Nell'ipotesi contraria, ovvero la dichiarazione di inammissibilità, l'ordinanza del giudice di seconde cure è ricorribile per cassazione - se del caso congiuntamente alla sentenza di primo grado - entro quarantacinque giorni dalla notifica. Il percorso appena ricostruito riguarda la sola declaratoria d'inammissibilità per denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, mentre nei casi di cui all'art. <u>591</u> si applicheranno le regole ordinarie. Per quanto riguarda quindi, la richiesta di appello di una sentenza di proscioglimento senza alcun riferimento alle nuove prove decisive, il giudice di seconde cure disporrà la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. <u>568</u> c. <u>5</u>.

Controversa in dottrina e giurisprudenza era la nozione di "nuova prova" prevista dall'art. 603 c. 2 — richiamato dall'art. 593 c. 2 — e, pertanto, la delineazione dei caratteri differenziali rispetto alla nuova prova prevista dall'art. 603 c. 1. La soluzione prevalente era quella di escludere dal *novum* tutto ciò che è comunque venuto a conoscenza del primo giudice. Comunque i dubbi in proposito sono stati in seguito risolti dalle decisioni della Corte Costituzionale che verranno esaminate nel corso della trattazione. Con riguardo alla "decisività" della prova si è affermato, invece, che questa non debba necessariamente apparire idonea a giustificare, di per sé sola, la condanna dell'imputato o la modificazione della formula di proscioglimento; sarà sufficiente che, valutata insieme alle altre, previamente acquisite, fornisca un apporto determinante per la riforma della sentenza impugnata. Anche qui l'intervento della corte ha reso superfluo qualsiasi dibattito.

Dall'astratto riconoscimento dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, seppure sotto la condizione dell'integrazione istruttoria, sembra discendere, in capo al non impugnante, la legittimazione a proporre appello incidentale. Ciò, quantomeno, rispetto al p.m., all'imputato e alle parti private diverse dalla parte civile, dovendosi rispetto a quest'ultima preliminarmente risolvere il dubbio circa la legittimazione all'appello in via principale.

Per quanto, invece, riguarda il giudizio abbreviato, l'art. <u>443 c. 1</u>, sanciva che "l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento". Si riteneva, dato il carattere speciale della previsione, che essa derogasse al regime di cui all' art. <u>593 c. 2</u>, di modo che, nel rito a prova contratta in esame, l'appello avverso le sentenze di proscioglimento risultasse invariabilmente precluso. Ad oggi, deve tenersi presente la sentenza di Corte Costituzionale n. 320/2007, che, com'è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. <u>2</u> l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. <u>443 c. 1</u>, escludeva che il p.m. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

Per le sentenze di condanna, invece, la regola depone nel senso della generalizzata appellabilità da parte dell'imputato e del p.m., salvo che si tratti di condanna alla sola pena dell'ammenda: per questa parte, il sistema concepito dall' art. <u>593 c. 1</u> e 3 non ha subìto sovvertimenti ad opera della l. n. 46 del 2006. La stessa cosa può dirsi rispetto alle sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti o ad esito del giudizio abbreviato, rispetto alle quali i limiti all'appello rimangono quelli consueti, sanciti dagli artt. <u>443</u> c. 3 e <u>448</u> c. 2, espressamente richiamati dall' art. <u>593 c. 1</u>.

Per quel che concerne la disciplina transitoria rileva la disposizione di cui all'art. 10 c. 1 l. n. 46 del 2006 che cita: "la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima". Non ci sono dubbi sull'operatività del novellato art. 593 rispetto ai processi pendenti, non ancora approdati alla

deliberazione della sentenza di primo grado,e ai processi in cui era già stata emessa la sentenza di prime cure, se ancora pendevano i termini per impugnare e non era stato interposto appello. In linea di massima, invece, se alla data di entrata in vigore della legge, fosse già stato interposto appello avverso una sentenza di proscioglimento, il gravame sarebbe stato "dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile". In particolare la giurisprudenza si occupa del caso della sentenza di appello che, dopo aver riformato in condanna una pronuncia assolutoria di primo grado, venga annullata dalla Cassazione su punti diversi da quelli concernenti la pena o le misure di sicurezza; a tale proposito si era delineata l'opinione per la quale nel caso in cui la sentenza di condanna, emessa in grado d'appello su impugnazione del p.m. ed in riforma di una sentenza di proscioglimento, meritasse di essere annullata sul punto della responsabilità penale, l'annullamento doveva essere disposto senza rinvio, con contestuale dichiarazione d'inammissibilità dell'appello e conseguente notifica del provvedimento al p.m. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione; l'annullamento invece doveva essere disposto con rinvio al giudice d'appello nel caso in cui avesse investito la pena o la misura di sicurezza. La Corte aveva chiarito che la disciplina transitoria comportava l'annullamento senza rinvio quale che fosse il motivo dell'annullamento e, quindi, ancorché la sentenza fosse affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al p.m. competente ai fini di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 l. n. 46 del 2006. Come già ricordato l'articolo in questione è stato dichiarato illegittimo nei termini che verranno di seguito indicati.

Venendo, ora, alla novellazione operata dalla l. n. 46 del 2006, il testo dell' art. 593 c. 2 ha sollecitato da subito una serie di dubbi di conformità al dettato costituzionale che sono stati rimessi al vaglio del giudice delle leggi. In particolare si è sostenuto che la norma, così come novellata determinerebbe innanzitutto un'irragionevole disparità di trattamento tra accusa e difesa, non giustificata dalla circostanza che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti; determinerebbe, inoltre la compressione di una serie di valori costituzionali come quelli sanciti dall'art. 112 Cost. (l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale si rivelerebbe funzionale alla concreta attuazione di valori anch'essi caratterizzati da valenza metaprimaria), dall'art. 24 c. 2 Cost. (l'esercizio dell'azione penale, di cui il potere d'impugnazione costituirebbe un completamento, offrirebbe alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, in tal modo assicurando ad esse un forma precipua di difesa), dall'art. <u>111 c. 2</u> Cost. (un'impari distribuzione fra le parti del potere di appellare rientrerebbe fra quelle situazioni nelle quali lo squilibrio dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio). Anche la disciplina transitoria di cui all'art. 10 c. 1 e 2 l. n. 46 del 2006 è stata oggetto di dubbi si è lamentato un contrasto col principio di costituzionalità; in particolare costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 c. 1 Cost.) in quanto si è sostenuto che con l'immediata declaratoria d'inammissibilità dell'appello, risulterebbe vanificato, senza valide ragioni, il lavoro svolto dal p.m. già appellante, costretto a rimodulare l'impugnazione per trasformarla in ricorso di legittimità; al contempo, si aggraverebbe il carico di lavoro della Corte di cassazione, fino a comprometterne l'efficienza e la stessa funzionalità.

Tutte le questioni di legittimità costituzionale suindicate sono state oggetto di tre importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno sostanzialmente annullato le modifiche apportate all'art. 593 c.p.p..

26/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale In particolare la sentenza n. dell'art. 1 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593, escludeva che il p.m. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. <u>603, c. 2,</u> in caso di nuova prova decisiva. Contestualmente, è stata dichiarata l'illegittimità costituzione dell'art. 10 c. 2 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui prevedeva che l'appello, proposto dal p.m. contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della medesima legge, venisse dichiarato inammissibile dal giudice di seconde cure. In motivazione la Corte affermava che la norma risultava incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché, legittimando l'imputato ad appellare contro le sentenze di condanna, senza accordare al p.m. lo speculare potere di proporre appello contro le sentenze assolutorie (se non in una ipotesi talmente circoscritta da apparire puramente teorica), poneva l'accusato in "una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività", i cui interessi vengono tutelati dal diritto-dovere del p.m. di esercitare l'azione penale. Inoltre riteneva violato il precetto dell'art. 111 c. 2 Cost., in quanto la norma denunciata non consentiva all'accusa di far valere le sue ragioni con strumenti simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. Da ultimo, l'art. 593 c. 2 eludeva il vincolo posto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui dovrebbe ritenersi connaturata la previsione di un secondo grado di giudizio di merito anche su iniziativa del p.m.. La Corte costituzionale richiama e conferma il proprio consolidato indirizzo secondo cui, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del p.m. e quelli dell'imputato ma una disparità di trattamento può ben risultare giustificata, purché non esorbiti dai limiti della ragionevolezza e nella specie, non era facile trovare una ragionevole giustificazione" alla scelta dell'inappellabilità contenuta nell'art. 1 l. n. 46" del 2006. Infatti l'inappellabilità ad opera del p.m., si rivelava, secondo la Corte, generalizzata e "unilaterale". Generalizzata, perché non riferita a talune categorie di reati, ma estesa indistintamente a tutti i processi; "unilaterale", perché non trovava alcuna specifica "contropartita" in particolari modalità di svolgimento del processo, essendo sancita in rapporto al rito ordinario. In altri termini secondo i giudici costituzionali, l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità sulla base delle ragioni che si collocano alla radice della riforma. In conclusione la menomazione recata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata, in rapporto al carattere radicale, generale e unilaterale della menomazione stessa. Al profondo squilibrio tra le parti si aggiunge, per la Corte costituzionale, l'antinomia insita nella scelta normativa di mantenere il potere di appello del p.m. avverso le sentenze di condanna. La Corte dunque, a mezzo di una sentenza manipolativa di accoglimento parziale, legittima il p.m. a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e di condanna (salvo il caso dell'applicazione della sola ammenda, giusta l'art. 593 c. 3). Viceversa, non intacca il limite che concerne l'imputato prosciolto: quest'ultimo, infatti, fino all'intervento di C cost. 85/2008, resterà vincolato alla deduzione del novum probatorio onde poter appellare la sentenza liberatoria.

In molti hanno però sostenuto, forse a ragione, che la sentenza di cui si discute generi, in realtà, un sistema meno garantista dello stesso codice abrogato, poiché il prevalente potere di appello spettante alla pubblica accusa appare sbilanciato rispetto all'analogo potere spettante all'imputato, tanto da potersi affermare che il giudice delle leggi ha ottenuto l'effetto di provocare una disparità probabilmente più grave di quella che ha inteso eliminare. Per quanto riguarda il tema del diritto intertemporale, si tratta di verificare quali effetti produca la declaratoria di illegittimità costituzionale ad opera di C cost. 26/2007 sui processi medio tempore approdati ai gradi di impugnazione e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Nel caso di direttamente contro la sentenza di primo grado, in giurisprudenza, risulta prevalente l'insegnamento secondo cui la sentenza costituzionale in esame, che ha effetto retroattivo, è tutt'altro che irrilevante nei procedimenti davanti al giudice di legittimità, avviati con ricorso del p.m. dopo l'entrata in vigore della l. n. 46 del 2006 contro le sentenze di proscioglimento (emesse dal giudice di primo grado); sicché, i ricorsi in parola attualmente devono considerarsi come esperiti per saltum. Ne consegue che, se i motivi contengono censure relative alla valutazione delle prove, essi non potranno essere decisi a norma dell'art. 569, bensì, qualificati come appello e determineranno la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente. Con riferimento all'appello, proposto dal p.m. dopo l'entrata in vigore della l. n. 46 del 2006, rispetto al quale non sia stata ancora adottata una decisione circa l'ammissibilità dello stesso, ex art. <u>593 c. 2</u>, sembra scontato concludere che il giudice di secondo grado applicherà direttamente la regola favorevole all'organo d'accusa schiudendogli la via del gravame contro le sentenze di proscioglimento, senza necessità di alcun novum probatorio. Per quel che concerne invece il ricorso successivo all'ordinanza di inammissibilità, formulato ex art. 10 c. 3 l. n. 46 del 2006, in dottrina non si regista un'uniformità di vedute. Mentre c'è chi sostiene che, a prescindere dal percorso utile a restituire il mezzo dell'appello al p.m. ricorrente, quel che conta è che l'organo d'accusa benefici di tale *restitutio in integrum* e chi, al contrario afferma che "l'avvenuta adozione di un provvedimento terminale non soggetto a controllo, consumando in via definitiva gli effetti dell'appello proposto, genera una preclusione circa il potere di gravame che appare insensibile di fronte alla pronuncia della Corte costituzionale". Anche in giurisprudenza le opinioni non sono convergenti ma sembra prevalere l'opinione per la quale l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello deve essere annullata senza rinvio e che - fatte salve eventuali cause d'inammissibilità del ricorso, ovvero la sussistenza di condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 debbano restituirsi gli atti al giudice di appello, affinché si celebri il processo di secondo grado.

Decorso poco più di un anno dall'intervento operato da C cost. 26/2007, i giudici di Palazzo della Consulta, probabilmente incentivati dalle censure mosse da quella parte di dottrina che lamentava la forse più grave disparità di trattamento tra accusa e difesa come conseguenza della sentenza 26/2007 (vedi sopra), hanno accolto una seconda questione di legittimità costituzionale vertente sugli artt. 1 e 10 l. n. 46 del 2006. La corte con sent. n. 85/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593, escludeva che l'imputato potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c. 2, in caso di nuova prova decisiva. Contestualmente e sempre con esclusivo riguardo ai procedimenti concernenti reati

diversi dalle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 c. 2 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui prevedeva che l'appello, proposto dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della medesima legge, venisse dichiarato inammissibile dal giudice di seconde cure. In motivazione la corte afferma che la limitazione del potere di appello dell'imputato alle sole sentenze di condanna, introdotta dalla l. n. 46 del 2006, si giustificava in quanto correlata alla quasi totale soppressione dell'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento. Così, venuta meno quest'ultima per effetto di C cost. 26/2007, alla perdurante limitazione del potere di appello dell'imputato si contrappone un potere di appello della parte pubblica, che ha riacquisito le dimensioni *ante* riforma: da qui, un *vulnus* inferto al *principio di* uguaglianza delle parti, sancito dagli artt. 3 e 111 c. 2 Cost. Inoltre, risulterebbe leso il diritto di difesa, giacché il proscioglimento con formula diversa da quelle della fatto comproverebbe insussistenza o della mancata commissione del "coinvolgimento" nel fatto stesso, che l'imputato dovrebbe poter contestare in modo pieno e ciò, anche a fronte della possibilità che la pronuncia penale venga valutata, sia pure senza vincoli formali, in un giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. E inoltre, , a seguito dell'intervento delle SU della Corte di cassazione si è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale la l. n. 46 del 2006 non ha inciso, in senso limitativo, sul potere di appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento: ne consegue che, anche su questo versante, si riscontra una sperequazione, poiché la parte civile può appellare, a differenza dell'imputato, tanto la pronuncia assolutoria, quanto, ove vi abbia interesse, quella di condanna.

In conclusione si può affermare che, in conseguenza delle decisioni sopra riportate, la riforma dell'art. 593 c.p.p. è stata quasi totalmente smantellata e si è, pertanto, tornati alla generalizzazione del principio di appellabilità delle sentenze di proscioglimento con l'unica eccezione dell'inappellabilità delle sentenze proscioglimento da parte dell'imputato a seguito di giudizio abbreviato. E' stato evidenziato, infatti, come, con la sentenza n. 320 del 2007 il giudice delle leggi abbia dichiarato l'illegittimità, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 443 comma 1, del Cpp come modificato dall'articolo 2 della legge 46/2006, nella parte in cui sanciva l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio abbreviato. Seguentemente con la pronuncia 85/2008 la Corte ha dichiarato illegittimo il divieto per l'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento, contenuto nell'articolo 593 del Cpp come sostituito dall'articolo 2 della legge 46/2006. Secondo la Consulta un sistema in cui il pubblico ministero può appellare la sentenza di condanna che ha accolto anche in parte le proprie richieste, mentre l'imputato non fruisce dell'omologo potere di appellare le sentenze di proscioglimento non integralmente satisfattive, determina una ingiustificata asimmetria; soprattutto perché il proscioglimento, allorquando «presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti sfavorevoli», è idoneo ad arrecare all'imputato significativi pregiudizi sia di ordine morale sia di ordine giuridico.

Da quanto sopra esposto si deduce come la Corte costituzionale, con le sentenze 27/2007 e 320/2007 nonché con la decisione 85/2008 abbia sconfessato l'opera del legislatore del 2006, ripristinando l'originario diritto delle parti di appellare le sentenze di proscioglimento. A questo punto, quindi, occorre evidenziare che resta comunque aperta la questione relativa al limite per l'imputato di appellare le sentenze

di proscioglimento nel giudizio abbreviato, secondo la previsione del nuovo articolo 443, comma 1, del codice di procedura penale e che, tale limite, non sembra coerente con l'attuale sistema delle impugnazioni. E invero, le modifiche alla disciplina delle impugnazioni nel rito abbreviato rispondeva all'esigenza di raccordo o di coordinamento rispetto all'intervento attuato nell'ambito del rito ordinario; ma dal momento che nel processo ordinario, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale richiamate, è stato recuperato il sistema delle impugnazioni ante riforma, la ragione a fondamento della riforma dell'articolo 443, comma 1, del Cpp è venuta meno e, pertanto sarebbe opportuno ipotizzare una modifica legislativa dell'articolo 443 del Cpp, nel senso di eliminare per l'imputato anche la preclusione ad appellare le sentenze di proscioglimento, in modo da ristabilire gli equilibri dei poteri di impugnazione delle parti.

Di recente, però, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 2009, - ritornando sull'articolo in esame - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.

Secondo la Consulta l'incostituzionalità dell'art. 443, comma 1, c.p.p. si basa sugli artt. 3, 24, secondo comma e 111 Cost., nel senso che la norma in questione violerebbe in primis il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); e inoltre il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), in quanto priva l'imputato della possibilità di far valere doglianze di merito contro una sentenza che per un verso, presuppone l'accertamento del «fatto-reato» e della sua riferibilità all'imputato; e, per altro verso, comporta l'applicazione di misure di sicurezza particolarmente afflittive, di durata massima non prefissata; in ultimo la norma lede il principio di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), stante l'asimmetria dei poteri dell'imputato rispetto a quelli del pubblico ministero, il quale, a seguito delle declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, è attualmente abilitato ad appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse tanto nel giudizio ordinario che all'esito del giudizio abbreviato.

APPELLO PENALE RIFORMATO- in genere – q.l.c. art. 428 c.p.p. – applellabilità della sentenza di non luogo a procedere – inammissibilità della questione

Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. dell'art. 428 del c.p.p., come sostituito dall'art. 4 l. 20 febbraio 2006 n. 46 e degli art. 4 e 10 delle medesima l. n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli art. 3, 111 e 112 cost. Il trattamento differenziato, introdotto dalla l. n. 46 del 2006 fra la sentenza di non luogo a procedere e quella di proscioglimento potrebbe motivarsi proprio nell'ottica di una delle considerazioni svolte dai rimettenti: cioè, alla luce della non riferibilità alle sentenze di non luogo a procedere delle rationes che, alla stregua dei lavori preparatori della novella, sono alla base della scelta di rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento. Tale prospettiva interpretativa, che renderebbe irrilevanti le questioni nei giudizi "a quibus" – non è stata, in assoluto presa in considerazione dai giudici rimettenti, anche solo per negarne eventualmente la praticabilità.

Corte costituzionale, 16 maggio 2008, n. 156

APPELLO PENALE RIFORMATO- in genere – q.l.c. art. 10, comma 2, l. n. 46 del 2006 – ammissibilità dell'appello di sentenza di proscioglimento – illegittimità della questione

È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, l. n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato prima dell'entrata in vigore della l. n. 46 del 2006, contro una sentenza dibattimentale di proscioglimento, sia dichiarato inammissibile.

Corte costituzionale, 04 aprile 2008, n. 85

APPELLO PENALE RIFORMATO - In genere – q.l.c. art 593 c.p.p. – ammissibilità dell'appello contro la sentenza di proscioglimento – manifesta infondatezza

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma primo, cod.proc.pen., come modificato dall'art.1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all'imputato la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, è manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversità dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa è pur sempre assicurato dalla possibilità di proporre ricorso per cassazione.

Dich. inamm. quest. legitt.tà cost., Trib. Crotone, 18 Febbraio 2004

Cassazione penale, sez. III, 11 aprile 2007, n. 35217

GIUDIZI PENALI SPECIALI - Giudizio abbreviato – sentenza - limiti all'appello

Con riguardo alle sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato, va esclusa l'estensione degli effetti ablatori della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., aveva escluso il potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10 relativamente al connesso regime transitorio posto che gli articoli della legge processuale dichiarata

illegittima non riguardano in alcun modo la disciplina speciale di cui all'art. 443 del codice di rito, ma soltanto quella generale relativa ai casi di appello di cui all'art. 593 del medesimo codice.

Cassazione penale, sez. III, 13 marzo 2007, n. 15293

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - In genere - LEGGE PENALE - Efficacia della legge penale nel tempo - successione di leggi penali – in genere

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, occorre far riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna emessa in **appello**, con le forme del giudizio abbreviato, in riforma di decisione di proscioglimento di primo grado, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la l. n. 46 del 2006, sopravvenuta alla sentenza di secondo grado, non potesse inficiarne la validità legittimando la postuma evocazione, in sede di legittimità, dell'inammissibilità dell'**appello** frattanto introdotta, neanche in forza dell'art. 10 comma 1, da intendersi come formale consacrazione della generale regola "tempus regit actum").

Cassazione penale, sez. V, 11 gennaio 2007, n. 11659

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata lesione del principio di parità delle parti nel processo - Questione analoga ad altra già dichiarata infondata - Assenza di profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è stata, infatti, già dichiarata infondata con la sentenza n. 298 del 2008 e non risultano addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 298/2008.

Corte costituzionale, ord. N. 258 del 2010

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo, di parità delle parti e di obbligatorietà dell'azione penale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 112 Cost., nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 242 del 2009, né risultano addotti argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già precedentemente esaminati. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n.

242/2009. Sul principio di parità delle parti nel processo, v. le citate sentenze n. 26/2007, n. 320/2007 e n. 85/2008.

Corte costituzionale, ord. N. 33 del 2010

§ 2.2. Termini per impugnare

I cd. termini per impugnare le sentenze penali sono disciplinati in maniera analitica dall'articolo 585 c.p.p. La dottrina ha posto in rilievo la complessità dell'articolato sistema di termini e decorrenze che regola, a pena di decadenza, la materia delle impugnazioni. Innanzitutto, il principio espresso dalla normativa processuale penale è quello della contestualità della motivazione della sentenza. Il predetto principio, tuttavia, non sempre può essere osservato nei casi in cui debbano essere affrontate più questioni rilevanti in fatto ed in diritto. In questi casi per il giudice non è agevole redigere immediatamente la motivazione che, di conseguenza, richiede tempo, studio e riflessione personale al fine di una precisa esposizione di tutte le ragioni considerate e collocate a fondamento della deliberazione. Proprio su queste ragioni il legislatore, opportunamente, ha previsto la possibilità di redigere una motivazione differita da parte del giudice entro i termini stabiliti dall'articolo 544 c.p.p.

Dall'analisi dell'art. 585 c.p.p. emerge che ogni singola impugnazione penale deve essere proposta entro termini perentori che sono prescritti dal legislatore a pena di inammissibilità. Inoltre, si deve rilevare che esistono tre differenti termini per impugnare le sentenze penali e che tali termini aumentano man mano che la motivazione appare più complessa ed articolata. Ciò comporta che alle parti processuali venga, di conseguenza, attribuito un termine sempre maggiore per poter controdedurre. Per quanto riguarda il termine breve ovvero quello di quindici giorni previsto dall' art. 585 c. 1 lett. a, in giurisprudenza è costantemente ritenuta non sufficiente, ai fini della decorrenza, la semplice "comunicazione" della contestualità della motivazione, non seguita dalla lettura della stessa: per l'applicazione di tale norma è necessaria - a norma dell'art. 545 c. 2 - almeno una esposizione riassuntiva della motivazione stessa. Insomma, il termine di cui sopra si applica solo quando la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione risulti formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti, restandone in ogni caso esclusa l'applicabilità qualora la sentenza venga depositata in cancelleria lo stesso giorno della deliberazione, ma non contestualmente ad essa. Si è ritenuto in giurisprudenza che la prova della contestuale lettura del dispositivo e della motivazione potrebbe risultare dalla lettura del verbale d'udienza il quale, essendo un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso. I termini per impugnare, quindi, si calcolano partendo dalla data in cui si realizza il momento legale della conoscenza della motivazione della sentenza. Proprio a tal proposito si deve distinguere a seconda che si tratti di motivazione contestuale, per la quale è valida la data della lettura in udienza, come già specificato, oppure di motivazione differita, per la quale è valido il termine concesso per la motivazione o quello ulteriore in cui viene notificato l'avviso di deposito, nel caso in cui il giudice non abbia rispettato il termine per redigere la motivazione (art. 585 c.p.p., comma 2). In particolre, in ordine alle sentenze emesse a seguito di dibattimento, con redazione differita della motivazione, all'individuazione del termine da applicare all'impugnazione avverso sentenza dibattimentale depositata oltre il termine fissato dall'art. 544 c. 2, i giudici di legittimità ritengono che la sentenza debba essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o notifica dell'avviso di deposito ; sicchè l'applicazione del più lungo termine di quarantacinque giorni rimane subordinata alla valutazione discrezionale del giudice, che, in considerazione della particolare complessità della stesura della motivazione, indichi in dispositivo un apposito termine di deposito. In conclusione il termine di 45 giorni, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, si applica quando il giudice indichi nel dispositivo un termine di deposito superiore a trenta o, comunque, quando depositi la sentenza entro il termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Inoltre, si sottolinea che, nell'ipotesi in cui il giudice abbia fissato il termine per il deposito della sentenza nei limiti dell'art. 544 c. 3, a giudizio della Corte, il termine per la proposizione del gravame decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto alla data stabilita.

Di fondamentale importanza è l'ultimo comma dell'articolo 585 c.p.p. che dispone che i termini per impugnare la sentenza sono previsti a pena di decadenza. Più in dettaglio, ciò implica che decorso il termine senza che sia proposta alcuna impugnazione questa diviene improponibile. In quest'ultimo caso, qualora l'impugnazione venga proposta si avrà una dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice (art. 591, 1° comma, lett. c) c.p.p.).

Infine, si deve affermare e rilevare che è proprio l'articolo 585 c.p.p. a regolare la decorrenza dei termini di impugnazione con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale. Infatti, anche all'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini di cui all'articolo 585 c.p.p. Pertanto, trattandosi di sentenza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine di quindici giorni di cui al comma primo, lettera a), decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'articolo 424, comma quarto, c.p.p., qualora la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.

Con specifico riguardo all'imputato contumace, il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ancorché la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta prima di detta scadenza: l'imputato contumace ha, infatti, diritto a trenta giorni di tempo per proporre impugnazione, senza che possa avvantaggiarsi del periodo che va dal deposito della sentenza alla scadenza del termine per il deposito della stessa. Il termine decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, anche quando la sentenza sia stata pubblicata in udienza, mediante contestuale lettura di motivazione e dispositivo o quando la formale dichiarazione di contumacia sia stata erroneamente emessa o mantenuta durante tutta la durata del giudizio. In proposito la giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, è giunta alla conclusione che l'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento non ammetta equipollenti e, pertanto, non possa, ai fini della decorrenza dei termini per impugnare, essere sostituito da alcun altro atto, pur se contenente gli stessi elementi essenziali.

Particolare attenzione si deve alla disciplina della restituzione in termini per l'imputato contumace; in rilievo il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, che nasce con il precipuo scopo di rimediare al "difetto strutturale" del sistema processualpenalistico italiano, individuato dalla Corte europea nell'assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia che non siano state effettivamente informate del procedimento a loro carico e a condizione che non abbiano rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire - di ottenere che una giurisdizione esamini nuovamente il caso, dopo averle ascoltate sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 Cedu-

Secondo la prospettiva internazionale, infatti, il processo contumaciale non è di per sé incompatibile con le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a condizione che il condannato assente e non rinunciante possa, una volta venuto a conoscenza della condanna a suo carico, beneficiare del diritto alla celebrazione di un "nuovo" giudizio in sua presenza.

La Corte Europea aveva censurato l'Italia per la mancanza di un quadro di garanzie sufficienti a veder rispettato il diritto del condannato in contumacia ad un "equo processo" - sino a chiedere esplicitamente una riforma legislativa in materia. La riforma che ne deriva s'impernia sulle modifiche dei due istituti della restituzione in termini e delle notificazioni. Le due modifiche perseguono due obiettivi fondamentali ovvero quello di garantire in modo più effettivo la fruibilità di un'impugnazione della sentenza contumaciale da parte del condannato che non risulti inequivocamente essere stato, già in un momento anteriore, a conoscenza del procedimento a suo carico e che non abbia esplicitamente rinunciato a prendervi parte attiva; e quello di rendere meno improbabile l'effettività di tale conoscenza. L'art. 175, comma primo, c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel

termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo.

Il comma 2 dell'art. 175 c.p.p. prevede invece che il soggetto giudicato in contumacia ha diritto alla restituzione nel termine «salvo che [...] abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

L'attuale formulazione pone in capo al giudice l'obbligo di compiere ogni necessaria verifica per accertarsi che l'imputato fosse effettivamente a conoscenza del procedimento a suo carico o del provvedimento, e, pertanto, sgrava l'interessato dall'onere di fornire la prova negativa della conoscenza. In tal modo si costruisce la restituzione come un vero e proprio diritto da riconoscere anche qualora manchi la prova positiva della conoscenza, ovvero gli elementi siano ambigui o contraddittori. La previsione della possibilità di disporre «opportune verifiche» ha fatto propendere parte della dottrina per la necessità che il relativo procedimento si svolga alla presenza delle parti, nel rispetto del disposto dell'art. 127 c.p.p. A tal proposito si ritiene che sarebbe opportuno consentire agli interessati di partecipare all'udienza nella quale potrebbe esplicarsi una forma di contraddittorio embrionale. Questa conclusione non è condivisa dalla giurisprudenza che, a volte, ritiene necessario applicare lo schema dell'art. 127 c.p.p., altre voltre, invece, si accontenta di una procedura de plano, fino a ritenere, dopo l'intervento delle Sezioni unite, che la procedura camerale sia richiesta solo quando il procedimento incidentale si inserisca in uno principale in corso di svolgimento con rito partecipato, a contraddittorio orale o cartolare.

Più complessa, è, invece, l'interpretazione della locuzione "procedimento" idonea, di per sé, ad individuare come oggetto della conoscenza uno qualsiasi degli atti compiuti durante l'iter processuale. Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che l'atto del procedimento la cui conoscenza potrebbe impedire la restituzione nel termine per impugnare sia da individuare in quello contenente «la contestazione di un fatto reato coincidente in modo sostanziale e tendenziale con quello poi ritenuto in sentenza», aggiungendo che tra questi atti andrebbero annoverati non solo l'ordinanza cautelare o la perquisizione personale, ma anche «gli atti interruttivi della prescrizione» e tutti quelli che sollecitano «una condotta difensiva sull'addebito».

E ancora. Sul tema della restituzione in termini dell'imputato contumace è di recente intervenuta la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 317/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.

La Corte ha escluso che il diritto di difesa del contumace inconsapevole debba bilanciarsi con il principio di ragionevole durata del processo, di cui al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, poiché tali principi «non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie»; la Corte ha anche sottolineato come a rilevare sia "esclusivamente la durata del "giusto" processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace".

SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE - Sentenza di non luogo a procedere – applicabilità dei termini per l'impugnazione

I termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p. si applicano a ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, e, in particolare, quanto alla sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare, si applica, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a).

Corte appello Torino, 29 dicembre 2007, n. 4647

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE – termine per la redazione della sentenza – sospensione periodo feriale - esclusione

In tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il "dies a quo" per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.

Cassazione penale, sez. III, 12 luglio 2007, n. 35738

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE – Impugnazione sentenza contumaciale - termine

Il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ancorché, come nella specie, la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta prima di detta scadenza.

(Annulla senza rinvio, App. Messina, 8 Novembre 2005)

Cassazione penale, sez. V, 29 marzo 2007, n. 19519

IMPUGNAZIONI - Termini - Ordinanza dibattimentale - Regressione del procedimento - Provvedimento abnorme - Termini per l'impugnazione - Art. 585 comma 1, lett. a) c.p.p. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazione di provvedimenti abnormi, vale anche per le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento, ove ritenute tali, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. (fattispecie riguardante il ricorso per cassazione proposto avverso la ordinanza con la quale il giudice di pace aveva disposto la restituzione degli atti al p.m. avendo rilevato una nullità dell'atto di citazione. La Corte, oltre a reputare abnorme tale provvedimento, ha anche osservato che il termine per l'impugnazione decorre dalla lettura in udienza e che non rileva la presenza a tale incombente del solo ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle funzioni di p.m., essendo il primo tenuto a dare al p.m. titolare la immediata comunicazione del provvedimento).

Cassazione penale, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 8270

SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE - Requisiti sostanziali della sentenza – motivazione – proroga dei termini per la redazione della motivazione - esclusione

In materia di termini per l'impugnazione, la proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. c.p.p., non comporta il prolungamento del periodo fissato per il deposito della sentenza, sicché il "dies a quo" dei termini di impugnazione coincide non già con la scadenza del termine stabilito per il deposito aumentato del periodo prorogato, ma con il giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito.

Cassazione penale, sez. II, 21 ottobre 2005, n. 1514

IMPUGNAZIONI PENALI - termini per impugnare - ordinanza dibattimentale che comportano regressione del procedimento - applicabilità dei termini - sussistenza

In tema di termini per impugnare, l'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento. Il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell'art. 585 comma 2 lett. b) c.p.p., che, seppure dettata per le sentenze con contestuale motivazione, vale "a fortiori" per le ordinanze dibattimentali. (Fattispecie di impugnazione tardiva da parte del p.m. di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, di cui si denunciava l'abnormità).

Cassazione penale, sez. III, 14 giugno 2005, n. 34656

CASSAZIONE PENALe - Provvedimenti impugnabili e inoppugnabili per cassazione - provvedimenti abnormi

È abnorme il provvedimento con cui il tribunale pronunci, all'esito del procedimento penale, dispositivo nel quale, previa affermazione di responsabilità degli imputati e irrogazione di pena di giustizia, sia stabilita una provvisionale immediatamente esecutiva, la cui esecutorietà sia fissata antecedentemente al deposito della sentenza (termine di pagamento fissato in due mesi e termine di deposito entro il novantesimo giorno), così da precludere la facoltà prevista dall'art. 600 comma 3 c.p.p., di chiedere, sussistendone le condizioni, al giudice di appello, la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, posto che, nel vigente ordinamento processuale, i termini per proporre l'impugnazione decorrono, secondo la generale previsione dell'art. 585 c.p.p., dal deposito della sentenza, sia esso stabilito dalla legge o determinato dal giudice.

Cassazione penale, sez. V, 04 maggio 2005, n. 38956

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - decorrenza dei termini per il p.m.

I termini di impugnazione dei provvedimenti assunti dal tribunale in composizione monocratica con redazione di motivazione contestuale alla lettura in pubblica udienza decorrono, per il p.m., dal giorno

dell'udienza medesima, anche quando il rappresentante della pubblica accusa sia un vice procuratore onorario, al quale non è attribuita la facoltà di impugnazione, non potendo tale circostanza costituire motivo di deroga al disposto dell'art. 585 comma 2 c.p.p., secondo il quale i termini per impugnare decorrono dalla lettura del provvedimento, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio. (In motivazione la Corte ha osservato che in ogni caso il procuratore della Repubblica titolare del diritto di impugnazione è posto concretamente in grado di conoscere il provvedimento del giudice attraverso lo "statino" che il v.p.o. delegato per il dibattimento deve compilare sull'esito del giudizio).

Cassazione penale, sez. III, 20 dicembre 2004, n. 3364

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione – termini – decorrenza per l'imputato presente al dibattimento

L'imputato presente al dibattimento non può invocare l'operatività del più lungo termine per impugnare la sentenza concessa al coimputato contumace per la sola circostanza dell'identità del professionista che presta l'assistenza tecnica a entrambi, non incidendo tale circostanza sull'ontologica autonomia e differenziazione della posizione processuale di ciascuno.

Cassazione penale, sez. I, 19 novembre 2004, n. 3014

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - manacata notifica ad uno dei due difensori - inoperatività della decorrenza dei termini - sussistenza

La mancata notifica, quando spetti, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante; nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che è sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio, pur se dedotto dall'altro difensore, e preclude ogni ulteriore censura.

Cassazione penale, sez. II, 17 giugno 2004, n. 28882

CONTUMACIA PENALE (Giudizio in) - Sentenza contumaciale - notificazione e impugnazione della sentenza contumaciale - notifica di deposito - necessità

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali. (Nella specie, si è escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza).

Cassazione penale, sez. un., 09 luglio 2003, n. 35402

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini

Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585 comma 2 lett. a), b) e c) c.p.p., per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea applicazione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., approvato con d.m. 30 settembre 1989 n. 334.

Cassazione penale, sez. I, 03 luglio 2003, n. 32301

IMPUGNAZIONI PENALI- Dichiarazione di impugnazione –termini- notifica estratto contumaciale

La notifica del solo estratto contumaciale della sentenza è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, qualora l'atto contenga tutte le indicazioni proprie dell'avviso di deposito, così da integrarne legittimamente la specifica funzione.

Cassazione penale, sez. I, 30 maggio 2003, n. 27757

IMPUGNAZIONI PENALI- Dichiarazione di impugnazione- sentenze pronunciate in camera di consiglio - termini

Nel caso di sentenze pronunciate in camera di consiglio, gli effetti della lettura del dispositivo all'esito dell'udienza sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari, con la conseguenza che se la motivazione viene depositata nel quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni per l'impugnazione comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta. (Fattispecie relativa ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa in camera di consiglio).

Cassazione penale, sez. I, 28 maggio 2003, n. 26042

IMPUGNAZIONI PENALI- Dichiarazione di impugnazione – termini – pubblicazione della sentenza – lettura della sentenza – necessità per il decorso dei termini

In tema di pubblicazione della sentenza, la semplice "comunicazione" della contestualità della motivazione non seguita dalla lettura della stessa esclude la possibilità di messa in moto del termine previsto dall'art. 585 c.p.p. per l'impugnazione, occorrendo a tal fine, a norma dell'art. 545 comma 2 c.p.p., almeno una esposizione riassuntiva della motivazione stessa, così da porre l'imputato nella condizione di fare una prima sommaria valutazione sulle proprie convenienze. (Fattispecie nella quale la sentenza camerale pronunciata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato recava la dicitura "pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione" mentre dal verbale di udienza risultava che il giudice, dopo la lettura del dispositivo, aveva comunicato alle parti presenti che le motivazioni erano contestuali).

Cassazione penale, sez. VI, 27 maggio 2003, n. 31754

IMPUGNAZIONI PENALI- Dichiarazione di impugnazione – termini – impugnazione sentenza di non luogo a procedere

Qualora venga impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. seppure irritualmente, i termini di impugnazione, se manca ogni riferimento al deposito della motivazione, sono quelli previsti dall'art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p. e cioè il termine di 15 giorni per il deposito e di 30 giorni per l'impugnazione.

Cassazione penale, sez. V, 21 marzo 2003, n. 19803

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN MATERIA PENALE - Declaratoria (obbligo di) di determinate cause di non punibilità- Proscioglimento prima del dibattimento – applicazione dei termini stabiliti per la sentenza emessa in giudizio - necessità

La pronuncia di una sentenza di proscioglimento nella fase immediatamente antecedente l'apertura del dibattimento non significa di per sè che il termine per l'impugnazione debba essere quello stabilito per i procedimenti in camera di consiglio: se il giudice, prima dell'apertura del dibattimento, delibera a norma dell'art. 129 c.p.p. e legge il dispositivo in udienza, il termine non può che essere quello stabilito per la sentenza emessa nel giudizio, variabile a seconda che la motivazione sia redatta contestualmente e letta in udienza oppure redatta successivamente.

Cassazione penale, sez. V, 21 marzo 2003

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza emessa con la sola lettura del dispositivo e riserva del deposito della motivazione nel termine ordinario di quindici giorni che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere, in virtù del principio generale stabilito dall'art. 544 comma 2 c.p.p., dal primo giorno successivo alla scadenza di quello ordinario previsto per il deposito della sentenza, con la conseguenza che complessivamente si tratta di quarantacinque giorni che iniziano a decorrere dal giorno seguente a quello della decisione.

Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 2003, n. 11499

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - Verbale di udienza – lettura contestuale di dispositivo e motivazione – decorrenza termini

Il verbale di udienza nel processo penale fa piena prova fino a querela di falso in quanto è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. (Fattispecie relativa a lettura contestuale di dispositivo e motivazione di sentenza di condanna con decorrenza del termine per impugnare da quella data con conseguente denuncia penale, poi archiviata, in relazione alla veridicità della formula "motivazione contestuale").

Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 2003, n. 9975

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE - Udienza preliminare – provvedimenti – impugnazione di sentenza di non luogo a procedere – decorso del termine

In tema di decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, è applicabile - poiché detta sentenza interviene all'esito di procedimento camerale - la norma di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 585 c.p.p., di talché il termine decorre a far tempo dalla data di notificazione o comunicazione dell'avviso del deposito del provvedimento in cancelleria.

Cassazione penale, sez. VI, 04 novembre 2002, n. 11891

IMPUGNAZIONI PENALI - SENTENZA PENALE - Deposito - termine autodeterminato - decorrenza dei termini per l'impugnazione

In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti dall'art. 544 comma 3 c.p.p., il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto.

Cassazione penale, sez. VI, 25 ottobre 2001, n. 42785

PROCEDIMENTO PENALE- Nullità - sanatorie generali - Deposito - omissione avviso di deposito

Il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata - ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p. - se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.

Cassazione penale, sez. V, 18 maggio 2001, n. 25007

SENTENZA PENALE - Deliberazione e pronuncia - pubblicazione della sentenza - contestuale redazione di dispositivo e motivazione - necessità della lettura

In tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione di dispositivo e motivazione, la lettura dell'uno e dell'altra deve risultare con certezza dagli atti, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre impugnazione. A tal fine la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione può ritenersi provata con certezza solo nel caso che il dato processuale risulti dal dispositivo e dal verbale di udienza, non essendo sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza.

Cassazione penale, sez. I, 16 marzo 2001, n. 16723

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - deposito tardivo

Qualora il deposito della sentenza sia stato effettuato in ritardo rispetto al termine ordinario, in assenza dell'indicazione di un diverso e maggior termine nel dispositivo, il termine per impugnare è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p. e non quello di 45 giorni di cui alla successiva lett. c).

Cassazione penale, sez. VI, 07 febbraio 2001, n. 11008

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione -imputato contumaciale - mancanza dell'aviso di deposito della sentenza - notifica estratto contumaciale - inidoneità a far decorrere i termini

La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza, in assenza di quella dell'avviso di deposito di quest'ultima, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, non essendo a ciò sufficiente la mancata indicazione, nel dispositivo di sentenza notificato mediante il predetto estratto, di un termine più lungo di quello ordinario per la redazione della motivazione e non potendo essere sostituita da atti equipollenti la contestuale notifica uno actu dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace, a meno che l'estratto non contenga già le indicazioni proprie dell'avviso di deposito, sì da integrarne legittimamente la specifica funzione.

Cassazione penale, sez. I, 07 novembre 2000, n. 3798

SENTENZA PENALE - Deliberazione e pronuncia - pubblicazione della sentenza

Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, nessun avviso va dato della decisione resa pubblica con la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato all'udienza precedente e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente al momento della fissazione della nuova udienza.

Cassazione penale, sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 12498

DIFENSORI E PROCURATORI NEL PROCESSO PENALE – revoca e sostituzione del difensore – revoca successiva al deposito della sentenza – avviso di deposito al difensore sostituito non ancora revocato - necessità

Ove al momento del deposito della sentenza risulti non essere stata revocata la nomina di fiducia del difensore sostituito al dibattimento ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., l'avviso utile ai fini del decorso del termine per impugnare la sentenza dev'essere notificato al detto difensore e non al sostituto d'ufficio che ha esaurito le funzioni ex art. 102, al termine del giudizio.

Cassazione penale, sez. II, 09 maggio 2000, n. 9383

SENTENZA PENALE - Deliberazione e pronuncia - pubblicazione della sentenza- contestuale lettura di dispositivo e motivazione – necessità di riscontro nei verbali d'udienza - fondamento

In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione delle sentenze conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D'altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice è volta a garantire - con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto. (Fattispecie in cui il ricorrente, assumendo che la motivazione della sentenza, contrariamente a quanto documentalmente attestato, non era stata letta in

udienza, deduceva la erroneità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata per tardività del gravame, presentato oltre il quindicesimo giorno).

Cassazione penale, sez. V, 19 aprile 1999, n. 1742

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - deposito motivazione

Nel caso in cui la motivazione sia depositata lo stesso giorno della lettura del dispositivo, non opera - in relazione ai termini per impugnare - la previsione della lettura contestuale di dispositivo e motivazione.

Cassazione penale, sez. V, 31 marzo 1999, n. 10516

IMPUGNAZIONI PENALI - inammissibilita' dell'impugnazione - notifica al difensore - necessità

La notifica al difensore del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità è imposta - ex art. 591 comma 3 c.p.p. - solo quando questo assume la forma dell'ordinanza camerale, non quando assume la forma della sentenza dibattimentale. In quest'ultimo caso, infatti, il difensore presente all'udienza ha avuto notizia dell'inammissibilità dalla pubblicazione del dispositivo ex art. 545 c.p.p. e comunque non ha diritto alla notifica, giacché ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 585 c.p.p. il termine per impugnare decorre per lui automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito della sentenza.

Cassazione penale, sez. III, 10 marzo 1999, n. 992

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione – deposito della motivazione entro i termini – termini per impugnare all'imputato non contumace

Qualora la sentenza soggetta ad impugnazione venga depositata entro il termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., da detto termine decorre, per l'imputato non contumace, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) stesso codice, quello per la proposizione dell'impugnazione, anche nel caso in cui sia stata eseguita la non dovuta notificazione dell'avviso di deposito.

Cassazione penale, sez. VI, 02 marzo 1999, n. 5125

SENTENZA PENALE - Deliberazione e pronuncia - redazione della sentenza - mancanza del termine per il deposito

In materia di termini per l'impugnazione, allorché nel dispositivo della sentenza letto in udienza venga espressamente richiamata la disposizione dell'art. 544 comma 3 c.p.p. e, tuttavia, manchi l'indicazione del termine, superiore a quello ordinario di quindici giorni dalla pronuncia, per il deposito della motivazione, questo deve ritenersi stabilito nel massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 c.p.p.

Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 1998, n. 12184

IMPUGNAZIONI PENALI - Soggetto del diritto di impugnazione - difensore dell'imputato - avviso di deposito della sentenza depositata oltre il termine fissato - l'impugnazione proposta dal solo difensore – efiicacia sanante ex art . 183 lett. B)

Nel caso di omessa comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata oltre il termine fissato dal giudice ex art. 544 comma 3 c.p.p., l'impugnazione proposta dal solo difensore, pur non essendo ancora decorso il termine per l'impugnazione dell'imputato, ha efficacia sanante ex art. 183 lett. b) stesso codice, atteso che la facoltà di proporre impugnazione è stata regolarmente esercitata dal difensore senza che l'imputato abbia diversamente disposto del relativo diritto di cui è titolare e considerato che, ai sensi dell'art. 585 comma 3, in caso di decorrenza diversa del termine per impugnare, non è preclusa la decisione sull'impugnazione proposta da un soggetto legittimato nel rispetto del termine a lui relativo, ma, inversamente, è ammissibile l'impugnazione del soggetto il cui termine sia scaduto nel maggior termine previsto per l'altro legittimato.

Cassazione penale, sez. V, 09 febbraio 1998, n. 3490

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - deposito tardivo della motivazione

Ove il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato nel dispositivo letto in udienza un termine diverso da quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

Cassazione penale, sez. III, 19 novembre 1997, n. 1346

Udienza preliminare - provvedimenti - sentenza di non luogo a procedere - termine per il pm. Per impugnare

La comparazione tra le sentenze, a carattere sostanziale, di condanna o di assoluzione in giudizio abbreviato, da un lato, e quella, di tipo solo processuale, di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, dall'altro, rende ragione, in relazione alle differenze di effetti, delle diverse cadenze temporali stabilite per l'impugnativa, differenze che non scompaiono pur dopo che l'art. 1 l. 8 aprile 1993 n. 105 ha soppresso, nell'art. 425 c. p.p., il requisito dell'evidenza delle risultanze quale condizione per l'emissione della pronuncia di "non luogo" in sede preliminare; pertanto, non contrasta con l'art. 3 cost. l'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., nella parte in cui prevede, in favore del p.m., soltanto il più breve dei termini di gravame (quindici giorni) in presenza di pronunce di "non luogo a procedere", avuto riguardo alle composite ragioni delle opzioni legislative sui tempi delle impugnazioni.

Corte costituzionale, 27 giugno 1997, n. 206

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - pubblicazione della sentenza - accordo delle parti - legittimità

In tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione del dispositivo e della motivazione, è legittimo, sull'accordo delle parti, "dare per letta" la motivazione, con la conseguenza che il termine per la impugnazione decorre da tale fittizia lettura, a norma dell'art. 585 comma 2 lett. b) c.p.p.

Cassazione penale, sez. VI, 20 maggio 1997, n. 6674

CONTUMACIA PENALE (Giudizio in) - Sentenza contumaciale - notificazione e impugnazione della sentenza contumaciale - erronea dichiarazione di contumacia – utilizzabilità del termine per impugnare propri del contumace - sussistenza

La formale dichiarazione di contumacia, erroneamente emessa o mantenuta durante tutto il giudizio e seguita dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, giustifica l'impugnazione proposta con l'osservanza dei termini previsti per il giudizio contumaciale, ancorché erroneamente instaurato o mantenuto.

Cassazione penale, sez. IV, 21 marzo 1997, n. 3250

,

CONTUMACIA PENALE - Sentenza contumaciale - notificazione e impugnazione della sentenza contumaciale - notifica dell'ordine di esecuzione - equiparazione con l'estratto contumaciale

Anche nel vigore del nuovo c.p.p. deve ritenersi, analogamente a quanto ritenuto nella vigenza del codice abrogato, la equivalenza, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione apparentemente tardiva, della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, contenente gli elementi prescritti dall'art. 656 comma 4 c.p.p., alla notifica dell'estratto contumaciale.

Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio 1997, n. 268

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione – termini – q.l.c. art. 585 c. 2 cp.p. – manifesta infondatezza

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 585 comma 2 c.p.p. - prospettata con riferimento agli art. 3 e 24 cost. - nella parte in cui non prescrive che sia notificato l'avviso di deposito della sentenza in tutti i casi in cui il deposito stesso non sia contestuale alla lettura del dispositivo; invero la norma predetta, fissando la decorrenza del termine per la proposizione del gravame alla scadenza di quello fissato dalla legge o indicato dal giudice per il deposito della sentenza, assegna alle parti uno spazio temporale sicuro ed agevolmente calcolabile nel "dies a quo" e nella durata, e non ostacola pertanto l'esercizio del diritto di impugnazione; nè può ravvisarsi un'irragionevole disparità di trattamento fra le predette ipotesi e quelle in cui è invece previsto l'avviso di deposito, trattandosi di situazioni diverse che comportano necessariamente una differente disciplina: il mancato deposito della sentenza nel tempo stabilito, infatti, rende incerto il "dies a quo" per la proposizione dell'impugnazione e ben più gravoso l'esercizio del diritto di difesa rispetto al caso opposto, in cui la parte è a piena conoscenza dell'inizio della decorrenza di detto termine.

Cassazione penale, sez. II, 23 gennaio 1997, n. 4702

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - lettura immediata della sentenza di non luogo a procedere

Allorquando il giudice dell'udienza preliminare, anziché dare lettura immediata della sentenza di non luogo a procedere ovvero provvedere entro il trentesimo giorno dalla pronuncia, disponga irritualmente che il deposito della sentenza debba avvenire entro il termine più ampio ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p. (riservato alle sole sentenze dibattimentali), il termine per proporre impugnazione rimane sempre quello previsto per i provvedimenti camerali (giorni 15 decorrenti dall'avviso di deposito) e non quello indicato dall'art. 585 comma 2 lett. c).

Cassazione penale, sez. VI, 13 dicembre 1996, n. 1135

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione – termini – differenza di termini per l'imputato e il difensore – operatività del termine che scade per ultimo

Il disposto di cui all'art. 585, comma 3, c.p.p., secondo il quale, in materia di termini per la proposizione di impugnazioni, "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo", trova applicazione anche nei casi in cui il difensore non sia legittimato in proprio alla proposizione del gravame. (Nella specie perché, trattandosi di provvedimento ricorribile per cassazione, il difensore non era iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p.).

Cassazione penale, sez. I, 18 novembre 1996, n. 6007

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - decorrenza

In tema di decorrenza del termine di impugnazione, allorché la sentenza, pronunciata ex art. 544, comma 2, c.p.p., sia stata depositata entro il quindicesimo giorno dalla data della pronuncia, il termine di trenta giorni per proporre impugnazione decorre, a norma dell'art. 585 comma 2 lett. c), c.p.p., dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta, a nulla rilevando che del deposito della sentenza sia stato dato erroneamente avviso all'imputato e al difensore, in quanto tale irrituale formalità, non richiesta dalla legge nei casi di rispetto da parte del giudice del termine legale per il deposito della sentenza, non può valere a dilatare artificiosamente il termine per proporre impugnazione, spostando la decorrenza di esso al momento della non dovuta notificazione dell'avviso di deposito.

Cassazione penale, sez. VI, 08 novembre 1996, n. 462

IMPUGNAZIONI PENALI - Soggetto del diritto di impugnazione - difensore dell'imputato

Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del

provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 c.p.p. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame, perché già dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento, il difensore aveva a l. la violazione di legge in relazione all'autonomia del diritto all'impugnazione di ciascun difensore, nel rispetto del termine relativo).

Cassazione penale, sez. V, 05 giugno 1996, n. 2804

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - termine massimo per particolare complessità delle questioni trattate

Il termine di quarantacinque giorni per proporre l'impugnazione opera solo quando il giudice dichiari una particolare complessità delle questioni trattate nel dispositivo della sentenza, fissando un apposito termine per il deposito della sentenza. Il ritardo nel deposito dovuto alla complessità di cui sopra è un fatto giuridicamente irrilevante, poiché la legge facoltizza il giudice a stabilire un termine più lungo per esigenze motivazionali. Pertanto, in difetto di una statuizione espressa, si applicherà il termine di quindici giorni di cui art. 544 comma 2 c.p.p. e, conseguentemente, ai fini dell'impugnazione, quello di trenta giorni previsto dall'art. 585 lett. b), c.p.p.

Cassazione penale, sez. IV, 14 marzo 1996, n. 4217

CONTUMACIA PENALE - Sentenza contumaciale - notificazione e impugnazione della sentenza contumaciale - termini di impugnazione - equipollenza dell'ordine di esecuzione con l'estratto contumaciale - esclusione

In tema di impugnazione di sentenza contumaciale, il principio della equipollenza degli atti processuali, di creazione giurisprudenziale, secondo il quale la notifica prevista dall'art. 500 c.p.p. 1930 può essere sostituita, se sia stata omessa o irritualmente eseguita, dalla notificazione di un atto che contenga gli estremi dell'estratto contumaciale, va rivisto alla luce dell'art. 670 comma 1 del nuovo codice di rito, che espressamente prevede la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. Conseguentemente, il termine per la dichiarazione di gravame nei confronti dell'imputato giudicato in contumacia non può avere decorrenza diversa da quella della notifica dell'estratto della sentenza, come prescritto dall'art. 585 comma 2 lett. d) c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso ogni rilievo, quale atto "equipollente", della notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, in esecuzione della sentenza di condanna, irritualmente notificata al contumace).

Cassazione penale, sez. V, 12 dicembre 1995, n. 2966

IMPUGNAZIONI PENALI- Dichiarazione di impugnazione – termini – deposito entro il quindicesimo giorno – presunzione legale di conoscenza - sussistenza

Quando la sentenza sia stata depositata entro il quindicesimo giorno dalla data della pronuncia ai sensi degli art. 548, comma 1, e 544 comma 2, c.p.p., opera una forma di presunzione legale di conoscenza nei confronti delle parti interessate, sicché il termine di trenta giorni, per proporre l'impugnazione, previsto dall'art. 585

comma 1 lett. b) c.p.p., comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta, non essendo prescritta la notificazione dell'avviso di deposito da parte della cancelleria. Tale presunzione è scindibile rispetto all'imputato e al suo difensore, di modo che, se è necessaria la notifica ex art. 548 comma 3 c.p.p. al primo contumace, essa non cessa di operare nei confronti del secondo, ove ne sussistano i presupposti.

Cassazione penale, sez. V, 11 dicembre 1995, n. 2946

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - ipotesi di assenza dell'imputato

Nell'ipotesi di assenza dell'imputato, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza e non dalla notifica dell'estratto che sia stata effettuata per errore. (Fattispecie nella quale si era proceduto alla notifica dell'estratto della sentenza, nell'erroneo presupposto da parte del cancelliere, che si fosse verificata la contumacia).

Cassazione penale, sez. V, 19 giugno 1995, n. 8942

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 comma 2 c.p.p., nella parte in cui prescrive, ai fini dell'impugnazione, termini eguali per l'imputato libero e per quello agli arresti domiciliari, in quanto tale omologazione non comporta alcuna lesione del principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'illogica parità di trattamento di situazioni oggettivamente diverse, posto che queste ultime non sono tali, avendo l'imputato in stato di arresto domiciliare la facoltà di presentare impugnazione con un atto ricevuto da un'ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente, senza alcun pregiudizio per il soggetto impugnante, in considerazione della perfetta equiparazione dell'impugnazione così proposta e quella proposta da persona in stato di libertà.

Cassazione penale, sez. VI, 10 febbraio 1994

§ 2.3. Restituzione in Termini

TERMINI NEL PROCESSO PENALE - Restituzione in termini - sentenze contumaciali - impugnazione tardiva della sentenza contumaciale - presunzione di non conoscenza - notifica al difensore di fiducia - necessitò - efficacia della notifica al difensore d'ufficio - esclusione - fondamento

La modifica legislativa prevista dal d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. dalla l. 22 aprile 2005 n. 60, introdotta per adeguare l'ordinamento italiano ai principi del giusto processo, di cui all'art. 111 cost., e al principio del contraddittorio, di cui all'art. 6, comma 3, convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha, da un lato, prodotto con l'art. 175, comma 2, c.p.p., un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento una "presunzione di non conoscenza", e dall'altro, ha previsto, ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d'ufficio non è idonea di per sé a provare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. Pertanto, per effetto della modifica apportata all'art. 175, comma 2, c.p.p., non spetta più all'imputato, come in passato, fornire la prova negativa della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata in contumacia notificatagli tramite consegna al difensore d'ufficio, ma deve essere il giudice, richiesto della restituzione in termini, ad accertare l' "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento, soprattutto in presenza di allegazioni da parte dell'imputato. La notificazione al difensore d'ufficio, infatti, è di per sé inidonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso. In questa prospettiva, poiché la volontarietà dello "stato di latitanza" non postula che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente a tal fine che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, per negare in tal caso la restituzione in termini è necessario che risulti che egli si sia posto in condizioni di irreperibilità avendo notizia delle sue pendenze giudiziarie e cioè che sussista la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento preclusiva della restituzione in termini, e tale prova non può essere costituita soltanto dalla estrema gravità dei fatti commessi. Sempre nella medesima prospettiva, neppure il comportamento dell'imputato che rifiuti di indicare il domicilio e alleghi false generalità esclude la possibilità di accedere alla restituzione in termini, che può essere negata solo al soggetto che abbia avuto "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento e che abbia "rinunciato consapevolmente a partecipare", che sono entrambe situazioni non riferibili a fasi meramente preprocessuali, quali quelle delle indagini di polizia o preliminari, e che presuppongono, invece, un atto formale di contestazione idoneo a informare l'accusato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel "merito" (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio, restituendo il ricorrente nel termine per proporre l'appello; l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza del condannato tesa a ottenere la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in contumacia, sostenendo erroneamente che la conoscenza della decisione poteva dedursi dal fatto che questa gli era stata ritualmente notificata, presso il difensore d'ufficio, con il rito degli irreperibili, al quale il medesimo condannato aveva dato causa fornendo generalità diverse in tempi diversi).

Cassazione penale, sez. III, 05 giugno 2007, n. 35865

Contumacia - Giusto processo - Processo contumaciale - Possibilità di dedurre la rinuncia a comparire dallo stato di irreperibilità - Insussistenza - Rimedio della richiesta di restituzione in termini per proporre appello - Insufficienza - Necessità che l'accusato riceva notifiche formali - Sussistenza -

Possibilità che anche una persona che non abbia ricevuto notifiche formali possa essere considerata rinunciante - Limiti e condizioni - Violazione - Sussiste - Diritti dell'uomo.

Il processo contumaciale è incompatibile con l'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo se al condannato, che non abbia inequivocabilmente rinunciato al proprio diritto a comparire né inteso sottrarsi alla giustizia, non è data la possibilità di ottenere la celebrazione di un nuovo processo di merito. Qualora l'imputato non sia mai stato ufficialmente informato delle accuse a suo carico, non è possibile interpretare la sua sopravvenuta irreperibilità come una rinuncia tacita al diritto a comparire ovvero come manifestazione delle volontà di sottrarsi alla giustizia. La possibilità di chiedere la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (nel testo previgente) non garantiva al condannato in contumacia, con un grado sufficiente di certezza, la possibilità di ottenere un nuovo processo in sua presenza, in quanto l'accoglimento della richiesta era condizionato alla non volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti.

Corte giustizia CE, sez. III, 08 febbraio 2007

TERMINI NEL PROCESSO PENALe - Restituzione in termini – spedizione istanza a mezzo servizio postale – decadenza in ordine alla data di invio

In tema di restituzione nel termine, in ipotesi di spedizione dell'istanza a mezzo di servizio postale, la decadenza di cui al comma 3 dell'art. 175 c.p.p. si verifica con riguardo alla data di invio e non a quella di ricezione dell'atto, atteso il principio generale in materia di impugnazioni di cui all'art. 583 del codice di rito.

Cassazione penale, sez. II, 17 maggio 2006, n. 19542

TERMINI - Restituzione nel termine - Sentenza contumaciale - Notifica della citazione per il giudizio e dell'estratto contumaciale con il rito degli irreperibili - Diritto automatico alla restituzione nel termine per impugnare - Esclusione - Ragioni.

La restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, pur dopo la novella dell'art. 175 introdotta con il d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazione dalla l. n. 60 del 2005, non segue automaticamente alla notificazione con il rito degli irreperibili, dovendo comunque il giudice prendere in esame gli elementi di fatto, risultanti dagli atti, che univocamente e ragionevolmente siano sintomatici della sussistenza delle condizioni impeditive all'accoglimento dell'istanza, che si individuano nell'effettiva conoscenza del procedimento e nella volontaria rinuncia a comparire (la Corte ha pertanto rigettato l'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, proposta dall'appellante a cui la citazione per il giudizio di **appello**, e poi l'estratto della sentenza, erano stati notificati, perché senza fissa dimora, con il rito degli irreperibili, rilevando che egli stesso aveva proposto **appello**, e quindi aveva conoscenza della pendenza del procedimento, e prendendo atto della sua volontaria rinuncia a comparire, per facta concludentia, dalla mancata individuazione di un luogo per ivi consentire all'autorità procedente la notificazione degli atti).

Cassazione penale, sez. II, 18 gennaio 2006, n. 8643

TERMINI NEL PROCESSO PENALE - Restituzione in termini - sentenze contumaciali – decorrenza termine . idoneità della parcella del campione penale - sussistenza

Al fine della restituzione nel termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale, costituisce atto idoneo a fare decorrere il termine di cui all'art. 175 comma 3 c.p.p. (dieci giorni ampliati a trenta dall'art. 1 l. n. 60 del 2005) la parcella del campione penale, per la sua natura di atto consecutivo a condanna penale irrevocabile nonché, nella specie, per l'esplicito riferimento alla sentenza emessa.

Cassazione penale, sez. V, 10 maggio 2005, n. 37727

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE – Imputato irreperibile – notificazione con le forme di cui all'art. 159 c.p.p. - legittimità

In tema di notificazione con il rito degli irreperibili, risulta correttamente eseguita la notifica della sentenza secondo le forme dell'art. 159 c.p.p. allorché l'imputato si è volontariamente sottratto alla possibilità di ricevere le comunicazioni per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in altro procedimento, così che, in caso di mancata impugnazione della sentenza, il giudicato si è regolarmente formato e non è ammissibile la domanda di restituzione in termini presentata al giudice dell'esecuzione per far valere le nullità verificatesi nel giudizio di merito.

Cassazione penale, sez. I, 28 giugno 2001, n. 28996

TERMINI IN MATERIA PENALE - Restituzione in termini - forza maggiore e caso fortuito: onere della prova

In tema di restituzione in termini, si verifica forza maggiore quando si manifesti un inadempimento tale da rendere vano ogni sforzo umano, impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile a chi tale restituzione richiede. Conseguentemente non può invocare la forza maggiore il p.m. che, rappresentando di essere venuto in possesso degli atti in epoca successiva alla scadenza del termine utile per proporre impugnazione, chieda di essere, per tale motivo, rimesso in termini. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il p.m., che pure aveva tempestivamente richiesto alla cancelleria del giudice gli atti, avrebbe comunque potuto proporre impugnazione, sulla base della pubblica lettura del provvedimento - in sè compiuto - ovvero avrebbe potuto direttamente attivarsi, nel termine previsto, per acquisire il fascicolo).

Cassazione penale, sez. V, 01 maggio 1999, n. 2103

TERMINI IN MATERIA PENALE - Restituzione in termini - sentenza contumaciale o decreto di condanna – nullità della notifica dell'estratto contumaciale

La restituzione in termini non è ammessa allorché non venga dedotta un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, ma la nullità della notifica dell'estratto contumaciale di sentenza.

Cassazione penale, sez. I, 18 settembre 1997, n. 4918

TERMINI IN MATERIA PENALE - Restituzione in termini - forza maggiore e caso fortuito - nozione

La forza maggiore, la quale giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili; essa è invocabile anche dal difensore, come chiaramente indicato dall'art. 175 c.p.p.: in tal caso la forza maggiore, oltre che ad essere, come per le altre parti, invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore per compiere non personalmente una determinata attività processuale. Pertanto il difensore, che richiede la riammissione nel termine per proporre impugnazione, deve allegare - e documentare - l'esistenza di un evento così grave da impedirgli di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del luogo in cui si trova oppure a mezzo del servizio postale o di nominare un sostituto che seguisse le sue direttive. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che il dedotto impedimento, pur con la conseguente necessità di assidua presenza nell'ospedale ove era ricoverato il congiunto, aveva determinato per il ricorrente delle difficoltà ad esplicare il suo mandato defensionale, indubbiamente gravi, ma neutralizzabili con gli accorgimenti sopra menzionati).

Cassazione penale, sez. III, 16 aprile 1997, n. 1716

IMPUGNAZIONI PENALI - nullità della notifica al difensore – istanze di restituzione in termini – esclusione – impugnazione tardiva - sussistenza

Nell'ipotesi in cui, per la nullità della notifica, il difensore non abbia avuto notizia della data del dibattimento, e, di conseguenza, della sentenza, deve essere proposta non già l'istanza di restituzione nel termine, collegata dalla legge all'impossibilità del compimento dell'atto per caso fortuito o forza maggiore, bensì l'impugnazione tardiva, sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso per la nullità della notificazione dell'atto dalla cui data il termine stesso avrebbe dovuto avere decorrenza. Tuttavia, qualora in detta ipotesi venga erroneamente proposta l'istanza di restituzione nel termine, ove questa contenga tutti gli elementi dell'impugnazione tardiva, il giudice che la riceve, in applicazione del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., deve qualificarla come tale e provvedere di conseguenza.

Cassazione penale, sez. II, 20 settembre 1996, n. 3360

Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Pregressa impugnazione proposta dal difensore d'ufficio - Restituzione nel termine del contumace per proporre impugnazione ed esercizio del diritto alla prova da parte dell'imputato restituito nel termine - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impugnato in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per non avere il rimettente considerato la possibilità di dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme alla Costituzione. Infatti, in merito alla preclusione, per l'imputato giudicato in contumacia, della possibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, allorché il suo difensore abbia già promosso un giudizio impugnatorio, si è formato, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, un vero e proprio diritto vivente, rispetto al quale il rimettente ha esplicitamente ritenuto di non potere distaccarsi facendo uso degli ordinari strumenti ermeneutici.

Corte costituzioanel sent. 317/2009

§ 2.4. Forme dell'impugnazione

Per quanto attiene la forma, l'art. 581 c.p.p. richiede che l'impugnazione sia proposta con atto scritto in cui siano "indicati" il provvedimento impugnato, la data del provvedimento, e il giudice e "enunciati:i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; le richieste; i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata. La dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. A tal fine si è ritenuto che la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle formalità previste dall'art. 583 cod. proc. pen. consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente, sicchè deve ritenersi rituale l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. L'atto di impugnazione deve essere sottoscritto e la sottoscrizione deve essere autenticata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'atto sottoscritto personalmente dal ricorrente e direttamente presentato alla competente cancelleria non abbisogna per la sua ammissibilità dell'autenticazione della relativa sottoscrizione. Invero, l'art. 582 c.p.p. non impone tale formalità per la parte che personalmente, ovvero a mezzo di incaricato presenta l'atto di impugnazione presso la competente cancelleria. Ciò contrariamente a quanto disposto dal successivo art. 583, comma 3, c.p.p., per il quale la sottoscrizione dell'atto di impugnazione redatto dalla parte privata, deve essere autenticata dai soggetti (notaio, altra persona autorizzata, difensore) in detta norma, allorché il medesimo sia spedito per posta ovvero per telegramma. Inoltre, sempre secondo autorevoli opinioni, dell'autenticazione della sottoscrizione, requisito prescritto pena inammissibilità dagli artt. 583 e 591 c.p.p. e riguardante necessariamente tutte le parti in cui eventualmente si articoli l'impugnazione (dichiarazione e motivi), non può ritenersi soddisfatto allorché i motivi siano presentati in busta chiusa e separatamente alla dichiarazione. E inoltre, nell'ipotesi in cui l'atto di impugnazione venga presentato, nella cancelleria del giudice "a quo", a mezzo di persona che abbia ricevuto incarico dal dichiarante, deve ritenersi non necessaria l'autenticazione della sottoscrizione, essendo sufficiente l'identificazione dell'incaricato per accertare la provenienza dell'atto. In tal caso è da ritenere necessario che la qualità di "incaricato" risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.

L'impugnazione oltre a poter essere presentata, a norma dell'art. 582 c.p.p., personalmente o a mezzo di un incaricato presso la <u>cancelleria</u> del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, può ai sensi dell'art. 583 cp.p. essere

proposta mediante telegramma o atto da spedire a mezzo raccomandata alla <u>cancelleria</u> del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. A tal proposito è stata posta questione di legittimità costituzionale dell'art. . 583 comma 3 c.p.p., per contrasto con gli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui subordina l'efficacia dell'atto di impugnazione spedito per telegramma o per raccomandata da una parte privata all'autenticazione della sottoscrizione da parte di notaio, di altra persona autorizzata o del difensore, sul rilievo della lesione del diritto di difesa nonché della parità di trattamento processuale tra p.m. e parti private. La questione è stata ritenuta infondata sul rilievo che la necessità di autenticare la sottoscrizione di un'impugnazione di parte privata presentata a mezzo del servizio postale è giustificata dalle maggiori cautele richieste per accertare la provenienza di un'impugnazione non presentata direttamente in cancelleria. Secondo la Corte "tali maggiori garanzie non pregiudicano irragionevolmente il diritto di difesa, risolvendosi in una modalità alternativa di esercizio dello stesso diritto e, non vulnerano principi costituzionali: il principio di parità di trattamento tra accusa e difesa non è costituzionalizzato; la menzionata disparità di disciplina non è irragionevole, posto che anche la "par condicio" tra accusa e difesa tipica del rito accusatorio non può prescindere dalla diversità funzionale e organizzatoria tra parti private e p.m..

Con riguardo gli eventuali motivi di inammissibilità, è opinione comune che la mancata attestazione della data di ricezione della raccomandata o del telegramma con sottoscrizione da parte del cancelliere (adempimento previsto dall'art. 198 comma 2, c.p.p. 1930 e dall'art. 583 comma 1 c.p.p. 1988) costituisce una formalità che non si riflette sulla validità e tempestività dell'atto di impugnazione che già deve presentare di per sè tali requisiti, ma costituisce mera prova dell'atto di ricezione, la cui data può riuscire utile per il controllo della tempestività degli eventuali ulteriori adempimenti demandati all'ufficio ricevente. Di conseguenza la mancata indicazione della data di deposito e della persona incaricata per il deposito dell'atto di impugnazione non costituisce motivo di inammissibilità del gravame, in quanto non può farsi ricadere sulla parte una inosservanza commessa dall'ufficio ricevente. E' da rilevare che si ritiene inammissibile l'impugnazione proposta mediante telefax, in quanto tale forma non rientra tra quelle tassativamente previste dalle norme in materia di impugnazione e non è comunque idonea a garantire l'autenticità e la provenienza dell'atto.

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - Inammissibilitàdell'impugnazione per inosservanza delle formalità – incertezza sulla provenienza dell'atto - necessità

In tema di impugnazioni, poiché la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle formalità previste dall'art. 583 cod. proc. pen. consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente, deve ritenersi rituale l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di appello, privo della sottoscrizione del difensore, ma al quale era allegata, con timbro di continuità tra i due atti, la procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, procura nella quale risultava la sottoscrizione del difensore a valere come autentica della firma dell'imputato).

Annulla con rinvio, App. Potenza, 25 Gennaio 2007

Cassazione penale, sez. III, 17 ottobre 2007, n. 46875

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - Forme dell'impugnazione – modalità di presentazione formali – ammissione equipollenti - esclusione

La dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. (Nella fattispecie la Corte ha respinto il ricorso contro l'ordinanza con cui era stata dichiarata inammissibile l'impugnazione presentata via telefax).

Dichiara inammissibile, Gip Trib. Ancona, 5 Luglio 2006

Cassazione penale, sez. III, 14 giugno 2007, n. 33873

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - Impugnazione del pubblico ministero presentata al giudice ad quem - inammissibilità

È inammissibile l'impugnazione del p.m. presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" anziché in quella del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 582 c.p.p., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) dello stesso codice, è prevista a pena di inammissibilità. (Nella specie trattavasi di ricorso per cassazione avverso una decisione del tribunale del riesame presentato direttamente alla cancelleria della Corte di cassazione).

Cassazione penale, sez. V, 13 giugno 2007, n. 34434

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE -impugnazione da parte di percona incaricata- garanzia in ordine alla legittimità della presntazione - necessità

Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione da parte di persona incaricata, il conferimento dell'incarico non richiede particolari formalità e può avvenire anche oralmente da parte dell'interessato, sempre che, considerata la natura del rapporto tra l'incaricato e il titolare del diritto di impugnazione, si abbia la garanzia in ordine all'autenticità della sottoscrizione dell'atto e alla legittimità della sua presentazione, riconducibile, in concreto, al relativo avente diritto. (Nella specie, concernente appello della parte civile, la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione, da parte della cancelleria, della qualità di incaricato in capo al presentatore dell'atto di appello, non potesse farsi ricadere sulla parte impugnante con una dichiarazione di inammissibilità del gravame)

Annulla con rinvio, App. Lecce, 18 Maggio 2005

Cassazione penale, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 21866

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - Forme dell'impugnazione - in genere - sottoscrzione dell'atto dal difensore - necessità

Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre impugnazione, è requisito formale ineliminabile dello stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati (da queste premesse, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sul rilievo che l'atto di impugnazione recava l'indicazione dattiloscritta del nome del difensore che l'aveva proposto, ma nessuna firma).

Cassazione penale, sez. IV, 25 ottobre 2006, n. 38467

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - Forme dell'impugnazione - presentazione impugnazione irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice "ad quem"- possibilità di rimessione in termini - ammissibilità

Deve ritenersi ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice "ad quem" (anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 c.p.p.), allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla. A supporto di tale interpretazione militano due considerazioni. La prima è che l'impugnazione può essere presentata "a mezzo incaricato" (si veda l'art. 582, comma 1, c.p.p.): ciò significa che la regola della presentazione personale all'ufficio previsto non è inderogabile e, da un punto di vista soggettivo, se è consentito che l'impugnazione venga presentata da un terzo incaricato sarebbe priva di razionalità una disciplina interpretata nel senso che la presentazione ad altro ufficio dell'autorità giudiziaria (ovviamente senza che questo ufficio possa paradossalmente ritenersi "incaricato" nella trasmissione all'ufficio competente) ne provochi l'inammissibilità. La seconda circostanza, rilevante sotto il profilo oggettivo, è che l'impugnazione può essere inviata per telegramma o per raccomandata, cioè con la presentazione a un ufficio postale (art. 583 c.p.p.). Da entrambe queste circostanze discende che non sarebbe ragionevole escludere l'ammissibilità dell'impugnazione per l'utilizzazione di una modalità, certamente errata, ma che consente di ritenere realizzati - in misura più garantita rispetto alla presentazione a mezzo di incaricato o con l'uso del servizio telegrafico o postale - i due requisiti necessari per la validità dell'impugnazione: la certezza della presentazione e la certezza della provenienza da parte dell'interessato, per essere l'organo cui viene presentata dotato di poteri certificativi della presentazione.

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATe - Forme dell'impugnazione - presentazione - qualità di incaricato

Quando l'atto di impugnazione non sia presentato personalmente ma a mezzo di incaricato, come consentito dall'art. 582 comma 1 c.p.p., è da ritenere necessario che la qualità di "incaricato" risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.

Tribunale Bari, 20 giugno 2006, n. 107

IMPUGNAZIONI - Presentazione - Imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare - Gravame presentato all'ufficiale di polizia giudiziaria - Ammissibilità.

L'impugnazione presentata dall'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria equivale all'impugnazione direttamente ricevuta dall'Autorità giudiziaria.

Cassazione penale, sez. I, 25 gennaio 2006, n. 7341

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - presentazione di impugnazione del soggetto libero a ufficiale di p.g. - Inammissibilità

È inammissibile, per violazione delle modalità stabilite dagli art. 582 e 583 c.p.p., la impugnazione presentata mediante consegna ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dal soggetto libero. (In motivazione la Corte ha posto in evidenza che il ricorrente non versava in alcuna delle condizioni previste dall'art. 123 comma 2 c.p.p. - stato di arresto, detenzione domiciliare o di custodia in luogo di cura - atte a legittimarlo alla anzidetta modalità di presentazione del ricorso).

Cassazione penale, sez. V. 14 dicembre 2005, n. 856

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - Forme dell'impugnazione – presentazione al giudice del luogo in cui si trova la parte – inesistenza vincolo territoriale - esclusione

L'art. 582 comma 2 c.p.p., nel prevedere la possibilità, per la parte privata, di presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui essa si trova, non richiede che tra detto luogo e la parte esista alcun vincolo territoriale (principio affermato, nella specie, con riguardo a richiesta di riesame).

Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2005, n. 70

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione col mezzo di raccomandata o del telegrafo - omessa apposizione di sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale ricevente - inammissibilità - esclusione

In tema di impugnazione trasmessa a mezzo raccomandata, l'omessa apposizione della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale ricevente, pur costituendo violazione del disposto dell'art. 583 comma 1 c.p.p., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) stesso codice, atteso che tale ultima norma, nel comminare la inammissibilità, fa riferimento agli adempimenti che costituiscono oneri imprescindibili per la identificazione degli elementi essenziali e costitutivi dell'atto di impugnazione.

Cassazione penale, sez. V, 07 febbraio 2005, n. 27195

IMPUGNAZIONI PENALI – presentazione di impugnazione di parte privata attraverso l'inacaricato– necissità di autenticazione della sottoscrizione - esclusione

A norma dell'art. 582 c.p.p., non è necessaria l'autentica della sottoscrizione dell'atto di impugnazione di una parte privata, quando esso sia presentato in cancelleria da un incaricato; il principio si applica anche nel caso di opposizione a decreto penale di condanna.

Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 2004, n. 2937

IMPUGNAZIONI PENALI - Soggetto del diritto di impugnazione - pubblico ministero - q.l.c. art. 582 c. 2 - manifesta infondatezza della questione - fondamento

È manifestamente infondata la q.l.c. del comma 2 dell'art. 582 c.p.p., per violazione del principio di parità tra accusa e difesa, laddove, nel prevedere quale alternativa per il deposito dell'atto di impugnazione la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova la parte privata, non estende tale facoltà anche all'ufficio del p.m., in quanto il diverso trattamento tra le parti trova giustificazione nelle diversità di condizioni e "status" che caratterizzano da un lato i soggetti privati, e dall'altro, i magistrati della pubblica accusa, non risultando in alcun modo compromesso il potere di impugnazione.

Cassazione penale, sez. I, 18 febbraio 2004, n. 32094

APPELLO PENALE - gravame presentato oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario nel giorno di scadenza - inammissibilità

È intempestivo, e perciò inammissibile, il gravame presentato oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario nel giorno di scadenza del termine per impugnare, a nulla rilevando la presenza, nell'ufficio medesimo, al momento della presentazione dell'atto, di personale in servizio. (Fattispecie relativa ad appello del p.m.).

Cassazione penale, sez. VI, 22 gennaio 2004, n. 6849

Dichiarazione di impugnazione del p.m. - presentazione davanti all corte d'appello - competenza della corte d'assise d'appello - ammissibilità

L'impugnazione proposta (nella specie dal p.m.) davanti alla corte di appello in luogo della corte d'assise di appello (essendo stata la sentenza gravata pronunziata dalla corte d'assise) non determina alcuna inammissibilità del gravame, attesa anche l'essenziale unitarietà funzionale dell'ufficio della corte di assise di appello rispetto a quella distrettuale di appartenenza.

Cassazione penale, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 16883

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere

In tema di presentazione dell'impugnazione, è consentito al Procuratore della Repubblica incaricare persona appartenente al suo ufficio, atteso che la ricezione dell'atto avviene nella cancelleria del giudice competente ad opera del funzionario addetto, il quale appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta.

Cassazione penale, sez. V, 21 novembre 2003, n. 1516

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - spedizione mediante posta ordinaria - inapplicabilità art. 583 c. 2

Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma dell'art. 583 comma 2 c.p.p. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.

Cassazione penale, sez. V, 27 marzo 2003, n. 22858

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione dell'imputato detenuto al direttore dell'istituto penitenziario – ammissibilità - fondamento

L'art. 123 c.p.p., nel prevedere la facoltà dell'imputato detenuto di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria competente, non va inteso restrittivamente, nel senso che l'esercizio di tale facoltà sia limitato alle ipotesi di formulazione e sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso imputato, atteso che il riferimento alla "facoltà di presentare impugnazione" non può ritenersi circoscritto al solo esercizio personale del relativo diritto, con la conseguenza che, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 123, deve ritenersi valida anche la presentazione al direttore dell'istituto penitenziario, da parte dell'imputato detenuto, di atto di gravame redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore.

Cassazione penale, sez. II, 17 aprile 2000, n. 2110

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - incertezza sulla legittima provenienza - inammissibilità

In tema di presentazione dell'impugnazione, l'inammissibilità prevista dall'art. 591 per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'inammissibilità, pertanto, può essere pronunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione (altrimenti doverosa) della legittima provenienza dell'atto, nè, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare - di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione del soggetto che lo aveva presentato e dal pubblico ufficiale ricevente - proposto dal p.m. con atto recante l'intestazione della procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto).

Cassazione penale, sez. II, 11 aprile 2000, n. 2017

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazioni - presentazione personale o a mezzo di incaricato - possibilità di presentazione presso le cancellerie dei giudici di cui al c. 2 art. 582 - ammissibilità

In tema di impugnazioni, la facoltà, consentita dal comma 1 dell'art. 582 c.p.p., di presentare personalmente o a mezzo di un incaricato l'atto di gravame nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, si estende anche alle ipotesi di presentazione dell'atto nella cancelleria degli uffici giudiziari alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, dal momento che tale disposizione non provvede espressamente circa l'identità dei soggetti legittimati al deposito, la cui regolamentazione è lasciata al comma 1, ma si limita solamente ad individuare gli altri possibili luoghi in cui è possibile effettuarlo.

Cassazione penale, sez. II, 03 febbraio 2000, n. 1879

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - mediante mediante telefax - inammissibilità

È inammissibile l'impugnazione proposta mediante telefax, in quanto tale forma non rientra tra quelle tassativamente previste dalle norme in materia di impugnazione e non è comunque idonea a garantire l'autenticità e la provenienza dell'atto. (Fattispecie in tema di appello cautelare).

Cassazione penale, sez. I, 16 novembre 1999, n. 6285

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - presentazione e ricezione in genere – termini per la presentazione

I motivi di impugnazione possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché nel termine stabilito per la presentazione dell'impugnazione medesima dall'art. 585 c.p.p.

IMPUGNAZIONI PENALI - Notificazioni nelle impugnazioni penali – obbligo di notificare alle parti private – sussistenza – obbligo di notifica ai difensori - esclusione

L'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del p.m. alle parti private a norma dell'art. 584 c.p.p. va inteso nel senso che le parti private, alle quali compete di ricevere la notificazione, sono soltanto esse, e non anche i rispettivi difensori (la S.C. ha anche chiarito che la norma, così interpretata, è anche del tutto immune da censure di incostituzionalità).

Cassazione penale, sez. I, 25 giugno 1999, n. 10795

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - sottoscrizione e autenticazione - potestà certificativa del p.m. - soggetto analfabeta - necessità dell'autenticazione della sottoscrizione

In tema di autenticazione della firma del ricorrente, poiché l'autenticazione è atto con cui il pubblico ufficiale afferma che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, mentre l'attestazione che un segno di croce proviene da un soggetto piuttosto che da un altro costituisce esercizio di una potestà certificativa che esula dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto, l'impugnazione di analfabeta, che rechi in calce il segno della croce e che non sia stata personalmente presentata in cancelleria è inammissibile, in quanto prima dei requisiti richiesti per la presentazione dal codice di rito, il quale impone la presentazione personale e l'attestazione del pubblico ufficiale circa la impossibilità a sottoscrivere da parte dell'impugnante. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile la impugnazione, sottoscritta con segno di croce, contro sentenza contumaciale, impugnazione presentata da difensore privo di apposito mandato).

Cassazione penale, sez. V, 21 giugno 1999, n. 3035

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - sottoscrizione e autenticazione - q.l.c. art- 583 c.p.p. - necessità dell'autenticazione dell'atto spedito con telegramma o raccomandata - manifesta infondatezza - fondamento

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 583 comma 3 c.p.p., per contrasto con gli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui subordina l'efficacia dell'atto di impugnazione spedito per telegramma o per raccomandata da una parte privata all'autenticazione della sottoscrizione da parte di notaio, di altra persona autorizzata o del difensore, sul rilievo della lesione del diritto di difesa nonché della parità di trattamento processuale tra p.m. e parti private. Infatti, la necessità di autenticare la sottoscrizione di un'impugnazione di parte privata presentata a mezzo del servizio postale è giustificata dalle maggiori cautele richieste per accertare la provenienza di un'impugnazione non presentata direttamente in cancelleria. Tali maggiori garanzie non pregiudicano irragionevolmente il diritto di difesa, risolvendosi in una modalità alternativa di esercizio dello stesso diritto e, sebbene esse ovviamente (e ragionevolmente) configurino una disciplina differenziata rispetto a quella stabilita per il p.m., ciò non vulnera principi costituzionali: il principio di parità di trattamento tra accusa e difesa non è costituzionalizzato; la menzionata disparità di disciplina non è irragionevole, posto che anche la "par condicio" tra accusa e difesa tipica del rito accusatorio non può prescindere dalla diversità funzionale e organizzatoria tra parti private e p.m.

Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 1997, n. 6305

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione presentata personalmente- necessità di autenticazione sottoscrizione - insussistenza

In tema di impugnazioni - ed in particolare per quel che concerne le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione - l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante è richiesta dal comma 3 dell'art. 583 c.p.p. solo nel caso in cui l'impugnazione sia proposta con telegramma o mediante raccomandata. Nel caso in cui l'impugnazione sia, invece, presentata personalmente dall'interessato, o a mezzo di incaricato, la suddetta formalità non è richiesta. La provenienza della dichiarazione da parte dell'interessato è attestata dal pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione stessa, nel momento in cui vi appone la data della presentazione e le generalità della persona che vi ha provveduto. Quanto alle modalità di conferimento dell'incarico di presentazione della impugnazione, non essendo prevista dalla legge alcuna formalità particolare, deve ritenersi ammissibile anche la forma orale, quando la relazione tra colui che presenta l'atto e colui che lo ha sottoscritto sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione. (Nella specie l'atto di appello contro una sentenza pretorile era stato sottoscritto dall'interessato ed era stato presentato, da un procuratore legale - a cui egli aveva conferito apposito mandato - noto al pubblico ufficiale ricevente, presso la cancelleria del luogo in cui si trovava, ai sensi del comma 2 dell'art. 582 c.p.p.; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello rilevando che non risultava autenticata la sottoscrizione dell'appellante. La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Cassazione penale, sez. I, 23 aprile 1997, n. 5045

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - presentazione a mezzo di incaricato - necessità di specifica delega - sussistenza

Quando l'atto di impugnazione non sia presentato personalmente ma a mezzo di incaricato, come consentito dall'art. 582 comma 1 c.p.p., è da ritenere necessario che la qualità di "incaricato" risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.

Cassazione penale, sez. I, 27 gennaio 1997, n. 523

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - imputato detenuto - possibilità di presentazione mediante forme ordinarie - sussistenza

La facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni, dichiarazione e richiesta con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, prevista dall'art. 123 c.p.p., non preclude le possibilità di ricorrere alle forme ordinarie previste dall'art. 582 c.p.p.

Cassazione penale, sez. I, 01 agosto 1995, n. 4312

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione - impugnazione priva dell'autentificazione della firma - ammissibilità

È ammissibile l'impugnazione, priva dell'autenticazione della firma, presentata personalmente dall'imputato agli arresti domiciliari al comandante della stazione dei carabinieri, il quale abbia provveduto a trasmettere per posta il relativo atto al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Ed invero tale procedura corrisponde al dettato dell'art. 123 comma 2 c.p.p., fatto salvo dall'art. 582 comma 1 dello stesso codice.

Cassazione penale, sez. I, 24 aprile 1995, n. 6666

CASSAZIONE PENALE-Ricorso presentato personalmente- forma - necessità di autenticazione sottoscrizione - esclusione

Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e direttamente presentato alla competente cancelleria non abbisogna per la sua ammissibilità dell'autenticazione della relativa sottoscrizione. Invero, l'art. 582 c.p.p. non impone tale formalità per la parte che personalmente, ovvero a mezzo di incaricato presenta l'atto di impugnazione presso la competente cancelleria. Ciò contrariamente a quanto disposto dal successivo art. 583, comma 3, c.p.p., per il quale la sottoscrizione dell'atto di impugnazione redatto dalla parte privata, deve essere autenticata dai soggetti (notaio, altra persona autorizzata, difensore) in detta norma, allorché il medesimo sia spedito per posta ovvero per telegramma.

Cassazione penale, sez. I, 15 gennaio 1995, n. 3344

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione dell'imputato detenuto al direttore dell'istituto- omessa indicazione del destinatario dell'atto- inammissibilità

A norma dell'art. 123 c.p.p. l'imputato (o indagato) detenuto ha la facoltà di presentare l'impugnazione con atto ricevuto dal direttore dell'istituto in cui si trova. Dovendo l'atto di impugnazione, in tal caso, essere trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, in caso di impugnazione di misure cautelari, al tribunale competente individuato ex art. 309 commi 4 e 7 c.p.p., è necessario che il suo destinatario sia precisamente individuato ed espressamente indicato ad opera di chi propone il gravame nella forma suddetta (artt. 123, 309 commi 4 e 7, 582, 583 c.p.p.) sicché è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., l'impugnazione diretta ad organo diverso da quello destinato a riceverla secondo i criteri fissati dalla legge processuale.

Cassazione penale, sez. I, 17 ottobre 1994

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione dei motivi in busta chiusa - autenticazione sottoscrizione - necessità

Il requisito dell'autenticazione della sottoscrizione, prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 583 e 591 c.p.p. e riguardante necessariamente tutte le parti in cui eventualmente si articoli l'impugnazione (dichiarazione e motivi), non può ritenersi soddisfatto allorché i motivi siano presentati in busta chiusa, non potendosi in tal caso parlare correttamente di atto ricevuto dal direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 123 c.p.p., in quanto l'amministrazione penitenziaria, che è tenuta a inoltrare il plico come lo riceve, può

garantire la provenienza da un determinato soggetto del plico medesimo, ma non certamente il suo contenuto.

Cassazione penale, sez. I, 06 giugno 1994

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - sottoscrizione e autenticazione

È ammissibile l'impugnazione dell'imputato (nella specie, istanza di riesame) sottoscritta con il semplice crocesegno, ma presentata al direttore del carcere in cui l'imputato stesso si trovi detenuto.

Cassazione penale, sez. I, 25 maggio 1994

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - mancata indicazione data di deposito e persona incaricata - motivo di inammissibilità - esclusione

La mancata indicazione della data di deposito e della persona incaricata per il deposito dell'atto di impugnazione del p.m. non costituisce motivo di inammissibilità del gravame, in quanto non può farsi ricadere sulla parte una inosservanza commessa dall'ufficio ricevente, tanto più ove l'ufficio di provenienza sia desumibile dal complessivo esame dell'atto di impugnazione, che peraltro deve essere annotato nel registro di passaggio; tale registro è il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario all'altro e, quindi, la persona incaricata del deposito dell'atto di impugnazione e la data del deposito possono essere agevolmente individuate attraverso la consultazione di tale registro.

Cassazione penale, sez. I, 21 aprile 1994

CASSAZIONE PENALE - Rinuncia al ricorso o ai motivi - imputato sottoposto a misura degli arresti domiciliari – presentazione da parte del difensore – autenticazione della sottoscrizione - validità

La rinuncia al ricorso da parte di imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e presentata in cancelleria dal procuratore legale suo difensore di fiducia, che ne ha autenticato la sottoscrizione, è pienamente valida ed efficace in quanto la persona agli arresti domiciliari, oltre a presentare la rinuncia con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, può avvalersi anche di un incaricato per la presentazione: il quale può essere anche un procuratore legale non iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, non essendo richiesto dall'art. 582 c.p.p., richiamato dall'art. 589 dello stesso codice, l'autenticazione della firma della parte privata che rinuncia.

Cassazione penale, sez. VI, 19 aprile 1994

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione col mezzo di raccomandata o del telegrafo

In tema di impugnazione, la mancata attestazione della data di ricezione della raccomandata o del telegramma con sottoscrizione da parte del cancelliere (adempimento previsto dall'art. 198 comma 2, c.p.p. 1930 e dall'art. 583 comma 1 c.p.p. 1988) costituisce una formalità che non si riflette sulla validità e tempestività dell'atto di impugnazione che già deve presentare di per sè tali requisiti, ma costituisce mera

prova dell'atto di ricezione, la cui data può riuscire utile per il controllo della tempestività degli eventuali ulteriori adempimenti demandati all'ufficio ricevente.

Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 1993

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - forma – enunciazione dei capi e punti della sentenza da impugnare - necessità

In materia di impugnazioni, se è vero che per la proposizione del gravame non sono richieste formule sacramentali e che, ai fini della identificazione dell'atto, è decisiva soprattutto l'esistenza di una volontà inequivoca volta a richiedere il riesame della decisione, è altrettanto vero che l'art. 581 c.p.p. regola la forma dell'impugnazione prescrivendo che sia indicato il provvedimento impugnato, con l'enunciazione dei capi e dei punti, delle richieste e dei motivi.

Cassazione penale, sez. I, 28 ottobre 1993

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione dell'imputato detetnuto- incarico al difensore – onere dell'autorità giudiziaria di nominare difensore d'ufficio - esclusione

Nel caso in cui l'imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell'autorità giudiziaria di informare il difensore dell'avvenuta nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato.

Cassazione penale, sez. V, 02 giugno 1993

IMPUGNAZIONI PENALI – Rinuncia all'impugnazione - nozione

La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 c.p.p., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Pertanto, è ammissibile la rinuncia presentata alla cancelleria del giudice ad quem. (Nella specie è stata ritenuta produttiva di effetti la rinuncia presentata presso la cancelleria della Corte di cassazione alcuni giorni prima dell'udienza fissata per la decisione del ricorso avverso l'ordinanza del g.i.p. in materia di misure cautelari personali).

Cassazione penale, sez. VI, 10 maggio 1993

IMPUGNAZIONI PENALI - proposizione a giudice incompetente - Trasmissione di atti – necessità - presentazione a ufficio giudiziario diverso da quello dovuto - inammissisbilità

La regola dettata dall'art. 568 comma 5, seconda parte, c.p.p., secondo cui, nel caso che la impugnazione sia stata proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582 c.p.p., consistita nella presentazione dell'atto di impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello dovuto, trattandosi di inosservanza rientrante fra quelle espressamente previste a pena di inammissibilità dall'art. 591 comma 5 lett. c) c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione di un provvedimento in materia di misure di prevenzione presentata, in violazione del combinato disposto dell'art. 4 ultimo comma della legge n. 1423/56 e degli artt. 680 comma 3 e 582 comma 1 c.p.p., nella cancelleria della corte d'appello invece che in quella del tribunale dal quale era stato emesso il provvedimento impugnato).

Cassazione penale, sez. I, 31 marzo 1993

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione all'autorità consolare - dovere di trasmissione degli atti a giudice competente - sussistenza

In caso di presentazione dell'atto di impugnazione all'autorità consolare, ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p., compete alla detta autorità trasmettere l'atto medesimo alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (In applicazione di tale principio la Corte, nella specie, ha ritenuto tempestivo, e quindi, valido l'atto di impugnazione presentato nei termini all'ufficio consolare, nulla rilevando che l'atto medesimo, avendolo il detto ufficio restituito all'imputato invece di inoltrarlo direttamente alla cancelleria del giudice "a quo", fosse poi pervenuto alla stessa cancelleria a termini ormai scaduti).

Cassazione penale, sez. V, 01 luglio 1992

IMPUGNAZIONI PENALi - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - indicazione da parte del p.u. ricevente di colui che ha presentato l'atto - necessità formule sacramentali - esclusione

L'indicazione, da parte del pubblico ufficiale addetto, di colui che ha presentato l'atto di impugnazione non richiede formule sacramentali, sì che l'adempimento può considerarsi assolto anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame dell'atto di impugnazione e dell'attestazione della ricezione di esso, sempre che non vi siano elementi di equivocità che inducano a dubitare ragionevolmente della provenienza di esso dal soggetto titolare del diritto di impugnazione (Fattispecie in cui è stato ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal p.m. senza che si facesse menzione della sua qualità, peraltro desumibile dal contesto complessivo dell'atto).

Cassazione penale, sez. I, 01 giugno 1992

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - trasmissione a mezzo di raccomandata - omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della propria sottoscrizione – inammissibilità dell'impugnazione - esclusione

Nel caso in cui l'atto di impugnazione sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo, l'omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell'art. 583 comma 1 c.p.p., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 591 comma 1 lett. c) stesso codice. Tale ultima disposizione, infatti, va interpretata nel senso che

essa fa riferimento a quegli adempimenti che costituiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l'identificazione degli elementi essenziali e costitutivi dell'atto di impugnazione, mentre l'apposizione su questo, da parte del pubblico ufficiale addetto a riceverlo, della data e della firma non solo non rientra tra le attività costituenti onere delle parti, sulle quali non possono riversarsi gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale, ma non è neanche rivolta all'effetto di attestare requisiti attinenti alla tempestività o regolarità dell'impugnazione, la quale, giusto il disposto del comma 2 del succitato art. 583, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Cassazione penale, sez. V, 26 maggio 1992

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - possibilità di presentazione tramite telefax - sussistenza

In tema di impugnazione gli artt. 582 e 583 c.p.p. recepiscono implicitamente l'art. 150 stesso codice, che introduce quale mezzo tecnico di tramissione, comunicazione e notificazione, il telefax, da considerare del tutto equipollente al telegramma e alla raccomandata espressamente previsti dal legislatore.

Cassazione penale, sez. II, 08 gennaio 1991

IMPUGNAZIONI PENALI -cause di inammissibilità - omessa notifica dell' impugnazione dell'imputato al p.m. o alle parti private - esclusione

L'art. 591 c.p.p. 1988 indica tassativamente le cause di inammissibilità dell'impugnazione, fra le quali - a differenza di quanto avveniva sotto l'impero del vecchio codice di rito - non figura l'omessa notificazione del gravame del p.m. alle parti private. Tale notificazione è, infatti, prevista dall'art. 584, non richiamato dall'art. 591 c.p.p.

Cassazione penale, sez. I, 06 marzo 1990

§ 2.5. Motivi aggiunti

Dopo il termine di presentazione dell'impugnazione la legge consente, fino a 15 giorni prima dell'udienza, la produzione di ulteriori motivi, i quali seguono le sorti dell'impugnazione originaria in termini di ammissibilità.

In dottrina e giurisprudenza è dibattuto il tema della delimitazione dell'oggetto dei motivi nuovi. Le Sezioni Unite accogliendo l'orientamento più restrittivo, che circoscrive l'oggetto dei motivi nuovi entro i confini del thema decidendum già devoluto, e, muovendo dal tenore letterale dellìart. 167 disp. att. e coord., per il quale "nella presentazione dei motivi nuovi devono essere specificati i punti e i capi enunciati a notma dell'art. 581 comma 1 lett. a) c.p.p.", ha richiamato in motivazione la necessità di non eludere i termini perentori fissati dall' art. 585. Così, secondo la Suprema Corte, i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell' <u>art. 581</u> c. 1 lett. a. La giurisprudenza si è poi, nel corso degli anni, consolidata sulla scia dell'orientamento delle Sezioni Unite e ha costantemente ribadito che i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di gravame; è pertanto inammissibile un motivo nuovo di ricorso avente a oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario. In definitiva quello che rileva è che le nuove ragioni che approfondiscono l'apparato argomentativo originario siano ricollegabili ai capi e punti già dedotti con l'impugnazione. In altri termini, secondo questa corrente giurisprudenziale i motivi nuovi si sostanziano in semplici "allegazioni critiche" o strumenti utili alla completa prospettazione di tutte le censure originariamente non avanzate che, però, si pongono in aderenza a quelle già formulate; in pratica in motivi aggiunti Diversa la situazione in dottrina; mentre alcuni accolgono tale impostazione, altri al contrario ritengono che i motivi nuovi si riferiscano anche a capi o punti diversi da quelli indicati nell'atto di impugnazione: secondo tale impostazione, deporrebbero, sia l'argomento economico secondo il quale, se la disposizione fosse interretata come suggerito dalla giurisprudenza, essa finirebbe per risultare inutile, sia la scelta lessicale di riferirsi ai motivi "nuovi" - e non più solo "aggiunti", come previsto dal codice Rocco. In una posizione intermedia si colloca invece chi ritiene che la novità vada riferita ai punti e non ai capi: in altri termini, i motivi nuovi potrebbero estendere il thema decidendum a punti diversi da quelli originariamente investiti, pur sempre però all'interno del capo cui si riferiva l'impugnazione. Recentemente la Corte di cassazione ha confermato il precedente indirizzo considerando, oramai, "pacifico che i motivi "nuovi", che possono essere aggiunti nei termini previsti devono sempre mantenersi nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame. In caso contrario verrebbero frustrati i termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione prescritta dalla legge per la proposizione del gravame (v. Cass., sez. 3[^], 22 gennaio 2004, n. 14776. C.E.D. cass., n. 228525)".

In ordine alle modalità di presentazione dei motivi nuovi, i giudici della Cassazione non ritengono che possano trovare applicazione le disposizioni degli artt. <u>582</u> e <u>583</u>. Rimane, comunque, esclusa l'ammissibilità dei motivi nuovi presentati nella cancelleria del giudice del luogo in cui si trovano i difensori o le parti private oppure trasmessi attraverso *telefax*.

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE – presentazione motivi nuovi – termini – riferimento ai punti e capi della decisione impugnata - necessità

La presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 10 comma 5 l. n. 46 del 2006, che richiama l'art. 585 comma 4 c.p.p., deve essere effettuata nei limiti entro i quali essa è consentita da tale norma, e cioè deve avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581 lett. a) c.p.p. (Fattispecie nella quale, per la prima volta, nei motivi nuovi era stata dedotto il vizio di motivazione sulla sussistenza di una circostanza aggravante).

Cassazione penale, sez. V, 25 maggio 2006, n. 21201

APPELLO PENALE – Facoltà del giudice d'appello - rinnovazione del dibattimento - nuovi documenti – prove sopravvenute – applicabilità preclusione temporale - esclusione

Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585 comma 4 c.p.p., trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 comma 1 - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 c.p.p.

Cassazione penale, sez. IV, 01 ottobre 2002, n. 37285

Dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi – carattere unitario dell'impugnazione - indicazione motivi generici - inammissibilità

Il nuovo codice di rito, innovando rispetto a quello del 1930, ha unificato in un unico atto i due momenti della dichiarazione di impugnazione e della presentazione dei motivi con la conseguenza che l'impugnazione deve considerarsi unitaria e che l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente vengono depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti.

Cassazione penale, sez. VI, 21 dicembre 2000, n. 8596

Appello penale – facoltà del giudice d'appello -rinnovazione del dibattimento - prova penale - ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento- letture di atti, documenti, dichiarazioni

Nel giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 l. 7 agosto 1997, n. 267, per l'esame delle persone indicate nell'art. 513 c.p.p., che abbiano reso dichiarazioni al p.m., alla polizia giudiziaria da quest'ultimo delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari ovvero dell'udienza preliminare e che si siano avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere, deve essere formulata (ove non sia stata proposta con un motivo principale di appello) nei termini e con le modalità di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p. concernenti la presentazione dei motivi nuovi, a pena di decadenza. (Nella

specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestiva l'istanza di rinnovazione avanzata nel corso della discussione).

Cassazione penale, sez. VI, 29 febbraio 2000, n. 6585

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - motivi nuovi - punti della decisione impugnata diversi da quelli inseriti nell'atto di appello - inammissibilità

I "motivi nuovi", per il combinato disposto degli art. 585 comma 4 e 581 lettera c) c.p.p., se da una parte non possono investire i punti della decisione impugnata diversi da quelli indicati nell'originario atto di impugnazione, in quanto costituirebbero in tal modo delle vere e proprie nuove richieste, dall'altra essi ben possono introdurre diversi argomenti ed anche nuovi elementi di fatto, acquisiti o acquisendi se del caso mediante rinnovazione del dibattimento, a sostegno delle richieste originarie.

Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 1997, n. 3972

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - motivi nuovi – inerenza temi d'impugnazione - necessità

I "motivi nuovi" di impugnazione, di cui è menzione negli art. 585, comma quarto, e 611, comma 1, c.p.p., debbono essere inerenti come si evince anche dall'art. 167 disp. att. c.p.p. - agli specifici temi dell'impugnazione già presentata e possono quindi essere costituiti soltanto da nuove argomentazioni ed ulteriori approfondimenti sui punti o capi della decisione già indicati, ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p., in detta impugnazione.

Cassazione penale, sez. I, 20 marzo 1997, n. 2305

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione -nozione motivi nuovi - presentazione -termini

Nel proporre l'impugnazione, la parte ha l'obbligo di indicare specifici motivi di diritto e di fatto; può, tuttavia, fino a quindici giorni prima dell'udienza, esporre motivi nuovi. Questi ultimi, però, devono necessariamente essere riferiti a quelli già presentati nei termini e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti: la diversa soluzione urta con il chiaro dettato dell'art. 167 disp. att.; comporta l'elusione dell'art. 585 c.p.p., sui termini per l'impugnazione; si pone in insanabile contraddizione con la possibilità di proporre l'appello incidentale, che verrebbe frustrato dalla presentazione di motivi "tardivi".

Cassazione penale, sez. III, 05 marzo 1996, n. 3505

IMPUGNAZIONI PENALI - motivi nuovi - Atti processuali: disposizioni generali memorie e istanze delle parti

Non possono essere ricomprese nell'ambito delle memorie, previste nel comma 1 dell'art. 121 c.p.p., gli atti diretti a sollevare questioni diverse rispetto a quelle fatte oggetto dei motivi d'impugnazione. In tal caso appare infatti configurabile la sussistenza di motivi nuovi di impugnazione, disciplinati dal comma 4 dell'art. 585 c.p.p.

Cassazione penale, sez. V, 15 febbraio 1996, n. 210

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - motivi nuovi - nozione - limiti dei punti coperti dal giudicato

In virtù della disposizione di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p., la parte interessata ha la facoltà di illustrare, con nuove argomentazioni, le censure già tempestivamente proposte con l'impugnazione, ma non può enunciare altre concernenti punti della pronuncia gravata non toccati in precedenza e, perciò, ormai coperti dal giudicato: ciò anche in considerazione del carattere unitario conferito dall'ordinamento processuale vigente all'atto di impugnazione, il quale, sin dal momento della sua proposizione, deve possedere tutti i requisiti indicati dalla legge, così come previsto dall'art. 581 c.p.p.

Cassazione penale, sez. I, 13 dicembre 1995, n. 2837

$IMPUGNAZIONI\ PENALI\ -\ Motivi\ d'impugnazione\ -\ motivi\ nuovi\ -\ limite\ collegamento\ con\ i\ capi\ impugnati$

Con i motivi nuovi la parte impugnante può dedurre ragioni diverse da quelle poste a base dell'originaria impugnazione anche oltre i limiti dell'atto originario fermo restando l'unico limite, in caso di più capi di imputazione, del collegamento con i capi impugnati.

Cassazione penale, sez. VI, 17 novembre 1995, n. 1169

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - motivi nuovi - motivi non collegati ai punti e ai capi impugnati - inammissibilità

L'art. 167 disp.att. c.p.p. prescrive che, nel caso di presentazione di motivi nuovi, devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 lett. a) c.p.p., ai quali i motivi si riferiscono. Ciò comporta che, qualora i motivi presentati a norma dell'art. 585 comma 4 stesso codice, non siano collegati con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, l'impugnazione relativa a tali motivi è inammissibile, in quanto i motivi nuovi - pur potendo riguardare argomenti nuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto dei motivi già presentati - non possono, comunque introdurre un thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto, tanto da esorbitare dai capi e dai punti ai quali si riferisce l'originaria impugnazione. (Fattispecie nella quale i motivi di ricorso si riferivano a questioni di rito e all'imputabilità, mentre i motivi aggiunti si riferivano alla sussistenza del nesso di causalità).

Cassazione penale, sez. I, 10 luglio 1995, n. 9546

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - motivi nuovi - inosservanza dell'obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell'impugnazione - inammissibilità

L'inosservanza dell'obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell'impugnazione (art. 585 comma 4 c.p.p.) comporta l'inammissibilità degli stessi, a norma dell'art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. A detta specifica disposizione non si può derogare con l'applicazione analogica delle modalità di presentazione, ex art. 582 comma 2 c.p.p., o di spedizione, ex art. 583 comma 1 stesso codice, giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate ad una ratio diversa da quella di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p. che, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza.

Cassazione penale, sez. VI, 08 marzo 1995, n. 7934

CASSAZIONE PENALE - Motivi di ricorso - motivi nuovi in cassazione - limiti

I motivi "nuovi" che, a norma dell'art. 311 comma 4 c.p.p., possono essere enunciati prima dell'inizio della discussione non debbono necessariamente consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, così come previsto dall'art. 529 del codice abrogato. Il superamento della precedente disciplina risulta dalla stessa terminologia adottata dall'art. 2, n. 88, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prescrive, appunto, la previsione della "possibilità di motivi nuovi dell'impugnazione entro termini prestabiliti"; una direttiva la cui valenza innovatrice non sembra risiedere soltanto nell'utilizzabilità dello strumento contemplato dal già ricordato art. 529 del codice abrogato oltre i limiti del ricorso per cassazione, ma anche - e soprattutto - nella sostituzione dell'attributo (motivo "nuovo" anziché motivo "aggiunto"). Del resto, prima dell'entrata in vigore della riforma organica del processo penale, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 1988, n. 445, convertito dalla l. 21 dicembre 1988, n. 535, aveva inserito nell'art. 511 del codice abrogato una prescrizione (comma 2) che prevedeva, nel caso di sentenza pronunciata a seguito di dibattimento che non fosse stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, la possibilità di presentare, entro la scadenza del termine indicato dall'art. 201, "motivi nuovi e aggiunti". Un lessico il cui valore significante vale a rimarcare come, non potendosi qualificare le espressioni "nuovi" ed "aggiunti" come sinonimi, occorre riconoscere che la duplice aggettivazione contempla sia l'ipotesi di ulteriori motivi, anche su capi non censurati con i motivi iniziali (motivi nuovi) sia l'ipotesi di una prospettazione diversa ed integrativa dei motivi già depositati (motivi aggiunti). Ove, poi, si consideri che la "novellazione" dell'art. 511 c.p.p. 1930 è successiva all'emanazione del codice di procedura penale del 1988, ne deriva che la significazione dell'espressione "motivi nuovi" deve considerarsi come introduttiva di un regime diverso da quello concernente i "motivi aggiunti" di cui all'abrogato codice di rito. D'altro canto, l'unica seria obiezione alla proponibilità di motivi "nuovi" - peraltro derivanti dal sistema ora ricordato - sembra conseguire al regime dell'impugnazione incidentale. Un istituto, però, del tutto estraneo al procedimento davanti alla Corte di cassazione, dovendo ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale ed a fortiori relativo al ricorso per cassazione in materia di misure cautelari

Cassazione penale, sez. VI, 15 febbraio 1995, n. 543

§ 2.6. Appello Incidentale

La parte che non ha proposto appello può comunque proporre appello incidentale, purché lo presenti entro il termine di quindici giorni "da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione" dell'impugnazione principale (595 co. 1 c.p.p.).

Si tratta di una particolare forma di "remissione in termini" per la parte che non ha proposto tempestivamente il gravame.

Tuttavia proprio perché l'appello incidentale è proposto a seguito dell'impugnazione di una altro soggetto, subisce le sorti di quest'ultimo e, quindi, se l'appello principale è dichiarato inammissibile o vi è rinuncia allo stesso, l'appello incidentale perde efficacia (595 u.c. c.p.p.).

L'istituto assume una particolare rilevanza quando appellante in via incidentale sia il Pubblico Ministero: in tale caso, infatti, viene meno il divieto di *reformatio in peius*, imposto dall'ordinamento quando ad appellare sia il solo imputato. Gli eventuali effetti "peggiorativi" prodotti dall'impugnazione incidentale del Pubblico Ministero, tuttavia, non si estenderanno al coimputato non appellante e che rimanga assente nel giudizio di secondo grado. Poiché, poi, l'istituto perde efficacia in caso di inammissibilità o rinuncia dell'appello principale, all'imputato appellante in via principale che voglia evitare gli eventuali effetti pregiudizievoli che discendano dal possibile accoglimento dell'appello incidentale del Pubblico Ministero, non resterà che rinunciare alla propria impugnazione, privando così conseguentemente di efficacia anche quella dell'accusa.

L'appello incidentale non può essere proposto da chi è privo del potere di proporre quello principale. L'affermazione non è priva di conseguenze soprattutto se si discute di un processo svoltosi con rito abbreviato. E' noto come il P.m., ai sensi dell'art. 443 c. 3 c.p.p. non possa "proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato"; ci si è chiesto, quindi, se in caso di appello proposto dall'imputato a seguito di giudizio abbreviato, l'organo d'accusa sia legittimato alla proposizione di quello incidentale. Generalmente si è risposto in senso negativo sul rilievo che il P.m., non avendo titolarità ad impugnare quella sentenza in modo diretto non può farlo neanche in via incidentale. La ragione di tale limitazione consisterebbe nell'identificazione dell'appello incidentale con quello principale sia dal punto di vista della legittimazione sia da quello delle sue sorti in tema di ammissibilità. Per dovere espositivo, comunque, si deve ricordare come una parte della giurisprudenza abbia ritenuto, al contrario, che l'appello incidentale deve essere considerato un mezzo speciale la cui legittimazione è conferita in modo autonomo e, pertanto, indipendentemente da quella stabilita per l'impugnazione principale. Di conseguenza, secondo questa parte della giurisprudenza, il divieto posto al P.m. di appellare in caso di giudizio di primo grado svoltosi con il rito abbreviato e conclusosi con una condanna, non impedirebbe allo stesso di proporre appello incidentale. La giurispedenza, prima le Sezioni unite di Cassazione e poi la Corte costituzionale, è, comunque, rivolta in modo costante verso l'esclusione di tale potere in capo al P.m.. A tal proposito la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono l'appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, ha sostenuto che "se da un lato anche la preclusione in capo al pubblico ministero della facoltà di appellare in via incidentale le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato costituisce espressione del principio secondo il quale l'esigenza di un effettiva parità delle parti non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato, trovando il limite all'appello della parte pubblica una sua giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato", dall'altro lato "il riconoscimento in capo al pubblico ministero dell'appello incidentale là dove allo stesso è precluso l'appello in via principale avverso le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, si tradurrebbe nella creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema delle impugnazioni, secondo le quali la non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l'appello principale si spiega per il fatto che l'appello incidentale non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all'appello, ma, al contrario, ne costituisce una particolare espressione" (Corte Cost. Ord. 46/2004). In senso analogo, e per le stesse ragioni, in caso di patteggiamento in primo grado, l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui quello principale sia stato proposto dal p.m. ai sensi dell'art. 448 c. 2 c.p.p..

Un altro aspetto da esaminare è la proposizione dei motivi nell'appello incidentale e il rapporto con i motivi dell'impugnazione principale. Sul punto la dottrina è divisa: mentre una parte ritiene che l'area attinta dall'appello incidentale non può estendersi oltre i punti già investiti da quello principale, stante il rapporto di "dipendenza genetica" tra i due tipi di impugnazione, un'altra parte di dottrina, meno rigorosamente, ritiene che al rimedio proposto in via incidentale sarebbe consentito esporre anche punti diversi da quelli presi in considerazione dall'impugnazione principale purché il margine di conoscenza del giudice di seconde cure rimanga quello rappresentato dai capi della decisione impugnata. Esiste, inoltre un ulteriore orientamento secondo il quale l'appello incidentale può estendersi a considerare sia punti che capi diversi da quelli impugnati in via principale in quanto non esistono espressi limiti normativi in tal senso. Sul punto interviene la Corte di cassazione - sezioni unite - che risolve in qualche modo la questione aderendo alla tesi più restrittiva e, richiamandosi anche a pronunce della Corte Costituzionale, afferma che "l'accessorieta' dell'appello incidentale rispetto all'appello principale consegue direttamente dal precetto dell'art. 597 comma 4, a norma del quale l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilita dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. Tutto cio` in consonanza con il principio devolutivo che designa l'appello e che impone di confinare l'appello incidentale – quale deroga al principio della reformatio in peius – entro i limiti dell'appello principale secondo la regola fondamentale espressa dall'art. 597, comma 1, c.p.p."; da cio deriva che "l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a connessione hanno essenziale (Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 10251 del 17 ottobre 2006 - depositata il 9 marzo 2007). Oltretutto si può aggiungere che partendo dal presupposto per il quale è"pacifico che i motivi "nuovi", che possono essere aggiunti nei termini previsti devono sempre mantenersi nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame e che in caso contrario verrebbero frustrati i termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione prescritta dalla legge per la proposizione del gravame", si può concludere osservando che lo stesso principio opera nel caso dell'appello incidentale per cui consentire alla parte di proporre attraverso l'appello incidentale doglianze diverse da quelle proposte con quello principale significherebbe eludere i termini di cui si discute.

Presupposto essenziale per la decorrenza dei termini per la proposizione dell'appello incidentale è la conoscenza delle parti non appellanti dell'appello principale. Si deve presisare che l'appello va notificato all'interessato e non anche il difensore, e che l'omessa comunicazione o notificazione non incide sulla validità ed efficacia del gravame; la conseguenza di tale omissione è la non decorrenza del termine per la presentazione dell'appello incidentale.

L'appello incidentale si propone, presenta e notifica secondo quanto previsto dagli artt. 581, 582, 583 e 584 c.p.p. che dettano le regole generali in materia di impugnazioni.

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE – appello incidentale del p.m. – omessa notifica all'imputato appellante – inammissibilità - esclusione

L'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado.

Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 15 marzo 2006

Cassazione penale, sez. IV, 12 dicembre 2007, n. 3481

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - omessa notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione del pubblico ministero - Inammissibilità dell'impugnazione - esclusione

L'omessa notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione del pubblico ministero non ne determina l'inammissibilità, e non causa la nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita.

Dichiara inammissibile, App. Roma, 3 Maggio 2005

Cassazione penale, sez. II, 11 aprile 2007, n. 16891

Appello - Appello incidentale - Oggetto - Limiti - Punti dell'appello principale - Sussistenza - Punti in rapporto di connessione essenziale con i punti denunciati con l'appello principale - Ammissibilità - Fattispecie.

L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto - omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale -, trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pena).

Cassazione penale, sez. un., 17 ottobre 2006, n. 10251

IMPUGNAZIONI PENALI – appello incidentale – dovere di notifica alla parte appellante principale - insussistenza

In tema di notificazione dell'impugnazione, l'art. 584 c.p.p. è predisposto al fine di garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale contro la pretesa di parte in contrasto con la sua posizione. Ne deriva che l'impugnazione non deve essere notificata alla parte che abbia già proposto autonoma impugnazione e, comunque, che l'impugnazione presentata dal coimputato non deve essere notificata agli altri coimputati la cui posizione non sia in contrasto. In ogni modo, l'omessa notifica dell'appello altrui non può comportare nullità od inammissibilità alcuna, ma soltanto l'obbligo, per il giudice del gravame, di trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice "a quo" perché proceda alla notifica e solo ove non risulti che la parte abbia comunque avuto notizia dell'impugnazione.

IMPUGNAZIONI PENALI - Appello incidentale - dovere di notifica ai coimputati - esclusione

Poiché l'appello incidentale svolge la esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della correlativa facoltà, non esiste alcun obbligo di notificare l'appello principale proposto da uno dei coimputati ad altro imputato, che non si sia autonomamente avvalso del suo potere di impugnazione. Invero, in capo a quest'ultimo, non sussiste interesse alla proposizione del gravame incidentale, il quale è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, lamentando di non aver ricevuto notificazione degli atti di appello proposti dai coimputati - e sostenendo che essa gli era dovuta al fine di consentirgli la proposizione di appello incidentale - aveva contestato la esecutività, nei suoi confronti, della sentenza, da lui non impugnata in via principale).

Cassazione penale, sez. V, 24 settembre 1999, n. 4255

IMPUGNAZIONI PENALI - Notificazioni nelle impugnazioni penali principali - necessità

In tema di impugnazioni, poiché l'art. 584 c.p.p. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al p.m. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale. (Fattispecie in cui, avverso la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, era stata proposta impugnazione dalla parte civile e dal p.m., ma solo la prima era stata notificata all'imputato, che aveva, a sua volta, proposto appello incidentale. Con la pronuncia sopra riportata, la Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado aveva erroneamente rigettato la eccezione proposta dall'imputato, sul presupposto che costui, con l'appello incidentale e con i motivi nuovi, si era di fatto difeso nei confronti di entrambi gli appellanti).

Cassazione penale, sez. V, 17 giugno 1999, n. 11017

IMPUGNAZIONI PENALI - Notificazioni nelle impugnazioni penali - dovere di notifica dell'impugnazione al difensore - la q.l.c. dell'art. 584 c.p.p. – infondatezza della questione

È manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui non ricomprende, fra i destinatari dell'impugnazione del p.m. - indipendentemente ed autonomamente rispetto alla parte privata - anche il difensore dell'imputato, ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione incidentale.

Cassazione penale, sez. I, 08 gennaio 1997, n. 745

PROCEDIMENTO PENALE - Atti processuali: disposizioni generali - memorie e istanze delle parti

Il p.m. presso il giudice che ha emesso il provvedimento, cui spetta la comunicazione dell'atto di impugnazione ex art. 584 c.p.p., può non solo proporre l'appello (anche incidentale) o il ricorso per cassazione, ma anche presentare una memoria per contrastare le tesi delle parti private, in virtù dell'art. 121 c.p.p. Siffatta norma, invero, riconosce a tutte le parti il potere di contraddire.

Cassazione penale, sez. V, 09 giugno 1995, n. 1662

IMPUGNAZIONI PENALI - Interessi civili - impugnazione della parte civile- q.l.c. art. 584 c.p.p. - inammissibilità

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., sollevata con riferimento agli art. 3 e 24 cost.

Corte costituzionale, 25 maggio 1992, n. 230

§ 2.7. Effetto devolutivo

Nell'ordinamento giuridico italiano "effetto devolutivo" dell'appello non si intende nella sua accezione classica di conoscenza piena e incondizionata da parte del giudice di secondo grado; esso opera, invece, parzialmente in virtù dei motivi di impugnazione. In altri termini l'appello, così come inteso oggi, non devolve al giudice la conoscenza dell'intero processo di primo grado, ma soltanto la cognizione di quella parte impugnata dall'appellante e inserita nei motivi di impugnazione. La questione non è così pacifica.

L'art. 597 c.p.p. cita "L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". La norma fa riferimento ai punti della decisione impugnata facendo sorgere in dottrina e giurisprudenza dubbi sull'effettivo potere cognitivo del giudice dell'appello. Questa disposizione è stata motivo di dibattito; ci si chiedeva in particolare se il potere di cognizione del giudice si esaurisse nei confini della domanda proposta dall'impugnante o se potesse superare la domanda stessa. È ormai opinione consolidata che in realtà il giudice abbia pieni poteri cognitivi come il giudice di primo grado, soltanto limitati ai capi o ai punti della sentenza impugnati, a prescindere poi da quanto chiesto nella domanda d'impugnazione. Il limite di cui si discute quindi non è, come espressamente sancisce anche l'art. 597, relativo ai motivi d'impugnazione, ma precisamente ai punti o ai capi della sentenza di primo grado impugnati. A sostegno di tale impostazione è stato osservato che per il principio giuridico storico del tantum devolutum quantum appellatum, il giudice non potrà decidere su capi o punti della sentenza che non sono stati impugnati, ma per il resto ha pieni poteri cognitivi. Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che "La nozione "punti della decisione" di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e deve riferirsi alla decisione del giudice, sicchè la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non riguarda gli argomenti logici". E ancora "In forza del principio devolutivo il giudice dell'appello può modificare in senso peggiorativo l'entità della pena irrogata con la sentenza di primo grado solo quando i motivi dell'impugnazione riguardano specificamente il relativo punto della decisione".

Strettamente collegato al tema dell'effetto devolutivo dell'appello e, pertanto dei poteri cognitivi e decisionali del giudice di secondo grado è la questione che investe il divieto di reformatio in peius.

Con *reformatio in peius* si intende la possibilità del giudice di <u>appello</u> di poter riformare la sentenza di primo grado irrogando una pena o una misura peggiori delle precedenti.

Tale possibilità è prevista per il giudice soltanto nel caso che il giudizio di primo grado sia stato impugnato dal <u>Pubblico Ministero</u>, con appello diretto o incidentale. Nel caso sia stato il solo imputato a impugnare, l'art.597 comma terzo c.p.p. prevede un espresso divieto di reformatio in peius. La natura del divieto è motivo di discussione in dottrina; una delle impostazioni più note è quella secondo la quale il divieto di reformatio in peius sarebbe conseguenza diretta del principio ne eat iudex ultra petita partium ("Non si pronunci il giudice oltre quanto chiesto dalle parti"). Questa impostazione è stata criticata da molti anche per le conseguenze che ne derivano in tema di effettivo potere cognitivo del giudice che sarebbe limitato non ai motivi dell'impugnazione della parte ma ai capi e ai punti della sentenza. Inoltre, secondo vari autori, tale principio non sarebbe presente nell'ordinamento di procedura penale e per di più la reformatio in peius è vietata soltanto nel caso che sia stato l'imputato da solo ad impugnare di conseguenza non può essere conseguenza diretta di tale principio. Un'altra parte della dottrina ha, invece insistito che tale principio poggiasse sull'interesse ad impugnare dell'imputato, che chiaramente non coinciderebbe col risultato di una pena peggiore. Anche questa impostazione è stata criticata da chi sostiene che l'interesse non ha nell'ordinamento il valore assoluto che gli si vorrebbe dare: in realtà l'interesse ad impugnare è solo un presupposto di ammissibilità dell'impugnazione e non un oggetto di tutela nell'impugnazione stessa. L'impostazione più seguita è quella che fa derivare il divieto di reformatio in peius dal principio del <u>favor rei</u>. E' stato sostenuto che tale principio non sia un principio generale normativo bensì informativo, quindi applicabile per certi rami di un ordinamento ma non in via analogica interpretativa. Ne consegue che sarebbe un principio di natura eccezionale.

IMPUGNAZIONI del p.m. – principio devolutivo – possibilità di peggiorare l'entità della pena - sussistenza

In forza del principio devolutivo il giudice dell'appello può modificare in senso peggiorativo l'entità della pena irrogata con la sentenza di primo grado solo quando i motivi dell'impugnazione riguardano specificamente il relativo punto della decisione e non per il solo fatto che l'appello sia stato presentato dal pubblico ministero. (Fattispecie in cui l'appello del pubblico ministero aveva ad oggetto soltanto l'affermata insussistenza di una circostanza aggravante e non conteneva motivi concernenti l'entità della pena).

Annulla senza rinvio, App. Bologna, 11 agosto 2006

Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 8605

APPELLO PENALE RIFORMATO - Cognizione del giudice di appello - definizione giuridica

Rientra nei poteri del giudice di **appello**, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato e ferma restando, in tal caso, la pena irrogata, quello di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, anche più grave di quella ritenuta dal primo giudice, ovviamente sulla base delle circostanze di fatto già contenute nella sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, sempre che il reato ritenuto nella sentenza di **appello** non superi la competenza del giudice di primo grado.

Cassazione penale, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680

APPELLO PENALE RIFORMATO - Cognizione del giudice di appello – divieto di "reformatio in peius" – revoca d'ufficio della sospensione condizionale - esclusione

È illegittima, in assenza di richiesta dell'imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di **appello** del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell'erroneo convincimento del "favor rei", in quanto tale statuizione viola il divieto di "reformatio in peius".

Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 29 marzo 2007

Cassazione penale, sez. III, 20 dicembre 2007, n. 6313

APPELLO PENALE RIFORMATO - Cognizione del giudice di appello - capi della sentenza e punti della decisione - nozione

La nozione "punti della decisione" di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e deve riferirsi alla decisione del giudice, sicchè la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non riguarda gli argomenti logici. Ne deriva che nel procedimento per reato colposo, quando la sentenza venga impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità, il giudice di appello ha il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole, dovendo considerarsi gli

accertamenti relativi ai detti elementi, attinenti ai profili particolari della condotta dell'agente, come argomentazione logica, e non già quali punti della decisione.

Annulla con rinvio, App. Catania, 26 Settembre 2006

Cassazione penale, sez. IV, 25 ottobre 2007, n. 47158

In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1996 n. 4968

APPELLO PENALE RIFORMATO - Cognizione del giudice di appello - divieto di "reformatio in peius" - esclusivo riguardo al dispositivo

Il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto.

Rigetta, App. Torino, 10 Giugno 2004

Cassazione penale, sez. IV, 03 ottobre 2007, n. 3447

Vedi anche: Cass. pen., sez. un., 21 ottobre 2005 n. 40910, Cass. pen. n. 13702 del 2007

In senso conforme: Cass. pen. n. 4011 del 2006, Cass. pen. n. 2922 del 2000

APPELLO PENALE – sentenza parzialmente assolutoria per reati in continuazione – mancata riduzione pena complessiva – divieto di reformatio in peius'' - esclusione

In tema di impugnazioni, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'**Appello** che, nel pronunciare sentenza parzialmente assolutoria per uno dei reati in continuazione, non provvede a ridurre la pena complessiva per aver il primo giudice determinato la pena base in misura inferiore al minimo edittale, ciò in quanto l'obbligo imposto dall'art. 597, comma 4, c.p.p. presuppone che la pena da ridurre sia stata determinata in maniera legale, ovvero in misura eguale o superiore al minimo edittale.

Cassazione penale, sez. III, 03 ottobre 2007, n. 39882

APPELLO PENALE – modifica delle percentuali di colpa – assenza di aumento di pena – sussistenza del divieto di "reformatio in peius" - esclusione

Non è ravvisabile "reformatio in peius" nell'ipotesi in cui il giudice di secondo grado, senza operare alcun aumento di pena, modifichi tuttavia le percentuali di colpa attribuite all'imputato con la sentenza dal medesimo gravata.

Cassazione penale, sez. IV, 25 settembre 2007, n. 44763

SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE -Sentenza di condanna dell'imputato -condanna ex officio al pagamento di una provvisionale - illegittimità

È illegittima la decisione con cui il giudice di **appello** - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile - condanni l'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, non richiesta esplicitamente e, comunque, implicitamente rigettata in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.

Annulla senza rinvio, App. Genova, 22 Settembre 2005

Cassazione penale, sez. V, 19 giugno 2007, n. 36062

APPELLO presentato dal solo imputato - Cognizione del giudice di appello- "reformatio in peius" (divieto di -) - sussistenza

Il principio del divieto della "reformatio in peius" è principio di carattere generale che concerne non solo le statuizioni penali della sentenza, ma anche quelle civili, mirando a rendere effettivo il diritto dell'imputato a vedere rivalutata la sua posizione in grado di appello, cosicché l'imputato è messo in condizione di proporre impugnazione senza timore di vedere aggravata la sua posizione in secondo grado in mancanza di impugnazione delle altre parti. Da ciò derivando che resta precluso, in assenza di impugnazione del p.m. e della parte civile, qualsiasi aggravamento della posizione dell'imputato in grado di appello (nella specie, il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni, ma ne aveva demandato la relativa quantificazione al giudice civile ritenendo che non vi fossero elementi per una quantificazione del pregiudizio economico, anche ai fini della condanna al pagamento di una provvisionale; il giudice di appello, pur essendovi l'impugnazione del solo imputato e non anche della parte civile, all'esito, liquidava invece una provvisionale in favore di quest'ultima ritenendo che il provvedimento adottato non violasse il principio della "reformatio in peius"; la Cassazione, sulla base del principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla concessa provvisionale).

Cassazione penale, sez. V, 19 giugno 2007, n. 36062

APPELLO PENALE RIFORMATO - Cognizione del giudice di appello- successione leggi nel tempo - modifica entità della pena

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta e, valutata la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente e il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore. Tale principio vale, a maggior ragione, nel caso in cui la pena originariamente stabilita sia stata determinata in una misura intermedia tra il minimo e il massimo, l'unico dato insuperabile essendo rappresentato dalla misura della pena originariamente stabilita. In ogni caso, pertanto, la valutazione affidata al giudice è relativa alla gravità del reato, in relazione al quale egli può decidere di confermare la pena irrogata, ritenendola adeguata anche nell'ambito di un sistema normativo che prevede un minimo edittale inferiore, mantenendo fermo il massimo precedentemente stabilito. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione di appello che, nonostante il più mite trattamento sanzionatorio del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, dovuto all'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006 n. 49, che ha ridotto da anni otto ad anni sei di reclusione il minimo edittale, aveva ritenuto di non ridurre la pena inflitta ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., considerando adeguata quella in concreto inflitta in primo grado).

Cassazione penale, sez. III, 19 giugno 2007, n. 35018

Appello - Annullamento della sentenza ex art. 604 comma 4 c.p.p. - Giudizio di rinvio - Divieto della reformatio in pejus - Inapplicabilità.

Il divieto di infliggere una pena più grave, di cui ll'art. 597 comma 3 c.p.p., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di **appello** o dalla Corte di cassazione per nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di reformatio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604 comma 4 c.p.p.

Cassazione penale, sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050

APPELLO PENALE - Cognizione del giudice di appello - concessione d'ufficio di sanzioni sostitutive - esclusione

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di **appello**, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concederla d'ufficio, pur quando ne sia stata fatta richiesta dalla parte nel corso o al termine del giudizio d'**appello**.

Cassazione penale, sez. V, 10 ottobre 2005, n. 44029

APPELLO PENALE RIFORMATO - Cognizione del giudice di appello – divieto di "reformatio in peius" – validità rispetto al dispositivo e non alla motivazione

Il divieto della "reformatio in peius" (art. 597 comma 3 c.p.p.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la quale può ben essere meno favorevole per l'imputato. È, pertanto, legittima la decisione con la quale il giudice di **appello** critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione.

Cassazione penale, sez. V, 19 maggio 2005, n. 4011

APPELLO - Divieto di reformatio in peius - Diversa e più grave definizione giuridica del fatto - Differente trattamento penitenziario - Violazione del principio - Esclusione - Fattispecie in tema di art. 4-bis ord. penit.

Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, comma 3, c.p.p. le più gravi modalità di esecuzione della pena stabilite dall'art. 4-bis ord. penit., conseguenti all'esclusione in sede di appello del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 116, comma 2, c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).

Cassazione penale, sez. V, 20 aprile 2005, n. 42611

Appello - Cognizione del giudice di appello - Effetto devolutivo - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in punto di responsabilità - Asserita implicita devoluzione della doglianza sul trattamento sanzionatorio - Esclusione - Ragione.

In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme relative alle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581 lett. c), e 591 comma 1 lett. c), c.p.p.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (la Corte ha altresì osservato che, neppure tra le facoltà attribuite al giudice di appello dal comma 5 dell'art. 597 c.p.p. può farsi rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato, giacché lo stesso potere di effettuare il giudizio di comparazione tra le circostanze, ivi previsto, è pur sempre subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti).

Cassazione penale, sez. IV, 06 ottobre 2004, n. 46584

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - specificazione - necessità

In tema di forma dell'impugnazione, l'art. 581, lett. a) e c) c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità che l'impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l'enunciazione dei motivi e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente, tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l'effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall'impugnazione dell'interessato.

Cassazione penale, sez. VI, 30 marzo 1998, n. 5500

APPELLO PENALE - capi della sentenza e punti della decisione – sentenza plurima – possibilità di impugnazione solo per i capi e i punti oggetto di valido gravame

In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di sentenza plurima, quall'è quella che decide su più capi di imputazione, il gravame è da intendersi limitato ai soli capi che hanno formato oggetto di valido gravame, mentre per gli altri capi non impugnati, e per i relativi reati, la vicenda processuale deve ritenersi conclusa: con la conseguenza che, con riferimento a questi, non possono rilevarsi le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione di una contravvenzione, il cui termine era maturato dopo la proposizione del gravame, poiché lo specifico capo della sentenza non risultava in alcun modo fatto oggetto di censure da parte del ricorrente sicché doveva considerarsi passata in giudicato la decisione che lo concerneva).

Cassazione penale, sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1312

APPELLO PENALE - Cognizione del giudice di appello – limitazione ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi

Al giudice d'appello è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti: di qui l'onere per l'impugnante di specificare capi e punti cui si riferiscono le censure addotte e, in particolare, nel caso in cui l'accusa contestata sia oggettivamente e soggettivamente complessa, di prendere le mosse dalla peculiare posizione dell'imputato.

Cassazione penale, sez. V, 19 gennaio 1995, n. 116

APPELLO PENALE - Cognizione del giudice di appello - pena, sospensione condizionale - Applicazione e modificazione della pena - potere discrezionale del giudice - in genere

In tema di impugnazioni, il semplice riferimento, nell'atto di appello, all'art. 133 bis c.p., senza indicazioni nè generiche nè specifiche degli elementi dai quali il giudice dell'appello dovrebbe desumere che la pena pecuniaria inflitta dal primo giudice sia eccessivamente gravosa, non obbliga il giudice di appello all'esame del motivo e tale omesso esame non costituisce vizio che comporti annullamento in sede di legittimità.

Cassazione penale, sez. VI, 03 febbraio 1994

APPELLO PENALE - Cognizione del giudice di appello - capi della sentenza e punti della decisione - nozione

Per capo della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto reato oggetto di un autonomo rapporto processuale, mentre per punto della sentenza deve assumersi ciascuna statuizione sia in fatto che in diritto di cui consta un capo, estraibile dalla lettura del dispositivo della sentenza e suscettibile di una sua propria valutazione in quanto oggetto di indagine e di statuizione avente consistenza autonoma.

Cassazione penale, sez. IV, 18 dicembre 1992

IMPUGNAZIONI PENALI – Rinuncia a uno o più motivi di gravame – possibilità di giudizio sui restanti - sussistenza

Quando l'impugnante abbia rinunziato ad uno o più motivi di gravame, automaticamente il perimetro del giudizio è ristretto ai superstiti, essendo inibito al giudice di prendere cognizione di quei capi e punti della decisione sui quali ha fatto acquiescenza la parte, la quale, poi, non potrebbe, a giudizio di impugnazione concluso, riproporre al giudice funzionalmente superiore doglianze circa quei capi e punti, senza incorrere nella preclusione di cui all'art. 606 comma 3 c.p.p. Peraltro, sin tanto che il rapporto processuale non si sia esaurito con la formazione del giudicato, il giudice deve procedere "ex officio" a quelle verifiche che la legge impone di operare in ogni stato e grado del processo, quali il rispetto delle norme sulla competenza funzionale e per materia, le pregiudizialità obbligatorie, l'immediata applicazione di formule assolutorie ex art. 129 c.p.p. Invero, se la legge dispone che determinate verifiche e specifiche nullità debbano essere, d'ufficio, eseguite e dichiarate in ogni stato e grado del processo, stante l'interesse superiore della collettività all'osservanza delle relative norme, l'eventuale acquiescenza, rinunzia o transazione della parte non può sortire effetti diversi da quelli voluti dalla legge.

APPELLO PENALE - Cognizione del giudice di appello - limiti delle nullità rilevabili d'ufficio

Anche nel nuovo codice di procedura penale l'appello ha carattere di mezzo di impugnazione limitatamente devolutivo (art. 597 comma 1 c.p.p.). Pertanto il potere discrezionale dato al giudice di appello di superare, entro certi limiti, lo spazio della cognizione devolutogli, non risolve l'onere della parte di proporre le richieste e i motivi specificamente, nè rende ammissibile il ricorso per cassazione sulla base di motivi e richieste non dedotte in appello, sempre che non si tratti di violazione di legge implicanti nullità rilevabili di ufficio.

Cassazione penale, sez. I, 25 febbraio 1991

§ 2.8. Inammissibilità

I valori al soddisfacimento dei quali deve essere ispirata la verifica, in concreto, se la "forma dell'impugnazione", alla stregua dei parametri dettati dall'art. 581, ne soddisfi anche la "sostanza", rendendola quindi immune dalla sanzione processuale sancita dalla disposizione in esame sono il principio della domanda, devoluzione e diritto di difesa. In questa prospettiva, il contenuto dell'atto di impugnazione deve soddisfare una duplice e concorrente esigenza di "chiarezza" e "specificità": da un lato, quella di definire l'esatto tema devoluto e dall'altro, di riflesso, quella di consentire agli eventuali "controinteressati" di adeguatamente resistere alla domanda di gravame. La verifica dell'ammissibilità del gravame è preliminare allo svolgimento del procedimento di impugnazione e risponde ad una ratio di economia processuale; la competenza a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione è stata attribuita esclusivamente al giudice ad quem. Con riguardo al profilo procedurale, giurisprudenza costante rileva che l'ordinanza dichiarativa di inammissibilità viene pronunciata dal giudice de plano, senza che debbano essere osservati gli adempimenti previsti dall'art. 127 per il procedimento camerale. Recentemente però la Corte di Cassazione ha affermato, in senso contrario, che la declaratoria di inammissibilità non può essere pronunciata de plano, in quanto tale modalità non assicura il rispetto del principio del contraddittorio. A giudizio della Corte, dopo la costituzionalizzazione del canone del contraddittorio, si impone una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 127 c. 9, in quanto vi è oggi una norma generale, quella l'art. 111 c. 2 Cost., che "stabilisce altrimenti", imponendo solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimità, e quindi anche per il rito avente a oggetto il sindacato sull'inammissibilità dell'impugnazione. Un discorso a parte merita il rapporto tra inammissibilità e declatorie ex officio; sotto il vigore del codice Rocco, il problema della concorrenza di una causa di inammissibilità dell'impugnazione e di una causa di non punibilità veniva risolto dalla giurisprudenza valorizzando la distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità. Nel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità si è evoluta nel senso di restringere progressivamente l'area delle cause sopravvenute di inammissibilità, limitando in tal modo l'incidenza dell'art. 129 c.p.p. Dapprima la Corte dichiarato idonei a costituire un procedimento non meramente apparente di impugnazione i ricorsi affetti da una delle cause di inammissibilità previste dall'art. 606 c. 3, in quanto il sindacato sulla loro esistenza comporta un esame, talvolta anche approfondito, degli atti processuali, in un secondo momento ha espunto dall'area delle cause sopravvenute, sia la fattispecie della proposizione del ricorso per motivi non consentiti, sia quella della denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, sulla scorta del rilievo che l'esame necessario per la valutazione della loro esistenza ha natura soltanto formale; e infine ha attratto anche l'ultima delle cause speciali prevista dal terzo comma dell'art. 606 - ossia la manifesta infondatezza - nel gruppo delle cause originarie. Una volta delineato l'ambito delle cause originarie di inammissibilità, le Sezioni Unite hanno precisato che la loro sussistenza ostacola la declaratoria dell'estinzione del reato, sia quando la prescrizione è maturata nel periodo compreso tra la decisione impugnata e la proposizione del ricorso, sia quando essa si è perfezionata prima della pronuncia della sentenza d'appello. Di conseguenza la regola è quella per cui qualsiasi causa di inammissibilità - esclusa ovviamente la rinuncia - preclude la declaratoria di una causa di non punibilità.

IMPUGNAZIONI - genericità dei motivi - Inammissibilità dell'impugnazione

L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del p.m. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo).

Cassazione penale, sez. IV, 03 luglio 2007, n. 34270

APPELLO PENALE RIFORMATo - Cognizione del giudice di appello - capi della sentenza e punti della decisione – genericità dei motivi - inammissibilità

Per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) del codice di rito, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi e, al fine di escludere tale patologia, è necessario che l'atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata quanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.

Tribunale Palermo, sez. riesame, 18 aprile 2007

APPELLO PENALE RIFORMATO – Ammissibilità e inammissibilità - sentenza di non luogo a procedere

In tema di impugnazioni, la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, commi secondo e terzo, L. 20 febbraio 2006 n. 46 (secondo cui "l'appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile" e "entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma secondo può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado"), non trova applicazione con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere, per la quale provvede esclusivamente l'art. 428 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 della citata legge n. 46 del 2006. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 46 del 2006, avverso sentenza di non luogo a procedere nei cui confronti lo stesso ufficio aveva originariamente proposto appello, erroneamente dichiarato inammissibile dalla corte d'appello, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 10, con ordinanza, però, non tempestivamente impugnata dall'organo dell'accusa).

(Dichiara inammissibile, App. Brescia, 23 settembre 2005)

Cassazione penale, sez. V, 14 marzo 2007, n. 21396

IMPUGNAZIONI PENALI – omessa notificazione delli impugnazione – inammissibilità – esclusione – obbligo della cancelleria di provvedere - sussistenza

L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.

Cassazione penale, sez. V, 04 giugno 2004, n. 31408

Dichiarazione di impugnazione – forma – contenuto dell'atto – necessità di specificazione delle richieste

L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall'atto, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo inequivoco, giacché è ammesso supplire e integrare una richiesta insufficiente ma non anche una richiesta del tutto mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal p.m. consistente in una memoria del tutto mancante di richiesta essendosi l'appellante limitato a richiedere i "provvedimenti conseguenti").

Cassazione penale, sez. VI, 18 settembre 2003, n. 42764

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - contenuto dell'atto

L'atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste ai sensi dell'art. 581 lett. b) c.p.p., ma queste possono anche desumersi implicitamente dal motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata; infatti l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del "favor impugnationis".

Cassazione penale, sez. V, 06 maggio 2003, n. 23412

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - specificazione - necessità

Per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. (Nella fattispecie è stata giudicata inammissibile l'impugnazione del p.m., in quanto l'atto d'appello, pur mirato a dimostrare la presunta rilevanza penale della condotta ascritta agli imputati, non conteneva riferimento alcuno ai motivi per i quali, in concreto, il giudice di primo grado aveva ritenuto l'insussistenza del fatto illecito).

Cassazione penale, sez. VI, 06 febbraio 2003, n. 13261

APPELLO PENALE - Motivi - impugnazione per relationem - inammissibilità

L'impugnazione "per relationem" è inammissibile, in quanto priva del requisito della specificità, giacché i motivi non possono limitarsi al semplice richiamo di quelli presentati al giudice a quo, per denunciare con riferimento ad essi le censure formulate, poiché, in tal caso manca ogni possibilità di individuare le ragioni sulle quali la doglianza è fondata e, quindi, di consentire un adeguato controllo sul punto; infatti i motivi di impugnazione, per essere "specifici", devono concretarsi nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice della impugnazione, nella esposizione, ancorché concisa ma chiara, delle censure che si muovono ai punti indicati, onde consentire a detto giudice di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato.

Tribunale Palermo, 10 gennaio 2003

IMPUGNAZIONI PENALI – motivi generici – inammissibilità originaria – possibilità di ricorso in Cassazione per pronuncia di intervenuta prescrizione - esclusione

In tema di requisiti dell'impugnazione, nel caso in cui i motivi di appello siano affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria (nella specie per genericità), deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p.

Cassazione penale, sez. V, 29 novembre 2000, n. 4867

APPELLO PENALE - Ammissibilitàed inammissibilità - Dichiarazione di impugnazione - forma - princio del favor impugnationis - sussistenza

L'atto di appello non è vincolato alla solennità delle forme, dovendosi in ogni caso - in virtù del favor impugnationis codificato nell'art. 568 comma 5 c.p.p. - far riferimento alla sostanza dell'atto in modo da svelare la reale volontà dell'appellante (nella fattispecie è stato ritenuto ammissibile l'appello proposto dal p.m. in cui la richiesta conclusiva era di rinvio a giudizio).

Corte appello Napoli, 25 maggio 2000

IMPUGNAZIONI PENALI – presentazione prima del deposito della motivazione - Ammissibilita' - limiti

La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità, occorrendo verificare nel singolo caso concreto il grado di specificità dei motivi, dimodoché dovranno considerarsi inammissibili quei mezzi di gravame che presuppongono l'avvenuto deposito della sentenza e quindi la conoscenza della motivazione, mentre i motivi dovranno considerarsi ammissibili se le censure si riferiscano ad aspetti della decisione emergenti dal solo dispositivo letto in udienza. (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame concernente esclusivamente questioni di fatto).

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione – specificazione motivi di fatto e di diritto - necessità

L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p, l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale "la pena inflitta.. può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione", annullando senza rinvio la decisione impugnata).

Cassazione penale, sez. VI, 09 marzo 1998, n. 6383

IMPUGNAZIONI PENALI – erronea indicazione del capo da impugnare – possibilità di identificarlo attraverso la lettura dei motivi – ammissibilità dell'impugnazione

Le prescrizioni dell'art. 581 c.p.p. possono considerarsi osservate e non sussiste, di conseguenza, inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 591 dello stesso codice, nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugnare sia stato erroneamente indicato, purché tale capo possa essere agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi di gravame che costituiscono parte integrante dell'atto di impugnazione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale contenuto.

Cassazione penale, sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - forma - indicazione della data - necessità

In materia di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581 c.p.p. che impone che nell'atto di impugnazione debba essere indicata - a pena di inammissibilità - la data del provvedimento impugnato, è finalizzata a rendere possibile la individuazione dell'atto del giudice che viene censurato. Sicché, ove dal complesso degli elementi identificativi citati risulti incontroversa l'ordinanza impugnata, e sia desumibile la data certa, anche mediante applicazione analogica dell'art. 111 n. 2 del codice di rito, l'inammissibilità non è ipotizzabile.

Cassazione penale, sez. V, 07 ottobre 1997, n. 4293

IMPUGNAZIONI PENALI - presentazione prima del deposito della sentenza - inammissibilità

L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile. Ed invero il comma 2 dell'art. 585 c.p.p. collega la decorrenza dei termini per impugnare alla notificazione o alla comunicazione dell'avviso di deposito, tranne l'ipotesi di redazione contestuale della motivazione. Il fondamento giustificativo di tale regola è perfettamente comprensibile ove si consideri che, a norma dell'art. 581, lett. c), del codice di rito, i motivi di gravame devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta": per cui non è neppure ipotizzabile la critica specifica di una sentenza le cui argomentazioni sono ancora ignote per non esserne avvenuto il deposito. (La Corte ha enunciato il principio di cui in massima in relazione all'impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e prima del deposito della sentenza stessa).

Cassazione penale, sez. I, 24 febbraio 1997, n. 3900

IMPUGNAZIONI PENALI - Ammissibilita' e inammissibilita' - formalismo di presentazione – prevalenza del favor impugnationis

Le norme in materia d'impugnazione sono ispirate ad un buon principio ed articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame. Tuttavia tale formalismo non va inutilmente esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto d'impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del favor impugnationis. Ne consegue che per stabilirne l'ammissibilità, l'atto d'impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello del p.m. avverso sentenza di assoluzione pronunciata dal g.i.p. in esito a giudizio abbreviato nel quale era stata sollecitata, anziché la condanna, il rinvio a giudizio dell'imputato).

Cassazione penale, sez. VI, 01 marzo 1995, n. 5414

IMPUGNAZIONI PENALI – sentenza di assoluzione a seguito di giudizio abbreviato – richiesta del p.m. di rinvio a giudizio – inammissibilità – possibilità di conversione - esclusione

È inammissibile l'appello con il quale il p.m. in esito a giudizio abbreviato celebratosi davanti al g.i.p. e conclusosi con sentenza di assoluzione, chieda, non la condanna ma il rinvio a giudizio dell'imputato. Nè è invocabile il principio di conversione delle impugnazioni di cui all'art. 568 comma 5 c.p.p.; questa norma concerne, infatti, l'aspetto soggettivo della competenza del giudice, imponendo che l'atto inviato al giudice competente sia da questi rimesso al giudice competente. Ma non ne salva il contenuto laddove questo non corrisponda, da un lato, al carattere della decisione impugnata e, dall'altro lato, alla potestà del giudice adito al punto.

Cassazione penale, sez. I, 23 febbraio 1995, n. 1108

IMPUGNAZIONI PENALI – omessa specificazione dei motivi - inammissibilita' originaria – possibilità di rilevare cause di non punibilità - esclusione

La mancanza, nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, impedisce di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità e, quindi, secondo

la distinzione tradizionale, dà luogo ad una causa di inammissibilità originaria, mentre se quei requisiti sono presenti l'atto produce l'impulso processuale necessario ad originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità, ed in particolare, oltre alla rinuncia, la manifesta infondatezza dei motivi, l'enunciazione di motivi di ricorso per cassazione non consentiti o concernenti violazioni di legge non dedotte in appello, devono considerarsi sopravvenute, e quindi non ostative della declaratoria di non punibilità.

Cassazione penale, sez. un., 11 novembre 1994

IMPUGNAZIONI PENALI – mancata presentazione dei motivi d'impugnazione – inammissibilità originaria

La mancata presentazione dei motivi di impugnazione costituisce causa di inammissibilità originaria della stessa (artt. 581 e 591 c.p.p.), così impedendo la instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cassazione penale, sez. VI, 04 marzo 1994

IMPUGNAZIONI PENALI - Provvedimenti impugnabili e inoppugnabili - ordinanza emessa nel giudizio – assenza di espressa dichiarazione di impugnazione – applicazione principio del favor impugnationis – enunciazione dei motivi della illegittimità dell'ordinanza - necessità

In tema di impugnazioni avverso un'ordinanza dibattimentale, pure se la circostanza che, nell'atto unico di impugnazione proposto, manchi l'espressa dichiarazione d'impugnazione dell'ordinanza non assume rilievo in applicazione del principio del favor impugnationis, è tuttavia necessario, per l'ammissibilità del gravame, che nell'atto stesso e, quindi, nei motivi, venga denunciata l'illegittimità dell'ordinanza, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice d'appello che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza contumaciale, mancando nell'atto di appello ogni riferimento all'ordinanza stessa).

Cassazione penale, sez. VI, 20 gennaio 1994

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione dell'imputato – omessa indicazione dei motivi – successiva indicazione da parte del difensore con omessa dichiarazione dell'imputato - inammissibilità

È inammissibile il gravame proposto personalmente dall'imputato con dichiarazione priva dei contestuali motivi qualora questi vengano poi presentati dal difensore senza una nuova dichiarazione d'impugnazione, anche se ciò avvenga prima della scadenza dei termini per impugnare.

Cassazione penale, sez. IV, 04 novembre 1993

Contenuto scritto dell'impugnazione – indicazione dei motivi e delle richieste - necessità

L'atto scritto di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, oltre ai capi e ai punti della decisione impugnata ed ai motivi specifici, anche "le richieste" (art. 581 lett. b) c.p.p.), ossia l'indicazione dello scopo perseguito, cioè del risultato pratico richiesto. Motivi e richieste, concettualmente distinti, possono anche essere formalmente uniti ed è questione attinente l'interpretazione dell'atto di impugnazione accertare se i motivi contengano implicitamente, ma inequivocabilmente, anche le richieste. L'interpretazione del giudice può solo supplire all'errore ed all'insufficienza di indicazioni in proposito, non alla mancanza di uno dei tre requisiti formali elencati nell'art. 581 cit. Non può ritenersi che il solo fatto di avere proposto l'impugnazione comporti di per sè la richiesta di un nuovo giudizio e che ciò sia sufficiente ad integrare l'elemento della "richiesta", che costituisce il fondamento dell'effetto devolutivo.

Cassazione penale, sez. VI, 22 ottobre 1993

IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione e motivi - necessità di entrambi

La dichiarazione di impugnazione ed i relativi motivi costituiscono elementi di un unico negozio processuale che si compone di una parte avente natura dichiarativa, la quale esprime la volontà di non prestare acquiescenza al provvedimento impugnato, e di una parte avente carattere argomentativo, costituita dai motivi. Affinché l'impugnazione possa essere considerata ammissibile è, dunque, necessario e sufficiente che i detti due elementi intervengano, sia pure attraverso documenti distinti, entro il termine utile per l'impugnazione.

Cassazione penale, sez. I, 16 luglio 1993

CASSAZIONE PENALE- Ricorso - presentazione

È ammissibile l'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione), quando, pur essendo stata presentata la sola dichiarazione di gravame senza motivi, l'atto venga rinnovato nei termini integralmente attraverso il deposito di un documento unico, contenente sia la parte dichiarativa, che quella argomentativa.

Cassazione penale, sez. III, 04 giugno 1993

IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - sinteticità - ammissibilità

La sinteticità non è affatto ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione se questa contiene gli elementi di fatto e di diritto indispensabili a consentire al giudice dell'impugnazione il controllo dei punti della decisione gravati.

Cassazione penale, sez. VI, 15 febbraio 1993

IMPUGNAZIONI PENALI - dichiarazione e motivi d'impugnazione - necessità di unificazione documentale - esclusione

L'unificazione dell'atto di impugnazione non deve essere necessariamente documentale, di guisa che è da ritenersi ammissibile anche quando i requisiti previsti dall'art. 581 c.p.p. non risultino da un atto documentalmente unico, purché, le lacune dei singoli atti siano sanate dal coordinamento di questi ultimi, di modo che nell'unico atto di gravame idealmente risultante non permangano i vizi che danno luogo all'inammissibilità. Non è, tuttavia, configurabile una sanatoria reciproca tra il ricorso dell'interessato sprovvisto di motivi, ma proposto tempestivamente, e quello del difensore corredato di motivi, ma presentato tardivamente.

Cassazione penale, sez. I, 15 maggio 1990

§ 2.9. Conversione in appello

CASSAZIONE PENALE- Ricorso - concorso e conversione di impugnazioni

Pur nel rispetto del principio di tassatività dell'impugnazione, la conversione del ricorso per cassazione in **appello** ex. art. 580 c.p.p. opera anche riguardo alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione.

Cassazione penale, sez. I, 12 dicembre 2007, n. 2446

CASSAZIONE PENALE - Motivi di ricorso - contraddittorieta', insufficienza e mancanza della motivazione - proposizione per saltum - esclusione - conversione in appello - necessità

Il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., relativa ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in **appello**, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale, nella vigenza della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il ricorso è stato proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa a seguito di un giudizio abbreviato, sollevando soprattutto censure di insufficienza ed illogicità della motivazione).

Qualifica appello il ricorso, G.u.p. Trib. Genova, 17 Maggio 2006

Cassazione penale, sez. VI, 18 ottobre 2007, n. 40373

CASSAZIONE PENALE – Ricorso per vizio di motivazione – necessità di conversione in appello

La declaratoria di illegittimità costituzionale degli art. 1 e 10, comma 2, 1. n. 46 del 2006, operata dalla Corte cost. con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal p.m., dopo l'entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se tali ricorsi riguardano il vizio di motivazione della sentenza impugnata, gli stessi non possono essere qualificati come ricorsi immediati presentati ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e pertanto il giudice di legittimità deve disporne la conversione in appello, mezzo d'impugnazione nel frattempo divenuto accessibile al p.m. per effetto della menzionata pronunzia del giudice delle leggi.

Ordina trasmissione degli atti, Trib. Avezzano, 27 Settembre 2006

Cassazione penale, sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25542

CASSAZIONE PENALE - Ricorso - concorso e conversione di impugnazioni

In materia di impugnazioni il pubblico ministero, in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello (ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod.proc.pen., escludeva che il P.M. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonché della disposizione transitoria dell'art. 10, comma secondo L. n. 46 del 2006), ha in ogni caso il diritto di

appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado. Di talchè, atteso che il ricorso per cassazione proposto dallo stesso, che sia formalmente ammissibile, va trattato e deciso come ricorso immediato, a norma dell'art. 569 cod.proc.pen., ne consegue la conversione del ricorso in appello, in caso di enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti di fatto del giudice di merito o alla congruità della motivazione, mentre l'eventuale annullamento della sentenza impugnata per vizi diversi da quelli citati impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello.

Annulla con rinvio, Trib. Savona, 16 Maggio 2006

Cassazione penale, sez. I, 11 maggio 2007, n. 21766

GIUDIZI PENALI SPECIALI - Giudizio abbreviato – sentenza - limiti all'appello

La disciplina dettata dall'art. 443 c.p.p. per l'impugnazione delle sentenze pronunciate all'esito di giudizio abbreviato non ha subito modifiche a seguito della riformulazione dell'art. 593 c.p.p. introdotta dall'art. 1 l. 20 febbraio 2006 n. 46 e della successiva declaratoria di incostituzionalità di detta ultima norma, rimanendo quindi valido, per il caso in cui la sentenza sia stata impugnata con appello da parte dell'imputato e con ricorso per cassazione da parte del p.m., il principio secondo cui trova applicazione, in tale ipotesi, la regola di cui all'art. 580 c.p.p., in base alla quale il ricorso, ancorché proposto da soggetto non titolare del diritto di proporre appello, si converte in tale ultimo mezzo di gravame.

Cassazione penale, sez. II, 23 aprile 2007, n. 18253

CASSAZIONE PENALE - Ricorso - giudizio abbreviato - appello avverso la sentenza di condanna da parte dell'imputato – ricorso del p.m. in cassazione – conversione in appello - necessità

In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello avverso la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal p.m. si converte in appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p. e i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado. In sostanza, i limiti ai poteri di cognizione della Corte di appello riguardano soltanto i motivi di gravame, nel senso che la Corte può esaminare esclusivamente le censure di legittimità, con esclusione di quelle di puro originario merito. Ma, una volta accertata la fondatezza di quelle censure, la Corte di appello riprende la sua funzione, che è quella di giudice del merito, e può emanare le statuizioni di merito conseguenti, non essendovi ragione per devolvere ad altro giudice di merito (quello di primo grado) una valutazione che essa, quale giudice parimenti di merito, è abilitata a compiere.

Cassazione penale, sez. IV, 13 aprile 2007, n. 24868

IMPUGNAZIONI PENALi – erroneo ricorso in cassazione -Dichiarazione di impugnazione priva dei requisiti di cui all'art. 581 a) b) c) – possibilità di conversione in appello - esclusione

In tema di impugnazioni, la nuda dichiarazione di appellare priva delle contestuali, o successive - purché nel termine di rito - enunciazioni di cui all'art. 581 punti a), b) e c), non può essere tecnicamente qualificata impugnazione, la quale, invece, si sostanzia e si esprime nelle forme e con gli attributi specificati dall'art. 581 c.p.p.; pertanto, essa non produce alcuno degli effetti propri di tale istituto processuale. In particolare, è da

ritenersi inidonea a produrre l'effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione proposto da altra parte processuale (Fattispecie di procedimento con rito abbreviato a conclusione del quale il difensore dell'imputato aveva depositato dichiarazione di appello con riserva, mai sciolta, di motivazione, mentre, successivamente e ritualmente, il p.g. aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte non ha ritenuto idonea la prefata dichiarazione a produrre l'effetto di conversione del ricorso dell'accusa pubblica in appello, nella originaria invalidità della nuda dichiarazione di impugnazione).

Cassazione penale, sez. IV, 24 febbraio 1992

§ 2.10. Appello parti eventuali

APPELLO PENALE RIFORMATO - q.l.c. dell'art. 576 del c.p.p – possibilità per la parte civile di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento – inammissibilità della questione

Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. dell'art. 576 del c.p.p., come modificato dall'art. 61. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui, in asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (art. 3, 24 e 111 cost.), escluderebbe, in capo alla parte civile, il potere di proporre **appello** avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. I giudici rimettenti, infatti, hanno omesso di sperimentare soluzioni ermeneutiche - diverse da quelle praticate e conformi a quelle, nel frattempo, fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere la disposizione impugnata esente dai prospettati dubbi di legittimità. - Sull'obbligo del giudice "a quo" di sperimentare una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, le ordinanze n. 35/2006 n. 381/2005 e n. 279/2003. - Sulla insussistenza di un diritto vivente conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale oggi in esame v., citata, l'ordinanza n. 32/2007, resa su q.l.c. fondata su un identico presupposto ermeneutico.

Corte costituzionale, 18 gennaio 2008, n. 3

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - In genere - Parte civile – facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento – sussistenza – ipoesi di INGIURIA E DIFFAMAZIONE

L'appello proposto, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, in procedimento relativo a reato di diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura **penale** in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio, conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio, tale non potendo considerarsi quella contenuta nell'art. 10 della medesima legge, riferibile solo all'imputato e al pubblico ministero.

Anche dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura **penale** in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre **appello**, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. (V. Corte cost., 6 febbraio 2007 n. 32).

Annulla con rinvio, Trib. Lanciano, 12 Dicembre 2006

Cassazione penale, sez. I, 19 dicembre 2007, n. 2133

In senso conforme: Cass. pen., sez. un., n. 27614 del 2007

APPELLO PENALE RIFORMATO - Interessi civili - restituzione in termini solo per p.m. e imputato - esclusione della parte civile - q.l.c. dell'art. 10 l. 20 febbraio 2006 n. 46 - inammissibilità

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 10 l. 20 febbraio 2006 n. 46, censurato, in riferimento agli art. 3 e 111 cost., nella parte in cui prevede solo a favore dell'imputato e del p.m., e non anche della parte civile, una "restituzione in termini" per proporre ricorso in cassazione, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento anteriormente all'entrata in vigore della legge. La questione muove da una premessa interpretativa – quella secondo cui la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile - che non costituisce l'unica possibile, dal momento che la Corte di cassazione ha avuto modo di sostenere anche la tesi opposta, facendo leva sulla "voluntas legis" emergente dai lavori parlamentari; e anche in ordine alla disciplina transitoria non c'è uniformità di opinioni, poiché, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, l'art. 10, comma 1, nello stabilire che la legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, si sarebbe limitato a riaffermare il generale principio del "tempus regit actum", tipico della materia processuale. Ne consegue che, non sussistendo, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa assunta dai rimettenti, e non avendo gli stessi rimettenti fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali l'opposto orientamento non può essere condiviso, la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e la carenza di una verifica di altre e diverse soluzioni interpretative per far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato, comportano la manifesta inammissibilità della questione proposta.

Corte costituzionale, 06 febbraio 2007, n. 32

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE - Impugnazione per i soli interessi civili - della persona offesa per i reati di ingiuria e di diffamazione – disciplina transitoria

L'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. disposta dall'art. 9 l. n. 46 del 2006 non produce effetti sulla ammissibilità dell'appello avverso la sentenza relativa ai reati di ingiuria e diffamazione che, al momento della entrata in vigore della legge, sia stato già deciso, salva la ipotesi in cui la Cassazione pronunci, per vizi di legittimità, sentenza di annullamento di quella di secondo grado, con rinvio al giudice penale, nel qual caso l'appello della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in base alla disciplina transitoria dell'art. 10 comma 1 l. cit. che prevede la applicazione delle disposizioni in essa contenute ai procedimenti in corso, senza possibilità per la stessa parte civile, a differenza che per il p.m., di proporre ricorso per cassazione.

Cassazione penale, sez. V, 10 luglio 2006, n. 33093

IMPUGNAZIONI - Interessi civili - Parte civile - Sentenza di proscioglimento - Impugnazione della parte civile - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 c.p.p.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione **penale**, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del p.m., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. L'impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a pena di inammissibilità, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile renderebbe inammissibile l'impugnazione. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione,

dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la res iudicanda sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione **penale** oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse (nella specie, la S.C. ha disposto il rinvio al giudice **penale**, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sull'inammissibilità dell'**appello** proposto avverso sentenza di proscioglimento).

Cassazione penale, sez. II, 31 gennaio 2006, n. 5072

§ 3. GIURISPRUDENZA INTEGRALE

Nelle sentenze che seguono in versione integrale:

Per quanto riguarda i provvedimenti appellabili è opportuno sottolineare la modifica legislativa ad opera della legge n. 46 del 2006 recante "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento". La normativa aveva lo scopo di salvaguardare la posizione di chi, prosciolto in primo grado, poteva diventare oggetto di un accanimento giudiziale da parte della magistratura. La legge aveva, pertanto, introdotto l'inammissibilità delle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento con qualsiasi formula, salvo che ricorressero nuove prove, sia scoperte che sopravvenute, dopo il giudizio di primo grado. Tali prove dovevano inoltre essere considerate decisive dal giudice chiamato a pronunciarsi in via preliminare sulla rinnovazione dibattimentale.

La Corte Costituzionale con tre pronunce ha smantellato quasi totalmente la riforma dell'art. 593 c.p.p.; con la sent. n. 26 del 6 febbraio 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 20 febbraio 2006 n. 46, "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il p.m. possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall' art. 603, comma 2, del medesimo codice se la prova è definitiva". Dichiara altresì illegittimo "l'art. 10, comma 2, l. n. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal p.m., prima dell'entrata in vigore di tale legge, è dichiarato inammissibile". Secondo la Corte "nel processo penale e nella cornice dei valori costituzionali, infatti, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, non contraddice il principio di parità l'eventuale diversa modulazione dell'appello medesimo per l'imputato e per il p.m., purché avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità. Nella specie, invece, la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una "ratio" adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e unilaterale della menomazione stessa e risultando intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del p.m. contro le sentenze di condanna". Successivamente con la sent. n. 320 del 20 luglio 2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 111 cost., l'art. 10 comma 2 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal p.m., prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile. La Corte, ribaditi i principi già affermati nella sentenza n. 26 del 2007 e sottolineate le profonde modifiche subite nel tempo dal giudizio abbreviato, ha rilevato come il quadro normativo vigente si presentasse antitetico rispetto alla possibilità di giustificare l'integrale ablazione del potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, in una prospettiva di riequilibrio complessivo dei poteri accordati alle parti nel rito "de quo". Da ultimo con la sent. 85/2008 ha ripristinato la possibilità di appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento. La Corte di Cassazione, inoltre, si è pronunciata in merito alla possibilità della parte civile di appellare contro le sentenze di proscioglimento e con <u>la sent. n. 27614 del 29 marzo 2007</u> ha ritenuto che "l'impugnazione (nella specie appello) proposta, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, nei procedimenti relativi a reati di ingiuria e diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio, conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio, tale non potendo considerarsi quella contenuta nell'art. 10 della medesima legge". In conclusione l'appello proposto dalla parte civile - anche agli effetti penali - contro la sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione, emessa prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, conserva la sua validità ed efficacia, nonostante l'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. per opera dell'art. 9, richiamata legge; quindi la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. <u>576 c.p.p.</u> ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 6, può proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.

Con riguardo ai termini per impugnare l'art. 585 è stato oggetto di numerose pronunce sia da parte della Corte costituzionale per i profili di legittimità , sia dalla Corte di Cassazione; in particolare la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato, in ordine al momento di decorrenza del termine, con sent. n. 7478 del 1 giugno 1996 che "il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 c.p.p. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sul punto, ma più in generale, si era pronunciata la Corte Costituzionale che aveva già nel 1993 con sent. n. 364 dichiarato "non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544 comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 6 d.l. 22 aprile 1991, n. 133, sollevata sul presupposto che la riduzione del termine per la redazione dei motivi della sentenza - considerata nel suo collegamento con le disposizioni dettate dagli artt. 548 e 585 comma 2 lett. c) c.p.p. - darebbe vita ad una disciplina del termine per impugnare contrastante con l'art. 3 Cost. perché irrazionalmente più vantaggiosa per l'imputato contumace; nonché sul presupposto che la norma denunciata determinerebbe per l'imputato presente una notevole contrazione del termine complessivo per impugnare in violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e in contrasto con gli artt. 72 e 77 Cost.". Sempre con riguardo al termine di decorrenza ai fini dell'impugnazione la Corte di Cassazione, con sent. n. 31312 del 26 giugno 2002, ha sostenuto che "alle parti presenti nell'udienza preliminare non deve essere dato avviso del deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 424 c.p.p., nel caso in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata nel trentesimo giorno dalla pronuncia; pertanto il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. per l'impugnazione di tale sentenza decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 424 comma 4 c.p.p., quando la motivazione sia depositata nello stesso termine". In ordine alle forme stabilite per la presentazione della dichiarazione di impugnazione si sottolinea la sent. n. 110 del 1 aprile 2003 con la quale la Corte costituzionale dichiara "manifestamente infondata una q.l.c. dell'art. 582.2 c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3, 97 comma 1, 111 comma 2 e 112 cost. in quanto la disposizione censurata consente soltanto alle parti private ed ai difensori - e non anche al p.m. - di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato". In motivazione la Corte rileva che "il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, giacché una diversità di trattamento può essere, come nella specie, stabilita ragionevolmente, nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero e degli ausili strutturali di cui, ratione officii, può avvalersi".

Ed infine, per quanto riguarda la forma dell'atto di impugnazione e i requisiti che deve contenere a pena di inammissibilità si sottolinea la **sent. n. 11493 del 24 giugno 1998** con la quale si afferma il principio per cui "la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, dato che si configura l'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, la quale si caratterizza per l'inidoneità dell'atto di parte a mantenere in vita il rapporto processuale". Tale norma mira infatti a scoraggiare le impugnazioni meramente defatigatorie e delinea la cognizione del giudice d'appello. In particolare l'effetto devolutivo previsto dall'art. 587 c.p.p. va letto unitamente alla norma in esame secondo il brocardo "tantum devolutum quanto appellatum".

Infatti, l'art. 581 c.p.p. stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale, tra l'altro, sono "enunciati": "a) i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", e, pertanto, secondo la Corte "un atto privo dei requisiti prescritti, che si limiti ad esprimere la volontà di impugnare senza indicare i capi o i punti cui intende riferirsi, o senza enunciare i motivi di doglianza rispetto alla decisione censurata, non può costituire una valida forma d'impugnazione e, quindi, non può produrre gli effetti introduttivi del giudizio del grado successivo, cui si collega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione d'inammissibilità".

§ 3.1. Provvedimenti appellabili

<u>CASSAZIONE PENALE - Provvedimenti impugnabili e inoppugnabili per cassazione - sentenza di proscioglimento - illegittimità costituzionale dell'art. . 1 l. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il p.m. possa appellare contro le sentenze di proscioglimento</u>

Corte costituzionale, 06 febbraio 2007, n. 26

Fatto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado - e sempre che tali risultino La Corte rimettente - investita dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva assolto tre persone imputate del reato di ricettazione - rileva come, nelle more del gravame, sia entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione l'ipotesi codice delineata dall'art. 603, comma del Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe diversi precetti costituzionali. Essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost.: consentire, infatti, all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»; questi ultimi vedrebbero fortemente limitato, in tal modo, il dirittodovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, che tutela i loro interessi. La possibilità, per l'organo dell'accusa, di proporre appello nei casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. risulterebbe, in effetti, «poco più che teorica», perché legata alla sopravvenienza di prove decisive nel ristretto lasso temporale tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la scadenza del termine per appellare. La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»: e ciò anche quando l'assoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche. Risulterebbe violato, ancora, l'art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici auelli cui dispone Da ultimo, detta disposizione lederebbe l'art. 112 Cost. Ad avviso del rimettente, infatti, la previsione di un secondo grado di giudizio di merito - fruibile tanto dal pubblico ministero che dall'imputato (così come dall'attore e dal convenuto nel giudizio civile) - sarebbe «consustanziale» al sistema processuale vigente: con la conseguenza che la sottrazione all'organo dell'accusa del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, «considerata nella interezza». 2. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 1); e prevedono che l'appello proposto dal pubblico ministero, avverso una di dette sentenze, anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, venga dichiarato inammissibile, con facoltà per l'appellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione (art. 10).

Il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio di appello nei confronti di numerosi imputati, assolti in primo grado dal delitto di truffa aggravata perché il fatto non sussiste. Medio tempore, era tuttavia sopravvenuta la legge n. 46 del 2006, la quale, all'art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., aveva precluso l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, fuori del caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.; e, all'art. 10, aveva stabilito, con riguardo ai giudizi in corso, che l'appello anteriormente proposto dal pubblico ministero vada dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell'organo dell'accusa di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza appellata. Recependo, in parte qua, l'eccezione formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente dubita, tuttavia, della compatibilità di tali previsioni normative con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento consentirebbe l'esame nel merito del gravame, altrimenti destinato alla declaratoria di inammissibilità, non avendo il pubblico prove ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. ministero proposto nuove Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate violino, anzitutto, il principio di parità delle parti nel processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Inibendo tanto al pubblico ministero che all'imputato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, tali disposizioni attuerebbero, infatti, una parificazione «solo formale»: giacché, nella sostanza, esse verrebbero a limitare il potere di impugnazione di quella sola, fra le due parti, che ha interesse a dolersi delle suddette pubblico sentenze, ossia ministero. D'altro canto, alla luce dell'«unica interpretazione possibile» dell'art. 576 cod. proc. pen., come modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006, le sentenze di proscioglimento potrebbero formare invece oggetto di appello ad opera della parte civile: donde un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo il pubblico ministero a trovarsi in posizione deteriore anche rispetto tale Né l'evidenziata situazione di «assoluta disparità di trattamento» fra le parti processuali risulterebbe elisa dalla facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nell'ipotesi prevista dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la quale si connoterebbe come «del tutto residuale». Le norme censurate si porrebbero, per altro verso, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti - se pure il potere impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - una asimmetria tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al riguardo, il giudice a quo ricorda come - alla stregua di detta premessa - questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.): valorizzando, a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo. La medesima giustificazione non potrebbe tuttavia valere in rapporto alle norme oggi censurate, le quali precludono l'appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di proscioglimento, senza operare alcuna distinzione tra giudizio abbreviato

A sostegno della soluzione normativa censurata, non varrebbe neppure invocare - ad avviso del rimettente - il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo (art. 111, secondo comma, Cost.): diritto che non potrebbe essere realizzato tramite l'esclusivo sacrificio del potere d'appello della parte pubblica, senza con ciò infrangere l'altro principio costituzionale - di non minore rilievo - della parità delle parti nel processo. Sintomatico della mancanza di ogni ragionevole contemperamento tra i due valori sarebbe, del resto, il perdurante potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di condanna, a differenza che nel giudizio abbreviato. Parimenti, non potrebbe rinvenirsi una ragionevole giustificazione delle norme censurate nel preteso diritto dell'imputato a fruire, sempre e comunque, di un doppio grado di giudizio di merito, nel caso di condanna. Un simile diritto non sarebbe riconosciuto né dalla Costituzione, né dalle convenzioni internazionali; infatti, il paragrafo 2 dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 - prevede espressamente che il diritto dell'imputato a far riesaminare l'affermazione della propria colpevolezza possa essere escluso, quando tale affermazione promani da una giurisdizione superiore, o abbia luogo a seguito di un ricorso avverso l'originario proscioglimento dell'imputato medesimo.

Ancora, non si potrebbe sostenere che, riconoscendo al pubblico ministero il potere di provare, davanti ad un

giudice diverso, l'erroneità del primo giudizio assolutorio, si incrementerebbe il rischio che venga condannato un innocente, stante la «disparità di forze in gioco». L'assunto risulterebbe infatti valido solo in rapporto agli ordinamenti processuali di tipo integralmente accusatorio, nei quali l'assoluzione o la condanna conseguono ad un verdetto non motivato; inoltre, dopo la sentenza di primo grado, la ventilata «disparità delle forze» non sussisterebbe più, dato che «l'accusa non può più perquisire, intercettare, sequestrare», ma «soltanto

Onde legittimare, sul piano della ragionevolezza, i neointrodotti limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero, non gioverebbe nemmeno invocare i principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, avuto riguardo al fatto che il giudice di appello - diversamente da quello di primo grado-procederebbe ad una valutazione delle prove di tipo meramente «cartolare». Tale asserzione non corrisponderebbe a verità in rapporto ad un buon numero di processi a base «cartolare» (quali, ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato). Soprattutto, essa si tradurrebbe in un argomento che «prova troppo»: rimarrebbe da spiegare, infatti, perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, a seguirlo fino in fondo, l'argomento dovrebbe comportare l'inappellabilità di tutte le sentenze.

Costituirebbe, infine, «pura petizione di principio» l'affermazione secondo cui il proscioglimento a seguito del giudizio di primo grado farebbe sorgere, in ogni caso, un «ragionevole dubbio» circa la colpevolezza dell'imputato, impedendo quindi che si concretizzi il presupposto per la pronuncia di una sentenza di condanna ai sensi del novellato art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Il dubbio derivante dalla difformità degli esiti dei due gradi di giudizio sarebbe, difatti, necessariamente insito in un ordinamento che preveda più gradi di giurisdizione di merito; d'altro canto, se l'appellabilità della sentenza di condanna da parte dell'imputato si giustifica a fronte della possibilità che la decisione di primo grado sia errata, non si comprenderebbe perché una analoga eventualità non debba imporre, per il principio di parità, l'appellabilità delle sentenze di assoluzione.

Nessuna ragionevole giustificazione potrebbe scorgersi, poi, alla base dell'evidenziata disparità di trattamento del pubblico ministero rispetto alla parte civile, posto che quest'ultima persegue, nel processo penale, un interesse meramente risarcitorio, che potrebbe essere bene azionato davanti al giudice civile: quando, invece, il pubblico ministero è la parte pubblica che «fa valere, anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine violato dal reato».

Diritto

1. - La Corte d'appello di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado - e sempre che tali prove siano decisive. Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata risulterebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché - consentendo all'imputato di appellare contro le sentenze di condanna, senza accordare al pubblico ministero lo speculare potere di proporre appello contro le sentenze assolutorie, se non in una ipotesi talmente circoscritta da apparire «poco più che teorica» - porrebbe l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività», i cui interessi vengono tutelati dal diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, impedendo, al tempo stesso, una esplicazione adeguata di tale

Verrebbe violato, inoltre, il precetto dell'art. 111 Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», in quanto la norma denunciata non consentirebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con strumenti simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. La medesima norma eluderebbe, da ultimo, il vincolo posto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui dovrebbe ritenersi connaturata la previsione di un secondo grado di giudizio di merito anche a favore del pubblico ministero.

2. - La Corte d'appello di Milano dubita anch'essa della legittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 1

della legge n. 46 del 2006, coinvolgendo peraltro nello scrutinio di costituzionalità anche la norma transitoria di cui all'art. 10 della medesima legge. Quest'ultima norma viene censurata nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, in

particolare - ai commi 2 e 3 - che l'appello già proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento debba essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell'appellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità. Dette disposizioni - a giudizio della Corte rimettente - violerebbero gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto accorderebbero al pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore sia rispetto all'imputato, che è ammesso a proporre appello avverso le sentenze di condanna; sia rispetto alla parte civile, la quale, in base all'art. 576 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 46 del 2006, conserverebbe invece - secondo il giudice a quo - il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento. Tale asimmetria non risulterebbe assistita da alcuna ragionevole giustificazione, che valga a renderla compatibile con il principio di parità delle parti nel processo, in rapporto ad esigenze di tutela di altri valori rango costituzionale. Quanto, infatti, alla disparità di trattamento tra accusa e difesa, la scelta legislativa non potrebbe trovare un fondamento razionale nell'interesse dell'imputato ad una rapida definizione del processo a suo carico: interesse che non potrebbe essere realizzato a mezzo di una mera menomazione dei poteri della controparte processuale. Né tale scelta potrebbe fondarsi su di un preteso diritto dell'imputato medesimo ad un doppio grado di giurisdizione di merito in caso di condanna: diritto in realtà privo di riconoscimento tanto nella Costituzione, che nelle convenzioni internazionali in tema di diritti dell'uomo cui l'Italia ha aderito. Né, ancora, essa potrebbe fondarsi sull'ipotetico incremento del rischio della condanna di un innocente, indotto dall'appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento a fronte della «disparità di forze in gioco», posto che la ventilata «disparità di forze» verrebbe comunque meno dopo la sentenza di primo grado. Del pari, non varrebbe evocare i principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, in rapporto alla valutazione puramente «cartolare» del materiale probatorio operata dal giudice di appello: giacché - al di là del rilievo che numerosi processi (ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato) sono a base «cartolare» in entrambi i gradi di giudizio - non si comprenderebbe perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, ove portato alle sue logiche conseguenze, l'argomento dovrebbe determinare l'inappellabilità Né avrebbe pregio l'assunto per cui il proscioglimento in primo grado non consentirebbe comunque di ritenere l'imputato colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» - come attualmente richiesto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della condanna - posto che la possibile difformità degli esiti del giudizio sarebbe necessariamente insita nella previsione di più gradi di giurisdizione di merito. D'altra parte, se l'appellabilità della sentenza di condanna da parte dell'imputato trova fondamento nell'eventualità che la decisione di primo grado sia errata, una analoga eventualità non potrebbe non giustificare, per il principio di l'appellabilità anche delle sentenze assoluzione. Manifestamente illogica risulterebbe, infine, l'evidenziata disparità di trattamento rispetto alla parte civile, la quale è portatrice, nel processo penale, di un interesse meramente risarcitorio, utilmente azionabile davanti al giudice civile: mentre il pubblico ministero è la parte pubblica che fa valere, anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine violato dal reato. 3. - Le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti unica decisione. con all'art. 111. secondo comma. 1a questione riferimento Cost., fondata. Giova premettere come, secondo quanto reiteratamente rilevato da questa Corte, il secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) - nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» - abbia conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003, n. Anche dopo la novella costituzionale, resta pertanto pienamente valida l'affermazione - costante nella giurisprudenza anteriore della Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992) - secondo la quale, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei

quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici - essendo l'una un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l'altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna - impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria - tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) - sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del limiti della Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello "scalino" da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l'adeguatezza della ratio e la proporzionalità dell'ampiezza di tale "scalino" rispetto a quest'ultima. Siffatta verifica non può essere pretermessa, se non a prezzo di un sostanziale svuotamento, in parte qua, della clausola della parità delle parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi - posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere "invasivo" e "coercitivo" di determinati mezzi d'indagine - abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un'esigenza di "riequilibrio", a qualsiasi deminutio, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell'ambito di tutte le successive fasi. Una simile impostazione - negando, di fatto, l'esistenza di limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione asimmetrica delle facoltà processuali tra i contendenti - priverebbe di ogni concreta valenza la clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua attuale assunzione ad espresso precetto 5. - All'indicata chiave di lettura si è, in effetti, costantemente ispirata la giurisprudenza di questa Corte relativa alla tematica - che viene qui specificamente in rilievo - delle possibili dissimmetrie a sfavore del pubblico ministero in poteri impugnazione. punto di 5.1. - Nello scrutinare le questioni di legittimità costituzionale sollevate a tal proposito, questa Corte ha sempre recepito come corretta la premessa fondante di esse: che, cioè, la disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, si collochi anch'essa - sia pure con le peculiarità che poco oltre si evidenzieranno - entro l'ambito applicativo del principio di parità delle parti; premessa, validità confermata. questa, cui deve Il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale quella che - facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall'art. 111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice - intendesse negare alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell'intero processo, per concepirla invece come garanzia riferita al solo procedimento probatorio: e ciò al fine di desumerne che l'unico mezzo d'impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dall'art. settimo 111. comma, Cost. Una simile ricostruzione finirebbe difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo del significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all'art. 3 Cost., una antitetica valenza derogatoria di questi ultimi: soluzione tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della norma costituzionale, nella quale la parità delle parti è enunciata come regola generalissima, riferita indistintamente ad «ogni processo» e senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell'iter processuale. Né può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico risalto che il legislatore costituzionale ha inteso assegnare al valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle puntuali "direttive" al riguardo impartite nel quarto e nel quinto comma dell'art. 111 Cost.: non potendosi ritenere, anche sul piano logico, che tale distinto valore anziché affiancarsi, rafforzandolo, al principio di parità - sia destinato ad esplicare un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l'idea - palesemente inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo, quale, ad esempio, il processo civile - per cui, nel processo penale, la clausola di parità opererebbe solo nei confini del procedimento formazione 5.2. - Ciò posto, questa Corte ha ribadito che, anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni,

parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà. A tal proposito - sulla premessa che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 316 del 2002) - questa Corte ha in particolare rilevato come il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenti margini di "cedevolezza" più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato. Il potere di impugnazione della parte pubblica trova, infatti, copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti - "flessibile" in rapporto alle rationes dianzi evidenziate - non potendo essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost. (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998); mentre il potere di impugnazione dell'imputato viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso (sentenza Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell'imputato, debbano comunque rappresentare - ai fini del rispetto del principio di parità - soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante - se non a prezzo di svuotare di significato l'enunciazione di detto principio con riferimento al processo penale - che l'evidenziata maggiore "flessibilità" della disciplina del potere di impugnazione del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative in subiecta materia scrutinio 5.3. - In simile ottica, questa Corte si è quindi ripetutamente pronunciata - tanto prima che dopo la modifica dell'art. 111 Cost. - nel senso della compatibilità con il principio di parità delle parti della norma che escludeva l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella sola forma dell'appello incidentale, salvo si trattasse di sentenza modificativa del 443, comma 595 cod. (artt. Al riguardo, si è infatti osservato come la soppressione del potere della parte pubblica di impugnare nel merito decisioni che segnavano «comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa» - essendo lo scarto tra la richiesta dell'accusa e la sentenza sottratta all'appello non di ordine «qualitativo», ma meramente «quantitativo» - risultasse razionalmente giustificabile alla luce dell'«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta» (sentenza n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991): rito che - sia pure per scelta esclusiva dell'imputato, dopo le modifiche attuate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - «implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 2002 421 del del Tali caratteristiche del giudizio abbreviato - che conferiscono un particolare risalto alla dissimmetria di segno opposto, riscontrabile a favore del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, le cui risultanze sono direttamente utilizzabili ai fini della decisione (al riguardo, si veda la sentenza n. 98 del 1994) - valevano, dunque, a rendere la scelta normativa in discorso «incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo» (sentenza n. 363 del 1991). Fine al quale non avrebbe potuto essere invece sacrificato - per la ragione dianzi indicata - lo speculare potere di impugnazione dell'imputato (sentenza 98 del 6. - Ben diversa è la situazione nel caso oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità. 6.1. - Al di sotto dell'assimilazione formale delle parti - «il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna» (ergo, non contro quelle di proscioglimento) - la norma censurata racchiude una dissimmetria radicale. A differenza dell'imputato, infatti, il pubblico ministero viene privato del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente, negando per integrum la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l'azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati.

Né varrebbe, al riguardo, opporre che l'inappellabilità - sancita per entrambe le parti - delle sentenze di proscioglimento si presta a sacrificare anche l'interesse dell'imputato, segnatamente allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti sfavorevoli. Tale conseguenza della riforma - in ordine alla quale sono stati prospettati ulteriori e diversi problemi di costituzionalità, di cui la Corte non è chiamata ad occuparsi in questa sede - non incide comunque sulla configurabilità della rilevata sperequazione, per cui una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la

revisione della sé nel merito pronuncia completamente sfavorevole. È evidente, poi, come tale sperequazione non venga attenuata, se non in modo del tutto marginale, dalla previsione derogatoria di cui al comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen., in forza della quale l'appello contro le sentenze di proscioglimento è ammesso nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado: previsione non presente nel testo originariamente approvato dal Parlamento, ma introdotta a fronte dei rilievi su di esso formulati dal Presidente della Repubblica con il messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 74, primo comma, Cost., nel quale si era segnalato, tra l'altro, come «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento» determinasse - stante la «disorganicità della riforma» - una condizione di disparità «delle parti nel processo [...] che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse». Risulta, infatti, palese come l'ipotesi considerata sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive nel corso del breve termine per impugnare (art. 585 cod. proc. pen.) - presenti connotati di eccezionalità tali da relegarla a priori ai margini dell'esperienza applicativa coprire, (oltre ovviamente, l'errore valutazione non nel merito). Altrettanto evidente, ancora, è come l'eliminazione del potere di appello del pubblico ministero non possa ritenersi compensata - per il rispetto del principio di parità delle parti - dall'ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, parallelamente operato dalla stessa legge n. 46 del 2006 (lettere d ed e dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., come sostituite dall'art. 8 della legge): e ciò non soltanto perché tale ampliamento è sancito a favore di entrambe le parti, e non del solo pubblico ministero; ma anche e soprattutto perché - quale che sia l'effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso - il rimedio non attinge comunque alla pienezza del merito, consentito dall'appello. 6.2. - La rimozione del potere di appello del pubblico ministero si presenta, per altro verso, generalizzata e "unilaterale".

È generalizzata, perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi: di modo che la riforma, mentre lascia intatto il potere di appello dell'imputato, in caso di soccombenza, anche quando si tratti di illeciti bagatellari - salva la preesistente eccezione relativa alle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; si veda, altresì, per i reati di competenza del giudice di pace, l'art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) - fa invece cadere quello della pubblica accusa anche quando si discuta dei delitti più severamente puniti e di maggiore allarme sociale, che coinvolgono valori primario rilievo costituzionale. È "unilaterale", perché non trova alcuna specifica "contropartita" in particolari modalità di svolgimento del processo - come invece nell'ipotesi già scrutinata dalla Corte in relazione al rito abbreviato, caratterizzata da una contrapposta rinuncia dell'imputato all'esercizio di proprie facoltà, atta a comprimere i tempi processuali - essendo sancita in rapporto al giudizio ordinario, nel quale l'accertamento è compiuto nel contraddittorio delle parti, secondo generali cadenze prefigurate dal codice di rito. 7. - A fronte delle evidenziate connotazioni, l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità, sulla base delle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma. 7.1. - A sostegno della soluzione normativa censurata, si è rilevato, anzitutto, che l'avvenuto proscioglimento in primo grado - rafforzando la presunzione di non colpevolezza - impedirebbe che l'imputato, già dichiarato innocente da un giudice, possa essere considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per condannare un individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una connotazione "persecutoria", contraria ai «principi di uno Stato democratico» (in questo senso, in particolare, l'illustrazione della proposta di legge A.C. 4604 da parte dei relatori alla Commissione giustizia della Camera

Al riguardo, è peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell'istituto dell'appello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di "certezza", esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello - antitetico - di innocenza.

In tale ottica, l'iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell'imputato, non può qualificarsi,

in sé, "persecutoria"; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e - tramite quest'ultima - l'effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio poste incriminatrici. 7.2. - A fondamento della scelta legislativa in esame viene allegata, per altro verso, l'esigenza di uniformare l'ordinamento italiano alle previsioni dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98; nonché dell'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tali norme internazionali pattizie prevedono che ogni persona condannata per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza o la condanna siano riesaminati da un tribunale superiore o di seconda istanza: principio che - si sostiene - verrebbe vulnerato nel caso di condanna dell'imputato in secondo grado, conseguente all'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado (in questa prospettiva, si veda la relazione del proponente alla proposta legge A.C. 4604). Con riguardo ad entrambe le norme, questa Corte ebbe, peraltro, già in precedenza a rilevare come il riesame ad opera di un tribunale superiore, da esse previsto a favore dell'imputato, non debba necessariamente coincidere con un giudizio di merito, anziché con il ricorso per cassazione; e ciò perché l'obiettivo perseguito è quello di «assicurare comunque un'istanza davanti alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori risultino accertati» (sentenza n. 288 del 1997; si veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981). Al riguardo, non è, d'altro canto, senza significato la circostanza che il legislatore costituzionale del 1999 - nel riformulare l'art. 111 Cost., nell'ottica di un suo adeguamento ai principi del «giusto processo» - non sia intervenuto sul tema delle impugnazioni, continuando a riferirsi al ricorso per cassazione per violazione di legge come unico impugnatorio costituzionalmente rimedio Dirimente è, peraltro, il rilievo che, alla luce della disciplina - più recente ed analitica di quella del Patto internazionale - dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convezione europea (su cui soprattutto fanno leva i lavori parlamentari), il diritto della persona dichiarata colpevole di un reato al riesame della «dichiarazione di colpa o di condanna», da parte di un tribunale superiore, può essere oggetto di eccezioni oltre che «in caso di infrazioni minori» e «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata» - anche quando essa «sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (paragrafo 2 del citato art. 2). Quest'ultima eccezione presuppone, evidentemente, che la legge interna contempli un potere di impugnazione contra reum, e quindi a favore dell'organo dell'accusa; essa implica pertanto il riconoscimento che tale potere - anche quando si tratti di impugnazione di merito - è compatibile con il sistema di tutela delineato dalla Convenzione e dallo stesso Protocollo, come del resto conferma la legislazione vigente in dei Paesi dell'Europa 7.3. - Si pone l'accento, da ultimo, sul rapporto solo «mediato» che il giudice dell'appello ha con le prove (in tale ottica, si veda nuovamente la citata illustrazione dei relatori della proposta di legge A.C. 4604): reputandosi, in specie, che comporti una situazione di diminuita garanzia - in rapporto ai principi di oralità e immediatezza, ispiratori del processo penale nel modello accusatorio - un assetto nel quale la decisione di proscioglimento di un giudice (quello di primo grado), che ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, può essere ribaltata da altro giudice (quello di appello), che fonda invece la sua prevalentemente una prova Ai fini della risoluzione dell'odierno incidente di costituzionalità, non è peraltro necessario scrutinare la condivisibilità o meno di tale affermazione, la quale evoca tensioni interne al vigente ordinamento processuale, connesse al mantenimento di impugnazioni di tipo tradizionale nell'ambito di un processo a carattere tendenzialmente accusatorio. A prescindere, difatti, dal rilievo che l'ipotizzata distonia del sistema ove effettivamente riscontrabile - sussisterebbe anche in rapporto alle sentenze di condanna, per le quali il pubblico ministero mantiene il potere di appello, avuto riguardo alla possibile modifica in peius della decisione da parte del giudice di secondo grado come conseguenza di divergenti valutazioni di fatto (le quali portino, ad esempio, al mutamento del titolo del reato o al riconoscimento di una circostanza aggravante); è assorbente la considerazione che il rimedio all'eventuale deficit delle garanzie che assistono una parte processuale va rinvenuto - in via preliminare - in soluzioni che escludano quel difetto, e non già in una eliminazione dei poteri della parte contrapposta che generi un radicale squilibrio nelle rispettive posizioni. All'obiezione, poi, che le possibili soluzioni alternative al problema dianzi evidenziato, almeno ove calibrate

sull'attuale assetto del sistema delle impugnazioni, peserebbero negativamente sui tempi di definizione del giudizio, è agevole replicare che neppure la ragionevole durata del processo - principio che, per costante affermazione di questa Corte, va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004, n. 251 del 2003, n. 458 e n. 519 del 2002) - può essere perseguita, come nella specie, attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà processuali di una sola delle parti. E ciò a prescindere dalla possibilità - da più parti prospettata e che resta aperta alla valutazione del legislatore - di una revisione organica del regime delle impugnazioni, intesa ad eliminare le tensioni da cui, per quanto accennato, il problema stesso trae 8. - Nel suo carattere settoriale, per contro, la novella censurata ha, inoltre, alterato il rapporto paritario tra i contendenti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del sistema. Per effetto della riforma, infatti, mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado resta privo del potere di proporre appello, detto potere viene invece conservato dall'organo dell'accusa nel caso di soccombenza solo parziale, vuoi in senso "qualitativo" (sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanze aggravanti), vuoi anche in senso meramente "quantitativo" (sentenza di condanna pena ritenuta non congrua). 9. - Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque ribadire che, nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni ferma restando la possibilità per il legislatore, dianzi accennata, di una generale revisione del ruolo e della struttura dell'istituto dell'appello - non contraddice, comunque, il principio di parità l'eventuale differente modulazione dell'appello medesimo per l'imputato e per il pubblico ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità, che si sono a più Nella specie, per contro, la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e "unilaterale" della menomazione stessa: oltre a risultare - per quanto dianzi osservato - intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna. Le residue censure dei giudici rimettenti restano di conseguenza assorbite. 10. - L'art. 1 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova decisiva. Correlativamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal

P.Q.M

pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

LA **CORTE COSTITUZIONALE** riuniti giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo nuova prova 2) dichiara l'illegittimità costituzione dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007. DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 FEB. 2007.

APPELLO PENALE RIFORMATO - Appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento – illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede linammissibilità dell'appello proposto dal p.m., prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato.

Corte costituzionale, 20 luglio 2007, n. 320

Fatto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte militare di appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 443 del codice di procedura penale, priva il pubblico ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; nonché dell'art. 10 della medesima legge, nella parte in cui rende applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, altresì, che l'appello anteriormente proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, salva la facoltà dell'appellante di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento inammissibilità. Il giudice a quo, investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritiene che le norme impugnate - le quali imporrebbero, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità del gravame - ledano, anzitutto, il principio di parità delle parti nel sancito dall'art. secondo comma. 111, A seguito della novella, infatti, il pubblico ministero - ormai privo di ogni possibilità di contrastare l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato - verrebbe a perdere in modo pressoché completo la facoltà di appellare la sentenza emessa dal giudice di primo grado: potendo tale facoltà esercitarsi, da parte dell'organo dell'accusa, solo nella «marginale» ipotesi della sentenza di condanna che modifica il titolo del reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.). Il dubbio di costituzionalità assumerebbe consistenza, d'altra parte, proprio alla luce di quanto affermato da questa Corte con riguardo alla precedente limitazione del potere di appello del pubblico ministero nel giudizio abbreviato, relativa alle sentenze di condanna che lascino inalterato il titolo del reato: limitazione ritenuta legittima sia perché costituente - assieme alla riduzione della pena - il «corrispettivo» per la rinuncia al dibattimento da parte dell'imputato, con opzione che favorisce una più rapida definizione dei processi; sia perché concernente situazioni nelle quali la pretesa punitiva ha trovato comunque realizzazione (sentenza n. 363 del 1991 e ordinanza n. 421 del 2001). Quest'ultima decisiva condizione viene, per contro, a mancare nel nuovo assetto normativo, che - col rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento - «mutila le prerogative della parte pubblica in modo generalizzato e proprio nell'aspetto più saliente del suo interesse ad impugnare». Ne deriverebbe, quindi, una asimmetria che oltrepassa la soglia della compatibilità con il parametro costituzionale evocato: giacché, è ben vero che il principio di parità delle parti non implica necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato; ma è altrettanto vero che - sempre alla stregua della citata sentenza n. 363 del 1991 - la diversità di trattamento potrebbe essere giustificata unicamente dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, o dalla funzione allo stesso affidata, ovvero da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Ipotesi, queste, non ravvisabili nella Ad avviso del rimettente, le norme impugnate si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 112 Cost.: e ciò avuto riguardo segnatamente al dictum della sentenza n. 98 del 1994 di questa Corte, secondo cui la configurazione dei poteri del pubblico ministero - ancorché affidata alla legge ordinaria - potrebbe essere censurata per irragionevolezza se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti funzionali all'esercizio dell'azione penale. Tale «situazione-limite» si sarebbe puntualmente realizzata per effetto dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006: giacché - introducendo un limite «generale ed indifferenziato» al potere del pubblico ministero di chiedere il riesame nel merito, da parte di un giudice superiore, delle sentenze che abbiano respinto la pretesa punitiva - la disposizione censurata avrebbe pregiudicato il «nucleo essenziale» delle attribuzioni prefigurate dal parametro costituzionale in parola.

Il giudice a quo reputa inoltre compromesso l'art. 3 Cost., rilevando come sia del tutto irrazionale che, nel

giudizio abbreviato, la parte pubblica risulti abilitata ad appellare in situazioni nelle quali la pretesa punitiva è stata accolta solo in parte (sentenze di condanna modificative del titolo del reato); e non fruisca, invece, di analogo potere nella «più significativa» ipotesi in cui la pretesa punitiva è stata totalmente disattesa (sentenze di proscioglimento).

Al riguardo, non gioverebbe obiettare - sempre ad avviso del rimettente - che il pubblico ministero può comunque impugnare le sentenze di proscioglimento con ricorso per cassazione, e nei più ampi termini conseguenti alla riformulazione delle lettere d) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006. Anche dopo l'ampliamento dei motivi deducibili, il ricorso per cassazione resta, infatti, un mezzo di impugnazione «a critica vincolata»: mentre l'appello è un mezzo di gravame «a critica libera», che consente di censurare la sentenza per la sua «eventuale intrinseca ingiustizia». Non solo: per tal verso, il nuovo assetto delle impugnazioni genererebbe ulteriori sospetti di incostituzionalità, giacché - trasformando il giudice di legittimità «in un sostanziale giudice di merito con competenza estesa all'intero territorio nazionale» - comporterebbe un ineluttabile aumento dei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, con altrettanto ineluttabile allungamento dei relativi tempi di definizione. Nel caso, infatti, di annullamento della sentenza di proscioglimento di primo grado da parte del giudice di legittimità, potrebbero occorrere non meno di cinque gradi di giudizio per pervenire ad una pronuncia definitiva (primo grado; giudizio di cassazione promosso dal pubblico ministero; nuovo primo grado; appello e ricorso per cassazione dell'imputato contro l'eventuale sentenza di condanna): con conseguente lesione anche del principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost. In pari tempo, la possibilità che la Corte di cassazione - divenuta «giudice unico delle sentenze di proscioglimento» emesse a seguito di giudizio abbreviato - sia chiamata a «rivalutare» le risultanze probatorie, o ad integrare la motivazione della sentenza «anche con riguardo a specifici atti», porrebbe le norme denunciate in «stridente contrasto» con il ruolo che, alla luce dell'art. 111, settimo comma, Cost., caratterizza detto giudice: il ruolo, cioè, di «ultima e suprema istanza giurisdizionale» contro le violazioni di legge ascrivibili alle sentenze e ai provvedimenti in materia di libertà personale emessi dai giudici di merito. Tale ruolo costituzionale non esclude, in effetti, che alla Corte di cassazione possano essere attribuite anche funzioni diverse, le quali comportino la necessità di esaminare parte degli atti del procedimento; ma una simile «deviazione» dovrebbe comunque risultare ragionevolmente contenuta e tale da non alterare in modo significativo le caratteristiche dell'istituto del ricorso di legittimità: condizioni, queste, non riscontrabili nel caso

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'<u>art. 443 cod. proc. pen.</u>, come modificato dall'<u>art. 2 della legge n. 46 del 2006</u>, e dell'<u>art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge</u>, è sollevata, con ordinanza emessa il 6 aprile 2006 (r.o. n. 589 del 2006), dalla Corte d'appello di Milano in riferimento agli <u>artt. 3</u> e <u>111</u>, secondo comma, Cost.

La Corte rimettente - investita degli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione resa a seguito di giudizio abbreviato - rileva come il nuovo testo dell'art. 443 cod. proc. pen., nell'escludere che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ponga le parti sullo stesso piano solo formalmente: introducendo, in realtà, un trattamento marcatamente diseguale, da ritenere incompatibile tanto con il principio di ragionevolezza che parità delle parti processo. A seguito della riforma, infatti, l'imputato verrebbe privato del diritto di appellare la sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato solo «su aspetti [...] secondari» (quale, in specie, la diversa formula assolutoria), conservando comunque la facoltà di dolersi nel merito della pronuncia che affermi la sua colpevolezza. All'esatto opposto, la parte pubblica resterebbe legittimata a proporre appello esclusivamente «su questioni secondarie» (qualificazione del fatto o quantificazione della pena): perdendo, viceversa, il potere di appellare nei casi in cui «più penetrante dovrebbe essere la vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia». In proposito, il rimettente ricorda come questa Corte abbia ritenuto legittima, proprio con riferimento al giudizio abbreviato, una «limitata asimmetria» dei poteri di impugnazione delle parti, in considerazione delle peculiarità del rito speciale e delle finalità deflattive ad esso sottese. Nella specie, tuttavia, non sarebbe possibile individuare alcun valore costituzionale atto a «bilanciare e legittimare» la disposta «mutilazione» del potere di impugnazione della parte pubblica. Dai lavori preparatori della riforma si desumerebbe, infatti, che la disciplina censurata è stata suggerita non già dalle finalità deflattive proprie del giudizio abbreviato, o comunque da obiettivi di semplificazione processuale; quanto piuttosto dalla convinzione che all'imputato diversamente che alla parte pubblica - vada comunque assicurata, nel caso di condanna, «una "seconda chance" di merito»: e ciò anche al fine di dare attuazione all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con <u>legge 9 aprile 1990, n. 98</u>, il quale prevede il diritto dell'imputato a far riesaminare da una giurisdizione superiore l'affermazione della propria colpevolezza.

Tale giustificazione - ad avviso del rimettente - si rivelerebbe peraltro fallace, in quanto il comma 2 dell'art. 2 del Protocollo addizionale prevede espressamente che possa derogarsi al principio in esso affermato, allorché l'imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento: eccezione, questa, da ritenere evidentemente riferita all'ipotesi dell'impugnazione della sentenza di proscioglimento di primo grado ad opera della parte pubblica. Ma, anche a voler diversamente opinare sul punto, la previsione del diritto dell'imputato ad un doppio grado di giurisdizione di merito non comporterebbe, comunque, la necessaria ablazione dell'analogo diritto delle altre parti: ben potendo la statuizione del Protocollo essere realizzata con una riforma organica del sistema delle impugnazioni, piuttosto che con la sottrazione totale al pubblico ministero del potere di appellare le sentenze di proscioglimento.

La soluzione normativa censurata non potrebbe essere giustificata neppure con l'ulteriore argomento desumibile anch'esso dai lavori preparatori - stando al quale sarebbe «incongruo» che il giudice dell'appello, che ha una cognizione essenzialmente "cartolare" del materiale probatorio, possa ribaltare la sentenza di proscioglimento emessa da altro giudice - quale quello di primo grado - che ha invece assistito alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Tale argomento - rileva il rimettente - oltre a non poter valere per il giudizio abbreviato (che ha carattere "cartolare" anche in primo grado), non spiegherebbe comunque perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento «abbia maggior dignità di analogo giudizio di condanna»: con la conseguenza che l'esito logico della tesi avversata dovrebbe essere, semmai, l'inappellabilità «di le chiunque». sentenze per Un ulteriore e conclusivo profilo di irragionevolezza delle norme denunciate sarebbe insito nel fatto che esse consentono al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna - onde ottenere, evidentemente, una sanzione più grave - a fronte di una affermazione di responsabilità che pure in parte soddisfa la pretesa della parte pubblica; mentre gli negano il potere appellare le sentenze di proscioglimento, che vedono, invece, detta parte «totalmente soccombente». 3. - Le disposizioni degli artt. 443 cod. pen. pen., come modificato dall'art. 2 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10, comma 1, 2, e 3, della legge ora citata, sono censurate, nelle medesime articolazioni precettive, dalla Corte d'appello di Milano con ulteriore ordinanza emessa il 28 aprile 2006 (r.o. n. 115 del 2007), in relazione 111 artt. Cost. Il giudice a quo - chiamato anch'esso a pronunciarsi sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato - ritiene che le disposizioni censurate ledano in modo evidente il principio di parità tra le parti del processo, sancito dall'art. 111 Cost. Premesso che la condizione di parità, evocata dalla norma costituzionale, non può intendersi limitata alla sola fase di acquisizione della prova, ma deve permanere lungo tutto l'arco del processo, fino alla sentenza definitiva, il rimettente rileva come la riforma crei un palese, quanto irragionevole squilibrio tra i contendenti, sottraendo ad uno solo di essi lo strumento processuale necessario per vedere affermata la pretesa fondamentale di cui è portatore. Rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunziate in esito al giudizio abbreviato, la riforma avrebbe, infatti, privato totalmente il pubblico ministero del potere di far valere la pretesa punitiva nei confronti di soggetti contro i quali è stata promossa l'azione penale; lasciando integro, invece, il potere dell'imputato di impugnare la decisione che lo vede «soccombente», rispetto alla pretesa riconosciuto innocente. di Si tratterebbe di un'asimmetria talmente radicale da non poter trovare giustificazione neppure nell'esigenza di garantire la ragionevole durata del processo, avuto riguardo alle finalità "acceleratorie" proprie del giudizio abbreviato: finalità in relazione alle quali questa Corte ha ritenuto, per contro, costituzionalmente legittima la preclusione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna che non modifichino il titolo (art. 443. comma 3. cod. A ciò si aggiungerebbe l'intrinseca irragionevolezza di un assetto nel quale il pubblico ministero resta legittimato ad appellare talune delle sentenze di condanna, mentre non può appellare le sentenze di proscioglimento.

Le norme censurate determinerebbero, infine, una irragionevole disparità di trattamento tra il pubblico ministero e la parte civile. Quest'ultima - secondo il giudice a quo - avrebbe infatti conservato, anche dopo la riforma, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento: con la conseguenza che l'interesse della parte privata al risarcimento dei danni verrebbe, contro ogni logica, a godere di una tutela più ampia rispetto a quella accordata alla pretesa punitiva dello Stato, fatta valere dalla pubblica accusa.

Diritto

1. - La Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, novellando l'art. 443 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; nonché della disposizione transitoria di cui all'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui rende applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, altresì, che l'appello anteriormente proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento viene dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell'appellante di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità. Le disposizioni impugnate violerebbero, in particolare, il principio di parità delle parti nel processo, enunciato dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione. Per effetto di esse, infatti, il pubblico ministero già privo della possibilità di contrastare l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato - si vedrebbe sottratto quasi completamente il potere di appello avverso le sentenze pronunciate a conclusione di tale rito speciale, anche quando - come, appunto, nei casi di proscioglimento - emerga con più forza il suo interesse ad impugnare.

Tale limitazione impedirebbe, altresì, all'organo della pubblica accusa di assolvere i compiti previsti dall'<u>art.</u>

112 Cost. in ordine all'effettivo e funzionale esercizio dell'azione penale, violando, così, anche quest'ultimo precetto

fondamentale.

Ad avviso della Corte rimettente, sarebbe inoltre compromesso l'art. 3 Cost., dovendosi ritenere del tutto irragionevole che, nel giudizio abbreviato, la parte pubblica sia abilitata a proporre appello contro la sentenza di condanna che modifica il titolo del reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.), e dunque in situazioni nelle quali la pretesa punitiva è stata accolta solo in parte; mentre non goda di analogo potere nella «più significativa» ipotesi in cui la pretesa punitiva è stata completamente respinta (com'è nel caso della sentenza di

Da ultimo, la possibilità, per l'accusa, di proporre, quale unico rimedio impugnatorio avverso la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione - sia pure nei più ampi limiti conseguenti alla modifica apportata dalla stessa legge n. 46 del 2006 all'art. 606 cod. proc. pen. - non solo non escluderebbe i vulnera denunciati, ma farebbe emergere ulteriori profili di illegittimità costituzionale. Il nuovo assetto normativo, infatti, da un lato determinerebbe - in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost. - un ineluttabile aumento dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e, conseguentemente, dei relativi tempi di definizione; dall'altro lato, snaturerebbe il ruolo della Corte di legittimità - quale delineato dall'art. 111, settimo comma, Cost. - trasformandola, nella sostanza, in estesa all'intero con competenza 2. - Le disposizioni di cui all'art. 443 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge n. 46 del 2006, e all'art. 10, commi 1, 2 e 3, di tale legge, vengono censurate anche dalla Corte d'appello di Milano, con due ordinanze tenore larga parte analogo. in Anche secondo tale giudice rimettente, la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato risulterebbe incompatibile con il principio di parità delle parti nel processo, stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost. In conseguenza delle norme denunciate, infatti, l'imputato perderebbe il diritto di appellare solo in rapporto ad aspetti «secondari», quale la diversa formula assolutoria: conservando, comunque, la facoltà di dolersi nel merito della decisione che lo veda «soccombente», rispetto alla propria affermazione di innocenza. Tutt'al contrario, il pubblico ministero potrebbe proporre appello solo su «questioni secondarie», come nell'ipotesi di sentenza di condanna che qualifichi diversamente il fatto (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.); mentre non fruirebbe del potere di appello nei casi - quelli, appunto, di proscioglimento - in cui «più penetrante dovrebbe essere la vigilanza corretta sulla amministrazione della giustizia». La Corte ambrosiana ravvisa, altresì, un vulnus del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nel fatto che il pubblico ministero resti legittimato ad appellare le sentenze di condanna modificative del titolo del reato, le quali pure contengono un'affermazione di responsabilità dell'imputato; e non, invece, le sentenze di proscioglimento, disattendono che del tutto la pretesa punitiva. La sola ordinanza r.o. n. 115 del 2007 denuncia, infine, anche la irragionevole disparità di trattamento indotta

dalle disposizioni censurate tra il pubblico ministero e la parte civile. Quest'ultima parte - secondo il giudice a quo - avrebbe infatti conservato, anche dopo la riforma, il potere di appellare le sentenze di proscioglimento: con l'illogica conseguenza che - stante la maggiore ampiezza del rimedio impugnatorio

accordato all'«accusa privata» - l'interesse al risarcimento del danno, di cui questa è portatrice, verrebbe a fruire di una maggiore tutela rispetto alla pretesa punitiva azionata dalla parte pubblica. 3. - Le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto le medesime norme e sollevano questioni in larga misura analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione. riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., la questione è Giova premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di parità delle parti processuali - enunciato attualmente in forma autonoma dal secondo comma dell'art. 111 Cost., aggiunto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ma già pacificamente insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali - non comporta necessariamente, nel processo penale, l'identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell'imputato. Stanti le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, ripartizioni asimmetriche di poteri tra le parti stesse sono compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che tali asimmetrie, per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio delle posizioni delle parti - entro i limiti della ragionevolezza (da ultimo, sentenza n. 26 del 2007; si vedano, altresì, ex plurimis, le sentenze n. 98 del 1994 e n. 432 del 1992; e le ordinanze n. 46 165

5. - Ciò premesso, va rilevato come la disciplina del giudizio abbreviato contemplasse, sin dall'origine, limiti all'appellabilità della sentenza, volti segnatamente ad evitare che il giudizio svoltosi in primo grado con tale rito vedesse ritardata «la sua completa definizione» per effetto dell'applicazione dell'ordinario regime delle impugnazioni; con il rischio di compromettere il fine deflattivo del procedimento speciale (così la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988). In base all'originario art. 443 cod. proc. pen., tali limiti erano ripartiti in modo sostanzialmente paritario fra le parti: ad entrambe era infatti inibito l'appello contro le sentenze di proscioglimento, ove diretto ad ottenere una diversa formula, e contro le sentenze che applichino sanzioni sostitutive (comma 1); al solo imputato, l'appello contro le sentenze di condanna a pena che comunque non deve essere eseguita, o alla sola pena pecuniaria (comma 2); al solo pubblico ministero, l'appello contro le sentenze di condanna, salvo che modifichino il titolo del reato (comma 3).

Successivi interventi, dapprima di questa Corte (sentenza n. 363 del 1991) e poi del legislatore (art. 31 della legge 16 dicembre 1999, n. 479), determinarono, tuttavia, la totale rimozione dei limiti all'impugnazione relativi al solo imputato e la soppressione, altresì, di quello - comune ad ambedue le parti - concernente le sentenze che applicano sanzioni sostitutive; a fronte, invece, della permanenza del limite relativo al solo pubblico ministero. La preclusione dell'appello della parte pubblica contro le sentenze di condanna non modificative del titolo del reato fu ritenuta, in particolare, dalla Corte non lesiva del principio di parità tra accusa e difesa, in quanto giustificata, per un verso, dall'«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato»; e, per un altro verso, dalla circostanza che le sentenze sottratte all'appello segnavano comunque «la realizzazione della pretesa punitiva» fatta valere con l'azione intrapresa: avendo il legislatore privilegiato - con scelta «incensurabile sul piano della ragionevolezza, in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo» -«l'effettiva irrogazione della pena [...] rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato» 363 del 1991 ordinanza (sentenza n. e n. 6. - In pari tempo, peraltro, anche la struttura complessiva del giudizio abbreviato - caratterizzata

6. - In pari tempo, peraltro, anche la struttura complessiva del giudizio abbreviato - caratterizzata inizialmente dalle tre condizioni della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nella formazione della prova, in cambio di una riduzione di pena in caso di condanna; del consenso del pubblico ministero; e della possibilità di decidere il processo sulla base dei soli atti del fascicolo delle indagini - subiva profondi mutamenti.

Pronunce di questa Corte introdussero, anzitutto, l'obbligo del pubblico ministero di enunciare le ragioni del proprio dissenso e il controllo del giudice, a dibattimento concluso, sulla fondatezza di tali ragioni (sentenze n. 81 del 1991, n. 183 e n. 66 del 1990). Avuto riguardo, poi, all'eventualità in cui il dissenso fosse motivato con l'impossibilità di definire il processo allo stato degli atti per carenze investigative addebitabili alla stessa parte pubblica, questa Corte auspicò l'introduzione, da parte del legislatore, di un meccanismo di integrazione probatoria (sentenza n. 92 del 1992); negando, per contro, che il problema potesse essere risolto con la semplice soppressione del requisito del consenso. Si osservò, infatti, che tale ultima operazione avrebbe reso necessaria - a fini di «riequilibrio "interno" dell'istituto» - tanto una nuova disciplina sul diritto alla prova del pubblico ministero; quanto una revisione dei limiti all'appello del medesimo: essendo tali

limiti razionalmente giustificabili, «in linea di principio», «solo se collegati al [...] consenso» della parte che (sentenza n. 442 del 1994 e ordinanza n. 33 del 1998). Gli auspici formulati dalla Corte furono recepiti - ma solo in parte - dalla legge n. 479 del 1999. Privato il pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta del rito, la novella ha configurato l'accesso al giudizio abbreviato come un vero e proprio «diritto» dell'imputato che ne faccia richiesta, non più subordinato ad un vaglio giudiziale circa la possibilità di decidere il processo «allo stato degli atti»: essendosi previsto - come rimedio alle eventuali carenze degli atti investigativi - un ampio potere di integrazione probatoria officiosa da parte del giudice. Si è stabilito, inoltre, che lo stesso imputato possa condizionare la propria richiesta ad una specifica integrazione probatoria, purché compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Quanto ai poteri probatori del pubblico ministero, essi risultano circoscritti alla facoltà di prova contraria, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato «condizionata»; mentre è rimasta ferma la preclusione all'appello della pubblica accusa, di cui all'art. 443, cod

Anche dopo la novella del 1999, la Corte ha continuato a ritenere, peraltro, che detta preclusione possa conciliarsi con il principio di parità delle parti, in quanto tuttora razionalmente giustificabile dall'obiettivo di speditezza processuale (ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001): e ciò sul presupposto che - come ribadito dalla recente sentenza n. 26 del 2007 - la preclusione seguita ad afferire a sentenze che, sia pure con uno scarto «quantitativo» rispetto alle richieste dell'accusa, vedono comunque realizzata «la pretesa

- 7. Si innesta su tale panorama l'intervento attuato dalla legge n. 46 del 2006, il cui art. 2 oggetto delle odierne censure - sopprimendo l'inciso finale del comma 1 dell'art. 443 cod. proc. pen. («quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula»), ha precluso in via generale, tanto al pubblico ministero che all'imputato, l'appello contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. La modifica rappresenta un tassello del più ampio disegno - evocato dallo stesso titolo della legge - volto a configurare l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento come regola valevole nell'intero ordinamento processuale penale: e dunque anche - e prima di tutto - nell'ambito del rito ordinario. Secondo quanto può desumersi dai lavori parlamentari, il coinvolgimento in tale disegno del giudizio abbreviato non risponde negli intenti del legislatore - a finalità "proprie", distinte da quelle addotte a sostegno dell'intervento nella sua globalità: quali, in ipotesi, quelle di incrementare la componente "premiale" del rito alternativo, o la sua attitudine "acceleratoria" della definizione dei processi. La disposizione oggi censurata viene infatti qualificata, in detti lavori, come semplice norma «di raccordo» o «di coordinamento», rispetto all'intervento attuato nell'ambito del rito ordinario (così la relazione alla proposta di legge n. 4604/C e l'intervento del relatore alla Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio Con la sentenza n. 26 del 2007, questa Corte ha dichiarato, peraltro, costituzionalmente illegittima - per contrasto con il principio di parità delle parti - la rimozione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario (rimozione sancita dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, tramite sostituzione dell'art. 593 cod. proc. pen.): rilevando come l'asimmetria di poteri fra parte pubblica e imputato che ne conseguiva - per il suo carattere radicale, generalizzato e unilaterale non potesse trovare adeguata giustificazione nelle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma (vale a dire: l'asserita impossibilità di considerare colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» l'imputato prosciolto in primo grado; l'esigenza di dare attuazione alle previsioni di determinati atti internazionali; l'opportunità di evitare che la sentenza di proscioglimento, emessa da un giudice che - come quello di primo grado - ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, venga ribaltata da altro giudice che - come quello di appello - basa invece la sua decisione su una prova prevalentemente
- 8. L'esito dello scrutinio di costituzionalità non può essere diverso in rapporto all'omologa previsione ablativa concernente il giudizio abbreviato: previsione alla quale, tra l'altro, non sarebbe comunque riferibile l'ultima delle rationes appena sopra indicate, stante il carattere prevalentemente "cartolare", anche in primo grado, dei processi svoltisi con detto rito.
- 8.1. Vale evidentemente, anche in rapporto alla norma oggi censurata, quanto preliminarmente osservato dalla citata sentenza n. 26 del 2007: e, cioè, che al di sotto dell'assimilazione formale delle parti «l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento» (così il novellato art. 443, comma 1, cod. proc. pen.) detta norma racchiude «una dissimmetria radicale». A differenza dell'imputato il quale resta abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità il pubblico ministero viene, infatti, totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva. Menomazione, questa, che non

può ritenersi compensata dall'ampliamento dei motivi del ricorso per cassazione, parallelamente operato peraltro a favore di entrambe le parti - dall'art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006 (modificativo dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.): giacché - quale che sia l'effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso - il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito dall'appello. È altrettanto evidente, d'altronde, come le considerazioni, sulla cui scorta questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità dell'originario limite all'appello della parte pubblica nel giudizio abbreviato, di cui al comma 3 dell'art. 443 cod. proc. pen., non possano valere con riguardo alla preclusione che al presente interessa. Come già ricordato, difatti, la dissimmetria conseguente all'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di condanna che non modifichino il titolo del reato, è stata ritenuta «incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo». sotteso al giudizio abbreviato: e ciò perché si tratta di sentenze che - sia pure con una difformità di ordine «quantitativo» rispetto alle richieste dell'accusa - implicano comunque la realizzazione della pretesa punitiva azionata. Analoga valutazione non potrebbe essere ovviamente operata rispetto alla radicale ablazione del potere di appellare le sentenze di proscioglimento, che quella pretesa punitiva disattendono viceversa in toto. Ma, anche a voler prescindere dalle indicazioni ricavabili dalla pregressa giurisprudenza costituzionale ora ricordata, deve comunque escludersi che la suddetta ablazione possa venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato. Maggiore celerità che peraltro - come già rimarcato - non risulta evocata, a fondamento della norma impugnata, nei lavori parlamentari; e che neppure è detto si verifichi, stante la possibilità che la natura, di regola solo rescindente, del giudizio di cassazione determini - nel caso di impugnazione di una sentenza di proscioglimento viziata - un incremento dei gradi di giudizio occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva.

In proposito, resta infatti assorbente il rilievo che, per costante affermazione di questa Corte, il valore costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - cui si raccordano le previsioni normative intese a realizzare economie di tempi e di energie processuali - va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004) e non può essere comunque perseguito «attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti» (sentenza n. 26 del 2007). Tale conclusione appare tanto più valida a fronte della fisionomia, già per il resto sensibilmente sbilanciata sul versante della parte pubblica, che - a seguito dell'evoluzione dianzi ripercorsa - ha attualmente assunto l'istituto del giudizio abbreviato: con conseguente significativa attenuazione - rispetto all'assetto d'origine - della valenza del "sacrificio" insito nella rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, ad opera dell'imputato.

Al riguardo, l'accento cade, anzitutto, sulla soppressione del requisito del consenso della pubblica accusa ai fini dell'accesso al rito: consenso nel quale pure questa Corte ebbe ad identificare uno dei presupposti per la valutazione di ragionevolezza delle previsioni limitative della facoltà di impugnazione (sentenza n. 442 del 1994 e ordinanza n. 33 del 1998); e che vale tuttora a giustificare - nel quadro della disciplina dei riti alternativi - la previsione di inappellabilità della sentenza in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2, cod. proc. pen.). Trovandosi, di conseguenza, a "subire" una scelta del tutto unilaterale dell'imputato, da cui deriva la perdita della possibilità di coltivare le prospettive dell'accusa in dibattimento, il pubblico ministero vede attualmente circoscritto il suo ruolo, quale parte processuale nel giudizio abbreviato - ove si eccettui l'eventuale diritto alla prova contraria rispetto alle integrazioni probatorie richieste dall'imputato - al semplice contributo dialettico in sede di discussione; mentre la decisione del giudice può ormai approdare a ricostruzioni del fatto anche totalmente alternative rispetto a quelle desumibili dagli atti di indagine raccolti dallo stesso pubblico ministero: e ciò per effetto tanto di integrazioni probatorie officiose o richieste dall'imputato, quanto di apporti da parte di quest'ultimo, realizzati - in particolare dopo la legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive) - attraverso lo strumento delle investigazioni difensive, i cui risultati sono anch'essi utilizzabili nel giudizio abbreviato (ordinanza 57 n. Ne deriva, in conclusione, un quadro d'assieme antitetico rispetto alla possibilità di giustificare l'integrale ablazione del potere di appello del pubblico ministero, avverso le sentenze di proscioglimento, in una prospettiva di riequilibrio complessivo dei poteri accordati alle parti nell'ambito del rito de quo. 8.2. - A ciò va aggiunto che la disposizione denunciata ha determinato anche una intrinseca incoerenza nella disciplina delle impugnazioni del pubblico ministero, similare a quella indotta - con riferimento al rito ordinario - dall'art. 1 della stessa n. 46 del 2006 e già censurata da questa Corte (sentenza n. 26 del 2007). A seguito della modifica normativa in esame, infatti, il pubblico ministero resta privo del potere di proporre

appello avverso le sentenze di proscioglimento, che disattendono completamente le istanze dell'accusa; mentre mantiene il potere di appellare le sentenze di condanna che mutino il titolo del reato, le quali invece recepiscono, sia pure parzialmente, le predette istanze, affermando la responsabilità dell'imputato. 8.3. - Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi concludersi che la disciplina censurata integra una violazione del principio di parità delle parti non sorretta da adeguata ratio giustificativa, ponendosi così in contrasto con l'art. 111, secondo comma, conseguenza Le residue giudici rimettenti restano di censure dei 9. - L'art. 2 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare proscioglimento sentenze emesse a seguito di giudizio Correlativamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile. Tale declaratoria di incostituzionalità risulta satisfattiva del petitum dei giudici rimettenti, senza che sia necessario un intervento suicommi 1 e 3 dello stesso art. 10, pure specificamente coinvolti nello scrutinio dalla Corte d'appello di Milano. Il comma 1, infatti - nello stabilire che le disposizioni della legge n. 46 del 2006 si applicano «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima» - si limita, di per sé, a ribadire il generale principio tempus regit actum, valevole in materia processuale; mentre il comma 3 - che consente alla parte, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi del comma 2, di impugnare la sentenza di proscioglimento di primo grado con ricorso per cassazione - resta automaticamente inapplicabile nei casi di specie, venendo meno il presupposto della declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero.

P.Q.M

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 LUG. 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di parità delle parti nel processo - Esclusione - Non fondatezza della questione

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. L'alterazione del trattamento paritario fra le parti del processo penale evidenziata nelle sentenze n. 26/2007 e n. 320/2007 in relazione rispettivamente alla soppressione del potere di appello dell'accusa avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario e abbreviato, non sono riscontrabili nella specie, dal momento che la limitazione al potere di appello del pubblico ministero non è generalizzata, ma concerne i soli reati di competenza del giudice di pace, ossia un circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravità e di ridotto allarme sociale; inoltre, detta limitazione si innesta su un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Inoltre la possibilità che la norma censurata determini, in caso di assoluzione ingiusta, un aumento dei gradi di giudizio occorrenti per la decisione definitiva, costituisce una semplice eventualità, così come appare irrilevante che la compressione dei poteri di appello dell'accusa si riverberi sui corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio ex art. 21 del d.lgs n. 274 del 2000, poiché il fatto che i poteri della persona offesa subiscano una contrazione "riflessa" non può essere qualificato come uno "stravolgimento" di "uno dei pilastri" su cui poggia la giurisdizione del giudice di pace (ossia la centralità del ruolo della vittima). - V., citate, sentenze n. 26 e n. 320/2007 (illegittimità rispettivamente della soppressione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato). - Sulle differenze fra giudizio dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 28/2007, n. 415 e n. 85/2005, e n. 349/2004.

Corte costituzionale sent. n. 298 del 2008

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 21 gennaio 2008 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di S. M. ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui – modificando l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) – non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace;

b) dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una di dette sentenze, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

La Corte rimettente premette di essere investita del ricorso per cassazione proposto il 10 marzo 2006 dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, avverso la sentenza del Giudice di pace di Voltri – emessa il 25 novembre 2005 e depositata il 31 gennaio 2006 – che aveva assolto due imputati dal reato di lesioni colpose «gravi e aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale»: sentenza censurata dal ricorrente sotto i profili della mancata ammissione di una prova decisiva, nonché della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa ammissione di una perizia, volta ad accertare le modalità del sinistro.

La Corte rimettente evidenzia come il ricorso sia stato proposto il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, mentre la sentenza e il deposito della motivazione sono precedenti ad essa. In simile situazione, potrebbe porsi un problema di individuazione della disciplina applicabile: infatti, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il principio tempus regit actum opera anche in rapporto alle impugnazioni; tuttavia, si registrano divergenti indirizzi in ordine al momento rilevante ai fini dell'applicazione di detto principio (proposizione dell'impugnazione, pronuncia della sentenza o deposito della motivazione).

Nella specie, peraltro, il problema risulterebbe risolto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, tuttora vigente nelle parti non incise dalle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007: disposizione in forza della quale «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento [...] dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della [...] legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile». Alla luce di tale previsione, il momento discriminante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, infatti, sarebbe – univocamente – quello della proposizione dell'impugnazione: proposizione che, nel caso di specie, è avvenuta sotto il vigore della novella.

Sotto un diverso profilo, e per quanto concerne la qualificazione giuridica dell'impugnazione proposta, la Corte rimettente ricorda come, secondo la propria costante giurisprudenza – stante il rinvio operato dall'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000 alle norme generali del codice di rito, in materia di impugnazione – avverso le sentenze del giudice di pace sia ammesso il ricorso per cassazione «per saltum»; nel qual caso il giudice di rinvio si identifica nel tribunale in composizione monocratica, indicato quale giudice competente per il giudizio d'appello dall'art. 39 del citato decreto legislativo. Di qui, peraltro, l'applicabilità anche dell'art. 569, comma 3, del codice di procedura penale, che prevede la conversione del ricorso «per saltum» in appello, qualora venga con esso dedotto un vizio di motivazione o l'omessa assunzione di una prova decisiva (art. 606, lettere d ed e, cod. proc. pen.).

Nella specie, il ricorso proposto dal pubblico ministero si fonda proprio sui motivi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen. Perciò – ove non fosse intervenuta la legge n. 46 del 2006, rendendo inappellabili dal pubblico ministero le sentenze di proscioglimento del giudice di pace – l'impugnazione andrebbe qualificata come ricorso «per saltum» e, conseguentemente, convertita in appello ai sensi del citato art. 569 cod. proc. pen.; con individuazione del giudice competente nel tribunale in composizione monocratica.

Desunta da tali considerazioni la rilevanza della questione, la Corte rimettente osserva – quanto alla non manifesta infondatezza – come le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 abbiano dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario o di giudizio abbreviato; nonché dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, in riferimento alla prevista declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso le predette sentenze anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

Tali pronunce di incostituzionalità – prosegue il giudice a quo – si fondano sul rilievo che il principio di parità delle parti (riferibile anche al regime delle impugnazioni) non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato. Tuttavia, le alterazioni della simmetria fra tali poteri debbono trovare comunque una giustificazione razionale, legata ad una esigenza di complessivo riequilibrio delle posizioni delle parti o al ruolo istituzionale del pubblico ministero. Tale giustificazione, per contro, non è ravvisabile – in termini di adeguatezza e proporzionalità – rispetto alle norme dianzi citate, tenuto conto del carattere radicale, generale e unilaterale della sperequazione generata da tali alterazioni.

Ad avviso della Corte rimettente, le medesime considerazioni indurrebbero a ritenere contrastante con gli artt. 3 e 111 Cost. anche l'esclusione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, disposta dalle norme censurate.

I peculiari caratteri del procedimento davanti al giudice di pace – più volte posti in luce nella giurisprudenza costituzionale – potrebbero giustificare, infatti, deviazioni «sensibili» della relativa disciplina rispetto al modello ordinario, ma non «il completo stravolgimento del regime delle impugnazioni»: e ciò tanto più a fronte della natura non sempre "bagatellare" dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. Nei procedimenti relativi ai reati di più accentuato disvalore – quale, in specie, il delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, oggetto del giudizio a quo – le esigenze di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado assumerebbero, in effetti, una particolare pregnanza. Sarebbe, perciò, ancora più evidente il carattere radicale dell'asimmetria

racchiusa nella disciplina censurata, in quanto «estesa a qualsiasi tipologia di processo e anche ai casi di totale soccombenza» della parte pubblica.

Sussisterebbe, in ogni caso, il connotato della «unilateralità». L'eliminazione dell'appello del pubblico ministero avverso il proscioglimento non avrebbe, infatti, «alcuna vera contropartita». Ne essa risulterebbe giustificabile solo perché limitata a determinate categorie di reati, stante il particolare «impatto sociale» di alcuni di essi; mentre apparirebbe contraddittorio il mantenimento del potere di appello della parte pubblica contro le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria.

La disciplina denunciata non potrebbe essere giustificata neppure in una prospettiva di riequilibrio dei poteri delle parti, avuto riguardo ai più ridotti poteri di impugnazione di cui l'imputato fruirebbe, rispetto al rito ordinario, nel caso di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria. Ciò in quanto tale sentenza è appellabile dall'imputato ove sia stata pronunciata condanna, anche generica, al risarcimento del danno (art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000); mentre, secondo parte della dottrina, nel procedimento davanti al giudice di pace non sarebbe applicabile al pubblico ministero nemmeno il nuovo dettato dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che consente di appellare la sentenza di proscioglimento nell'ipotesi – sia pure marginale – di sopravvenienza o di scoperta di nuove prove decisive dopo la sentenza di primo grado.

Sotto diverso profilo, poi, il collegamento esistente – in forza dell'art. 38 del d.lgs. n. 274 del 2000 – tra il potere di impugnazione del pubblico ministero e quello della parte offesa che abbia proposto ricorso immediato al giudice ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, finirebbe per ridimensionare «drasticamente» il ruolo di detta parte, in contrasto con un connotato tipico del procedimento davanti al giudice di pace. Stante, infatti, l'interdipendenza – sottolineata anche dalla relazione al d.lgs. n. 274 del 2000 – tra la disciplina della citazione diretta dell'imputato, «strumento propulsivo nelle mani della persona offesa», e il diritto di impugnazione della stessa, ogni limitazione di quest'ultimo diritto verrebbe a riverberarsi sulla specifica funzione annessa alla giurisdizione del giudice di pace, «tesa a valorizzare le prevalenti esigenze di tutela della vittima del reato, stravolgendo, quindi, uno dei pilastri di quel giudizio».

Un ulteriore profilo di irragionevolezza emergerebbe all'interno dello stesso disposto dell'art. 9 della legge n. 46 del 2006. Infatti, per un verso, con il comma 1 di tale articolo, si sarebbe ricondotto il danneggiato «entro una dimensione prettamente civilistica», mediante l'abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. (che consentiva alla persona offesa costituita parte civile di proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione). Per un altro verso, si sarebbe fatto invece permanere – nel procedimento davanti al giudice di pace – «un ampio potere in capo alla parte offesa», consentendole di proporre ricorso per cassazione, anche agli effetti penali, avverso la sentenza di proscioglimento.

Alla radice della disciplina censurata non potrebbe scorgersi neppure un'esigenza di semplificazione processuale; al contrario, la riforma avrebbe determinato un incremento dei «passaggi» necessari per pervenire alla decisione definitiva. In precedenza, infatti, all'assoluzione ingiusta potevano seguire l'appello e il ricorso per cassazione; invece, attualmente, per giungere al medesimo risultato occorrerebbero, «nella migliore delle ipotesi», quattro «passaggi»: ricorso per cassazione del pubblico ministero, nuovo giudizio di primo grado, appello contro la decisione di condanna e ricorso per cassazione avverso la sentenza confermativa. Donde una dilatazione dei tempi processuali atta ad incidere negativamente, quanto alle contravvenzioni, sulla prescrizione del reato e, per tutti i reati, sulla ragionevole durata del processo.

Né, da ultimo, varrebbe invocare il contenuto del messaggio del Presidente della Repubblica, con il quale – in sede di rinvio della legge di riforma alle Camere – si era evidenziato, come profilo di incongruenza, il fatto che al principio informatore della legge stessa (quello, cioè, dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) fosse originariamente sfuggito il procedimento penale davanti al giudice di pace: non essendo la segnalata incongruenza più ravvisabile dopo le dichiarazioni di incostituzionalità degli artt. 1, 2 e 10 della legge n. 46 del 2006.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui – modificando l'art. 36, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace; nonché dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una di dette sentenze, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, venga dichiarato inammissibile.

Ad avviso della Corte rimettente, in rapporto alle norme censurate, varrebbero le medesime rationes che hanno indotto questa Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimi sia gli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del

2006, nella parte in cui sopprimevano il potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario e di giudizio abbreviato; sia la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della stessa legge, per la parte corrispondente (sentenze n. 26 e n. 320 del 2007).

Infatti, anche le norme denunciate genererebbero, tra i poteri di impugnazione delle parti, una asimmetria priva di adeguata giustificazione, avuto riguardo al suo carattere asseritamente radicale, generalizzato e unilaterale. Tale giustificazione non potrebbe essere rinvenuta né nelle particolarità del procedimento davanti al giudice di pace, che non legittimerebbero un «completo stravolgimento del regime delle impugnazioni», tanto più a fronte della natura non sempre "bagatellare" dei reati attribuiti alla competenza di detto giudice; né in una esigenza di riequilibrio dei poteri delle parti, tra i quali non era ravvisabile, in precedenza, alcuna significativa sperequazione. Mentre, per altro verso, apparirebbe contraddittorio il mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria.

Ulteriori profili di irragionevolezza della disciplina censurata si connetterebbero al depotenziamento del ruolo della persona offesa che abbia proposto ricorso immediato al giudice ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000, i cui poteri di impugnazione riflettono quelli del pubblico ministero (art. 38 del d.lgs. n. 274 del 2000); nonché al fatto che la persona offesa mantenga, comunque, il potere di proporre ricorso per cassazione, anche agli effetti penali: e ciò ancorché il comma 1 dello stesso art. 9 della legge n. 46 del 2006 – abrogando l'art. 577 cod. proc. pen. – abbia inteso ricondurre il danneggiato dal reato «in una dimensione prettamente civilistica».

Da ultimo, l'esclusione dell'appello della parte pubblica contro le sentenze di proscioglimento non risponderebbe neppure ad una esigenza di semplificazione. Al contrario, nel caso di assoluzione ingiusta, essa provocherebbe un aumento dei gradi di giudizio occorrenti onde pervenire alla decisione definitiva; con conseguente compromissione anche del principio di ragionevole durata del processo.

- 2. La questione relativa all'art. 9, comma 2, della legge n. 46 del 2006 non è fondata.
- 3. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, le precedenti argomentazioni di questa Corte sulla base delle quali essa ha dichiarato costituzionalmente illegittima la soppressione dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, emesse nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato, per violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. non impongono la medesima conclusione in rapporto alla norma oggi sottoposta a scrutinio.
- 3.1. Con la sentenza n. 26 del 2007, questa Corte ha ribadito a conferma della propria costante giurisprudenza che, nel processo penale, il principio di parità delle parti non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato. Infatti sulla base delle «fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali [...] le parti stesse sono portatrici» sono compatibili con il principio costituzionale in questione delle disparità di trattamento tra le parti medesime: purché tali disparità siano sorrette da un'adeguata ratio giustificatrice, connessa al ruolo istituzionale del pubblico ministero o ad esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri dei contendenti; e purché, comunque, esse siano contenute nei limiti della ragionevolezza.

Tali enunciati – ha ulteriormente precisato la citata sentenza n. 26 del 2007 – risultano riferibili anche alla disciplina delle impugnazioni, che non può reputarsi in alcun modo estranea all'ambito di operatività del principio di parità delle parti. Ciò pur avendo la Corte evidenziato – in assenza di un riconoscimento costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione – che il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado, da parte del pubblico ministero, non è configurabile come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost.; e che tale potere presenta, a fronte di esigenze contrapposte, dei margini di «cedevolezza» più ampi rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato, il quale, invece, si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Di qui, dunque, la conclusione che, «per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni – ferma restando la possibilità per il legislatore [...] di una generale revisione del ruolo e della struttura dell'appello – non contraddice, comunque, il principio di parità l'eventuale differente modulazione dell'appello medesimo per il l'imputato e per il pubblico ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza», con i relativi «corollari di adeguatezza e proporzionalità».

3.2. – La <u>sentenza n. 26 del 2007</u> ha escluso che le condizioni dianzi ricordate ricorressero con riguardo al nuovo testo dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, concernente l'appello nel giudizio ordinario: essendosi in quell'occasione al cospetto di una dissimmetria estrema, che

non avrebbe potuto essere reputata compatibile con il principio di parità delle parti, senza svuotare di significato l'affermata riferibilità di detto principio anche alla materia delle impugnazioni.

La sperequazione indotta dalla citata disposizione – per effetto della quale una sola delle parti perdeva la facoltà di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che avesse integralmente respinto le proprie istanze (salva l'ipotesi, del tutto marginale, della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado) – si presentava, difatti, oltre che radicale, anche «generalizzata e "unilaterale"». A fronte dell'intatto potere dell'imputato di appellare le sentenze di condanna – anche per reati bagatellari (salva la preesistente eccezione relativa alle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda) – il pubblico ministero veniva privato del simmetrico potere di appello avverso il proscioglimento, non in riferimento «a talune categorie di reati, ma [...] indistintamente a tutti i processi»: ivi compresi quelli relativi ai «delitti più severamente puniti e di maggiore allarme sociale». Al tempo stesso, detta rimozione non trovava «alcuna specifica "contropartita" in particolari modalità di svolgimento del processo».

In questa situazione, l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti non poteva essere giustificata, in termini di «adeguatezza e proporzionalità», alla luce delle rationes addotte a fondamento della riforma (vale a dire: l'asserita impossibilità di considerare colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» l'imputato prosciolto in primo grado; l'esigenza di uniformare l'ordinamento italiano alle previsioni di determinati atti internazionali; l'opportunità di evitare che la sentenza di proscioglimento emessa da un giudice che ha assistito alla formazione della prova venga ribaltata da un giudice che ha una cognizione prevalentemente "cartolare" del materiale probatorio).

- 4. È agevole rilevare, peraltro, come le connotazioni dianzi indicate ravvisabili, mutatis mutandis, anche in relazione alla soppressione dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato (art. 2 della legge n. 46 del 2006, modificativo dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen.: si veda la sentenza n. 320 del 2007) non siano invece riscontrabili nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio.
- 4.1. La limitazione del potere di appello del pubblico ministero, stabilita dal novellato art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, non è affatto «generalizzata». Essa concerne, al contrario, i soli reati di competenza del giudice di pace, ossia un circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravità e di ridotto allarme sociale: figure espressive, in buona parte, di conflitti a carattere interpersonale e per le quali è comunque esclusa l'applicabilità di pene detentive.

La validità di questo rilievo non è inficiata dall'asserto della Corte rimettente, stando al quale non tutti i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace – e, tra essi, in specie, il reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (oggetto del giudizio a quo) – potrebbero essere qualificati, in realtà, come "bagatellari". Tale asserto si risolve, infatti, in un personale apprezzamento del giudice a quo circa il merito di scelte legislative in sé latamente discrezionali (quali quelle relative alla valutazione della gravità e dell'allarme sociale generato dai singoli reati).

Al tempo stesso, la limitazione censurata viene ad innestarsi su un modulo processuale (il procedimento davanti al giudice di pace), che – come reiteratamente rilevato da questa Corte e come lo stesso giudice a quo riconosce – presenta caratteristiche assolutamente peculiari. Esso risulta improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario (ex plurimis, ordinanze n. 28 del 2007, n. 85 e n. 415 del 2005, n. 349 del 2004).

Inoltre, la modifica normativa denunciata è intervenuta su una disciplina che – con specifico riguardo al regime delle impugnazioni – vedeva l'imputato, per certi versi, sfavorito rispetto al pubblico ministero. In base al previgente art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, difatti, la parte pubblica era abilitata ad appellare sia le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; sia le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. Per contro, ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto legislativo, l'imputato era – ed è – ammesso ad appellare le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria; nonché le sentenze di condanna a quest'ultima pena, ma solo ove venga congiuntamente impugnato il capo di condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

Ne derivava che, prima della riforma, il pubblico ministero fruiva del potere di appello, a certe condizioni, in rapporto ad entrambi gli epiloghi decisori del processo di primo grado (condanna e proscioglimento); mentre l'imputato fruiva dell'omologo potere, a certe condizioni, in rapporto ad uno soltanto di detti epiloghi (la condanna). Non solo: l'imputato non poteva (né può) proporre appello contro le sentenze di condanna per reati puniti con pena alternativa, allorché sia stata concretamente applicata la sola pena pecuniaria (salvo che

impugni l'eventuale capo di condanna al risarcimento dei danni); invece, il pubblico ministero poteva appellare in ogni caso le sentenze di proscioglimento relative alla medesima categoria di reati.

4.2. – In simile situazione, la scelta del legislatore di escludere la proponibilità di censure di merito, da parte del pubblico ministero, avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace – a dispetto del mantenimento di un (circoscritto) potere di appello dell'imputato avverso le sentenze di condanna – non può ritenersi eccedente i limiti di compatibilità con il principio di parità delle parti. Tale scelta trova, infatti, una sufficiente ratio giustificatrice sia nella ritenuta opportunità di evitare un secondo giudizio di merito, ad iniziativa della parte pubblica, nei confronti di soggetti già prosciolti per determinati reati "di fascia bassa", all'esito di un procedimento improntato a marcata rapidità e semplificazione di forme; sia – almeno in parte – nell'ottica del riequilibrio dei poteri rispetto ad un assetto nel quale ad essere collocato in posizione di svantaggio era, sotto certi aspetti, l'imputato: ossia, proprio la parte il cui diritto d'appello ha una maggiore "forza di resistenza" rispetto a spinte di segno soppressivo.

L'eventualità, allegata dalla Corte rimettente, che - in contrasto con la «esigenza semplificativa o di ragionevole durata del processo» - l'intervento normativo censurato determini, in caso di assoluzione ingiusta, un aumento dei gradi di giudizio occorrenti onde pervenire alla decisione definitiva (stante il carattere, di regola, solo rescindente del giudizio di cassazione), costituisce, per l'appunto, una semplice eventualità: ed in tali termini essa era stata evocata, in un'ottica contrapposta, dalla sentenza n. 320 del 2007 di questa Corte, citata dal giudice a quo. D'altronde, è indubbio che, sotto altri versanti, l'esclusione del giudizio di appello su iniziativa della parte pubblica comporti, viceversa, un risparmio di attività processuali. Analogamente, resta irrilevante, ai fini considerati, che la compressione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero si riverberi – stante il collegamento istituito dall'art. 38 del d.lgs, n. 274 del 2000 – anche sui corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo. Contrariamente a quanto afferma la Corte rimettente, il semplice fatto che – sullo specifico versante considerato – i poteri riconosciuti alla persona offesa, che agisce in veste di "accusatore privato", subiscano una contrazione riflessa, non può essere qualificato come «stravolgimento» di «uno dei pilastri» su cui poggia la giurisdizione del giudice di pace (la centralità del ruolo della vittima). Né, in ogni caso, detta contrazione può essere elevata ad indice della irrazionalità dell'intervento novellistico: infatti, è evidente come l'"accusatore privato" non possa fruire, sul piano del principio di parità delle parti, di poteri processuali, agli effetti penali, più estesi di quelli riconosciuti all'accusatore pubblico. Del tutto inconferente rispetto al thema decidendum (la configurazione dei poteri di appello del pubblico ministero) – oltre che contraddittoria rispetto alla doglianza dianzi esaminata – è, poi, l'ulteriore censura prospettata dal giudice a quo: cioè la supposta discrepanza tra l'abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen., disposta dal comma 1 dello stesso art. 9 della legge n. 46 del 2006 (nella quale dovrebbe scorgersi l'intento di ricondurre il danneggiato dal reato «in una dimensione prettamente civilistica»), da un lato, e il mantenimento, nel procedimento davanti al giudice di pace, del potere della persona offesa (che abbia proposto ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000) di ricorrere per cassazione avverso

Quanto, infine, alla denunciata incongruenza intrinseca alla disciplina dell'impugnazione della parte pubblica, conseguente alla conservazione del suo potere di appello avverso le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria – e, cioè, contro sentenze che accolgono, anche se solo in parte, le istanze dell'accusa, mentre sono rese inappellabili le sentenze che disattendono in toto la pretesa punitiva (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007) – detta incongruenza, una volta escluso che la disposizione impugnata possa ritenersi di per sé contrastante con il principio di parità delle parti, non necessariamente dovrebbe essere rimossa nel senso auspicato dalla Corte rimettente: e, cioè, tramite l'ablazione della norma modificativa e il ripristino del regime pregresso. Sarebbe ipotizzabile, infatti, anche un intervento che incida sulla perdurante (e, peraltro, di fatto assai circoscritta) appellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di condanna: intervento che non può essere peraltro preso in considerazione nella presente sede, sia perché di segno opposto al petitum; sia perché comunque irrilevante nel giudizio a quo.

la sentenza di proscioglimento, anche agli effetti penali, dall'altro lato.

- 5. L'accertata insussistenza di un vulnus all'art. 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo della non configurabilità di una disparità di trattamento tra le parti eccedente i limiti della ragionevolezza vale altresì, e conseguentemente, ad escludere la lesione dell'art. 3 Cost., dedotta dalla Corte congiuntamente a quella dell'art. 111 Cost. e sulla base delle stesse considerazioni.
- 6. La questione relativa alla norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 che, ove scrutinata nel merito, non potrebbe evidentemente che seguire la medesima sorte della questione relativa alla norma "a regime" è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, difatti, nel caso oggetto del giudizio a quo l'impugnazione è stata proposta in data successiva all'entrata in vigore della novella: sicché difetta, nella specie, il presupposto di applicabilità della norma transitoria censurata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata discriminazione tra procedimenti a citazione diretta e procedimenti che richiedono l'udienza preliminare e violazione dei principi di parità delle parti, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod.proc.pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere. Non c'è vulnus al principio di parità delle parti nel processo poiché la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio; inoltre, il potere di appello nei confronti della stessa è stato sottratto ad entrambe le parti ed anche il decreto di rinvio a giudizio non è impugnabile da parte di alcuno. Inoltre, a differenza della sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere non è idonea a dispiegare effetti preclusivi irremovibili, anche dopo lo spirare dei termini di impugnazione, visto il potere del pubblico ministero di ottenerne in ogni tempo la revoca quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che possono determinare il rinvio a giudizio. Per le stesse ragioni, non è riscontrabile la lamentata disparità di trattamento tra sentenza di non luogo a procedere e proscioglimento, stante l'eterogeneità che le contraddistingue. Insussistente è la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della inadeguatezza del rimedio accordato al pubblico ministero (il ricorso per cassazione), posto che la censura in oggetto resta sul piano della mera critica di opportunità, e sotto il profilo della disparità tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, dove la domanda di giudizio del pubblico ministero sfocia nell'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, poiché questa differenza di regime è solo la conseguenza del diverso modulo processuale. Non appare violato neppure il principio della ragionevole durata del processo, perché l'effetto negativo indotto dalla eventuale regressione del procedimento appare compensato dalla eliminazione del secondo grado di giudizio. Vanno disattese infine le censure di violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, dato che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale. -V., citate, le sentenze n. 26 e n. 320/2007, che hanno censurato la soppressione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e a quello abbreviato. -Sui poteri del giudice nell'udienza preliminare v., citata, sentenza n. 384/2006. -Sulla eterogeneità della sentenza di non luogo a procedere rispetto a quella di proscioglimento v., citate, ordinanze n. 156 e n.4/2008. -Sulla ragionevole durata del processo v., citate, sentenze n. 64/2009 e n. 298/2008. -Sul fatto che il potere di impugnazione del pubblico ministero non è estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale v., citate, sentenza n. 280/1995 e ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001 e n. 426/1998; altresì citate sentenze n. 298/2008, n. 26/2007 e n. 206/1997.

Corte Costituzionale sent. n. 242 del 2009

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 25 marzo 2008, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con ordinanza del 21 maggio 2008, dalla Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 9 aprile 2008 e dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con due ordinanze del 21 maggio 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 187, 274 e 375 del registro ordinanze 2008 e ai nn. 32 e 33 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2008 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto in fatto

1.1. – Con ordinanza emessa il 25 marzo 2008 (r.o. n. 187 del 2008), la Corte d'appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche

al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere.

La Corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una persona imputata di tentata concussione, trattandosi di ipotesi di reato impossibile. Con l'atto di appello, il pubblico ministero aveva contestato la correttezza della decisione impugnata alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al concetto di «inidoneità dell'azione», eccependo, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui preclude alla pubblica accusa l'appello contro le sentenze di non luogo a procedere.

Ad avviso del giudice a quo, la questione deve ritenersi rilevante, in quanto dal suo accoglimento o meno dipende la prosecuzione del giudizio di appello, ovvero la sua cessazione per inammissibilità dell'impugnazione.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama le <u>sentenze della Corte costituzionale n. 26</u> e <u>n. 320 del 2007</u>, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 46 del 2006, per contrasto con il principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.): e ciò – prosegue il giudice a quo – sul rilievo che l'esclusione della facoltà del pubblico ministero di appellare le sentenze «di assoluzione e di proscioglimento», disposta da dette norme, genera una dissimmetria tra le parti processuali non sorretta da una ratio giustificatrice connessa ad esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, ed esorbita dai limiti della ragionevolezza.

Analogo contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost. sarebbe ravvisabile – a parere del rimettente – anche in rapporto all'art. 428 cod. proc. pen., che nell'attuale formulazione impedisce al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare: sentenze non assimilabili – secondo la giurisprudenza di legittimità – alle sentenze di assoluzione e di proscioglimento, e sulle quali la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata.

La norma denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza, non essendo ravvisabili, anche nell'ipotesi in esame, motivi atti a giustificare la soppressione della facoltà di appello del pubblico ministero: e ciò specie ove si consideri che il novellato art. 428 cod. proc. pen. esclude il potere di appello in situazione nella quale la parte pubblica è totalmente soccombente, quando invece la medesima parte è ammessa ad appellare in situazioni di soccombenza parziale, come quella indicata dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

1.2. – Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso della difesa erariale, non potrebbero essere utilmente invocate, a sostegno delle censure, le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, trattandosi di declaratorie di incostituzionalità che investono disposizioni regolative dell'appello contro sentenze – quali quelle di proscioglimento pronunciate a seguito del dibattimento e del giudizio abbreviato – che implicano un compiuto esame nel merito dell'ipotesi accusatoria.

Di contro, la sentenza di non luogo a procedere, emessa a conclusione dell'udienza preliminare, avrebbe natura di pronuncia processuale, basata esclusivamente sull'evidenza probatoria. Essa, inoltre, a differenza della sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio, non è destinata a divenire definitiva, essendo suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova atte a determinare – da sole, o unitamente a quelle già acquisite – il rinvio a giudizio.

Priva di consistenza risulterebbe altresì la censura di violazione dell'art. 3 Cost., formulata dal giudice a quo allegando, quale tertium comparationis, l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., a norma del quale il pubblico ministero può appellare la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato solo qualora essa abbia modificato il titolo del reato: e ciò, stante l'evidenziata, peculiare natura della sentenza di non luogo a procedere.

2. – La medesima questione di costituzionalità è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 9 aprile 2008 (r.o. n. 375 del 2008), nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto gli appelli riuniti proposti dal pubblico ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse il 26 gennaio e il 9 ottobre 2006 nei confronti di persone imputate di associazione per delinquere.

La questione – secondo il giudice a quo – sarebbe rilevante, giacché dalla sua risoluzione dipenderebbe l'ammissibilità o meno del gravame contro la sentenza del 9 ottobre 2006, proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente formula, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., censure del tutto analoghe a quelle svolte con l'ordinanza r.o. n. 187 del 2008.

Il giudice a quo ritiene leso, altresì, l'art. 112 Cost., sul rilievo che la norma censurata comprimerebbe ingiustificatamente «la funzione inerente alla titolarità dell'azione penale», garantita dalla citata norma costituzionale.

3.1. – Con tre ordinanze di analogo tenore, emesse nell'ambito di distinti processi il 21 maggio 2008 (r.o. n. 274 del 2008, n. 32 e n. 33 del 2009), la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.

La Corte rimettente riferisce di essere investita di appelli proposti dal pubblico ministero, in date successive all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, avverso sentenze di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, emesse da giudici dell'udienza preliminare di tribunali militari nei confronti di persone imputate, a seconda dei casi, di diserzione aggravata e di truffa militare pluriaggravata. Con l'atto di impugnazione, l'appellante aveva preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 Cost., del nuovo testo dell'art. 428 cod. proc. pen., che ha previsto come unico rimedio contro la sentenza di non luogo a procedere il ricorso per cassazione.

Ad avviso del rimettente, la rilevanza della questione risulterebbe evidente, giacché, ove la stessa non fosse accolta, il gravame andrebbe dichiarato inammissibile, ovvero convertito in ricorso per cassazione.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo reputa leso, anzitutto, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), osservando come la norma censurata si innesti su un quadro normativo che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 e n. 320 del 2007, garantisce al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione pronunciate sia in esito al dibattimento che a conclusione del giudizio abbreviato. Di conseguenza, la preclusione stabilita dall'art. 428 cod. proc. pen. resterebbe priva di giustificazione, sottraendo alla pubblica accusa, nella «fondamentale fase» in cui viene formulata la domanda di giudizio, quel potere di richiedere un completo riesame di merito che le viene invece riconosciuto nelle ulteriori fasi del processo.

Detta preclusione risulterebbe inoltre incoerente, giacché il pubblico ministero, per correggere gli eventuali vizi della sentenza di non luogo a procedere, disporrebbe esclusivamente di un mezzo di impugnazione – il ricorso per cassazione – inadeguato, per i suoi peculiari caratteri, rispetto al tipo di valutazione che sovrintende alla sentenza di non luogo procedere (l'insostenibilità dell'accusa in giudizio): col risultato di trasformare quest'ultima «in una sostanziale pietra tombale».

Ne deriverebbe, in pari tempo, una irragionevole discriminazione tra i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare ed i procedimenti a citazione diretta: procedimenti, questi ultimi, nei quali, da un lato, la domanda di giudizio del pubblico ministero determina l'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, senza correre il rischio di venir «prematuramente bloccata»; e, dall'altro lato, la parte pubblica si vede assicurata – dopo le citate sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 – la possibilità di appellare contro la decisione conclusiva del giudizio di primo grado. L'irragionevolezza denunciata risulterebbe tanto più evidente ove si consideri che i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare concernono i reati più gravi, rispetto ai quali è più acuta e pressante l'esigenza di un riesame del merito, per evitare che gli errori compiuti in sede di verifica della domanda di giudizio producano conseguenze irreversibili, in rapporto agli interessi della comunità e della persona offesa.

Nei procedimenti in cui è prevista l'udienza preliminare – ossia nella totalità dei casi, quanto alla giurisdizione penale militare (innanzi alla quale non trovano applicazione le disposizioni del Libro VIII del codice di rito, sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) – si verificherebbe, altresì, un irragionevole «sbilanciamento» delle posizioni delle parti, lesivo del principio di parità enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Infatti, mentre per l'imputato il più sfavorevole degli esiti di detta udienza è rappresentato dal rinvio a giudizio davanti al suo giudice naturale, ossia da un provvedimento «meramente interlocutorio», che non preclude in alcun modo all'interessato la possibilità di far valere in seguito le opportune doglianze sul merito della decisione conclusiva del processo di primo grado; per l'accusa, la sentenza di non luogo a procedere comporterebbe, viceversa, il pressoché definitivo «affossamento» delle ragioni pubblicistiche sottese all'esercizio dell'azione penale.

Il giudice a quo rileva, «per inciso», come l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere incida negativamente anche sulla sfera giuridica dell'imputato, posto che nell'attuale sistema normativo non è consentito al pubblico ministero di appellare le suddette sentenze neanche nell'interesse del soggetto sottoposto a processo penale. Ciò determinerebbe una ulteriore incongruenza, alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 85 del 2008 della Corte costituzionale, che ha ripristinato la facoltà dell'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentali le quali, pur non applicando una pena, comportino un sostanziale riconoscimento di responsabilità o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo. L'«anomalia» eliminata dalla citata sentenza continuerebbe, difatti, a contrassegnare le sentenze di non luogo a procedere, che rimarrebbero assoggettate ad un indifferenziato regime di inappellabilità, pur potendo essere emesse anche per la sussistenza di cause sopravvenute di non punibilità o di cause di estinzione del reato.

Altrettanto evidente risulterebbe, poi, il pregiudizio recato al principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, seconda parte, Cost. Come evidenziato, infatti, nel messaggio del 20 gennaio 2006, con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere l'originario testo della legge n. 46 del 2006, il trasferimento dalla corte d'appello alla Corte di cassazione dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere determinerebbe «non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza ..., una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione». In effetti, ove ritenesse fondate le ragioni dell'impugnazione del pubblico ministero, il giudice di legittimità non potrebbe comunque emettere il decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), ma dovrebbe annullare la sentenza impugnata con rinvio «al giudice a quo»: il quale, pur cambiato nella persona, potrebbe adottare una diversa «decisione liberatoria», a sua volta ricorribile per cassazione, in una sequenza suscettibile teoricamente di protrarsi «quasi all'infinito». Donde il vulnus al parametro evocato, con il quale debbono ritenersi incompatibili «le norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica».

Da ultimo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.). Al riguardo, il rimettente ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia ravvisato nel potere di impugnazione del pubblico ministero una delle espressioni dell'anzidetto principio, puntualizzando, altresì, che la disciplina processuale non può essere congegnata in modo tale da vanificare il complessivo assolvimento delle funzioni dell'accusa (vengono citate, in specie, le sentenze n. 98 del 1994 e n. 177 del 1971). Tale affermazione – ad avviso del giudice a quo – non sarebbe stata «completamente neutralizzat[a]» dalle successive decisioni, nelle quali la Corte costituzionale ha escluso una diretta e generale correlazione tra potere di impugnazione della parte pubblica e obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (vengono citate le ordinanze n. 421 del 2001, n. 347 del 2002 e n. 165 del 2003). Siffatte decisioni riguarderebbero, infatti, un'ipotesi ben diversa da quella oggi in esame, essendo riferite alla norma che impediva al pubblico ministero di proporre appello, principale e incidentale, contro le sentenze di condanna emesse a conclusione del giudizio abbreviato: vale a dire nel contesto di un rito che – dopo il positivo esercizio dell'azione penale – persegue obiettivi di semplificazione processuale, in relazione ai quali può considerarsi «appagante» un epilogo «comunque coincidente con le essenziali finalità perseguite dall'accusa».

Nel caso di specie, per contro, verrebbe in rilievo un limite direttamente incidente sull'atto di esercizio dell'azione penale, che non ha realizzato il proprio obiettivo del giudizio dibattimentale: onde non si comprenderebbe «con quale coerenza "costituzionale"» la legge ordinaria possa interdire al pubblico ministero di chiedere al giudice di merito superiore una diversa valutazione circa la non superfluità del dibattimento. E ciò soprattutto ove si consideri che la preclusione all'appello concerne una sentenza di carattere processuale, emessa nell'ambito di un giudizio «essenzialmente cartolare», nel quale non trova esplicazione il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

3.2. – Nei giudizi relativi alle ordinanze r.o. n. 32 e n. 33 del 2009 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

L'Avvocatura generale dello Stato ribadisce l'impossibilità di far leva, onde ravvisare una violazione dell'art. 3 Cost., sulle <u>sentenze n. 26</u> e <u>n. 320 del 2007</u>, stante l'eterogeneità delle pronunce cui le stesse si riferiscono: rilievo, questo, che renderebbe altresì palese l'insussistenza del ventilato contrasto con l'art. 111 Cost.

Quanto, poi, alla supposta lesione dell'art. 112 Cost., la difesa erariale osserva come la possibilità, garantita al pubblico ministero dall'art. 434 cod. proc. pen., di sollecitare la revoca della sentenza di non luogo a procedere sia preordinata proprio a garantire efficacemente l'esercizio dell'azione penale. Considerato in diritto

1.1. – La Corte d'appello di Brescia, con due ordinanze di rimessione, sottopone a scrutinio di legittimità costituzionale l'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere.

Ad avviso della Corte rimettente, varrebbero, in rapporto alla norma censurata, le medesime considerazioni poste a base delle <u>sentenze n. 26</u> e <u>n. 320 del 2007</u> di questa Corte: sentenze che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime, per contrasto con il principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, della Costituzione), le limitazioni introdotte dalla citata legge n. 46 del 2006 al potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del dibattimento (art. 593 cod. proc. pen.) e del giudizio abbreviato (art. 443, comma 1, cod. proc. pen.). La sottrazione al pubblico ministero del potere di appello contro le sentenze di non luogo a procedere genererebbe, difatti, anch'essa una asimmetria tra le parti processuali non sorretta da adeguata ratio giustificatrice connessa ad esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale.

Risulterebbe leso, altresì, l'art. 3 Cost., in rapporto al principio di ragionevolezza, non essendo ravvisabili motivi atti a spiegare la soppressione di detto potere, disposta dalla norma denunciata in una situazione nella quale la parte pubblica è «totalmente soccombente», quando invece la medesima parte è ammessa, ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., ad appellare in situazioni di «soccombenza parziale».

Il giudice a quo rappresenta, infine, nella sola ordinanza r.o. n. 375 del 2008, la violazione dell'art. 112 Cost., assumendo che la norma censurata comprimerebbe ingiustificatamente «la funzione inerente alla titolarità dell'azione penale».

1.2. – La legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 428 cod. proc. pen., nella parte in cui preclude l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di non luogo a procedere, è posta in dubbio anche dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con tre ordinanze di rimessione di analogo tenore.

Secondo la Corte rimettente, la disposizione censurata lederebbe l'art. 3, primo comma, Cost. sotto un triplice profilo. In primo luogo, perché priverebbe ingiustificatamente la pubblica accusa, nella «fondamentale fase» in cui viene formulata la domanda di giudizio, del potere di richiedere un completo riesame di merito della decisione a sé sfavorevole: potere che – a seguito delle sentenze della Corte n. 26 e n. 320 del 2007 – le viene invece riconosciuto nelle ulteriori fasi del processo. In secondo luogo, perché accorderebbe al pubblico ministero un mezzo di impugnazione – il ricorso per cassazione – inadeguato rispetto al tipo di valutazione che sovrintende alla sentenza di non luogo a procedere (l'insostenibilità dell'accusa in giudizio), trasformando, di fatto, quest'ultima in una «pietra tombale». In terzo luogo e da ultimo, perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra i procedimenti con udienza preliminare e i procedimenti a citazione diretta, nei quali, da un lato, la domanda di giudizio del pubblico ministero determina senz'altro la fissazione dell'udienza dibattimentale; e, dall'altro, la parte pubblica – dopo le citate sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 – resta abilitata ad appellare la decisione conclusiva del giudizio di primo grado.

La norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio di parità delle parti (art. 111, secondo comma, primo periodo, Cost.), giacché mentre per l'imputato il più sfavorevole degli esiti dell'udienza preliminare è rappresentato dal rinvio a giudizio, ossia da un provvedimento «meramente interlocutorio», che non pregiudica la possibilità di far valere le opportune doglianze di merito contro il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado; per l'accusa, invece, la sentenza di non luogo a procedere comporterebbe la pressoché definitiva negazione delle ragioni pubblicistiche sottese all'esercizio dell'azione penale.

Verrebbe leso, ancora, il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.), in quanto il trasferimento alla Corte di cassazione dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere determinerebbe, nel caso di mancata conferma della sentenza stessa, la regressione del procedimento, con illogico allungamento dei relativi tempi di definizione.

La nuova formulazione dell'art. 428 cod. proc. pen. violerebbe, da ultimo, il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), ponendo un limite che incide sull'atto di esercizio di tale azione, che non ha raggiunto l'obiettivo di accedere al giudizio dibattimentale.

- 2. Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche od analoghe, relative alla medesima norma, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
- 3. La questione non è fondata.
- 4. Va escluso, in primo luogo, che la norma censurata determini un vulnus al principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.) analogo a quello riscontrato dalle <u>sentenze n. 26</u> e <u>n. 320 del</u>

<u>2007</u> di questa Corte, con riferimento alla soppressione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e al giudizio abbreviato.

Nelle citate sentenze del 2007, questa Corte ha difatti rilevato che le disposizioni allora censurate (i novellati artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen.) determinavano una «dissimmetria radicale», facendo sì che una sola delle parti, e non l'altra, fosse abilitata a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole (l'imputato poteva appellare la sentenza di condanna, che disattende la sua "pretesa di innocenza"; il pubblico ministero solo ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento, che respinge integralmente l'istanza punitiva). Dissimmetria che, per i suoi concorrenti caratteri di «generalità» e «unaliteralità», è stata reputata eccedente i margini di tollerabilità connaturali al principio di parità tra accusa e difesa, il quale pure non può obliterare le «fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici» (così, in specie, la sentenza n. 26 del 2007).

Diversamente dalla sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, non rappresenta l'alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio: nell'udienza preliminare non si procede ad un giudizio pieno sul merito dell'imputazione, accertando la responsabilità dell'imputato, ma si verifica l'utilità o meno del dibattimento alla stregua di una prognosi sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio. Anche dopo il significativo accrescimento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, operato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, la decisione di detto giudice resta difatti fondamentalmente calibrata in quella chiave prognostica (sentenza n. 384 del 2006).

Ciò posto, vale osservare che se, con la novella del 2006, il potere di appello contro la sentenza di non luogo a procedere è stato sottratto ad entrambe le parti; per altro verso, l'epilogo alternativo dell'udienza preliminare, sfavorevole all'imputato – ossia il decreto di rinvio a giudizio – non è impugnabile da parte di alcuno.

Né è dirimente l'obiezione che i due provvedimenti hanno una diversa portata sostanziale: giacché mentre la sentenza di non luogo a procedere paralizza la pretesa punitiva avanzata dal pubblico ministero, il decreto di rinvio a giudizio si limita a determinare il passaggio alla fase dibattimentale, contro il cui epilogo – ove a sé sfavorevole – l'imputato potrà comunque proporre appello.

A prescindere, infatti, da ogni rilievo circa la possibilità di porre a raffronto, ai presenti fini, esiti alternativi, non della stessa fase, ma di fasi processuali successive ed eterogenee, quanto ad oggetto dell'accertamento e base decisionale (udienza preliminare e dibattimento), si deve osservare che la "paralisi" della domanda di giudizio del pubblico ministero, conseguente alla sentenza di non luogo a procedere, non è comunque definitiva. A differenza della sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere non è idonea a dispiegare effetti preclusivi irremovibili, anche dopo lo spirare dei termini di impugnazione: in aggiunta al potere di ricorrere per cassazione, il pubblico ministero resta difatti abilitato ad ottenerne in ogni tempo la revoca (salvi solo i limiti di prescrizione del reato), quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio (art. 434 cod. proc. pen.), così mutando il giudizio prognostico negativo implicato dalla sentenza medesima.

In tale cornice, si deve dunque concludere che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con il parametro costituzionale evocato. Allo stesso modo in cui non contrastava con il principio di parità delle parti la disciplina previgente, laddove attribuiva al pubblico ministero un'ampia gamma di strumenti per rimuovere la sentenza di non luogo a procedere, cumulando alla facoltà di appello la possibilità di chiederne sine die la revoca; così pure non confligge con detto parametro quella attuale, che ha escluso, in via generale, un controllo di merito sulla delibazione operata dal giudice dell'udienza preliminare. Si tratta di scelta – condivisibile o meno, sul piano dell'opportunità – comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario.

5. – E' già insita, per altro verso, in quanto precede l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost., dedotta dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, quanto al regime di impugnazione, tra la sentenza di non luogo a procedere e le sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito del dibattimento e del giudizio abbreviato (decisioni, queste ultime, che il pubblico ministero è abilitato ad appellare per effetto delle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007).

La sentenza di non luogo a procedere è, difatti, eterogenea sotto plurimi aspetti – oggetto dell'accertamento, base decisionale, regime di stabilità e carenza di efficacia extrapenale – rispetto ai tertia comparationis: circostanza sulla quale questa Corte ha già avuto modo di porre l'accento in rapporto a questioni di costituzionalità analoghe a quella in esame, rispetto alle quali assumeva rilievo pregiudiziale (diversamente

che nel caso odierno) il problema dell'applicabilità o meno alle sentenze di non luogo a procedere della disciplina transitoria dettata dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006 con riguardo alle sentenze di «proscioglimento» (ordinanze n. 156 e n. 4 del 2008).

6. – Neppure è estensibile al nuovo art. 428 cod. proc. pen. – contrariamente a quanto assume la Corte d'appello di Brescia, che ne fa oggetto di autonoma censura in rapporto all'art. 3 Cost. – l'altro argomento posto a fondamento delle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007: ossia l'incoerenza connessa al fatto che i novellati artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen. privassero il pubblico ministero del potere di proporre appello contro la pronuncia totalmente sfavorevole (il proscioglimento), quando invece la parte pubblica restava legittimata ad appellare contro sentenze che disattendono solo in parte le istanze dell'accusa (quale la condanna a pena ritenuta non congrua o con mutamento del titolo del reato).

L'ipotesi di un accoglimento solo parziale delle istanze dell'accusa non è, infatti, configurabile nell'udienza preliminare, all'esito della quale il pubblico ministero o vede accogliere la propria richiesta di giudizio o la vede respingere. Né il vulnus costituzionale può essere desunto – come pretende la Corte rimettente (la quale evoca, in specie, l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., in tema di appellabilità da parte del pubblico ministero della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, qualora abbia modificato il titolo del reato) – ponendo a raffronto il regime di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere con quello della sentenza di condanna: essendo quest'ultima una sentenza che pronuncia in modo pieno sul merito dell'imputazione e che, pertanto, rappresenta nuovamente un tertium comparationis eterogeneo (la sentenza n. 206 del 1997).

7. – Del tutto inconferente risulta poi il richiamo, operato dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, alla <u>sentenza n. 85 del 2008</u> di questa Corte, che ha ripristinato il potere di appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento dibattimentali con formula non ampiamente liberatoria, nell'ottica di rimuovere una riscontrata posizione di svantaggio, in parte qua, dell'imputato rispetto al pubblico ministero e alla parte civile. Posizione di svantaggio che nella specie non ricorre e che non si vede, in ogni caso, come potrebbe rilevare rispetto al petitum del giudice rimettente, che è di ripristino del potere di appello della parte contrapposta (il pubblico ministero).

8. – Insussistente è, ancora, la violazione dell'art. 3 Cost., ipotizzata dalla medesima Corte militare di appello sotto l'ulteriore profilo della inadeguatezza dell'unico rimedio accordato al pubblico ministero – il ricorso per cassazione – rispetto al tipo di valutazione sotteso alla sentenza di non luogo a procedere (l'insostenibilità dell'accusa in giudizio), in quanto apprezzamento di ordine prettamente fattuale: inadeguatezza che trasformerebbe detta sentenza in un disconoscimento definitivo delle ragioni dell'accusa. Anche a prescindere dalla perdurante possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., è assorbente il rilievo che la censura in esame resta sul piano della mera critica di opportunità. Critica che, peraltro – almeno nei termini perentori in cui è formulata dal rimettente – non appare confortata dall'esperienza giurisprudenziale, nella quale non possono dirsi assenti, né assolutamente eccezionali, le ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero contro le sentenze in questione (e ciò anche in correlazione all'ampliamento della griglia dei motivi di ricorso operato dalla stessa legge n. 46 del 2006, che in particolare ha esteso, con il nuovo art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen., il vaglio della Cassazione al vizio di «contraddittorietà» della motivazione emergente non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame»).

È sintomatica, d'altronde, la circostanza che, nel caso di cui all'ordinanza r.o. n. 187 del 2008, il pubblico ministero abbia dedotto, con l'atto di appello, motivi che appaiono di mera legittimità (il richiamo agli orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione sul concetto di «inidoneità dell'azione») e che, come tali, risulterebbero deducibili anche con il ricorso per cassazione.

9. – Infondata è, parimenti, la censura di violazione dell'art. 3 Cost. – formulata anch'essa dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona – sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra procedimenti con udienza preliminare (sempre prevista nel processo penale militare, stante la necessaria collegialità del giudice) e procedimenti a citazione diretta, nei quali ultimi, per un verso, la domanda di giudizio del pubblico ministero sfocia nell'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, senza correre il rischio di un «blocco prematuro», non censurabile dalla pubblica accusa quanto ai profili di merito; e, per altro verso, la parte pubblica – dopo le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 – resta comunque abilitata ad appellare la sentenza di proscioglimento emessa a conclusione del giudizio di primo grado.

La denunciata disparità di regime non può essere considerata, infatti – secondo quanto opina il rimettente – come una irrazionale limitazione della tutela della pubblica accusa nei procedimenti per i reati più gravi e di maggiore allarme sociale (quali quelli per cui è prevista l'udienza preliminare), ma rappresenta solo una

conseguenza del diverso modulo processuale: modulo che, per i procedimenti a citazione diretta, disegnati con maggior snellezza di forme in considerazione sia del numero che della qualità non grave dei reati, consente l'apertura della fase dibattimentale senza passare attraverso il filtro dell'udienza preliminare (in termini analoghi, si veda la sentenza n. 381 del 1992, chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale dello stesso art. 428 cod. proc. pen., nel testo originario, con riferimento alla disparità di trattamento della persona offesa dal reato di diffamazione, a seconda che si trattasse di diffamazione semplice o a mezzo stampa).

10. – Quanto alla censura della stessa Corte militare d'appello, di contrarietà del nuovo disposto dell'art. 428 cod. proc. pen. al principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), è dirimente il rilievo che – secondo quanto già affermato in più occasioni da questa Corte – una lesione del predetto principio non è comunque configurabile ove l'allungamento dei tempi del procedimento, eventualmente indotto dalla norma denunciata, risulti compensato dal possibile risparmio di attività processuali su altri versanti: rimanendo, in tal caso, affidata alla discrezionalità legislativa la valutazione comparativa tra «costi» e «benefici» della scelta operata (sentenze n. 64 del 2009 e n. 298 del 2008, quest'ultima con riferimento alla soppressione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze del giudice di pace).

Nel caso in esame, a prescindere da ogni apprezzamento di merito, l'effetto negativo indotto dalla eventuale regressione del procedimento – conseguente al fatto che, nel caso di accoglimento del gravame del pubblico ministero, la Corte di cassazione (a differenza della corte d'appello) non può direttamente emettere il decreto di citazione a giudizio, ma deve annullare con rinvio la sentenza impugnata – appare comunque compensato, in termini di riduzione complessiva dei tempi necessari alla celebrazione del processo, dalla eliminazione del secondo grado di giudizio (che vale a comprimere tali tempi, specie nel caso in cui le doglianze del pubblico ministero risultassero infondate).

11. – Vanno disattese, infine, le censure di violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), formulate da entrambi i giudici rimettenti, stante l'inconferenza del parametro evocato.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998; si vedano, altresì, con riferimento a disposizioni della legge n. 46 del 2006, le sentenze n. 298 del 2008 e n. 26 del 2007). Principio, questo, che – contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona – non è stato affatto affermato con esclusivo riferimento alle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, ma in termini generali, e dunque, anche – e prima di tutto – con riguardo all'impugnazione delle sentenze dibattimentali (sentenza n. 280 del 1995; si veda pure la sentenza n. 26 del 2007), nonché – per quanto al presente specificamente interessa – delle stesse sentenze di non luogo a procedere (sentenza n. 206 del 1997). A corroborare l'assunto in parola giova ricordare la discrezionalità riconosciuta al pubblico ministero nella scelta se proporre o meno impugnazione.

Tutto ciò a prescindere dal rilievo che la norma censurata si limita ad eliminare il doppio grado di giurisdizione di merito – privo, di per sé, di riconoscimento costituzionale – permettendo comunque al pubblico ministero di attivare il controllo di legittimità, con i più ampi margini di verifica prefigurati dall'attuale testo dell'art. 606 cod. proc. pen., e salva sempre la possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere nel caso di novum probatorio, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen. Situazione nella quale non potrebbe comunque parlarsi di compromissione definitiva della pretesa fatta valere dalla pubblica accusa, come conseguenza della norma denunciata. per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia e dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

§ 3.2. Termini per impugnare

<u>IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termin - UDIENZA PRELIMINARE - provvedimenti - sentenza di non luogo a procedere - parti presenti all'udienza - necessità dell'avviso di deposito della sentenza - esclusione</u>

Cassazione penale, sez. un., 26 giugno 2002, n. 31312

Fatto

Con sentenza 5 ottobre 2000 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di B. D., in ordine ai reati di detenzione e porto di armi da guerra, minaccia grave e lesioni personali, per essere gli elementi acquisiti insufficienti, contraddittori e comunque non idonei sostenere l'accusa Il pubblico ministero proponeva appello, dichiarato inammissibile con ordinanza 29.10.2001 dalla corte d'appello Premesso che la sentenza di non luogo a procedere era stata pronunciata all'udienza del 5.10.2000 mediante lettura del dispositivo e che la relativa motivazione era stata depositata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 424, comma 4 c.p.p., la corte considerava tardiva l'impugnazione del pubblico ministero, per il combinato disposto del comma 1 lett. a) dell'art. 585 c.p.p. e del comma 2 lett. c) dello stesso articolo, in quanto presentata oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla scadenza del termine legale di deposito. Contro questa decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale, sostenendo che anche nel caso di deposito della motivazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 424 c.p.p. la decorrenza del dies a quo per impugnare la sentenza di non luogo a procedere non è automatica ma necessita dell'avviso di deposito. La quinta sezione penale, onde evitare un potenziale contrasto con l'orientamento fin qui seguito dalla giurisprudenza questa Corte. ha rimesso ricorso alle Sezioni unite. L'ordinanza di rimessione, nel riprendere le argomentazioni svolte dalla corte d'appello di Napoli, ritiene che l'interpretazione finora sostenuta dalla Corte di cassazione sia fondata su due presupposti: - che il termine "sentenza" di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 585 si riferisca alle sole sentenze dibattimentali, mentre per le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare, in quanto conclusive di un procedimento in camera di consiglio, dovrebbe trovare applicazione disposto dell'art. 585 comma - che il termine di trenta giorni per la redazione della motivazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 424 comma 4) sia un mero termine ordinatorio per una tempestiva redazione della motivazione da parte del giudice, inidoneo a stabilire, almeno indirettamente, il dies a quo del termine per impugnare ai sensi dell'art. In realtà entrambi i presupposti sarebbero, oltre che in contrasto con le relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale. non In mancanza di specificazione non vi sarebbe infatti motivo di restringere la previsione contenuta nella norma citata alle sole sentenze dibattimentali: l'art. 585 richiama un genus al quale appartiene anche la sentenza emessa a seguito di procedimento camerale, che per sua natura si distacca dagli altri provvedimenti adottati camera consiglio. D'altra parte, la previsione di un termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza è comune ai due tipi di provvedimento e non si comprende perché solo nel primo caso il termine in questione sarebbe idoneo a determinare il dies a quo del termine per l'impugnazione, mentre nel secondo avrebbe una funzione meramente interna ordinatorio. carattere E anche il richiamo operato dalla pregressa giurisprudenza di legittimità all'art. 128, che regola in via generale il deposito dei provvedimenti del giudice, non sembra conducente, in quanto la previsione di un avviso di deposito per i provvedimenti impugnabili pare riferirsi solo a quelli adottati in assenza delle parti, e non anche a quelli emessi in loro presenza, come è il caso della sentenza di non luogo a procedere, in cui la lettura del dispositivo avviene all'esito della stessa udienza preliminare.

Diritto

Le questioni sottoposte all'esame di questo Collegio due: 1) se alle parti presenti deve essere dato avviso del deposito della sentenza di non luogo a procedere, emessa a norma dell'art. 424 CPP, quando il giudice non redige immediatamente la motivazione ma, come consente comma quarto, vi provvede nel trentesimo giorno dalla 2) da quando decorre, nell'ipotesi di cui sopra, il termine per l'impugnazione della sentenza. Dalla lettura delle poche pronunce della Corte di cassazione concernenti impugnazioni proposte avverso sentenze di non luogo a procedere emesse dal giudice dell'udienza preliminare, risulta che la Corte ha preso in esame dapprima un caso in cui il procuratore generale aveva proposto appello oltre il quindicesimo giorno dell'avviso deposito In questa fattispecie si è affermato (Sez. V, 18.2.92, PG in proc. De Nicolò, rv. 189942): - che il termine per impugnare la sentenza era quello stabilito per i provvedimenti camerali dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 585 (quindici giorni), riguardante tutti i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in - che il diverso termine di trenta giorni previsto dalla lettera b) dell'art. 585 concerne soltanto le sentenze la cui redazione l'art. 544 detta una disciplina - che non poteva farsi ricorso all'analogia essendo il caso rientrante nell'espressa previsione dell'art. 585/1, lett. La citata decisione non specifica se il giudice dell'udienza preliminare aveva provveduto a redigere i motivi entro il trentesimo giorno da quello della pronuncia (e quindi se l'avviso di deposito, secondo la tesi sostenuta dalla corte d'appello di Napoli e condivisa dalla sezione rimettente, fosse atto non dovuto). In un'ipotesi di motivazione della sentenza depositata dal giudice dell'udienza preliminare oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, e di appello del procuratore generale proposto oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell'avviso di deposito, una successiva decisione di questa Corte (Sez. V, 14.6.93, PG in proc. Salomone, rv. 194842) ha escluso l'applicabilità dei termini di cui alle lettere b) e c) della norma suddetta per analogia con l'impugnazione delle sentenze emesse nel giudizio abbreviato, affermando che mentre per il rito speciale l'applicazione dei termini suddetti trova sostegno nel rinvio operato dall'art. 442/1 agli artt. 529 e seguenti (quindi anche all'art. 544 cui fanno riferimento le menzionate lettere b) e c)), per le altre sentenze pronunciate a seguito di procedimento in camera di consiglio manca una specifica giustificazione Con altra pronuncia di questa Corte (Sez. VI, 1.12.94, P.G. in proc. Tantulli, rv. 200915) è stato deciso un caso in cui il giudice dell'udienza preliminare si era concesso un termine per il deposito superiore a quello di trenta giorni previsto dall'art. 424, comma 4, ed il collegio ha affermato che non si poteva assumere a dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione il giorno di scadenza del termine individuato in 544. dell'art. La Corte ha ritenuto irrilevante la previsione del termine di trenta giorni di cui all'art. 424 e del tutto irrituale la previsione di un termine più lungo da parte del giudice. Ha però annullato la sentenza impugnata perché l'appello proposto dal procuratore generale doveva considerarsi tempestivo, in assenza di comunicazione al di predetto dell'avviso di deposito della sentenza non luogo procedere. Nello stesso senso, in una fattispecie identica a quella di cui sopra, si è pronunciata ancora questa Corte (Sez. V, 28.4.95, P.G. in proc. Chiurazzi, rv. 202249/50), ribadendo la vigenza del termine di 15 giorni per impugnare la sentenza emessa a conclusione dell'udienza preliminare ed escludendo l'applicabilità dell'art. 585, comma Ambedue le decisioni affermano che la norma base per ricostruire la disciplina applicabile all'ipotesi in questione va individuata nell'art. 128, che prevede, per i provvedimenti impugnabili, la comunicazione dell'avviso di deposito al pubblico ministero e la notifica dell'avviso stesso a tutti coloro cui la legge attribuisce diritto d'impugnazione. Conseguentemente dovrebbe ritenersi che in caso di immediata lettura del provvedimento da parte del giudice dell'udienza preliminare la previsione della seconda parte del secondo comma dell'art. 424, con la

equivalenza della lettura alla notificazione per le parti presenti, costituisce una deroga alla citata previsione generale dell'art. 128; previsione che dovrebbe invece riprendere valore nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla redazione immediata dei motivi, ed il giudice vi provveda nei successivi trenta giorni. Infine, anche la fattispecie decisa dalla più recente pronuncia oggetto di massimazione (Sez. IV, 16.2.00, P.G. in proc. Sidoti, rv. 216606) riguarda un appello del procuratore generale dichiarato inammissibile per tardività senza che l'appellante avesse ricevuto comunicazione del deposito della sentenza di non luogo a procedere. Dalla verifica delle fattispecie oggetto delle pronunce sopra richiamate emerge che soltanto in due delle decisioni (1.12.94, P.G. in proc. Tantulli e 28.4.95, P.G. in proc. Chiurazzi) le questioni sottoposte all'esame di questo Collegio sono state esaminate e solo incidentalmente, dando occasione quindi a semplici "obiter dicta", perché in entrambi i casi la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare aveva omesso di comunicare al PM l'avviso prescritto dall'art. 128, malgrado la sentenza di non luogo a procedere fosse stata oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla La prima delle due decisioni ritiene irrilevante la previsione (art. 424) di un termine per la redazione (ove non immediata) della motivazione, posto che la disciplina di cui all'art. 585, comma 2, lett. a) "non è affatto legata al presupposto della mancata previsione di un termine per il deposito dei provvedimenti, che è infatti contenuta in via generale, per i provvedimenti camerali, nell'art. 128, senza che alcuna connessione sia fissata fra il termine stesso (rilevante quindi solo per il giudice) e il dies a quo per i termini d'impugnazione, comunque dipendente dall'avviso deposito". Quanto alla seconda decisione, essa non motiva l'affermazione che ai sensi delle norme citate la comunicazione o la notificazione alle parti dell'avviso di deposito è necessaria "quando - non essendo possibile procedere alla redazione immediata dei motivi - il giudice debba provvedervi non oltre il trentesimo giorno pronuncia". Ciò premesso, va ricordato in primo luogo che l'art. 585 regola la decorrenza dei termini per l'impugnazione non delle sole sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice (in questo senso, Corte cost. n. 206 del 1997) dando attuazione alla direttiva 83 della legge delega, con la quale il legislatore delegato era tenuto a prevedere "la decorrenza dei termini per la dichiarazione d'impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace", con "determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli casi, ispirata criteri di massima funzionalità semplificazione". Lo stesso legislatore doveva peraltro coordinare la direttiva suddetta con quella secondo cui, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza avrebbe dovuto essere redatta contestualmente alla decisione ed immediatamente letta in udienza (art. 2, n. 79 della legge delega). Ne è derivata una diversa e solo in apparenza più complessa articolazione della materia, profondamente innovativa rispetto a quella dettata dal codice del 1930, con una differenziazione che ha riguardo sia ai impugnare alla sia Per le sentenze emesse a seguito di dibattimento l'art. 585, comma 1, prevede termini per impugnare diversi a seconda che il giudice abbia redatto immediatamente la parte motiva del provvedimento, dandone lettura in udienza subito dopo aver letto il dispositivo (artt. 544, comma 1, 545, 548, comma 1, prima parte, ovvero si sia avvalso dei più lunghi termini per il deposito (art. 544, commi 2,3 e 3-bis, seconda parte). L'articolo 128 dispone relativamente ai provvedimenti in camera di consiglio, con esclusione di quelli pronunciati nell'udienza preliminare e nel dibattimento, prevedendo che essi vengano depositati entro il termine di cinque giorni dalla deliberazione e che ove si tratti di provvedimenti impugnabili venga effettuata la comunicazione al p.m. e la notificazione alle parti dell'avviso di deposito, contenente l'indicazione del

L'art. 424 per i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza preliminare consente, invece, al giudice di scegliere tra la redazione immediata della motivazione e quella differita entro il termine di trenta giorni, senza consentirgli però di fissare un più lungo termine. Infine l'art. 585, comma 2, lettera d), fa decorrere dalla comunicazione del relativo avviso di deposito, nei confronti del procuratore generale, il termine per impugnare i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Ciò premesso, questo Collegio concorda con la tesi, sostenuta dalla corte d'appello di Napoli e dal Collegio cui il ricorso in esame era stato originariamente assegnato, dell'inapplicabilità dell'art. 128 alla sentenza di procedere emessa dal giudice dell'udienza A parte la riserva contenuta nell'articolo stesso ("salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare") e la difficoltà di conciliare la previsione di un avviso di deposito recante l'indicazione del dispositivo con il disposto dell'art. 424, comma 2, determinante appare il rilievo che l'orientamento contrario è stata inizialmente sostenuto in sentenze anteriori all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 Per effetto delle innovazioni introdotte con questa legge l'udienza preliminare ha subito "una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice" (Corte cost. 4.7.2001 n. 224) cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti". denunciato contrasto virtuale di giurisprudenza pertanto - che alle parti presenti non deve essere dato avviso del deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 424 c.p.p., nel caso in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata nel trentesimo giorno dalla pronuncia; - che il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per l'impugnazione di tale sentenza decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 424, comma 4 c.p.p., quando la

sentenza decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 424, comma 4 c.p.p., quando la motivazione sia depositata nello stesso termine. Poiché nella fattispecie in esame non spettava al pubblico ministero appellante alcuna comunicazione, avendo il giudice dell'udienza preliminare depositato la motivazione della sentenza di non luogo a procedere entro il prescritto termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo in udienza, correttamente l'appello, proposto dal P.M. oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine stesso, è stato ritenuto tardivo. Il ricorso del procuratore generale va quindi rigettato.

P.Q.M

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 SET. 2002

<u>SENTENZA PENALE - Deliberazione e pronuncia - redazione della sentenza – decorso del termine</u> per l'impugnazione

Cassazione penale, sez. un., 19 giugno 1996, n. 7478

Fatto

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 3 ottobre 1995, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da <G. A.> avverso la sentenza del Pretore di Pesaro del 29 luglio 1994 che lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e L. 600.000 di multa per il reato di cui all'art. 644 c.p., perché proposto termine. Ha rilevato infatti la Corte che la sentenza è stata depositata il primo agosto 1994 e l'impugnazione è stata presentata il 27 ottobre 1994 mentre doveva avvenire entro il 15 ottobre 1994, cioè ai sensi dell'art. 585, 1 co.

sospensione dei termini nel periodo feriale. Contro tale provvedimento il <G.> ricorre per cassazione denunciando l'erronea applicazione dell'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742 perché la sospensione ivi prevista per il periodo feriale è applicabile anche al termine per la redazione delle sentenze di cui all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che l'appello erroneamente è stato ritenuto

lett. b) c.p.p. entro il termine di 30 giorni decorrente dal 15 settembre, data questa di cessazione della

La Seconda Sezione di questa Corte, cui è stato assegnato il ricorso, rilevato che vi è contrasto sul punto nelle decisione della Corte stessa, ne ha rimesso la risoluzione a queste Sezioni Unite.

Diritto

La questione, controversa tra le Sezioni Semplici della Corte, la cui soluzione è stata rimessa a queste Sezioni Unite, è quella di stabilire se i termini per la redazione della sentenza posti dall'art. 544 c.p.p., e decorrenti dalla pronuncia, siano o non soggetti alla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, che dispone (art. 1, 1 co.) che il loro decorso è sospeso di diritto dal agosto 15 settembre ciascun al È evidente infatti che, qualora il termine di redazione della sentenza scada nel periodo feriale, nel caso che sia applicabile la sospensione di diritto del suo decorso, e ciò appunto sostiene il ricorrente, i giorni che occorrono per la redazione, sospesi il 1 agosto, riprendono a decorrere nella parte residua dopo il 15 settembre, con l'effetto che solo dopo la loro scadenza iniziano i termini di impugnazione di cui all'art. 585 c.p.p.; termini di impugnazione che invece decorrono dopo il 15 settembre se quelli per la redazione della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, come appunto ritenuto dalla Corte di Ancona inammissibile che ha dichiarato l'appello perché fuori termine. La soluzione della questione richiede ulteriore menzione dei dati normativi di riferimento. Si è già detto che il primo comma dell'art. 1 della legge sulla sospensione dei termini processuali nel periodo periodo. feriale dispone che il loro decorso è sospeso di diritto Conviene però subito notare che il secondo alinea dello stesso primo comma stabilisce che "Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo". I successivi articoli (l'art. 2 è stato sostituito dall'art. 240 bis, con la rubrica: "sospensione dei termini processuali nel periodo feriale", delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale) dettano disposizioni particolari in materia penale (art. 2) per i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, di criminalità organizzata, con prescrizione imminente, e per quelli in cui sussistono altre ragioni di urgenza; nei procedimenti relativi ad applicazione di misure di prevenzione; e infine, ulteriori disposizioni, regolanti anche la materia civile (artt. 3 e 4), fanno espresso rinvio agli artt. 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, rispettivamente relativi agli affari penali e agli affari civili da trattare nel feriale dei Il periodo feriale dei magistrati a sua volta è determinato dall'art. 90 dell'ordinamento giudiziario in 45 giorni, ed è fissato ogni anno per i magistrati delle corti e dei tribunali con decreto ministeriale e per i magistrati addetti alle preture con decreto del presidente della

Le due normative hanno, quindi, un loro ragionevole punto di confluenza laddove stabiliscono che dati affari urgenti si trattano anche durante il periodo feriale dei magistrati, periodo in cui l'attività giudiziaria prosegue solo per tali affari, sicché ad essi non si applica la sospensione di diritto dei termini processuali. Qui giunti conviene porre le due tesi in contrasto a raffronto nelle ragioni poste a loro fondamento. L'indirizzo interpretativo prevalente ritiene che la disciplina della sospensione dei termini processuali in periodo feriale attiene all'attività dei difensori e delle parti (pubblica e privata) in relazione a termini previsti per le impugnazioni delle parti e per il compimento di atti processuali correlati ad interventi di assistenza e di patrocinio

Lo scopo di tale istituto è quello di assicurare un periodo di riposo agli avvocati ed ai procuratori legali, come risulta dai lavori parlamentari, e da decisioni della Corte Costituzionale che, a tutela dei diritti della difesa, ne hanno esteso la disciplina ai termini c.d. sostanziali di rilevanza processuale (tra le altre C. Cost. 2 febbraio 1990 luglio 1987, n. 255; Ne consegue che non è soggetto alla disciplina della sospensione il termine entro il quale il giudice deve redigere la motivazione della sentenza a norma dell'art. 544, co. 2 c.p.p., e il deposito della sentenza in periodo feriale e nel prescritto termine fissato dala legge o dal giudice tiene luogo di notifica per il p.m. e per gli imputati non contumaci: pertanto, da tale scadenza, in base al meccanismo automatico del nuovo codice di rito, inizia a decorrere il termine di impugnazione assegnato alle parti, che è però soggetto a sospensione in periodo feriale (cfr., fra le altre, Sez. VI, 5 novembre 1991, n. 178, <S.>, 189.416 e motivazione, e a ultimo, 26 ottobre 1995, 613, <D'A.>, 203.370). sez. n. Il contrario orientamento interpretativo, quello cioè che ritiene che la sospensione si applichi anche al termine per redazione della sentenza, è sostenuto da due decisioni. La prima (Sez. VI, 17 marzo 1992, c.c., <L.>) rileva innanzi tutto che la sospensione data la sua lata eccezione, è applicabile a qualsiasi termine processuale, e non è dubitabile che quello di deposito della sentenza sia un termine processuale, e inoltre che il termine per la redazione della sentenza (art. 544), per il suo collegamento diretto e immediato con quello per impugnare, che decorre automaticamente dalla scadenza del primo, riguarda una attività giurisdizionale inscindibilmente correlata con quella di assistenza e di patrocinio dei difensori, con la conseguenza che anche per il termine di redazione delle sentenze sono ravvisabili le medesime esigenze per le quali la sospensione dei termini nel periodo feriale opera sul termine impugnare.

La seconda decisione (sez. I 22 marzo 1995, n. 5193, <M.>) dà rilievo anch'essa alla latitudine della formula legislativa sulla sospensione dei termini processuali, applicabile quindi anche al termine di redazione delle sentenze, ed inoltre trae argomentazioni all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario che disciplina la ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

Il ragionamento è il seguente. L'art. 90 ord. giud. è stato modificato dall'art. 8 L. 2 aprile 1979, n. 97, che ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 60 a 45 giorni, sopprimendo il preesistente obbligo di impiegare i primi 15 giorni per la definizione degli affari e degli atti in corso. Pertanto al diritto dei magistrati alla integrale fruizione del periodo feriale, senza che possa essere ridotto per la definizione degli affari in corso, consegue la necessaria sospensione del termine per la redazione delle sentenze ai sensi della legge n. 742 del 1969.

Ritengono le Sezioni Unite della Corte che deve essere confermato l'orientamento prevalente secondo cui il termine per la redazione delle sentenze non è soggetto alla sospensione di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742. A diversa conclusione infatti non possono condurre le ragioni poste a fondamento del contrario indirizzo. Invero dalla esatta considerazione che i termini per la redazione della sentenza sono termini processuali, non può inferirsi che debbano essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospensione di diritto ha la sua ragione d'essere per termini che hanno una sanzione processuale, e questi sono nel caso quelli delle parti e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari. Del resto, che la legge si riferisca alle parti e ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea del primo comma dell'art. 1 che, come già notato, stabilisce che quanto il decorso del termine abbia inizio "durante il periodo feriale", l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. E siccome emblematico della situazione è il diritto di impugnazione e il relativo termine, se questo può avere inizio in periodo feriale ciò vuol dire che in tale periodo non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze. Nè ha rilievo il pur suggestivo argomento circa l'intangibilità del periodo feriale dei magistrati, correttamente desunto dall'eliminazione dello spazio di tempo da dedicare alla definizione degli affari in corso. Infatti, anche se la legge sulla sospensione dei termini e le disposizione sulle ferie dei magistrati dell'ordinamento giudiziario hanno dei punti di contatto nelle già ricordate deroghe, perché unitari sono i criteri che ad esse presiedono, da ciò non può dedursi alcuna conseguenza, perché le due discipline operano

in ambiti diversi.

E a questo proposito basti notare che l'art. 90 ord. giud. sulle ferie dei magistrati stabilisce che tale periodo è fissato con decreto ministeriale all'inizio di ogni anno per i magistrati della Corte Suprema di Cassazione, delle Corti di appello, dei Tribunali, mentre è stabilito con provvedimento del Presidente della Corte di appello entro il mese di maggio per i magistrati addetti alle Preture. Da ciò consegue che il periodo annuale di ferie dei magistrati è fissato secondo criteri che contemperano il diritto alle ferie con le esigenze organizzative degli uffici giudiziari e che, quindi, tale periodo può non coincidere con quello fissato per legge dal primo agosto al 15 settembre per la sospensione dei termini processuali, che ha il diverso scopo di assicurare riposo avvocati periodo di agli procuratori Concludendo: non essendo applicabile al termine per la redazione delle sentenze la legge sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, correttamente la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, perché intempestivo l'appello proposto il 27 ottobre 1994 avverso la decisione del Pretore di Pesaro del 29 luglio 1994, depositata il successivo 1 agosto; ne consegue che il ricorso contro la sentenza della Corte di Ancona deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Visto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma
19.6.1996
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 24 LUG. 1996

<u>IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - termini - SENTENZA PENALE - Deposito</u>

È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585 comma 2 lett. c) c.p.p.

Corte costituzionale, 20 luglio 1994, n. 326

Fatto-Diritto

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di {Cudia Mariano}, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell'8 novembre 1993 (R.O. n.71/1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c) del procedura che nell'ordinanza di rimessione si premette che con dispositivo letto all'udienza del 18 maggio 1992 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta amnistia; che la sentenza era stata depositata il successivo 11 giugno 1992, senza che in seguito fosse notificato avviso all'imputato ed ai suoi difensori; che nel corso del giudizio di appello - proposto dal difensore dell'imputato in data 16 ottobre 1992 - i difensori delle parti civili avevano eccepito l'inammissibilità dell'appello dell'imputato sotto il profilo della sua tardività, e ciò alla stregua dell'art.585, secondo comma, lett. c), del vigente codice di procedura penale, secondo il quale il termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art.548, secondo comma, dal giorno in cui é stata eseguita la notificazione la comunicazione dell'avviso di deposito; che, secondo il giudice a quo, con la locuzione "termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", contenuta nella norma impugnata, il legislatore fa riferimento, rispettivamente, ai termini di cui al secondo e terzo comma dell'art.544 del codice di procedura penale, mentre l'originario termine di trenta giorni, previsto dall'art. 544, secondo comma, per il deposito della sentenza, ove la stesura della motivazione non sia stata coeva alla lettura del dispositivo, é stato successivamente ridotto dall'art. 6 del decreto-legge 10 marzo 1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile 1991, n. 133, a quindici giorni; che, sempre ad avviso del giudice remittente, a causa del mancato adeguamento del termine di trenta giorni indicato dall'art. 548, secondo comma, del codice di procedura penale al termine di quindici giorni previsto per il deposito della sentenza dall'art. 544, secondo comma, del medesimo codice, l'art. 585, secondo comma, lett. c), impugnato darebbe vita ad una irragionevole disciplina uniforme di situazioni tra loro differenti, facendo decorrere il termine di impugnazione della sentenza dal 150 giorno dalla lettura del dispositivo anche nell'ipotesi di deposito della motivazione avvenuto in epoca compresa fra il 150 e il 300 giorno da tale lettura, con una conseguente lesione del diritto di difesa connesso al fatto che - sempre nell'ipotesi di deposito della sentenza tra il 150 e il 300 giorno - non sarebbe richiesta la notificazione dell'avviso di parti private, in violazione degli artt. 3 e 24 Considerato che la Corte, con la sent. n. 364 del 1993, esaminando una questione analoga a quella sollevata nel presente giudizio, ha già affermato - con riferimento alla incongruenza venutasi a creare a causa della mancanza di coordinamento normativo tra il nuovo testo dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 60 del 1991, convertito dalla legge n. 133 del 1991), e l'art. 548, secondo comma, del medesimo codice - che le incertezze che derivano da tale mancato coordinamento sono state superate dall'univoco indirizzo interpretativo adottato in merito dalla Corte di cassazione, che ha operato una ricostruzione sistematica della normativa in questione giungendo ad affermare che la revisione dell'art. 544, secondo comma, introdotta dall'art. 6 del decreto-legge n. 60 del 1991 ha anche modificato, in senso conforme, l'art. 548, secondo comma, con la conseguenza che "l'avviso di deposito deve essere effettuato quando la sentenza non é depositata entro il quindicesimo giorno, invece dell'originario trentesimo giorno" (Cass.Sez. V, 8 febbraio 1993; Cass. Sez. I, 4 dicembre 1992); che questa Corte nella sentenza citata ha conseguentemente affermato che secondo il diritto vivente la normativa richiamata "non ha l'effetto di ridurre il termine di trenta giorni per impugnare assegnato alle parti dall'art. 585, primo comma, lett. b) del codice di procedura penale poiché - nel caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia - va comunque notificato

alle parti stesse (e comunicato al pubblico ministero) l'avviso di deposito, mentre il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui é stata eseguita la notificazione (o la comunicazione) dell'avviso stesso":

che, pertanto, l'art, 585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale non lede il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'obbligo di notifica alle parti dell'avviso di deposito della sentenza sussiste anche nell'ipotesi in cui questa sia depositata in epoca compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo;

che la stessa norma non risulta neppure lesiva del principio di uguaglianza, dal momento che, per quanto affermato nella richiamata sentenza n. 364 del 1993, il termine per impugnare, nel caso di sentenza depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, comincia comunque a decorrere dal giorno in cui é stato notificato alla parte l'avviso di deposito, con la conseguenza che non si verifica la disparità lamentata remittente ordine decorrenza dal giudice in alla del termine di impugnazione; pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata. che, Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M

LA **CORTE COSTITUZIONALE** dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con l'ordinanza epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/94. Presidente Francesco Paolo CASAVOLA, Enzo CHELI, Redattore Depositata in cancelleria il 20/07/94.

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN MATERIA PENALE - Deposito in cancelleria ed avviso - questione di legittimità costituzionale dell'art. 544 comma 2 c.p.p - la riduzione del termine per la redazione dei motivi della sentenza – infondatezza della questione

Corte costituzionale, 30 luglio 1993, n. 364

Fatto

1. - Nel procedimento d'appello contro la sentenza del Tribunale di Prato di condanna di {Anna Maria Damigella} per il delitto di cui all'art. 315 del codice penale, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 7 dicembre 1992 (R.O. n. 83 del 1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 10 marzo 1991, n.60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133 - che ha modificato l'art.544, secondo comma, del codice di procedura penale, riducendo da trenta a quindici giorni il termine per la redazione della sentenza non contestualmente motivata - in rapporto all'art.585, secondo comma, lett. c), dello stesso codice - che fa decorrere il termine per proporre l'impugnazione "dalla data di scadenza del termine stabilito dalla legge. per deposito della sentenza". Il giudice remittente premette che la sentenza di condanna é stata pronunciata il 19 settembre 1991 e depositata il 3 ottobre dello stesso anno mentre l'atto di appello é stato depositato il 14 novembre del 1991 e quindi oltre il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione fissato dall'art. 585 del codice di procedura penale. Nell'ordinanza si espone inoltre che il difensore dell'imputata ha sostenuto la tempestività dell'appello ed ha, in subordine, eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 10 marzo 1991, n. 60, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1991, n. 133, mettendo in rilievo come sia stata la riduzione a quindici giorni del termine per il deposito della sentenza non contestualmente motivata a l'intempestività del suo atto 2. - Ad avviso del giudice a quo la questione di costituzionalità prospettata é rilevante poiché é per effetto della norma impugnata, modificativa del secondo comma dell'art 544 del codice di procedura penale, che l'impugnazione della {Damigella} proposta dalla difesa risulta inammissibile. Nel merito poi auestione ritenuta non manifestamente infondata. Il punto di partenza dell'argomentazione svolta dal giudice a quo é che lo stretto collegamento istituito dall'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale con il disposto dell'art. 544, secondo comma, dello stesso codice "determina la decorrenza del termine per l'impugnazione di sentenza dibattimentale non contumaciale e non contestualmente motivata dallo spirare del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza medesima, ove osservato, e dunque oggi, per effetto dell'art 6 del decreto-legge n. 60 del 1991, dal sedicesimo giorno successivo alla pronuncia della sentenza". Aggiunge il giudice remittente che - in base al disposto dell'art. 548, secondo comma, del codice di procedura penale - solo l'inosservanza, da parte del giudice, del più ampio termine di trenta giorni dalla pronuncia impone la notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato presente ed al suo difensore; con la conseguenza che il termine per l'impugnazione inizierà a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno anche in tutti i casi di sentenza depositata oltre il quindicesimo ma entro il trentesimo giorno dalla

Per effetto di tali norme il contumace si troverebbe in una situazione più vantaggiosa dell'imputato presente e diligente poiché, "oltre a fruire dei giorni in più per la notifica dell'estratto, si gioverà del disposto dell'art.548, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, la cui lettura coordinata - in mancanza di qualsivoglia modificazione seguita a quella dell'art. 544, secondo comma, del codice - determina nel trentesimo giorno dalla pronuncia il momento della notifica dell'estratto (anche quando il deposito della quindici motivazione avvenga entro termine di giorni oggi prescritto)". Di qui - secondo il giudice remittente - la violazione dell'art. 3 della Costituzione che vuole siano informate a ragionevolezza le differenziazioni di trattamento soprattutto quando esse attengano all'esplicazione di un fondamentale diritto diritto come il Inoltre la norma denunciata sarebbe in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione. E ciò sia perché la normativa impugnata determinerebbe una consistente contrazione "del termine complessivo per impugnare" sia perché essa costituirebbe "momento di disorientamento per l'interprete e per il fruitore (qui imputato e suo difensore) del sistema processuale delle impugnazioni". Dopo aver ricordato che la riduzione da trenta a quindici giorni del termine di cui all'art. 548, secondo

comma, del codice di procedura penale é stata prima introdotta dall'art. 5, quinto comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, e successivamente soppressa nella legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, il giudice a quo sostiene che la mancata approvazione della modifica in sede di conversione del decreto-legge n. 152 del 1991 ha testimoniato della volontà del legislatore di tener fermo l'originario termine di trenta giorni.

Da questa vicenda legislativa scaturirebbe perciò, sempre secondo la Corte remittente, la conferma del sospetto che la norma impugnata abbia prodotto una ingiustificata compressione del diritto di difesa, violando l'art. Costituzione. 3. - L'ultimo profilo di illegittimità costituzionale della norma impugnata evidenziato dal giudice remittente riguarda il "processo formativo" e le "modalità di emanazione" del decreto-legge n. 60 del 1991 che sarebbero in contrasto con gli artt. 72 e 77 della Costituzione in relazione agli artt.7 della legge delega 16 81, e 15 della legge agosto Ad avviso della Corte d'appello di Firenze, infatti, non sarebbe consentita l'emanazione di un decreto-legge contenente modifiche del codice di procedura penale in presenza della delega al Governo ad emanare, entro un triennio dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, disposizioni integrative e correttive su conforme parere di una Commissione bicamerale (art. 7 e 8 della legge n. 81 del 1987). 4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Diritto

1. - La Corte d'appello di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 6 del decreto-legge 10 marzo 1991, n.60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133, che ha modificato l'art.544, secondo comma, del codice di procedura penale, riducendo da trenta a quindici giorni il termine per la redazione dei motivi della sentenza non motivata contestualmente alla redazione del dispositivo. Secondo il giudice remittente la riduzione del termine per la redazione dei motivi della sentenza - considerata nel suo collegamento con le disposizioni dettate dall'art. 548 e dall'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale - darebbe vita ad una disciplina del termine per impugnare contrastante con l'art. 3 della Costituzione perché irrazionalmente più vantaggiosa per l'imputato contumace rispetto all'imputato "presente e diligente". E ciò perché - sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 548 del codice - l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza dovrebbe essere notificato al contumace dopo trenta giorni dalla pronuncia anche in caso di deposito della motivazione entro il termine di quindici giorni oggi prescritto dalla Inoltre, la norma denunciata determinerebbe, sempre per l'imputato presente, una notevole contrazione del termine complessivo per impugnare in violazione del diritto di difesa sanzionato nell'art. 24 della Costituzione e si porrebbe altresì in contrasto con gli artt. 72 e 77 della stessa Costituzione, non essendo consentito, nel primo triennio di vigenza del codice di procedura penale, modificare tale codice senza osservare la speciale procedura per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive regolata dagli artt. 7 8 della legge febbraio 1987, e delega 16 n. 81. 2. La questione non fondata. Nella sua originaria formulazione l'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale stabiliva che - in caso di impossibilità di provvedere alla redazione immediata in camera di consiglio dei motivi della sentenza - il giudice dovesse provvedervi "non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia". In coerenza con tale statuizione, l'art. 548, secondo comma, dello stesso codice prevedeva poi la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza al pubblico ministero e la notificazione dell'avviso stesso alle parti private nell'ipotesi di mancato deposito della sentenza "entro il trentesimo giorno" dalla data Infine, l'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura fa decorrere il termine per proporre impugnazione "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, secondo comma, dal giorno in cui é stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso In questa ordinata sequenza di norme (dirette a disciplinare i tempi di redazione e di deposito della sentenza non contestualmente motivata, le modalità di informazione alle parti del deposito avvenuto oltre il termine di legge e la decorrenza dei termini per l'impugnazione) si é inserita la norma denunciata che ha ridotto da trenta a quindici giorni il termine per la redazione della sentenza, senza darsi carico del coordinamento formale di tale innovazione con la disciplina dettata dall'art. 548, secondo comma, del codice in ordine alla comunicazione e notificazione dell'avviso di deposito delle decisioni depositate oltre il termine ordinario. La conseguenza del mancato coordinamento é stata che, mentre il nuovo testo dell'art. 544 del codice di rito prescrive al giudice di redigere i motivi della sentenza non contestualmente motivata entro il quindicesimo giorno dalla data della pronuncia, nell'art. 548, secondo comma, é sopravvissuta l'originaria dizione secondo cui l'avviso di deposito é comunicato e notificato alle parti "quando la sentenza non é depositata entro il trentesimo

Nel diritto vivente, peraltro, questa incongruenza formale e le incertezze che potevano derivarne (soprattutto in ordine alla necessità dell'avviso di deposito alle parti per le sentenze depositate oltre il quindicesimo, ma non oltre il trentesimo giorno dalla pronuncia) sono state superate dall'univoco indirizzo interpretativo adottato Analizzando la vicenda legislativa da cui sono derivati la nuova formulazione dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura ed il mancato coordinamento di tale disposizione con l'art. 548, ed operando una ricostruzione sistematica della normativa in questione, la Corte di Cassazione é giunta, infatti, alla conclusione che <<pre><<pre>effetto dell'art.6 del decreto- legge 10 marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1991, n.133, anche l'art. 548, secondo comma, deve ritenersi modificato in conformità, nel senso che l'avviso di deposito deve essere effettuato quando la sentenza non é depositata entro il "quindicesimo giorno", invece dell'originario "trentesimo giorno">>. (Cass., Sez. V, 8 febbraio 1993; nello stesso senso, Cass., Sez. I, 4 dicembre 1992, nella quale si afferma che l'obbligo posto dall'art. 548, secondo comma, del codice di procedura penale di provvedere alla comunicazione ed alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza non depositata nel termine previsto dalla legge non é escluso se la sentenza sia stata depositata prima della scadenza del termine del trentesimo giorno ma dopo i quindici giorni fissati per il deposito dall'art. 6 del decreto-legge 10 marzo 1991, n. 60). 3. - Sulla base di questa interpretazione la normativa denunciata non ha l'effetto di ridurre il termine di trenta giorni per impugnare assegnato alle parti dall'art. 585, primo comma, lett. b), del codice di procedura poiché - nel caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia - va comunque notificato alle parti stesse (e comunicato al pubblico ministero) l'avviso di deposito, mentre il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui é stata eseguita la notificazione (o la comunicazione)

Non si verifica, pertanto, la contrazione del termine per impugnare ipotizzata dal giudice a quo e, conseguentemente, non risulta leso il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Non vi é poi arbitraria disparità di trattamento, sotto il profilo dei termini per impugnare, tra il contumace e l'imputato presente, ma solo una disciplina differenziata di situazioni obiettivamente diverse. Infatti, mentre per il contumace - che di regola non é informato dello svolgimento del processo - é prevista "in ogni caso" la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza (art. 548, terzo comma, del codice di procedura penale), per l'imputato presente la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza é prevista limitatamente alle ipotesi di redazione della motivazione oltre la scadenza del termine di legge di quindici giorni e cioé solo quando egli non é più concretamente in condizione di conoscere e di prevedere i tempi del deposito. Ma, tanto per il contumace quanto per l'imputato ignaro della data del deposito il termine per impugnare comincia a decorrere dallo stesso momento ossia dal giorno in cui é stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito.

Infondata si presenta, infine, anche l'ultima censura prospettata dal giudice a quo con riferimento agli artt.72 e 77 della Costituzione.

Questa Corte ha già affermato che "la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge" con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, "può essere modificata anche con decreto- legge, salva, ovviamente, la successiva conversione" (ord. n. 225 del 1992). La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice non esclude, pertanto, la possibilità che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione.

P.Q.M

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.544, secondo comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 10 marzo 1991, n. 60, convertito nella legge

22 aprile 1991, n. 133), in riferimento agli artt.3, 24, 72 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/07/93. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente Enzo CHELI, Redattore Depositata in cancelleria il 30/07/93.

Restituzione in termini

Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Pregressa impugnazione proposta dal difensore d'ufficio - Non consentita restituzione nel termine per proporre impugnazione dell'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Violazione del diritto di difesa e del diritto del contraddittorio dell'imputato contumace, anche in relazione all'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo - Illegittimità costituzionale in parte qua

Corte cost sent 317/2009

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. Premesso che il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo deve tener conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale complessivamente delineato in Costituzione, mentre un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata; e che un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo certamente non lede gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali; la censurata disposizione viola il diritto alla difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole. Infatti, la misura ripristinatoria della rimessione in termini, prescelta dal legislatore, per avere effettività, non può essere «consumata» dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona. La Corte, abilitata ad intervenire in materia nei limiti imposti dall'esigenza di tutelare un diritto fondamentale, non può, tuttavia, incidere sulla conformazione del processo contumaciale, che spetta al legislatore. Pertanto, la presente decisione, attenendo alla sola preclusione formale individuata dal diritto vivente e derivante dall'esistenza di una pregressa impugnazione, non modifica i presupposti fissati dalla legge per l'accesso del contumace inconsapevole al meccanismo di garanzia.

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di F.V., con ordinanza del 17 settembre 2008, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione di F. V. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato Savino Lupo per F. V. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. – La Corte di cassazione, prima sezione penale, con ordinanza del 17 settembre 2008, ha sollevato – in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, nella parte in cui preclude la restituzione del contumace nel termine per proporre impugnazione quando quest'ultima sia stata già proposta dal difensore di ufficio, e «nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova».

In via preliminare la Corte rimettente chiarisce come si proceda, nel giudizio principale, a valutare il ricorso per cassazione proposto riguardo ad un provvedimento della Corte di assise di appello di Bologna, con il quale è stata disposta la trasmissione per competenza, alla stessa Corte di legittimità, d'una richiesta di restituzione in termini formulata a norma dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

La richiesta in questione era stata avanzata nell'interesse di persona condannata in contumacia per gravissimi delitti, con sentenza della Corte di assise di Piacenza poi confermata, a seguito dell'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio, con sentenza del competente giudice di appello, divenuta irrevocabile in difetto di ulteriore impugnazione.

Secondo la Corte d'appello bolognese, quando la sentenza diviene irrevocabile senza che siano stati esperiti in concreto tutti i gradi di giudizio, l'imputato può essere rimesso in termini, nel concorso delle condizioni indicate all'art. 175 cod. proc. pen., con esclusivo riguardo al mezzo di impugnazione non ancora sperimentato. Nei casi di intervenuta celebrazione del giudizio di appello, come quello di specie, l'interessato avrebbe dunque la mera possibilità di promuovere, pur tardivamente, la fase di legittimità del procedimento a suo carico. Di qui la disposta trasmissione degli atti alla Corte suprema, individuata quale giudice competente, nel caso concreto, a valutare la domanda di rimessione in termini.

Il difensore di fiducia dell'imputato ha impugnato il provvedimento appena descritto, sul presupposto che lo stesso consista in una dichiarazione di inammissibilità della domanda di restituzione nel termine per proporre un nuovo appello contro la sentenza contumaciale di condanna. Tale lettura è stata condivisa dai giudici di legittimità, i quali hanno dunque considerato ammissibile il ricorso.

Le doglianze difensive si sono incentrate – secondo quanto riferito dalla rimettente – sulla pretesa che l'esercizio della facoltà di appello da parte del difensore «consumi» l'analoga facoltà riconosciuta all'imputato, di talché la restituzione nel termine per proporre il gravame non potrebbe essere disposta in nessun caso. Si è sostenuto, in senso contrario, che il principio di «unicità» del diritto all'impugnazione sarebbe derogato nel caso di persona che non abbia avuto contezza del procedimento a suo carico. Varrebbe qui, in particolare, la norma «speciale» desumibile dal comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 17 del 2005 e dalla relativa legge di conversione. Dal testo della disposizione è stato infatti eliminato l'inciso che, fino alla novella, aveva precluso la rimessione nel termine con riguardo ad impugnazioni già proposte dal difensore dell'interessato. Dunque, secondo il ricorrente, il contumace inconsapevole avrebbe ormai diritto a proporre appello anche quando si determini, per effetto dell'impugnazione precedente, una duplicazione del giudizio di gravame.

Con i motivi aggiunti a sostegno del ricorso, poi, la difesa del condannato contumace ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 cod. proc. pen., nella parte in cui non ammette «la possibilità di concedere la restituzione in termini per l'esercizio di tutte quelle facoltà difensive da cui l'imputato contumace è decaduto a causa della completa o parziale ignoranza del percorso processuale».

Sempre in via preliminare, la Corte rimettente precisa d'avere accertato, in esito ad indagini mirate, che nel corso del giudizio a suo carico il ricorrente non era mai stato reperito, neppure al

fine di eseguire i provvedimenti coercitivi, di natura cautelare e poi esecutiva, progressivamente adottati nei suoi confronti.

Tutto ciò premesso, il giudice a quo ricorda che la questione posta dalla difesa del ricorrente è stata affrontata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con una recente sentenza (31 gennaio 2008, n. 6026), secondo la quale è preclusa al condannato in contumacia la rimessione nel termine per l'impugnazione, quando detta impugnazione sia già stata proposta dal difensore ed il relativo procedimento sia già stato definito.

Il rimettente richiama gli argomenti posti a fondamento della decisione. La giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto che, pur quando la legge accorda a più soggetti la possibilità di proporre un gravame, vale la regola di «unicità» del diritto all'impugnazione, e che l'atto di esercizio della facoltà «consuma» il potere corrispondente degli ulteriori soggetti legittimati. In particolare, l'impugnazione proposta dal difensore è pur sempre l'espressione di una prerogativa dell'imputato (come si evince, tra l'altro, dalla rubrica dell'art. 571 cod. proc. pen.). D'altra parte la duplicazione del giudizio impugnatorio, per se stessa incompatibile coi principi generali dell'ordinamento, non potrebbe trovare giustificazione nell'assenza di una preclusione formale nel testo novellato dell'art. 175 cod. proc. pen. L'esame dei lavori parlamentari concernenti la legge n. 60 del 2005 (di conversione del d.l. n. 17 del 2005) non varrebbe infatti ad evidenziare, in modo univoco, la intentio sottesa alla soppressione dell'inciso concernente le impugnazioni già proposte. Del resto, si aggiunge, se davvero il legislatore avesse inteso ammettere la celebrazione di un nuovo giudizio di gravame, non avrebbe mancato di regolare la sorte della sentenza già pronunciata in esito al giudizio precedente, e degli atti ad essa prodromici. Dunque, l'eliminazione della disposizione preclusiva sarebbe dovuta alla sua superfluità, essendo il divieto di bis in idem già desumibile dalla disciplina generale delle impugnazioni.

La Corte rimettente afferma di condividere la soluzione adottata dalle Sezioni unite, con la conseguenza che il ricorso sottoposto alla sua valutazione dovrebbe essere respinto, nonostante la tempestività della richiesta di rimessione in termini e l'effettiva inconsapevolezza del richiedente in merito al procedimento celebrato in suo danno.

Proprio in base a tali conclusioni assume rilevanza, sempre secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale enunciata in apertura.

Nel merito, il rimettente sottolinea come l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella costante lettura datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, garantisca all'accusato il diritto di partecipare al giudizio penale che lo riguarda, ed il diritto altresì, quando il giudizio si svolga senza che l'interessato ne abbia contezza, a misure ripristinatorie che rendano effettivo l'esercizio personale della difesa. La previsione convenzionale, in relazione al disposto del primo comma dell'art. 117 Cost., assume il rango di fonte interposta, cui il diritto interno deve conformarsi, sempre che la fonte sovranazionale esprima una norma compatibile con il dettato della Costituzione ed assicuri un corretto bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'osservanza degli obblighi assunti sul piano internazionale e la tutela di altri beni di adeguata rilevanza costituzionale (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007).

La Corte rimettente, nonostante il contrario avviso espresso in proposito dalle Sezioni unite della stessa Corte di cassazione, ritiene non manifestamente infondato il sospetto di un contrasto tra la norma censurata e l'art. 6 della Convenzione europea, e di una connessa violazione del parametro costituzionale appena indicato. Dovrebbe escludersi, in particolare, che la preclusione opposta al contumace trovi giustificazione nel necessario bilanciamento del suo diritto alla difesa con l'interesse costituzionalmente protetto alla ragionevole durata del processo (del quale il principio di «consumazione» della facoltà di appello costituirebbe un presidio). Da un lato, infatti, le regole processuali tendenti ad assicurare la «unicità» delle impugnazioni non riceverebbero alcuna diretta copertura costituzionale dal principio della ragionevole durata, che varrebbe unicamente a precludere la proliferazione irragionevole di adempimenti processuali. Per altro verso, non potrebbe considerarsi «razionale» un bilanciamento di interessi risolto in danno del diritto alla difesa di

persone che siano state condannate senza alcuna cognizione del giudizio celebrato nei loro confronti, anche riguardo alla fase d'appello.

Il disvalore del bis in idem non potrebbe essere opposto, secondo la rimettente, a chi non abbia senza colpa partecipato al processo, dovendo pur sempre garantirsi, anche in una prospettiva di massima semplificazione, che la procedura adottata conduca ad un risultato «giusto», con ciò intendendosi, nella specie, un risultato conseguito senza vulnerare il diritto inviolabile alla difesa.

In definitiva, il «risultato dell'interpretazione» elaborata dalle Sezioni unite della Corte suprema, e condivisa dal giudice rimettente, assegnerebbe alla norma censurata un contenuto precettivo non compatibile con l'art. 117, primo comma, Cost. (integrato dalla disposizione convenzionale più volte richiamata), con l'art. 111, primo comma, Cost., che pone direttamente al legislatore l'obbligo di assicurare il giusto processo, e con l'art. 24 Cost. Non sarebbe possibile, d'altra parte, «una interpretazione adeguatrice o secundum constitutionem mediante l'uso degli ordinari strumenti ermeneutici indicati dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale».

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 20 gennaio 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Il giudice rimettente, infatti, non avrebbe adempiuto all'obbligo di sperimentare soluzioni interpretative «costituzionalmente orientate», tali da riconoscere il diritto del contumace alla rimessione in termini anche nel caso di impugnazione già proposta dal difensore. Uno spazio in tal senso residuerebbe nonostante l'opposta presa di posizione delle Sezioni unite della Corte suprema, che ha fatto seguito a decisioni di segno contrario (sono citate le sentenze 21 giugno 2006, n. 34468, e 7 dicembre 2006, n. 41711) e non sarebbe stata confermata, in seguito, da pronunce di segno conforme. Non potrebbe dirsi, quindi, che le Sezioni unite abbiano consolidato un indirizzo sfavorevole agli interessi del condannato in contumacia.

L'attività dell'interprete, d'altra parte, non potrebbe prescindere dai precetti fissati nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la lettura datane dalla Corte europea. Inoltre, il nuovo testo del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. non contiene, a differenza di quello originario, alcuna disposizione preclusiva fondata sulla precedente impugnazione del difensore. Sarebbe dunque arbitrario desumerne una regola di inammissibilità per le richieste di rimessione che intervengano dopo un precedente giudizio di gravame. Regola che in effetti – ove ritenuta sussistente – «potrebbe urtare contro i principi contenuti negli artt. 24 e 111 Cost.».

Gli argomenti fondati sulla pretesa «consumazione» del diritto ad impugnare trascurano, ad avviso della difesa erariale, che l'art. 175 cod. proc. pen. non ha solo la funzione di garantire, pur tardivamente, un secondo giudizio sul fatto, ma rappresenta il mezzo per compensare la mancata partecipazione dell'imputato al procedimento che lo riguarda. Il meccanismo anzi, ed «a rigore», costituirebbe un rimedio non «pienamente satisfattivo», poiché non asseconda l'aspettativa del condannato in contumacia all'integrale celebrazione del giudizio in sua presenza.

L'interpretazione adottata dal giudice rimettente, infine, provocherebbe un vulnus ad interessi garantiti anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'Avvocatura generale ricorda, a tale proposito, che la Corte EDU non ha ancora perfezionato un giudizio di conformità del novellato art. 175 cod. proc. pen. ai precetti della Convenzione, ed ha invece affermato, ripetutamente, che la restituzione in termini del contumace inconsapevole deve essere assicurata «senza ulteriori requisiti o filtri».

3. – Con atto depositato in data 23 gennaio 2009 si è costituito nel giudizio, quale parte del procedimento principale, il ricorrente F.V., nel cui interesse è stata presentata la richiesta di rimessione in termini dichiarata inammissibile dalla Corte di assise di appello di Bologna.

La parte premette che il giudizio culminato con la sentenza di condanna si era svolto senza che l'interessato ne avesse avuta contezza, e ripercorre, in termini adesivi, gli argomenti esposti dal giudice rimettente. Viene escluso, in particolare, che l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo possa determinare un vulnus al principio di ragionevole durata del processo, essendo evidente come la semplificazione del rito non possa mai spingersi fino a determinare l'assoluta

compressione del diritto di difesa dell'imputato, anche nella prospettiva della produzione di nuove prove che contrastino il quadro cognitivo già valutato ai fini della pronuncia di condanna.

Si ricorda ancora, nell'atto di costituzione, come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia stabilito che la persona condannata in absentia, quando non sia possibile attribuirle una rinuncia volontaria alla partecipazione, «deve in ogni circostanza poter ottenere che una giurisdizione statuisca nuovamente sul merito delle accuse» (è richiamata la sentenza Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004).

Da ultimo, la parte osserva che la stessa celebrazione di un giudizio di appello potrebbe risultare inidonea a garantire il diritto di difesa dell'interessato, se non accompagnata «dall'automatico riconoscimento della facoltà di presentare prove in suo favore». In caso contrario «si rimarrebbe nell'ambito di un processo inevitabilmente ingiusto, ed il grado di appello, seppur celebrato ex novo, si limiterebbe ad una analisi di risultati prodotti da un contraddittorio parziale».

Considerato in diritto

- 1. La Corte di cassazione dubita in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione della legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, nella parte in cui preclude la restituzione del contumace nel termine per proporre impugnazione quando quest'ultima sia stata già proposta dal difensore di ufficio, e «nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova».
 - 2. La questione è parzialmente fondata.
- 2.1. La questione promossa nel presente giudizio inerisce alla più vasta problematica della garanzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato contumace. In particolare si tratta, nel caso di specie, dell'imputato giudicato in contumacia che non abbia avuto contezza del processo e non abbia potuto, per questo motivo, partecipare al suo svolgimento, vedendosi precluso, in tal modo, l'esercizio del proprio diritto di difendersi, anche mediante la produzione di nuove e diverse prove rispetto a quelle presentate dall'accusa.
- 3. Il diritto dell'imputato a partecipare personalmente al processo che lo riguarda è sancito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966), che attribuisce all'imputato il «diritto di essere presente al processo» (art. 14, comma 3, lettera d).

Il medesimo diritto, nello spazio europeo, è garantito dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nei termini più avanti specificati.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la risoluzione del 21 maggio 1975, n. 11, ha precisato i criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato, stabilendo, tra le «regole minime», che «ogni persona giudicata in sua assenza deve poter impugnare la decisione con tutti i mezzi di gravame che le sarebbero consentiti qualora fosse stata presente» (raccomandazione n. 7).

L'art. 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978, ratificato e reso esecutivo in Italia in base alla legge 18 ottobre 1984,

n. 755 (Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978), prevede che l'estradizione di un condannato, ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta mediante provvedimento reso in contumacia, possa essere subordinata al fatto che la Parte richiedente fornisca «assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa».

L'art. 5, numero 1), della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI), relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, dispone: «Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio».

- 4. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'art. 6 CEDU con una serie di pronunce (Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985; F.C.B. c. Italia, 28 agosto 1991; T. c. Italia, 12 ottobre 1992; Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004; Sejdovic c. Italia, 10 novembre 2004 e Idem, Grande Camera, 1° marzo 2006), nelle quali ha dedotto dalla disposizione citata della Convenzione in particolare dal comma 3 un gruppo di regole di garanzia processuale rilevanti per la presente questione: a) l'imputato ha il diritto di esser presente al processo svolto a suo carico; b) lo stesso può rinunciare volontariamente all'esercizio di tale diritto; c) l'imputato deve essere consapevole dell'esistenza di un processo nei suoi confronti; d) devono esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare processi a carico di contumaci inconsapevoli, o per assicurare in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già concluso.
- 5. Il legislatore italiano ha scelto lo strumento delle misure ripristinatorie, per garantire comunque al contumace inconsapevole la possibilità di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa in giudizio. L'attuale disciplina parte della quale è oggetto di censura nel presente giudizio è frutto di una progressiva evoluzione, che giova riassumere, allo scopo di meglio focalizzare la questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte.

Il codice di procedura penale del 1930, nel suo testo originario, consentiva la celebrazione del processo in contumacia, con l'unica garanzia rappresentata dalla previsione che l'estratto della sentenza fosse notificato al contumace, per il quale il termine utile per l'impugnazione decorreva dalla data della notifica (artt. 199 e 500). Con la riforma del 1955, e la conseguente introduzione nel codice di un art. 183-bis, veniva prevista anche per il contumace la possibilità di essere rimesso nel termine per impugnare, qualora non avesse potuto farlo, in precedenza, per «caso fortuito» o «forza maggiore».

Mentre era ancora in vigore la disciplina del 1955, interveniva la prima sentenza della Corte EDU (Colozza c. Italia, 1985), nella quale si riteneva necessario, per garantire il diritto di difesa del contumace inconsapevole, che fosse assicurata una nuova valutazione dell'accusa da parte del giudice, in un procedimento nel cui ambito l'imputato venisse «ascoltato» sul merito dell'imputazione.

Il codice di procedura penale del 1988 stabiliva alcune nuove regole in materia di processo all'imputato contumace (regole «anticipate» di qualche mese, attraverso la modifica di alcune norme del codice del 1930, dalla legge 23 gennaio 1989, n. 24, recante «Nuova disciplina della contumacia»).

La possibilità per il difensore di impugnare la sentenza a carico del contumace veniva accordata alla sola condizione che lo stesso difensore fosse munito di uno specifico mandato in tal senso (comma 3 dell'art. 571). Questa Corte deduceva da tale norma la ratio che fosse stata «privilegiata l'autodifesa rispetto alla difesa tecnica» (sentenza n. 315 del 1990). Si subordinava la restituzione

nel termine alla prova, da parte del condannato, di aver ignorato il provvedimento senza sua colpa (comma 2 dell'art. 175). Veniva fissato un termine di dieci giorni dalla cognizione dell'atto e si precludeva la rimessione nel termine per l'impugnazione, a favore dell'imputato, qualora il difensore avesse già impugnato la sentenza. Infine l'art. 603, ancora in vigore, ammetteva, alle medesime condizioni previste per l'impugnazione tardiva nel testo originario del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Intervenendo nuovamente con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), il legislatore sopprimeva la necessità del mandato speciale al difensore per impugnare la sentenza resa a carico del contumace, ma non eliminava per quest'ultimo la preclusione ad una restituzione nel termine per l'impugnazione, nel caso che questa fosse stata già proposta dal difensore medesimo.

Intervenivano quindi altre due significative pronunce della Corte di Strasburgo (in particolare, la decisione 11 settembre 2003 nel procedimento Sejdovic c. Italia, e la successiva sentenza, nello stesso procedimento, in data 10 novembre 2004). In tali pronunce si censurava la legislazione italiana per l'eccessiva difficoltà di provare il difetto di conoscenza e per l'estrema brevità (dieci giorni) del tempo utile per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale. Con la seconda delle decisioni citate, la Corte europea segnalava un «problema strutturale connesso ad una disfunzione della legislazione italiana».

Tenendo conto di tale giurisprudenza della Corte EDU, il legislatore è intervenuto ancora una volta in materia, con una nuova formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen., introdotta dal decreto-legge n. 17 del 2005 e dalla relativa legge di conversione, che detta alcune nuove regole: a) il contumace non deve più provare l'inconsapevolezza dell'esistenza del procedimento o del provvedimento, per la cui impugnazione chiede di essere rimesso in termini, con la conseguenza che l'onere della prova ricade su chi sostiene invece la consapevolezza; b) il termine per la richiesta è aumentato a trenta giorni dalla conoscenza dell'atto; c) non è riprodotta l'esplicita preclusione ad una restituzione dell'imputato, nel termine per impugnare, in caso di impugnazione già proposta dal difensore.

6. – Dopo la riforma del 2005, la Corte di cassazione aveva ritenuto in due pronunce (sez. I, 21 giugno 2006, n. 34468; sez. I, 7 dicembre 2006, n. 41711) che, in base al nuovo testo dell'art. 175 cod. proc. pen., fosse ammissibile la restituzione del contumace nel termine per impugnare anche dopo l'impugnazione del difensore. Nella seconda delle pronunce citate, la Corte di legittimità segnalava che l'art. 669 cod. proc. pen. prevede appositi rimedi per rimuovere l'eventuale contrasto tra giudicati, nell'ipotesi di una pluralità di sentenze emesse, per lo stesso fatto, a carico della medesima persona.

È tuttavia intervenuta, successivamente, una sentenza delle Sezioni unite della stessa Corte di cassazione (31 gennaio 2008, n. 6026), che ha capovolto l'interpretazione precedente ed ha sviluppato una serie di argomenti, che possono essere considerati all'origine della presente questione di legittimità costituzionale. Si afferma che il codice di rito vigente è caratterizzato dal principio dell'unicità del diritto di impugnazione, collegato al principio del ne bis in idem, da ritenere fondamentale nel nostro ordinamento processuale. A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale non avrebbe negato, in linea di principio, la validità delle misure ripristinatorie ai fini della difesa del contumace inconsapevole e che l'art. 6 CEDU non accorderebbe allo stesso una tutela maggiore di quella offerta dall'art. 111 Cost. Si deve tener conto – sempre secondo le Sezioni unite – che, con la modifica dell'art. 571 cod. proc. pen., il legislatore ha consentito l'impugnazione senza mandato da parte del difensore, affermando così il primato della difesa tecnica su quella personale. Segue il richiamo alle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 di questa Corte, dalle quali si ricaverebbe la necessità di bilanciare la difesa dell'imputato contumace ed il principio di ragionevole durata del processo, di cui l'unicità dell'impugnazione sarebbe diretta proiezione. Il

duplice esercizio del diritto all'impugnazione entrerebbe in conflitto con tale principio e non potrebbe pertanto essere introdotto nell'ordinamento processuale italiano.

Quanto alla recente modifica dell'art. 175 cod. proc. pen., ed in particolare all'eliminazione dell'inciso che precludeva la restituzione in termini nel caso di gravame già proposto dal difensore, i lavori parlamentari non offrirebbero una chiave interpretativa univoca circa l'intenzione del legislatore.

Non si dovrebbe trascurare, infine, la possibilità che i contumaci, in caso di ammissibilità della doppia impugnazione, rendano sempre provvisorie le sentenze emesse nei loro confronti.

Dopo la suddetta sentenza delle Sezioni unite, la Corte di cassazione ha aderito, con tre pronunce – l'ultima delle quali è quella che ha sollevato la presente questione – al nuovo orientamento interpretativo (l'ordinanza di rimessione è stata preceduta da sez. I, 11 novembre 2008, n. 33 del 2009, e sez. I, 10 dicembre 2008, n. 8429 del 2009). Non si rilevano decisioni difformi. Si può concludere quindi che sul punto si è formato un vero e proprio «diritto vivente», che impone a questa Corte di incentrare le sue valutazioni sulla norma impugnata nell'interpretazione dominante, fatta propria dal giudice a quo.

L'imputato giudicato in contumacia resta così privo, nel caso che il suo difensore abbia già promosso un giudizio impugnatorio, della possibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare e, conseguentemente, dell'effettività del diritto ad essere presente nel processo che lo riguarda.

L'esistenza di un diritto vivente nel senso indicato non consente di accogliere la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di una pronuncia di inammissibilità, per non avere il rimettente considerato la possibilità di dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme alla Costituzione, sulla falsariga delle pronunce della Corte di cassazione anteriori alla sentenza delle Sezioni unite n. 6026 del 2008. Al contrario, lo stesso giudice ha esplicitamente ritenuto di non poter giungere a interpretazione diversa da quella delle Sezioni unite, facendo uso degli ordinari strumenti ermeneutici.

7. – Identificato come sopra l'oggetto del presente giudizio, la valutazione della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta in riferimento congiunto ai parametri di cui agli artt. 117, primo comma - in relazione all'art. 6 CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo – 24 e 111, primo comma, Cost. Occorre infatti mettere in rilievo la compenetrazione delle tutele offerte da queste tre norme, ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa. Questa Corte ha già chiarito che l'integrazione del parametro costituzionale rappresentato dal primo comma dell'art. 117 Cost. non deve intendersi come una sovraordinazione gerarchica delle norme CEDU – in sé e per sé e quindi a prescindere dalla loro funzione di fonti interposte – rispetto alle leggi ordinarie e, tanto meno, rispetto alla Costituzione. Con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. Se si assume questo punto di partenza nella considerazione delle interrelazioni normative tra i vari livelli delle garanzie, si arriva facilmente alla conclusione che la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe sul legislatore nazionale di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU - nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea ai sensi dell'art. 32 della Convenzione – l'obbligo che parimenti incombe sul giudice comune di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali e l'obbligo che infine incombe sulla Corte costituzionale – nell'ipotesi di impossibilità di una interpretazione adeguatrice – di non consentire che continui ad avere efficacia nell'ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale. Del resto, l'art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali.

L'accertamento dell'eventuale deficit di garanzia deve quindi essere svolto in comparazione con un livello superiore già esistente e giuridicamente disponibile in base alla continua e dinamica integrazione del parametro, costituito dal vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, di cui al primo comma dell'art. 117 Cost.

È evidente che questa Corte non solo non può consentire che si determini, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno, ma neppure può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale. La conseguenza di questo ragionamento è che il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti.

Nel concetto di massima espansione delle tutele deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela. Questo bilanciamento trova nel legislatore il suo riferimento primario, ma spetta anche a questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali.

Il richiamo al «margine di apprezzamento» nazionale – elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea – trova la sua primaria concretizzazione nella funzione legislativa del Parlamento, ma deve essere sempre presente nelle valutazioni di questa Corte, cui non sfugge che la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Naturalmente, alla Corte europea spetta di decidere sul singolo caso e sul singolo diritto fondamentale, mentre appartiene alle autorità nazionali il dovere di evitare che la tutela di alcuni diritti fondamentali – compresi nella previsione generale ed unitaria dell'art. 2 Cost. – si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta costituzionale e dalla stessa Convenzione europea.

Il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall'incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali.

Questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione (sentenza n. 311 del 2009), ma può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza.

In sintesi, il «margine di apprezzamento» nazionale può essere determinato avuto riguardo soprattutto al complesso dei diritti fondamentali, la cui visione ravvicinata e integrata può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

8. – Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve esaminare l'eventualità che – come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n. 6026 del 2008 – il diritto di difesa del contumace inconsapevole debba bilanciarsi con il principio di ragionevole durata del processo, di cui al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione.

Tale eventualità deve essere esclusa, giacché il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come

giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata.

In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

È bene chiarire in proposito che un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali.

9. – A fortiori non possono essere richiamati, per convalidare la legittimità costituzionale della norma censurata, i principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di bis in idem, da cui non possono essere tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale. Tali principi devono essere presi in considerazione, invece, sia per ricercare i rimedi ad eventuali giudicati contraddittori che già siano presenti nell'ordinamento positivo, sia per approntare, da parte del legislatore, norme tecniche di dettaglio, volte a rendere maggiormente operativo, sul piano processuale, il principio di garanzia costituito dal diritto del contumace inconsapevole a fruire di una misura ripristinatoria. Quest'ultima, per avere effettività, non può essere «consumata» dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona.

È appena il caso di aggiungere che questa Corte può intervenire in materia nei limiti della sua competenza e non può incidere sulla conformazione del processo contumaciale, che spetta al legislatore. Si deve soltanto sottolineare che, nell'accogliere parzialmente la questione sollevata dalla Corte rimettente, si elimina una specifica violazione al diritto di difesa ed al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole, allo scopo di rendere effettiva proprio la misura ripristinatoria scelta dal legislatore – la rimessione nel termine per proporre impugnazione – senza profilare un nuovo modello di processo al contumace.

Qualunque decisione di accoglimento produce effetti sistemici; questa Corte non può tuttavia negare il suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza formale.

L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., per i motivi sopra esposti deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui preclude la restituzione del contumace, che non aveva avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione, quando la stessa impugnazione sia già stata proposta dal difensore. Resta chiaro che la presente decisione attiene alla sola preclusione formale individuata dal diritto vivente (quella cioè derivante dall'esistenza di una pregressa impugnazione), e non incide sui presupposti fissati dalla legge per l'accesso del contumace inconsapevole al meccanismo di garanzia.

10. – Il petitum avanzato dal rimettente comprende anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova.

La questione è manifestamente inammissibile.

Si tratta di questione che, avuto riguardo al procedimento principale, pendente davanti al giudice della legittimità, si presenta come astratta e prematura, e quindi irrilevante per la definizione del giudizio. Se rimesso nel termine, l'imputato potrà proporre l'acquisizione di nuove prove nel giudizio di merito, ed in quella sede potrà eventualmente sorgere il problema dell'esercizio del suo diritto alla prova, asseritamente violato dalla norma censurata. Nel processo a quo la Corte di cassazione è chiamata a giudicare soltanto sulla legittimità del diniego di restituzione nel termine pronunciato dalla Corte di assise di appello di Bologna, restando impregiudicata la successiva attività processuale, che si svolgerà nell'ipotesi di apertura del giudizio di impugnazione sinora negato al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

<u>Processi in contumacia - Il procedimento è valido se la difesa fiduciaria non ha comunicato la perdita</u> definitiva dei contatti con l'assistito

Quando il rapporto di difesa fiduciaria sorge in un procedimento che ha già individuato il fatto, o i fatti, oggetto di imputazione anche solo provvisoria, rispetto al quale o ai quali interviene poi la sentenza che passa in giudicato, in assenza di un'esplicita comunicazione al giudice procedente dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto con l'assistito - interruzione irreversibile che abbia inciso nel procedimento al punto da attribuire ad autonoma e discrezionale scelta del difensore, nell'inconsapevolezza dell'assistito, ogni successiva iniziativa procedimentale - deve ritenersi acquisita la prova che il condannato ha avuto conoscenza dell'evoluzione del procedimento in termini tali da attribuire alla sua volontà specifica l'assenza dal processo.

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 07.01.2010, n. 66

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Richiesta da (...) di essere rimesso in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione avverso la sentenza 8.6.1994, definitiva il 4.12.1994, con ordinanza del 13.3.2009 la Corte di assise d'appello di Reggio

Ritenuto in fatto

Calabria	rigettava	l'ist	anza,	argomentando	che:
- aveva dedott	o di essere rimasto	latitante dal 1998 (i	n realtà dal 199	90) fino al 15.2.2008	, data in cui era stato
arrestato, acq	uisendo notizie di	questo giudicato	solo a seguit	to della notifica de	l provvedimento di
esecuzione					pena;
- dagli atti ris	ultava che lo stesso	o era sempre stato	assistito da di	fensori fiduciari ai q	juali aveva conferito
				sse personalmente se	
				nza che aveva dispost	
				e presso uno studio	
				n ogni fase e grado	-
				legge concessa	
		•		onoscenza sia del pro	
condanna cons	seguita in primo gra	do (giacché tale pro	ocura era stata o	depositata il 13.2.199	93).
	-		o con unico n	notivo violazione di	legge in relazione
all'applicazior		dell'art.		175	c.p.p.
				apevolezza dell'esist	
				niziale del procedim	
evoluzione,			lare		,
				alla necessità della	
_	-			titutivi specifici, senz	
•		-		conoscenza solo gen	
non de			1	e del	1 0
		_		ritenuta conoscenza	
sentenze	di	primo	e	secondo	0,
				resse manifestato, tra	ittandosi di elemento
irriievante ai t	ini dell'applicazione	e den art. 1/5 c.p.p	•		

2.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la nomina dei difensori fiduciari con ampio mandato, insieme alla contemporanea e proseguita latitanza, attestavano che la mancata partecipazione al procedimento era da ascriversi alla sua volontà di astensione.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Alla conseguente dichiarazione della sua inammissibilità consegue la condanna del (...) al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 - equa in relazione al caso - in favore della Cassa delle ammende.

3.1 La procura speciale che ha attribuito l'incarico difensivo fiduciario (poi attivato in modo conforme al suo contenuto attraverso l'impugnazione delle sentenze di primo grado e di appello) fa espresso riferimento al procedimento in questione, contenendo pure la specifica indicazione del numero di registro generale dell'assise di primo grado: ciò attesta la puntuale e piena conoscenza tanto della pendenza del processo nella dibattimentale specifica Tale atto di procura, quindi, e lo stato di volontaria permanente latitanza (originato dalla violazione di meno gravosa misura cautelare e pertanto nella piena consapevole volontà di sottrarsi al processo) costituiscono indici autonomi di conoscenza effettiva, da parte dell'imputato, del procedimento e della sua pendenza in fase dibattimentale (Sez.1, sent. 16704 del 5.3 - 22.4.2008 in proc. Riccardi), e pertanto della conseguente volontà di partecipare personalmente celebrazione non alla del processo. 3.2 Si aggiunga, con rilievo autonomo rispetto a quello - pur per sé sufficiente - già evidenziato, come non risulti che in alcuna fase del processo la difesa fiduciaria abbia comunicato la perdita definitiva dei contatti l'assistito. dopo ricezione accettazione della con la procura. Ora, quando il rapporto di difesa fiduciaria sorge in un procedimento che ha già individuato il fatto, o i fatti, oggetto di imputazione anche solo provvisoria, rispetto al quale o ai quali interviene poi la sentenza che passa in giudicato, in assenza di un'esplicita comunicazione al giudice procedente dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto con l'assistito - interruzione irreversibile che abbia inciso nel procedimento al punto da attribuire ad autonoma e discrezionale scelta del difensore, nell'inconsapevolezza dell'assistito, ogni successiva iniziativa procedimentale - deve ritenersi acquisita la prova che il condannato ha avuto conoscenza dell'evoluzione del procedimento in termini tali da attribuire alla sua volontà specifica l'assenza dal processo: ciò salvo specifica, puntuale e rigorosa prova contraria da parte degli interessati. In altri termini, quando si realizza un tale contesto difesa fiduciaria in atto ed assenza di comunicazione alcuna sull'avvenuta interruzione dei rapporti con l'assistito), quella sorta di presunzione 'iuris tantum' di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, che caratterizza la disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale dopo la legge n. 60 del 2005 (Sez.6, sent. 2718 del 16.12.2008 - 21.1.2009 in proc. Holczer), viene meno. E ciò non perché operi una presunzione legale, astratta, formalistica, in senso contrario, ma perché si è in presenza di un 'fatto concreto e specifico' la 'pendenza del rapporto di difesa fiduciaria senza comunicazione di interruzione alcuna - per sé idoneo a provare la conoscenza dell'imputato, secondo regola di comune consolidata esperienza. Non c'è dubbio, infatti, che la valenza probatoria e significativa del rapporto di difesa fiduciaria in atto - ai fini di una tale effettiva ed efficace conoscenza da parte dell'assistito - debba essere apprezzata con riferimento ai dati normativi, anche di natura deontologica, che caratterizzano l'esercizio della professione forense e che, in quanto tali, indicano il 'contenuto significante' minimo e quindi certo, in assenza di specifiche concreto' 'difesa indicazioni contrarie, del 'fatto fiduciaria Vanno in particolare ricordate le seguenti norme del codice deontologico forense, nel testo comprensivo delle ultime modifiche **CNF** apportate con delibera del 12 giugno 2008 1) - l'art. 6 prescrive che l'avvocato svolga la propria attività professionale con lealtà e correttezza; - l'art. 7 prevede il dovere di svolgere con fedeltà la propria attività professionale, costituendo infrazione disciplinare il compimento consapevole di atti contrari all' interesse dell'assistito; obbliga all'adempimento professionali l'art. 8 doveri diligenza; dei - l'art. 14.1 obbliga a dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, che vere siano e comunque tali da non indurre il giudice in errore: 35 stabilisce che il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia;

- l'art. 36.1 obbliga l'avvocato a difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato, nell'osservanza della legge e dei principi deontologici; - l'art. 40.1 obbliga l'avvocato ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibile. L'avvocato ha anche l'obbligo di informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta;

- il secondo capoverso dell'art. 40 obbliga l'avvocato a comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi trattazione. Apprezzando queste norme nella loro sistematicità, emerge con evidenza una ricostruzione sistematica della difesa fiduciaria come situazione di fatto nella quale la scelta della finalità della strategia difensiva perseguita ed il compimento di atti procedimentali determinanti, come le impugnazioni, presuppongono fisiologicamente, quindi come contesto corrispondente a una massima di consolidata comune esperienza, l'informazione dell'assistito e la sua consapevolezza. La costanza della difesa fiduciaria è pertanto fatto per sé normalmente significativo della permanenza anche del doveroso rapporto di reciproca informazione e consultazione difensore Ogni scostamento dal modello sistematico fisiologico, ed in particolare l'effettiva interruzione di qualsiasi relazione tra difensore ed assistito che renda il difensore arbitro autonomo di ogni tipo di scelta procedimentale, costituisce eccezione che, per gli obblighi deontologici prima ricordati, deve essere portata a conoscenza del giudice, perché idonea tra l'altro a determinare sui provvedimenti (si pensi, ad esempio, all'esercizio dei poteri di cui all'art. 420 ter secondo comma. 484.3. Questo perché l'interruzione dei rapporti è tendenzialmente in intrinseca incompatibilità con la nozione stessa di difesa fiduciaria, tant'è che fisiologicamente a tale interruzione consegue usualmente la rinuncia al fiduciario tempo mandato suo E' ben vero che il difensore fiduciario può ritenere di proseguire il proprio incarico, anche compiendo in proprio scelte che ritiene comunque utili al già assistito, per 1e ragioni diverse, anche apprezzabili (non disinteressarsi della sorte del cliente 'non diligente'). Ma in tale evenienza si determina una situazione in realtà nella sostanza sovrapponibile a quella della difesa d'ufficio del non reperibile, sicché la prosecuzione dell'assistenza in forma fiduciaria senza la contestuale comunicazione al giudice procedente dell'anomalia in atto costituirebbe situazione idonea ad indurre in errore quel giudice: il che è proprio ciò che espressamente l'art. 14.1 del codice deontologico forense impone di impedire. Anche l'art. 157.8 bis c.p.p., laddove impone al difensore fiduciario la segnalazione immediata dell'indisponibilità a ricevere le notificazioni destinate all'imputato non detenuto, concorre ad attestare una ricostruzione sistematica nel senso che la difesa fiduciaria fisiologicamente si caratterizza per la costanza del 'contatto informato' tra difensore ed assistito sicché, in assenza di rigorosa prova contraria, costituisce 'fatto' idoneo a comprovare una muta informazione in atto.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Depositato in Cancelleria

il 07.01.2010

§ 3.3. Forme dell'impugnazione

<u>IMPUGNAZIONI PENALI - Dichiarazione di impugnazione - presentazione e ricezione in genere - disparità di trattamento tra parti private e p.m. - q.l.c. dell'art. 582.2 c.p.p – manifesta infondatezza</u>

Corte costituzionale, 01 aprile 2003, n. 110

Fatto-Diritto

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero possa presentare l'atto di impugnazione «anche nella cancelleria ove si trova il suo ufficio»; che il rimettente evidenzia come la norma impugnata consenta alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione non soltanto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma anche presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento oggetto di gravame: facoltà, quest'ultima, invece non prevista per il pubblico ministero, malgrado si realizzino anche per tale organo esigenze non dissimili a seguito della istituzione delle direzioni distrettuali antimafia, posto che per i magistrati ad esse addetti si pone «la necessità...di presentare atti di impugnazione avverso provvedimenti emessi in luoghi diversi da quelli ufficio trova: che, a parere della Corte rimettente, la norma impugnata si porrebbe dunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non sussisterebbero fondate ragioni per le quali «la parte pubblica debba essere trattata in modo differente dalla parte privata, a fronte della medesima situazione di fatto»; che risulterebbe violato anche l'art. 112 Cost., giacché la limitazione di cui innanzi si è detto inciderebbe sul potere di impugnazione del pubblico ministero, costituente, per tale organo, «necessario atto di della che un ulteriore contrasto viene ravvisato anche con l'art. 97 Cost., in quanto, impedendo al pubblico ministero di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del tribunale ove ha sede il suo ufficio e consentendo, invece, tale facoltà solo alle parti private ed ai difensori, «si limita irragionevolmente l'efficace ed efficiente andamento della attività giudiziaria, imponendo all'ufficio del p.m. modalità e forme procedimentali senza alcun apprezzabile vantaggio in termini di economia processuale»; che sarebbe violato, infine, anche il principio di parità di trattamento fra accusa e difesa nel processo penale, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., trattandosi di principio non circoscritto al solo contraddittorio ed alla acquisizione e formazione della prova, ma da «intendersi in senso più ampio, come parità nell'esercizio delle facoltà e dei diritti inerenti l'espletamento di tutte le attività riguardanti lo svolgimento del processo»; che la rilevanza del quesito - sottolinea ancora il rimettente - sarebbe nella specie di tutta evidenza, in quanto, ove la norma impugnata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, l'appello sarebbe proposto pubblico ministero tempestivo e, dunque, ammissibile. Considerato che la Corte rimettente censura la previsione dettata dall'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente soltanto alle parti private ed ai difensori - e non anche al pubblico ministero - di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato; che tale previsione - di tradizione assai risalente, in quanto già presente nell'art. 198, terzo comma, del codice abrogato, come sostituito ad opera dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 229 - si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e status che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro, potendosi questi ultimi avvalere delle strutture del proprio ufficio e risultando, dunque, in concreto agevolati nella presentazione, eventualmente anche a mezzo di incaricato, dell'atto impugnazione; che tali rilievi non possono certo dirsi venuti meno a seguito della istituzione delle direzioni distrettuali antimafia, e della conseguente possibilità che i magistrati addetti si trovino nella necessità di proporre impugnazioni avverso provvedimenti adottati da autorità giudiziarie aventi sede anche in luogo diverso dal capoluogo del distretto, trattandosi, all'evidenza, di profili di mero fatto che in nessun modo incidono sulla intrinseca ragionevolezza della disposizione oggetto di impugnativa; che appare del tutto improprio il dedotto contrasto con l'art. 112 Cost., non soltanto perché, una volta esclusa nella specie qualsiasi irragionevole limitazione nei poteri processuali del pubblico ministero, deve altresì escludersi la prospettata compromissione delle attribuzioni di quell'organo; ma anche perché il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio della azione penale (v., fra le altre, l'ordinanza n. 421 che è palesemente infondato anche il dubbio di legittimità sollevato in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto il principio di parità tra accusa e difesa - pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 - non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, giacché una diversità di trattamento può essere, come nella specie, stabilita ragionevolmente, nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero e degli ausili strutturali di cui, ratione officii, può avvalersi (v., ex plurimis, ordinanza n. 83 del 2002); che, infine, deve ritenersi inconferente altresì la dedotta violazione dell'art. 97 Cost., posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia - si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi ultimi sotto l'aspetto amministrativo, risultando di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale (v. ordinanza n. 370

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Inizio documento

P.Q.M

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003. DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 APR. 2003.

§ 3.4. Appello parti eventuali

<u>APPELLO PENALE RIFORMATO - Legittimazione ed interesse – potere di impugnazione della parte civile - sussistenza</u>

(Annulla senza rinvio, App.Mil. Roma, 16 giugno 2006)

Cassazione penale, sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614

Fatto

1 - Il Tribunale Militare di Roma, con sentenza 26/9/2005, assolveva L.S., ufficiale superiore dell'A.M., dal delitto di diffamazione aggravata (art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 227 c.p.m.p., commi 1 e 2) in danno del capitano A.M. P.M., perchè il fatto non costituisce reato, ritenendo operativa la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., per essere stata la condotta incriminata imposta da "necessità difensiva". L'addebito mosso all'imputato è di avere, in data prossima al 21/9/1999, quale consulente dell'Avvocatura Generale dello Stato, che patrocinava gli interessi dell'Amministrazione militare, intervenuta, quale responsabile civile, nel procedimento penale per disastro aereo e omicidio colposo pendente dinanzi all'A.G.O. di Latina a carico del capitano A.M. Po.Ma., pilota del velivolo coinvolto nell'incidente dell'(OMISSIS) in cui aveva perso la vita il P., offeso la memoria di quest'ultimo, insinuando a carico del medesimo, nella "scheda riservata" trasmessa all'Avvocatura erariale e ad altri quattro Enti militari, dubbi circa la sua professionalità e attribuendogli la corresponsabilità dell'evento, per non avere adeguatamente svolto SHO ruolo navigatore. 2 - Avverso la citata sentenza, proponevano appello il p.m. presso il Tribunale Militare e le parti civili P.G. e F., queste ultime sia agli effetti penali, ex art. 577 c.p.p., che a quelli civili. Negli atti di gravame, si censurava il merito della vicenda, così come ricostruita dal giudice di primo grado, si deduceva - inoltre - l'erronea applicazione della legge penale e di quella processuale, con particolare riferimento all'operatività della esimente di cui all'art. 598 c.p. o di quella di cui all'art. 51 c.p., alla utilizzabilità del materiale probatorio acquisito e alla mancata integrazione istruttoria pur sollecitata. 3 - In pendenza di tali impugnazioni, entrava in vigore la L. 20 febbraio 2006, n. 46, contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. 4 - La Corte Militare d'Appello di Roma, con ordinanza 16/6/2006, preso atto del mutato quadro normativo e in applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, commi 1 e 2, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal p.m. e disponeva la trasmissione degli atti, per competenza, a questa Suprema Corte per la decisione in ordine all'impugnazione - qualificata come ricorso - proposta dalle parti civili. Rilevava, a quest'ultimo riguardo, che la parte civile, per effetto della nuova formulazione dell'art. 576 c.p.p. e dell'abrogazione del successivo art. 577 c.p.p., era legittimata a impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, sia le sentenze di condanna che quelle di proscioglimento esclusivamente con il ricorso per cassazione, in assenza di una specifica indicazione del diritto di proporre appello e stanti il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l'eliminazione del richiamo, contenuto nel precedente testo dell'art. 576 c.p.p., all'utilizzabilità del "mezzo previsto per il pubblico ministero". Il p.m., di fronte alla declaratoria d'inammissibilità del suo appello, non si avvaleva della facoltà, consentitagli dalla disposizione transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, di proporre ricorso cassazione. 5 - Pervenuti gli atti a questa Corte, venivano depositati in data 31 luglio e 16 ottobre 2006, nell'interesse rispettivamente delle parti civili G. e P.F., motivi nuovi, sottoscritti da difensore abilitato, ad integrazione di principali articolati nell'originario atto già La prima sezione penale, assegnataria ratione materiae del ricorso, ne ha deliberato, con ordinanza 16/11/2006, la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sorte dell'appello proposto dalla parte civile, sia agli effetti penali (reato di diffamazione) che a quelli civili, prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 e sottolineando specificamente i delicati profili interpretativi della nuova normativa.

Il Primo Presidente, con decreto 16/1/2007, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.

Diritto

- 1 Le questioni che vengono in rilievo e che, per i riflessi che producono sul piano processuale, rivestono, allo stato, carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto alle plurime censure mosse alla sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale Militare possono essere così sintetizzate: a) se l'appello proposto dal p.m. prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 e dichiarato inammissibile dalla Corte di merito ai sensi dell'art. 10, comma 2, medesima legge, dichiarata sul punto incostituzionale (sentenza n. 26/07 C. Cost.), attribuisca persistente attualità al relativo rapporto d'impugnazione; b) se l'appello proposto dalla parte civile, anche agli effetti penali, prima dell'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 9 conservi la sua validità ed efficacia; c) se, anche dopo le modificazioni dell'art. 576 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 6, la parte civile possa proporre appello, agli effetti del riconoscimento dei diritti civilistici di tipo risarcitorio o restitutorio, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.
- 2 Il quadro normativo di riferimento è quello di cui alla <u>L. 20 febbraio 2006, n. 46</u>, che ha profondamente modificato il codice di rito nella parte relativa alla impugnazione delle sentenze di proscioglimento. Non va sottaciuto, peraltro, che, nelle more, la Corte Costituzionale, con <u>sentenza n. 26 del 6/2/2007</u>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, dopo avere stigmatizzato la illogica menomazione recata dalla disciplina contenuta nella L. n. 46 al potere d'impugnazione della parte pubblica contro le sentenze assolutorie di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. <u>593 c.p.p.</u>, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. <u>603 c.p.p.</u>, comma 2, se la nuova prova è decisiva, nonchè dell'art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della "legge" è dichiarato inammissibile.

Il Giudice delle leggi, inoltre, con ordinanza n. 32 in pari data, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni relative alla impugnazione della parte civile (art. 576 c.p.p. come novellato e L. n. 46 del 2006, art. 10). L'ordinanza della Consulta giustifica la conclusione alla quale perviene, rilevando che la sollevata questione di costituzionalità muove dalla premessa interpretativa in forza della quale la novella del 2006, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, di parità delle parti nel processo, di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 111, 24 Cost.), "avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile", premessa - questa - recepita con assoluta rigidità, senza neppure prendere in considerazione l'opposta opzione ermeneutica, pur presente nella giurisprudenza di legittimità, ed illustrare le ragioni di non condivisione dei relativi argomenti, con l'effetto che "la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e la carenza di una verifica di altre e diverse soluzioni interpretative - per far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato - integrano, nel modello del giudizio incidentale di costituzionalità, omissioni significative e tali da non abilitare il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale". In sostanza, il Giudice delle leggi, dando atto dell'assenza di un diritto vivente "conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale", lascia implicitamente intendere che l'eventuale consolidarsi dell'orientamento interpretativo contrario all'ammissione dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato pronunciata in primo grado non resisterebbe alla verifica di conformità alla Carta Fondamentale. La sentenza n. 26 e l'ordinanza (sostanzialmente interpretativa) n. 32 del 6/2/2007 si integrano tra loro, nella chiara prospettiva di restituire coerenza al sistema delle impugnazioni contro la sentenza di proscioglimento di primo grado e di garantire l'osservanza principio del di parità delle armi parti. Il quadro emergente dalle citate pronunce modifica in maniera incisiva i parametri normativi di riferimento sopra richiamati e pone il problema non secondario, come si preciserà in seguito, dell'efficacia da attribuire alle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma e alle ordinanze "interpretative" di inammissibilità pronunciate dalla Corte Costituzionale. 3 - La declaratoria d'incostituzionalità della L. n. 46 del 2006, art. 1 e dell'art. 10, comma 2 non spiega effetti sulla impugnazione a suo tempo proposta dal p.m. e dichiarata inammissibile dalla Corte Militare. E' ius receptum che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia erga omnes e acquista il valore

di pronuncia di accertamento costitutivo, che elimina - per contrasto col precetto costituzionale - la norma

scrutinata, con l'effetto che il giudice ha l'obbligo di non applicarla e tale obbligo incombe non soltanto al giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, ma anche al giudice di un qualsiasi altro giudizio in cui la norma medesima debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsiasi fatto o rapporto venuto ad esistenza prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Consulta. Tale decisione ha per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia sin dall'origine la norma (salva l'eccezione illegittimità costituzionale sopravvenuta), ha efficacia invalidante e non abrogativa, produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento, nel senso che incide, in coerenza con gli effetti propri di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio nel quale è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, e spiega, pertanto, effetti non soltanto per il futuro ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione, però, di quelle situazioni giuridiche ormai esaurite, non suscettibili cioè di essere rimosse o modificate, quali il giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, l'operatività della preclusione sanzione della decadenza, processuale la Cass. S.U. 28/1/1998. 7/7/1984. Galante: Budini: 27/2/2002. Conti). Ciò posto, osserva la Corte che, nel caso in esame, il rapporto d'impugnazione promosso dal p.m. con l'appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado è stato definitivamente interrotto dalla declaratoria d'inammissibilità del gravame, alla quale non ha fatto seguito alcuna iniziativa della parte processuale pubblica. Questa, infatti, non è insorta, neppure in via cautelativa, contro l'ordinanza d'inammissibilità, per rilevare preliminarmente l'incostituzionalità della disposizione che ne precludeva l'impugnabilità, nè ha esercitato la facoltà, concessagli dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, di proporre, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento d'inammissibilità. ricorso cassazione. per Ne consegue che, in relazione a questo specifico profilo della vicenda, la corrispondente situazione venutasi a determinare, nella vigenza della normativa successivamente dichiarata incostituzionale, deve ritenersi irreversibilmente "consolidata" e quindi "esaurita", nel senso che l'atto d'impulso processuale del p.m. non può considerarsi ancora sub indice, perchè bloccato nella sua forza espansiva e privato di qualunque spazio di operatività. In sostanza, anche se non si è formato, nel caso in esame, il giudicato sull'aspetto penale della res iudicanda, mantenuto in piedi - come si vedrà - dall'appello proposto ex art. 577 c.p.p. dalle parti civili, certamente l'evoluzione della dinamica processuale ha causato una preclusione allo sviluppo dell'iniziativa impugnatoria del p.m., che ha fatto acquiescenza al provvedimento d'inammissibilità dell'appello, lasciandosi - tra l'altro - decadere anche dall'esercizio della facoltà di proporre ricorso per cassazione. L'attivazione del rapporto d'impugnazione e la regolamentazione del suo successivo iter non possono che soggiacere alle disposizioni vigenti al momento in cui la corrispondente iniziativa è assunta e alla stessa è dato corso. Ne consegue che, una volta definito - sia pure per preliminari ragioni di rito - il detto rapporto, la situazione che viene a determinarsi rimane insensibile a qualunque invalidazione successiva, per contrasto disciplina con precetti costituzionali. applicata. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 26/2007 non può, pertanto, avere incidenza alcuna sulla soluzione adottata (e non più controversa) in ordine all'appello proposto dal p.m.. A diversa conclusione deve pervenirsi in quelle ipotesi in cui il rapporto d'impugnazione non può ritenersi definito dell'intervento caducatorio momento Giudice In via esemplificativa, basti pensare ai processi incardinati presso i giudici d'appello prima dell'entrata in vigore (9/3/2006) della L. n. 46 del 2006 e non ancora fissati, in relazione ai quali, operando l'efficacia retroattiva della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 1, stessa legge, deve darsi regolare seguito agli appelli proposti; o ai processi per i quali il rapporto d'impugnazione, dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, è stato mantenuto in vita dalla proposizione del ricorso per cassazione, ipotesi questa in cui, per effetto della successiva invalidazione della disciplina di riferimento, deve inevitabilmente rivivere l'originaria manifestazione di volontà dell'Organo d'accusa di sollecitare, attraverso l'appello, una seconda decisione 4 - Altro problema interpretativo che viene in rilievo riguarda l'applicabilità o meno ai procedimenti in corso della norma di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 9, che ha abrogato l'art. 577 c.p.p., cioè il potere della parte civile di proporre gravame agli effetti penali nei casi di ingiuria e di diffamazione, facoltà eccezionale questa - giustificata dalla esigenza di "garantire la persona offesa dai sempre più frequenti inconvenienti, riscontrabili in processi che coinvolgono direttamente il patrimonio morale della persona", quali "il facile rovesciamento delle posizioni tra l'offeso e l'imputato con potenziale scambio delle accuse rilanciate dal secondo contro il primo" (C. Cost. n. 381/92, n. 474/93). Su tale questione, si registrano orientamenti contrastanti.

Secondo un primo indirizzo, l'abrogazione del potere di appello agli effetti penali della parte civile nei procedimenti di ingiuria e diffamazione non avrebbe riflessi sulle impugnazioni proposte, come nella specie, prima del 9/3/2006, data di entrata in vigore della L. n. 46, stante l'assenza in questa di disposizioni transitorie specifiche che stabiliscano deroghe al generale principio in virtù del quale, in caso di successioni di leggi processuali, al fine di stabilire la persistente efficacia di un atto, occorre fare riferimento alla legge vigente al momento del suo compimento (cfr., sul tema specifico, Cass. Sez. 5^ 16/3/2006 n. 11162 e 17/5/2006 n. 24421; su temi analoghi a quello in esame, si richiamano, ex plurimis, sez. 4^h 1/4/2004 n. 25303, sulla modifica dell'art. 593 c.p.p., comma 3 per opera della L. n. 128 del 2001, e sez. 5[^] ord. 17/5/2000 n. 2883 sulla modifica dell'art. 593 c.p.p. introdotta dalla L. n. 468 del 1999). In senso contrario a tale orientamento si sono espresse altre decisioni delle sezioni semplici di questa Suprema Corte, che hanno ritenuto l'immediata operatività del disposto della L. n. 46, art. 9 anche ai procedimenti in corso, avuto riguardo alla formulazione del successivo art. 10, comma 1, vera e propria norma transitoria da interpretare nel senso della operatività della novella in relazione alle impugnazioni ex art. 577 c.p.p. che non hanno esaurito i loro effetti, con la conseguenza che le medesime, pur presentate sotto l'imperio della vecchia normativa ma non ancora decise, diverrebbero inammissibili (cfr. Cass. sez. 5^ 16/6/2006 n. 29935; per implicito, sez. 5^{\(\)} 30/6/2006 n. 30447, sez. 3^{\(\)} 11/5/2006 n. 22924). Oueste Sezioni Unite condividono prima opzione la ermeneutica. 4a - Il problema che viene prioritariamente in rilievo è quello della successione di leggi. Il legislatore, non potendo ignorare il fenomeno, nel quale è fisiologicamente insita una eventuale conflittualità tra norme in relazione al loro ambito operativo nel tempo, appronta gli strumenti idonei a superare tale conflittualità, dettando principi generali finalizzati a guidare l'attività dell'interprete nella individuazione della norma da applicare o adottando regole espresse e specifiche per coordinare il novum con la legge previgente. Nell'ambito del diritto intertemporale, che ha il compito di individuare quale delle norme coinvolte nel fenomeno della successione sia applicabile agli atti o ai fatti presi in considerazione (ius supra iura), il conflitto tra norme è ricondotto al principio di irretroattività della legge fissato dall'art. 11 preleggi, comma 1, che testualmente recita: "La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo". Tale principio rappresenta "un criterio di carattere generale di interpretazione valevole...nei soli casi in cui la legge nulla disponga circa la decorrenza dei propri effetti", ma non può essere assunto a canone assoluto dell'ordinamento, perchè, previsto a livello di legislazione ordinaria, non è costituzionalmente presidiato, se non per la materia penale (art. 25 Cost., comma 2). Dal citato dato normativo si enuclea, con specifico riferimento campo processuale, principio tempus regit i1 La corretta applicazione di tale parametro intertemporale impone la esatta individuazione dell'actus, che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. Per actus non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti - e di fasi - tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti; una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del novum prescritta dall'art. 11 preleggi, comma 1. Il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo. Non può, inoltre, avallarsi, ai fini che qui interessano, una nozione indifferenziata di "atto" processuale, poichè deve aversi riguardo anche alle "dimensioni temporali" del medesimo, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime. E' necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei "che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento" e ha, per così dire, una funzione "autoreferenziale"; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l'assumere rilievo centrale; quello che ha "carattere strumentale e preparatorio" rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad fattispecie processuale La regola tempus regit actum non può non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare.

Certamente appartiene alla prima specie, se considerato isolatamente e nel suo aspetto formale, l'atto di impugnazione che, nell'ambito dell'iter processuale, ha una propria autonomia e una funzione

autoreferenziale, che è quella di dare avvio al grado successivo di giudizio, investendo il giudice competente. Più specificamente, il potere di appellare una sentenza (e quindi anche quello attribuito alla parte civile dall'abrogato art. 577 c.p.p.) è esercitatile nell'arco temporale compreso tra l'emanazione della decisione e la scadenza dei termini per proporre appello, sicchè, una volta legittimamente esercitato nel rispetto della disciplina al momento vigente, non può più parlarsi di appellabilità della sentenza, ma di pendenza del giudizio di appello, che, ormai instradato sul relativo binario, rimane insensibile a qualsiasi modifica normativa che sopravviene, la quale può trovare applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate Nella specie, le parti civili proposero appello ex art. 577 c.p.p. in data 11/1/2006, quindi ben prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, il cui art. 9 ha eliso il potere d'impugnazione delle citate parti per i reati di ingiuria e di diffamazione (senza preoccuparsi - peraltro - di coordinare tale previsione con la norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38 che disciplina i poteri d'impugnazione della persona offesa-ricorrente nel giudice giudizio dinanzi pace). L'appello ai fini penali delle parti civili, pertanto, in osseguio al principio tempus regit actum e in assenza come meglio si preciserà in seguito - di una contraria disciplina transitoria, è ammissibile e deve continuare a esplicare la sua efficacia. Sarebbe, però, riduttivo, anche se in apparenza sufficiente, polarizzare il discorso giustificativo della decisione esclusivamente sul momento di presentazione dell'appello, considerato come idoneo dare impulso alla ulteriore dinamica atto processuale. 4b - Altro problema, infatti, che la disciplina intertemporale applicabile alle impugnazioni pone e che va approfondito è l'individuazione del momento dal quale la lex superveniens governa l'impugnazione. Quantunque sia unanime l'opinione che al principio tempus regit actum debba farsi ricorso per stabilire, in assenza di disposizioni transitorie, quale disciplina applicare in caso di successione di leggi in materia di impugnazione, si discute, invece, sull'individuazione dell'actus al quale fare in concreto riferimento per l'individuazione di tale disciplina. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità non è concorde, nel senso che alcune decisioni fanno coincidere tale momento con quello di presentazione dell'impugnazione (Cass. sez. 4[^] 17/11/2004 3484/2005; 12/3/2004 sez. sez. 4[^] 4/12/2003 n. 4860/2005; sez. 3[^] 13/3/2002 n. 20769; sez. 3[^] 18/12/2000 n. 8340/2001; sez. 6[^] 3/7/2000 n. 3058; sez. 6^ 10/4/2000 n. 5558; sez. 5^ 19/5/2000 n. 7329), altre con quello della pronuncia della sentenza (Cass. sez. 5^{22/9}/2003 n. 45094; sez. 3^{28/5}/2001 n. 30541; sez. 5^{11/1}/2007 n. 11659). La questione, solo apparentemente sembrerebbe priva di rilievo decisivo nel caso in esame, considerato che tanto l'emissione della sentenza quanto la proposizione dell'impugnazione risalgono ad epoca precedente alla riforma introdotta dalla L. n. 46 del 2006. In realtà, se si ha riguardo, in una prospettiva di più ampio respiro, agli eventuali sviluppi futuri del regime d'impugnazione avviato nella vigenza dell'art. 577 c.p.p., si apprezza il rilievo concreto della questione: basti pensare alla possibilità o meno di impugnare, con ricorso per cassazione, l'emananda sentenza di appello, possibilità che sarebbe consentita, se si ha riguardo alla normativa in vigore al momento genetico del diritto d'impugnare, e preclusa, se si considera il momento in cui potrà essere proposta l'ulteriore impugnazione, non più ammessa dal mutato quadro normativo. Ritengono le Sezioni Unite di privilegiare il secondo indirizzo ermeneutico. La formula tempus regit actum, se intesa nel suo significato letterale, riferita cioè alla legge del tempo in cui l'atto, isolatamente considerato, è compiuto (nella specie, presentazione dell'impugnazione), conduce ad esiti irragionevoli. Si pensi al caso in cui, in pendenza del termine per impugnare e in prossimità della sua scadenza, una nuova legge abroghi il grado di appello, mantenendo il ricorso per cassazione: l'imputato (o altra parte) può venirsi a trovare in grave difficoltà nella predisposizione del mezzo di gravame appropriato, può determinarsi una dissimmetria tra le posizioni, sostanzialmente analoghe, di due imputati (o di altre parti); si immagini ancora il caso, assolutamente emblematico, di due soggetti in identica posizione processuale che maturano nella stessa data il termine, di medesima durata, per impugnare la sentenza: l'uno deposita l'impugnazione diversi giorni prima della scadenza e nel vigore della legge che la consente, l'altro attende gli ultimi giorni per proporla ma, essendo nel frattempo intervenuta la norma che abroga tale facoltà, la relativa domanda non può sfuggire alla sanzione dell'inammissibilità. S'intuisce agevolmente che il regime di impugnabilità di una sentenza non può essere condizionato da elementi meramente aleatori, come quelli affidati alla tempestività o meno del deposito della stessa ovvero alla puntualità degli adempimenti di cancelleria o ancora alla iniziativa più o meno tempestiva della parte interessata; tanto si verificherebbe, ove si avesse riguardo al momento di presentazione dell'atto impugnazione. E' vero che è insita nel fenomeno della successione di norme nel tempo una certa disparità di trattamento, che, però, per non essere censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. sent. n. 381/01), non deve essere altrimenti evitabile e/o irragionevole e non deve coinvolgere, in senso penalizzante, l'autonomia di azione e il diritto di difesa della parte processuale interessata. Per ovviare agli inconvenienti cui innanzi si è fatto cenno, il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, termini esercitarla. per Non è fuori luogo fare richiamo, al riguardo, all'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo". L'affidamento, come valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite. "La certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile tranquillità dei cittadini" (C. Cost. Il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto (cfr. in senso conforme Cass, S.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; S.U. penalisentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102, queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame). D'altra parte, non bisogna lasciarsi condizionare, nella soluzione della questione in esame, dall'ambiguità della natura dell'atto d'impugnazione. Se vero che questo, isolatamente considerato, ha carattere istantaneo e natura autoreferenziale, connotati questi già sufficienti - come si è sopra precisato - per ritenere ammissibile nel caso concreto l'appello ex art. 577 c.p.p. proposto dalle parti civili, non è men vero che l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria più lunga, avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza. Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in è il relativo cui sorto diritto. 4c - Certo il legislatore può derogare a tale regola, dettando norme transitorie di diretta applicazione e destinate a disciplinare "gli accadimenti compresi nel periodo in cui si verifica un mutamento normativo". Nella L. n. 46 del 2006, manca, però, una disciplina transitoria relativa all'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. e, più in generale, alla posizione della parte civile. Non può ritenersi tale il comma 1 dell'art. 10, citata legge, che testualmente recita: "La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore La disposizione non fa altro che ribadire, sottolineandolo, il principio tempus regit actum e non deve indurre,

per la genericità equivoca della indicazione, a legittimare una interpretazione in deroga al detto principio, così come pure parte della dottrina e alcune pronunce di legittimità sostengono, fino ad affermare che la medesima disposizione "non può avere altro senso se non quello di rendere immediatamente operativa l'abrogazione della norma che regola il potere d'impugnativa della parte civile agli effetti penali, fatte salve, evidentemente, le impugnazioni del tutto esaurite" (Cass. Sez. 5[^] 16/6/2006 n. 29935), con l'effetto che presentate prima della novella ed ancora pendenti diverrebbero La lettera dell'art. 10, comma 1 non fa alcun cenno esplicito all'applicazione retroattiva della nuova legge e il generico riferimento ai "procedimenti in corso" va letto nel senso che il novum si applicherà anche a questi, ma secondo le modalità con cui opera la regola intertemporale di cui all'art. 11 preleggi. Il legislatore, nello strutturare l'art. 10, ha voluto ribadire in esordio (comma 1), forse in maniera ridondante, il principio dell'efficacia immediata delle innovate regole con riguardo logicamente ai singoli atti da compiere e lo ha fatto perchè nei commi successivi ha previsto una complessa e derogatoria disciplina transitoria, riferibile, però, soltanto all'imputato e al pubblico ministero in relazione ai singoli atti da costoro già compiuti.

4d - Non è di ostacolo alla celebrazione del giudizio di appello, sollecitato dalle parti civili nella vigenza dell'art. 577 c.p.p., la circostanza che il reato per il quale si procede è, ad oggi, prescritto. E' vero che l'art. 129 c.p.p. prescrive che, "in ogni stato e grado del processo", il giudice, se riconosce che il reato è estinto, ha l'obbligo di pronunciare immediatamente la relativa declaratoria. Deve, tuttavia, rilevarsi che, nella specie, tale soluzione non è, al momento, praticabile, non essendo questa Suprema Corte legittimamente investita della cognizione del fatto in relazione al quale la causa di non

punibilità dovrebbe operare. Stante, per le considerazioni svolte, la permanente efficacia dell'appello proposto dalle parti civili, rimane rimessa alla Corte di merito competente la relativa valutazione, anche per consentire all'imputato, che è stato assolto con formula ampiamente liberatoria in primo grado, di difendersi adeguatamente, evitandogli di trovarsi esposto ad una inammissibile reformatio in peius pronunciata dal giudice legittimità, incompetente a conoscere del gravame 5 - Va ora affrontato il tema della sopravvivenza o meno alla L. n. 46 del 2006 dell'appello (ai soli effetti della parte Va premesso che a questa, portatrice della pretesa risarcitoria o restitutoria ex delicto, il codice consente di costituirsi e di fare valere la sua richiesta davanti al giudice, agendo nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, ai quali la legge riconosce il diritto di appellare contro i capi della sentenza di condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni (artt. 574, 575 c.p.p., art. 93 c.p.p., comma 1); la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per danni promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile (art. 652 c.p.p.); è d'intuitiva evidenza, quindi, l'importanza del tema relativo al potere di impugnazione della parte civile in tutte le sue possibili espressioni, dopo l'intervento del legislatore del 2006 sull'art. 576 c.p.p.. La giurisprudenza di legittimità si è già espressa nel senso che l'innovazione normativa non ha sottratto alla parte civile la facoltà di appello (cfr. Cass. Sez. 3^ 11/5/2006 n. 22924; Sez. 10/6/2006 Sez. 1[^] 6/12/2006, Raggio). Anche queste Sezioni Unite, con sentenza 11/7/2006 (ric. Negri), hanno ritenuto, sia pure in via incidentale, che "mentre il vigente codice di rito esclude che possa essere rivisto l'accertamento penale in mancanza di una impugnazione da parte del p.m., lo stesso codice sottolinea all'art. 576 c.p.p., in questa parte non toccato dalle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, come, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una rimuova quella pregiudizievole per i suoi pronunzia che interessi Non sussiste, pertanto, allo stato, un vero e proprio contrasto interpretativo sulla specifica questione in esame, se non in termini potenziali per le dubbiose considerazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione e presenti anche nel dibattito dottrinario in corso e in alcune decisioni dei giudici di merito. 5a - Secondo il testo novellato dell'art. 576 c.p.p. (L. n. 46 del 2006, art. 6), la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio; può altresì proporre impugnazione contro la sentenza, di condanna o di proscioglimento, pronunciata a norma dell'art. 442 c.p.p. quando ha consentito all'abbreviazione La generica facoltà d'impugnativa riservata alla parte civile nella norma in esame, senza alcun accenno esplicito al mezzo utilizzabile, pone delicati problemi interpretativi. In ambito dottrinario, si è sostenuto che tale facoltà non può che essere esercitata, in difetto di altra indicazione (principio di tassatività ex art. 568 c.p.p., comma 1), nelle forme del ricorso per cassazione, come prescrive, per i provvedimenti "non...altrimenti impugnabili", l'art. 568 c.p.p., comma 2. A conforto di tale conclusione, si sottolinea che l'art. 568 c.p.p., comma 2 e art. 576 c.p.p., comma 1 connotano "in positivo" il potere d'impugnazione della parte civile e, in maniera complementare, gli artt. 593 e 597 c.p.p., nel riservare soltanto al pubblico ministero e all'imputato la facoltà di appellare e - rispettivamente - nel regolamentare l'ambito cognitivo del giudice di appello senza alcun riferimento ad un'eventuale devoluzione delle questioni civili, connotano "in negativo" il medesimo potere, escludendo dalla sua sfera di esercizio l'impugnazione di merito. Quest'opzione ermeneutica, fondata su una rigida e formale applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non può essere condivisa, perchè confligge con la volontà legislativa, quale desumibile dai lavori parlamentari, non è coerente con l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 576 c.p.p. rapportato ad altre norme del codice di rito e alla disciplina transitoria di cui alla novella del 2006 di cui pure deve tenersi conto, non appare costituzionalmente orientata, perchè, una volta ammessa per il danneggiato "la possibilità di diventare parte civile, pur nel contesto di scelte che, in un modo o nell'altro, possono ritornargli a svantaggio", appare irragionevole precludergli radicalmente la possibilità di appello con possibili effetti pregiudizievoli sua pretesa di risarcimento la 5b - La macroscopica divaricazione tra la voluntas legis e l'apparente portata prescrittiva del novellato art.576 c.p.p., comma 1 si coglie evidente ripercorrendo in sintesi il tormentato iter della L. n. 46 del 2006. L'originaria versione del D.D.L. A.C. 4604 recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento" non conteneva alcuna norma direttamente incidente sul potere di impugnazione della parte civile. Il limite oggettivo, introdotto per il pubblico ministero,

d'inappellabilità della sentenza di proscioglimento (art. 1 modificativo dell'art. 593 c.p.p.) rimodellava indirettamente la fisionomia del potere d'impugnazione della parte civile in forza del rinvio contenuto nel previgente art. 576 c.p.p. al "mezzo previsto per il pubblico ministero". Tale limitazione era bilanciata "immunizzando", per così dire, la parte civile dagli effetti extrapenali del giudicato assolutorio, attraverso la modifica del primo comma dell'art.652 c.p.p. (D.D.L., art. 8): "La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili o amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni..."; il che avrebbe consentito alla detta parte, in previsione di un epilogo a lei sfavorevole del giudizio di primo grado, "un esodo indolore dal processo fino alla presentazione delle conclusioni". Era dettata, inoltre, una disciplina transitoria (D.D.L., art. 9) che, in modo generalizzato e senza specifico riferimento soggettivo ad alcuna parte processuale, prevedeva che l'appello proposto prima della entrata in vigore della legge contro una sentenza di proscioglimento si convertiva in ricorso per cassazione, con facoltà per la parte interessata di presentare motivi nuovi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge. Conclusivamente, il disegno di legge, al di là di ogni considerazione in ordine alla sua disorganicità rispetto all'impianto complessivo del sistema processuale, presentava un'apparente coerenza interna nell'omologare il potere d'impugnazione di tutte le parti processuali avverso le sentenze di proscioglimento, preoccupandosi anche di regolamentare, in maniera uniforme per tutte le parti processuali, passaggio vecchio nuovo regime. dal La legge, però, dopo l'approvazione, veniva in data 20/1/2006 rinviata alle Camere, ai sensi dell'art. 74 Cost., dal Presidente della Repubblica, che, con riferimento al profilo che qui interessa, rilevava: "...è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa dalla legge approvata la di fare valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale". Il dibattito parlamentare successivo, col chiaro intento di assecondare i rilievi contenuti nel messaggio presidenziale e di rimodulare, accrescendoli, i poteri d'impugnazione della parte civile, sganciandone la posizione da quella del pubblico ministero, eliminava dal testo dell'art. 576 c.p.p., comma 1 l'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero", in modo da garantire, quanto all'aspetto civilistico della regiudicanda, "quel doppio grado di giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato l'azione in sede propria"; eliminava anche l'art. 8, della legge, modificativo dell'art. 652 c.p.p., comma 1, perchè evidentemente il recupero del potere d'impugnazione in tutte le sue espressioni faceva venire meno l'esigenza di tutela della parte civile attraverso la possibilità, prima riconosciutale, di sottrarsi al

La modifica dell'art. 576 c.p.p., comma 1 era licenziata dalla Commissione Giustizia della Camera (cfr. resoconto della seduta del 24/1/2006) col dichiarato scopo di ampliare "le ipotesi in cui la parte civile può proporre appello, ai fini civili, contro la sentenza di proscioglimento". La formulazione della citata norma rimaneva inalterata fino alla sua approvazione definitiva e, soltanto per ragioni di rigoroso contingentamento dei tempi imposto dalla imminente scadenza della legislatura, non trovò spazio la proposta di emendamento avanzata dal sen. Z., che aveva suggerito, onde evitare qualsiasi equivoco, questa diversa formulazione: "La parte civile può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbreviazione del rito" (seduta 7/2/2006 del Senato). Venivano introdotte significative modifiche anche alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 9, divenuto art. 10 nel testo definitivo, che, a differenza della originaria formulazione, fa esclusivo riferimento all'appello proposto dall'imputato e dal pubblico ministero, senza in alcun modo menzionare la parte civile, prevedendo la declaratoria d'inammissibilità dei gravami dai primi due eventualmente proposti con possibilità per gli stessi di proporre ricorso per cassazione entro un certo termine.

5c - Così ricostruito il percorso parlamentare della L. n. 46 del 2006, è agevole rinvenire in esso un primo sostegno all'opzione interpretativa, qui condivisa, che ritiene la permanente sussistenza del potere d'impugnazione, ex art. 576 c.p.p., della parte civile in tutte le sue possibili espressioni e che attribuisce a di tecnica legislativa la formulazione letterale della difetto Ed invero, ove si privilegi l'opposta tesi, il trattamento riservato alla parte civile nel processo penale dalla L. n. 46 sarebbe addirittura peggiorato rispetto a quello previsto dalla legge approvata in un primo momento dal Parlamento e fatta oggetto di rilievi nel messaggio presidenziale. Nel testo definitivo, infatti, come si è detto, non compare più la modifica dell'art. 652 c.p.p., che in qualche maniera andava a compensare i menomati poteri d'impugnazione della parte civile, ponendola al riparo da effetti pregiudizievoli derivanti dal giudicato assolutorio. Il mancato cenno, inoltre, nella norma transitoria, a questioni inerenti al gravame della parte civile è indice che il legislatore, nella consapevolezza di avere

mantenuto ferma la facoltà della medesima di proporre appello ai fini civili, non ha avvertito la necessità di dettare prescrizioni sul punto specifico, rimasto ancorato ad una sostanziale stabilità normativa. 5d - A ben riflettere, la voluntas legis, pur non esteriorizzata in maniera chiara e univoca, non è tradita dal testo vigente dell'art. 576 c.p.p. per asserito contrasto col principio di tassatività delle impugnazioni. Detta norma, invero, prevede una generica legittimazione della parte civile ad impugnare (la parte civile può proporre impugnazione...), non limita detto potere al solo ricorso per cassazione nè esclude, espressamente o per implicito, la possibilità dell'appello, come accade nel caso disciplinato da altra norma (art. 428 c.p.p., comma 2), sicchè può essere letta anche nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria. Tale lettura A" compatibile con un'interpretazione meno rigida e restrittiva del principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1: l'art. 576 c.p.p., infatti, prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza che le è sfavorevole e non pone alcuna restrizione all'utilizzo degli ordinali mezzi previsti, la cui individuazione, in un quadro invariato dei rapporti tra processo penale e azione civile, non può che essere affidata ad una ermeneutica sistematica e costituzionalmente orientata del complessivo quadro normativo in tema di impugnazioni, evitando epiloghi che determinino asimmetrie e irragionevoli posizioni processuali differenziate; tanto vale, dato il carattere generale della disposizione, anche per l'impugnazione delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato o nel procedimento di pace, dove più alto è il rischio di asimmetrie, che vanno accortamente evitate nel rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost.,

Ove si negasse la perdurante facoltà di appello della parte civile, rimarrebbero, d'altra parte, prive di significato le disposizioni di cui all'art. 600 c.p.p., comma 1, artt. 601, 622 c.p.p.. La prima, che non può ritenersi oggetto d'implicita abrogazione, statuisce che la parte civile, che si è vista disattendere la richiesta di provvisoria esecuzione delle statuizioni a suo favore, può impugnare sul punto la sentenza di primo grado dinanzi al "giudice di appello"; la seconda prevede la citazione in appello dell'imputato non appellante "se l'appello è proposto per i soli interessi civili", espressione questa riferibile ai casi in cui il gravame sia stato proposto dal coimputato o dal responsabile civile o dalla parte civile; la terza prevede che la Corte di Cassazione "...se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile", richiamo quest'ultimo che implicitamente evoca la sentenza appellabile (anche dalla parte civile)

Va ancora considerato che, ai sensi degli artt. 574 e 575 c.p.p., rispettivamente l'imputato e il responsabile civile possono appellare contro il capo della sentenza relativo alla condanna ai danni. Si coglie qui l'assoluta irragionevolezza della tesi che E' come sostenere che, nel processo civile, potrebbe legittimamente abolirsi l'appello dell'attore contro la sentenza di rigetto della sua domanda, lasciando - invece - al convenuto ampia possibilità di contrastare la pretesa avversa. Non c'è dubbio che, nell'ipotesi considerata, trattasi di parti poste assolutamente sullo stesso piano e non sono ravvisabili, pur nella dialettica contrapposta, differenze di ruolo e poteri, che possano giustificare la disparità dei mezzi di reclamo. Ma vi è di più. Anche la parte civile, se parzialmente soccombente, può "impugnare" il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile, contro il quale può esservi il contestuale "appello" dell'imputato e/o del responsabile civile; in tal caso, è assurdo pensare a mezzi diversi d'impugnazione attivabili dalle citate parti in conflitto, alle quali deve essere assicurata, proprio operano piano, l'assoluta "parità stesso Tali rilievi offrono un ulteriore conforto alla permanente sussistenza del potere di appello della parte civile. 5e - Non può, infine, non tenersi conto della pronuncia, sopra richiamata, del Giudice delle leggi (sent. n. 26/'07), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui esclude il diritto di appello, salva l'eccezione del novum probatorio decisivo, della parte pubblica contro le sentenze di proscioglimento. Tale decisione ha inciso sull'assetto normativo delle impugnazioni, nell'espresso tentativo di restituire allo stesso un minimo di razionalità in attuazione del principio costituzionale di parità Cost., parti nel processo (art.111 Il ripristinato ius appellandi del p.m. da ulteriore forza, sia pure come argomentazione postuma, alla ritenuta possibilità per la parte civile di impugnare nel merito, ai fini della pretesa risarcitoria, il proscioglimento dell'imputato. La tesi contraria che ritiene la parte civile legittimata al solo ricorso per cassazione si rivelerebbe, oggi dopo l'intervento della Consulta, ancor più irragionevole e asistematica e contrasterebbe apertamente col precetto di cui all'art. 111 Cost., comma 2, che costituisce una contestualizzazione processuale del principio di parità delle parti ed è riferibile, pertanto, anche alla disciplina delle impugnazioni (cfr. sent. n. 26/'07 Cost.).

Anche le ragioni - sintetizzate nella parte iniziale della presente trattazione - poste a base della declaratoria d'inammissibilità di cui all'ordinanza n. 32/07 della Corte Costituzionale sembrano orientate ad avallare la interpretazione qui privilegiata. E' vero che detta ordinanza, almeno formalmente, non si presenta come provvedimento "interpretativo"; in realtà, però, il suo percorso argomentativo, valutato in stretta connessione con la coeva sentenza n. 26, si muove chiaramente nella prospettiva di assicurare un coerente riassetto dell'appello, marginalizzando scelte ermeneutiche che contrasterebbero con precetti della Carta i Certamente tale pronuncia di inammissibilità non crea vincoli per queste Sezioni Unite; tuttavia, non può ignorarsene la ragione ispiratrice, che sottende una esegesi dell'art. 576 c.p.p. orientata verso ineludibili valori costituzionali; sarebbe, quindi, assurdo accedere disinvoltamente a un significato normativo diverso, che sembra essere ripudiato dal Giudice delle leggi. Può soltanto dirsi che le ragioni poste a base della interpretazione che si condivide trovano ulteriore conforto nell'autorevole intervento della Consulta. 6 - Riassuntivamente vanno enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3 i seguenti principi: a) la declaratoria d'inammissibilità, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza assolutoria di primo grado e il mancato esercizio da parte del medesimo della facoltà di proporre ricorso per cassazione (art. 10, comma 3) definiscono il rapporto d'impugnazione e determinano una preclusione alla sua riattivazione per effetto della successiva dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 1 e art. 10, comma 2, citata legge (sent. C. Cost. n. 26/'07); b) l'appello proposto dalla parte civile - anche agli effetti penali - contro la sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione, emessa prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, conserva la sua validità ed efficacia, nonostante l'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. per opera dell'art. 9, richiamata legge; c) la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. 576 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 6, può proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo 7 - Per tutto quanto innanzi esposto, va dato corso all'appello legittimamente proposto dalle parti civili avverso la sentenza 26/9/2005 del Tribunale Militare di Roma. Conseguentemente, l'ordinanza 16/6/2006 della Corte Militare d'Appello, nella sola parte in cui qualifica l'impugnazione delle parti civili come ricorso per cassazione e trasmette gli atti per competenza a questa Suprema Corte, va annullata senza rinvio; va, inoltre, disposta la restituzione degli atti alla medesima Corte Militare per il relativo giudizio di appello.

P.Q.M

Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte Militare d'Appello in data 16/6/2006, limitatamente alla parte in cui qualifica come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dalle parti civili; dispone la trasmissione degli atti alla medesima Corte Militare per il relativo giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007

Appello penale – formule assolutorie – interesse ad impugnare della parte civile – richiesta di sostituzione della formula assolutoria – ammissibilità del ricorso della parte civile – esclusione – fondamento – difetto di concreto interesse ad impugnare

È inammissibile per difetto di interesse concreto il ricorso immediato per Cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, in quanto detto accertamento quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile (o ammministartivo) di danno.

Cassazione, sez. un. Sent. n. 40049 del 2008

Svolgimento del processo

Il giudice del Tribunale di Udine, con sentenza del 2 maggio 2006 - dopo aver premesso alcuni cenni in via generale sul diritto di critica come causa di giustificazione ed avere ricordato che l'illiceità penale del fatto oggettivamente pregiudizievole per la reputazione della persona offesa viene meno se l'esercizio dell'indicato diritto risponde ai criteri della pertinenza, della continenza e della veridicità della rappresentazione della vicenda, in merito alla quale si manifesta l'apprezzamento critico - osservò che nel caso in esame il diritto di critica era stato esercitato correttamente, col rispetto dei suddetti limiti. Ritenne quindi che sussisteva la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. per avere l'imputata legittimamente esercitato il proprio diritto di critica e, conseguentemente, la assolse dal reato ascrittole con la formula "perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 c.p.".

- 3. La quinta sezione penale cui il ricorso era stato assegnato -, con ordinanza dell'8 febbraio 2008, ha preliminarmente rilevato che nella specie (essendo ammissibile l'appello della parte civile avverso sentenza di proscioglimento) si tratta di ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., con cui si denunzia soltanto una violazione di legge costituita dall'indebito impiego di una formula di proscioglimento in luogo di un'altra. Ha quindi osservato che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che, nel riconoscere l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento con la formula "il fatto non costituisce reato", ha affermato che anche questa formula, come quelle "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" è preclusiva ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. del successivo esercizio dell'azione civile, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali ed a quelli civili, sicché una sentenza del giudice civile che dovesse affermare l'esistenza di tale elemento escluso o messo in dubbio dal giudice penale si porrebbe contro il principio dell'unità della funzione giurisdizionale. Il ricorso sarebbe invece ammissibile

alla stregua dell'altro orientamento, secondo cui l'imputato ha interesse ad impugnare una pronuncia assolutoria con la formula "il fatto non costituisce reato" in luogo di quella "il fatto non sussiste", perché quest'ultima ha maggiore efficacia in senso a lui favorevole negli eventuali giudizi civili, disciplinari ed amministrativi, nonché alla stregua dell'orientamento secondo cui la parte civile ha interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento, ancorché non preclusive dell'azione civile, con formule che possano limitare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria nella competente sede.

Di conseguenza la quinta sezione, rilevato tale contrasto sulla questione pregiudiziale dell'interesse a ricorrere, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite penali per la sua decisione ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen..

Il Primo Presidente ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali per la trattazione alla pubblica udienza del 29 maggio 2008. In data 14 maggio 2008 il difensore della parte civile ricorrente ha depositato una "memoria con conclusioni" chiedendo l'accoglimento dei motivi e la condanna dell'imputata alle spese e competenze del grado.

Motivi della decisione

4. La questione che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite è la seguente: Se la parte civile abbia o meno interesse a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza che abbia prosciolto l'imputato dalla imputazione di diffamazione a mezzo stampa con la formula "perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod. pen.", allo scopo di ottenere la formula "perché il fatto non costituisce reato". L'attuale ricorrente sostiene di avere interesse a ricorrere in quanto il proscioglimento dell'imputata con la formula corretta, ossia "perché il fatto non costituisce reato", lascerebbe al giudice civile della pretesa risarcitoria il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, mentre questo potere viene meno e l'esercizio dell'azione civile resta precluso con la formula erroneamente adottata "perché il fatto non sussiste", la quale ha efficacia di giudicato sul punto della non sussistenza del fatto. La sostituzione della formula, quindi, gli consentirebbe di agire in sede civile per ottenere un eventuale risarcimento dei danni. Ai fini della decisione è opportuno richiamare alcuni principi relativi alla tipologia delle diverse formule di proscioglimento, e più specificamente alla formula da adottare nel caso di assoluzione per esistenza di una causa di giustificazione, alla natura dell'interesse a proporre ricorso per cassazione ed agli effetti vincolanti nel giudizio civile della sentenza penale di assoluzione. Devono inoltre farsi alcune osservazioni preliminari relativamente alla concreta vicenda in esame. In primo luogo, il ricorrente, a fondamento del suo interesse a ricorrere, ha invocato esclusivamente gli effetti della sentenza di assoluzione in un eventuale giudizio civile di danno. Viene quindi in considerazione soltanto la disposizione dell'art. 652 cod. proc. pen., che appunto disciplina gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

In secondo luogo, nella specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dall'art. 652 cod. proc. pen. perché la sentenza di assoluzione possa produrre effetti preclusivi in un giudizio civile di danno promosso dal ricorrente. Da un lato, infatti, si tratta di una sentenza di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento e, dall'altro lato, il ricorrente, quale persona offesa e danneggiata, si è costituito parte civile nel giudizio penale. In terzo luogo, la sentenza impugnata ha assolto l'imputata avendo espressamente riconosciuto che sussisteva la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica. Il ricorrente si è limitato a dedurre l'erroneità della formula adottata dal giudice di merito ed a chiedere una formula diversa, ma non ha minimamente contestato il contenuto della decisione assolutoria, ossia il riconoscimento della presenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, su cui quindi si è ormai formato il giudicato. La concretezza e l'attualità dell'interesse a ricorrere vanno perciò valutati alla luce dell'oggetto e dei limiti dell'impugnazione.

5. Le varie ipotesi di proscioglimento dall'accusa sono previste, anche se in modo non esaustivo, in diverse disposizioni del codice di rito. Così, per la sentenza dibattimentale di assoluzione, l'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. contiene sei tipi di formule assolutorie: "il fatto non sussiste", "l'imputato non lo ha commesso", "il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", "il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione". Le stesse formule sono in sostanza indicate, per la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nell'udienza preliminare, dall'art. 425 cod. proc. pen., il quale

peraltro contempla anche l'ipotesi dell'esistenza di "una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita". Le cause di proscioglimento anticipato sono indicate dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il quale, riferendosi alla "immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", include tra queste le ipotesi "che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità". Nell'ambito delle sentenze di proscioglimento pronunziate a seguito di dibattimento, poi, accanto alle sentenze di assoluzione, indicate dall'art. 530, l'art. 529 prevede le sentenze di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, mentre l'art. 531 riguarda le sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato. È pacifico che, pur essendo tutte accomunate nella più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento, si tratta in realtà di sentenze diverse e che producono effetti diversi. La Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza n. 85 del 2008, ha ribadito che quella delle sentenze di proscioglimento è una categoria che "non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto". In questa categoria, infatti, sono comprese, oltre a decisioni ampiamente liberatorie, ossia quelle pronunciate con le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso", decisioni che, "pur non applicando una pena, comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo". Quali esempi di quest'ultimo tipo, la Corte ricorda le sentenze dichiarative di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti (nel regime anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251); le sentenze di proscioglimento per cause di non punibilità legate a condotte o accadimenti post factum; o per concessione del perdono giudiziale (che si traducono in realtà in una affermazione di colpevolezza, non seguita dalla irrogazione della pena, ma con effetti preclusivi della reiterazione del beneficio); o per difetto di imputabilità; o anche perché il fatto non costituisce reato. Tutte queste sentenze di proscioglimento, invero, "sono idonee ad arrecare all'imputato significativi pregiudizi, sia di ordine morale che di ordine giuridico". Quanto ai pregiudizi di ordine morale, la Corte ha sottolineato che essi, in alcune ipotesi, possono persino superare quelli derivanti da una sentenza di condanna, come nel caso di proscioglimento per totale infermità di mente o per cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti, anche quando non venga applicata una misura di sicurezza. Quanto ai pregiudizi di ordine giuridico, essi derivano, in via generale, dalla possibilità "che l'accertamento di responsabilità o comunque di attribuibilità del fatto all'imputato, contenuto nelle sentenze in questione - ancorché privo di effetti vincolanti - pesi comunque in senso negativo su giudizi civili, amministrativi o disciplinari connessi al medesimo fatto". Per quanto riguarda in particolare l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, già con la sent. n. 200 del 1986 la Corte costituzionale aveva evidenziato la sostanziale diversità esistente tra le formule "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputato non l'ha commesso" (che indicano, rispettivamente, l'insussistenza materiale del fatto storico e la totale estraneità dell'imputato) e la formula "perché il fatto non costituisce reato", la quale invece si caratterizza perché riconosce la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua riferibilità all'imputato, ma nega la punibilità per la mancanza dell'elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di esclusione dell'antigiuridicità o anche (secondo la norma all'epoca vigente) di una causa di esclusione della punibilità. La Corte quindi riconobbe che soltanto le prime due formule hanno un contenuto ampiamente liberatorio ed escludono ogni pregiudizio (attuale o potenziale) per il prosciolto, mentre nel caso di formula "perché il fatto non costituisce reato" non può negarsi il diritto dell'imputato di impugnare per ottenere una formula più favorevole, che escluda la sussistenza materiale del fatto storico o la sua riferibilità all'imputato stesso.

6. Relativamente al contenuto delle diverse formule che qui vengono in rilievo, è parimenti pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che la formula "perché il fatto non sussiste" indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l'evento o il nesso di causalità), ossia l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, anche soltanto a livello di tentativo. La formula "perché l'imputato non l'ha commesso" presuppone invece la sussistenza di un fatto penalmente rilevante, ma dichiara l'impossibilità di attribuirne la commissione all'imputato, o perché è stata raggiunta la prova positiva della totale estraneità dell'imputato al fatto o perché manca o è insufficiente la prova del suo coinvolgimento (Sez. II, 7 luglio 1981, n. 11125, Trupiano, m. 151326 e 151328). È opportuno ricordare - per quel che si osserverà in seguito circa gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. - che, per quanto concerne la formula assolutoria da utilizzare, la regola di giudizio contenuta

nell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. impone l'adozione delle due formule in esame sia nel caso che sia stata raggiunta la prova positiva della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato, sia anche nel caso di mancanza, o di insufficienza o di contraddittorietà della relativa prova, dal momento che la diversa entità della prova non può riverberarsi sulla formula assolutoria da utilizzare, che deve rimanere uguale in entrambi i casi. In considerazione del loro contenuto, queste due formule assolutorie debbono essere adottate in via preferenziale rispetto a tutte le altre, essendo le uniche totalmente liberatorie poiché con tutte le formule diverse la sentenza di proscioglimento in realtà "attribuisce all'imputato un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto, che può non costituire reato ma tuttavia essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale" (Corte cost., sent. n. 151 del 1967). E ciò sia quando sia stata raggiunta la prova positiva dell'insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato, sia quando la prova contraria manchi del tutto o sia insufficiente o contraddittoria. Accertata dunque l'insussistenza del fatto (o mancando la prova della sua sussistenza), l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" deve essere pronunciata con prevalenza su qualsiasi altra e rende superflua ogni valutazione della condotta (Sez. IV, 5 giugno 1992, n. 1340, Battaglia, m. 193032). Tale formula, avendo una maggiore ampiezza di effetti liberatori, prevale anche su quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451/08, Magera, m. 238195). Inoltre, pur essendo entrambe ampiamente liberatorie, la formula "perché il fatto non sussiste" è logicamente pregiudiziale rispetto a quella "per non aver commesso il fatto", perché non è possibile assolvere taluno per non aver commesso il fatto senza aver potuto prima risolvere affermativamente la questione della sussistenza del fatto stesso. Si tratta peraltro di una pregiudizialità solo logica, che non opera, ad esempio, nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., nel qual caso il giudice dovrà comunque dichiarare la causa di assoluzione emersa per prima.

7. La formula "perché il fatto non costituisce reato" ha sostituito, nel nuovo codice, quella più grossolana, contenuta nell'art. 479 del codice di rito del 1930, del proscioglimento per essere l'imputato "non punibile perché il fatto non costituisce reato o per altra ragione". In tal modo la formula in esame è stata resa autonoma da quella della "non punibilità per altra ragione", riferibile alle cause di non punibilità in senso stretto. La formula "perché il fatto non costituisce reato", quindi, viene ora normalmente utilizzata nelle ipotesi in cui, pur essendo presenti gli elementi oggettivi del reato, manchi invece l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, ovvero sussista una scriminante, o causa di giustificazione, comune o speciale (cfr. Sez. V, 20 marzo 2007, n. 27283, Olimpio; Sez. VI, 1 marzo 2001, n. 15955, Fiori, m. 218875, in riferimento alla scriminante di cui all'art. 598 cod. pen.). Nella vigenza dell'art. 479 del precedente codice di rito, peraltro, la formula era utilizzata anche nel caso di ricorrenza di una causa di non punibilità o non imputabilità (Sez. III, 30 giugno 1982, n. 10276, Boscolo, m. 155896; Sez. II, 7 luglio 1981, n. 11125, Trupiano, m. 151327; Sez. VI, 27 giugno 1978, n. 2242, La Valle, m. 140539). Secondo l'opinione prevalente in dottrina, tale formula, dunque, sostanzialmente rileva l'insussistenza di uno degli elementi essenziali della fattispecie penale, ulteriori e diversi rispetto a quelli concernenti la sua struttura materiale. Esula dall'oggetto del presente giudizio prendere posizione su alcune questioni su cui non vi è uniformità di opinioni in dottrina, ed in particolare stabilire se la formula "perché il fatto non costituisce reato" possa essere utilizzata anche in altre ipotesi, come quando il giudice accerti l'assenza di determinati presupposti della condotta, o la mancata integrazione di un presupposto dell'evento o la carenza di una qualità soggettiva in capo all'agente, ovvero se in tali casi la formula assolutoria da adottare sia quella "perché il fatto non sussiste". Allo stesso modo, non deve in questa sede essere valutata la tesi secondo cui, quando sia accertata, da un lato, l'integrazione di un fatto-reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi, ma, dall'altro lato, l'esistenza di una condizione obiettiva di non punibilità o di una causa di non punibilità in senso stretto, il giudice dovrebbe pronunciare il proscioglimento con una formula diversa da quella "perché il fatto non costituisce reato", e precisamente quella della non punibilità "per un'altra ragione", e ciò perché il vigente codice di procedura, non riproducendo più il riferimento cumulativo alla "persona non punibile perché il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione" contenuta nel vecchio codice, avrebbe tenuto ben distinte le ipotesi del fatto che non costituisce reato da quelle basate su situazioni di non punibilità. Quel che interessa in questa sede è che non vi sono comunque incertezze sul punto che, nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista altresì una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità penale, ed esclude di conseguenza il reato, la formula di proscioglimento da adottare è quella che "il fatto non costituisce reato" (cfr. Sez. V, 20 marzo 2007, n. 27283, Olimpio; Sez. VI, 1 marzo 2001, n. 15955, Fiori, m. 218875; Sez. VI, 8 aprile 1999, n. 7836, Barbieri; Sez. V, 25 marzo 1997, n. 5109, Landonio, m. 208153; Sez. VI, 14 luglio 1989, n. 16706, Gatto, con riferimento all'art. 152 dell'abrogato codice di rito; Sez. III, 30 giugno 1982, n.

10276, Boscolo, m. 155896; Sez. III, 10 ottobre 1975, n. 5066176, Patrono, m. 133394; Sez. VI, 22 ottobre 1971, n. 1226172, Castaldi, m. 120341). È anche pacifico che, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" va pronunciata non solo quando vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, ma anche quando vi è dubbio sull'esistenza della stessa (Sez. V, 25 settembre 1995, n. 10332, Lajacona, m. 202658). In particolare, si ritiene che il concetto di dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, sussistendo il quale il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione, va ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova, di cui agli artt. 529, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad un'indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna. Allorquando, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di condanna, qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una scriminante (Sez. I, 8 luglio 1997, n. 8983, Boiardi, m. 208473; Sez. I, 30 ottobre 2002, n. 38399, La Terra, m. 222467; Sez. V, 20 marzo 2007, n. 27283, Olimpio, m. 237253; Sez. II, 4 luglio 2007, n. 32859, Pagliaro, m. 237758).

8. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha accertato che sussistevano tutti gli elementi del contestato reato di diffamazione a mezzo stampa, ma che vi era altresì la prova della esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica. Alla luce dei consolidati principi dianzi ricordati, il giudice avrebbe pertanto dovuto assolvere l'imputata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", e non già con quella "perché il fatto non sussiste", sia pure accompagnata dalla specificazione "ai sensi dell'art. 51 cod. pen.". Nel merito, dunque, sussiste chiaramente il lamentato errore di diritto del giudice del merito nella scelta della formula di assoluzione utilizzata. Occorre però accertare se, nello specifico caso in esame, la parte civile abbia interesse a proporre impugnazione e se quindi questa sia ammissibile. 9. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018). In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093). La concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953). Si tratta di una regola valida per tutte le impugnazioni, anche per quelle del pubblico ministero, che pure persegue un interesse che non può essere assimilato a quello delle altre parti né inquadrato negli stessi schemi. Il pubblico ministero può quindi proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, ma l'interesse ad impugnare deve ugualmente presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione egli miri ad un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole, come ad esempio quello di non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018; Sez. VI, 27 ottobre 2004, n. 884/05, Serra, m. 230822; Sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, m. 239976). Insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si

risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez. Un., 13 dicembre 1995, Timpani, cit.).

10. È poi evidente che qualora l'impugnazione sia diretta al mutamento della formula di proscioglimento, la natura dell'interesse ad impugnare sarà diversa a seconda che l'impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento sia proposta dall'imputato o dal pubblico ministero ovvero dalla parte civile. Solitamente l'interesse in questione potrà dipendere anche dagli effetti vincolanti extrapenali del giudicato assolutorio penale che vengano in concreto invocati dall'impugnante. Per l'ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento sia impugnata dall'imputato prosciolto, è sufficiente qui richiamare quanto osservato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 85 del 2008, ossia che le uniche decisioni totalmente assolutorie sono quelle pronunciate con le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso", mentre tutte le altre formule di assoluzione comportano, con forme e gradazioni diverse, un riconoscimento della responsabilità dell'imputato o comunque l'attribuzione del fatto allo stesso, e quindi, sebbene non applichino una pena, sono sicuramente idonee ad arrecare ugualmente all'imputato significativi pregiudizi di ordine sia morale sia giuridico. All'imputato va quindi normalmente riconosciuto il diritto di impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula per lui migliore perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli. In tal caso, infatti, l'interesse ad impugnare assume il carattere della concretezza in quanto tende non solo all'applicazione della formula giuridicamente più esatta ma anche alla eliminazione di un qualche effetto pregiudizievole. È dunque pacificamente riconosciuto l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", e ciò perché, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dalla prima formula assolutoria (Sez. VI, 9 gennaio 2001, n. 2227, Viola, m. 217976; Sez. IV, 5 novembre 2002, n. 45976, Fasanella, m. 226719; Sez. VI, 6 febbraio 2003, n. 13621, Valle, m. 227194; Sez. V, 28 settembre 2004, n. 14542/05, Carretti, m. 231680, in un caso di ritenuto esercizio putativo del diritto di critica; Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, m. 235655).

Allo stesso modo sussiste interesse ad impugnare quando si miri alla modifica della formula di proscioglimento da quella "perché il fatto non costituisce reato" per difetto dell'elemento psicologico, in quella del "fatto non preveduto dalla legge come reato", perché quest'ultima attesta la piena estraneità della condotta dall'ambito del penalmente rilevante e, quindi, la completa infondatezza dell'accusa sul piano giuridico, con conseguente maggior valore, ai fini del riconoscimento dell'innocenza dell'imputato, di quello dell'affermazione che il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento psicologico o per la presenza di una causa di giustificazione, cioè per fattori specifici e contingenti, che possono anche non escludere il carattere moralmente e socialmente riprovevole della condotta (Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018, in un caso di ricorso proposto dal pubblico ministero a favore dell'imputato). Si ritiene anche che l'imputato abbia un concreto interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" al fine di ottenere la formula "perché il fatto non sussiste" per il motivo che l'art. 653 cod. proc. pen. conferisce efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione quanto all'accertamento che il fatto non sussiste e che l'imputato non lo ha commesso e non anche alla sentenza di assoluzione pronunciata "con formule diverse di grado inferiore" (Sez. VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953 e 201954; nello stesso senso anche Sez. V, 18 giugno 1999, n. 9135, Lecci, m. 213963, secondo la quale, tuttavia, per riconoscere l'interesse ad impugnare sarebbe necessario che l'imputato deduca l'eventuale pregiudizio derivante dagli effetti extrapenali del giudicato assolutorio). Va peraltro anche ricordato che, con l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare è stato esteso anche all'accertamento che il fatto non costituisce illecito penale. Analogamente, si ritiene che il pubblico ministero abbia un concreto interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento al fine di ottenere una modifica della formula di assoluzione anche a favore dell'imputato; sempre però che il mutamento di formula si risolva in un risultato pratico di vantaggio per l'imputato e non soltanto teoricamente corretto.

Sempre per il motivo che l'interesse del pubblico ministero ad impugnare sussiste non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma quando risulti concreto ed attuale per l'accusa l'interesse all'impugnazione, si è ritenuto che il pubblico ministero non ha un concreto interesse ad impugnare per il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" in quella "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" al fine esclusivo di tutelare gli interessi della parti civili e di permettere alle stesse di far valere in sede civile le proprie pretese risarcitorie, e ciò in quanto il pubblico ministero è estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra i soggetti danneggiati dal reato e l'imputato, ed è perciò indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria (Sez. I, 10 gennaio 2007, n. 9174, Bartolucci, m. 236241; Sez. I, 6 marzo 1998, n. 3776, Gargano, m. 210126).

11. Per quanto concerne l'interesse della parte civile all'impugnazione delle sentenze e delle formule di proscioglimento, va innanzitutto ricordato che il vigente codice di rito riconosce alla parte civile il diritto di impugnazione, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, oltre che contro i capi della sentenza di condanna che attengono all'azione civile e, se ha consentito all'abbreviazione del rito, contro la sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato. Il codice di rito ammette, con l'art. 576, che, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, e ciò al fine di valutare l'esistenza di una responsabilità per illecito e così giungere ad una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per gli interessi civili. Resta invece esclusa la possibilità di una revisione dell'accertamento penale in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, in ragione dell'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale. L'impugnazione proposta dalla parte civile ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale, ma il giudice penale dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile che necessariamente dipende da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 25083, Negri).

Non vi sono poi ostacoli al riconoscimento dell'interesse della parte civile all'impugnazione, sempre ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento al fine di ottenere il mutamento della formula utilizzata. Essa infatti ha interesse ad impugnare tutte le sentenze di assoluzione che possono compromettere il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, anche in considerazione dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno. La parte civile ha dunque di solito interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'imputato ai fini civili o anche solo una formula di assoluzione che abbia conseguenze pratiche più favorevoli per i suoi interessi civili (cfr. Sez. IV, 31 gennaio 1996, n. 4950, Mazza, m. 205222; Sez. V, 6 dicembre 1983, n. 1429/84, Guerri, m. 162670). Più in generale, la parte civile ha normalmente interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione che rigetti l'azione civile esercitata nel processo penale e precluda l'ulteriore esercizio dell'azione civile in sede civile, sia al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità sia anche al più limitato fine di ottenere una pronuncia che non abbia effetto preclusivo nel giudizio civile.

Ciò però non significa che sia vera anche la proposizione contraria. Non è perciò sufficiente il fatto che la sentenza di assoluzione non abbia effetto preclusivo dell'azione civile dinanzi al giudice civile per escludere automaticamente l'interesse della parte civile ad impugnarla per ottenere una pronuncia diversa e l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Non può pertanto condividersi la tesi, che pure è stata sostenuta (Sez. III, 8 giugno 1994, n. 10792, Armellini, m. 200381; cfr., nella vigenza del vecchio codice, Sez. VI, 11 ottobre 1972, n. 866, Premstaller, m. 122429), secondo la quale la parte civile non avrebbe interesse ad impugnare la decisione penale quando questa manchi di efficacia preclusiva perché in tal caso la parte civile è libera di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie. Ed infatti, con la sua costituzione di parte civile nel giudizio penale, il danneggiato ha appunto inteso trasferire in sede penale l'azione civile di danno ed ha quindi interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto (Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 13922, Arcomanno; Sez. V, 23 febbraio 2005, Nalesso, cit.). Di conseguenza, non può negarsi l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato sia stato prosciolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" anche quando questa

manca di efficacia preclusiva. E ciò perché l'interesse ad impugnare assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame, il che avviene anche quando la parte civile miri ad assicurarsi conseguenze extrapenali a lei favorevoli, che possono comunque influire nel giudizio per il risarcimento dei danni, ed in particolare a sostituire formule che possano limitare il soddisfacimento, nella sede competente, della pretesa riparatoria. La parte civile ha dunque interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", che non abbia effetto preclusivo, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio (cfr. Sez. III, 15 aprile 1999, n. 6581, Lamanuzzi, m. 213840; Sez. VI, 6 febbraio 2003, n. 13621, Valle, m. 227194; Sez. V, 23 febbraio .2005, n. 15245, Nalesso, m. 232157).

È questa la ragione per la quale può solitamente riconoscersi alla parte civile interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", senza necessità di aderire ad un recente orientamento, opportunamente ricordato dall'ordinanza di rimessione. Si è invero affermato che l'interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" per mancanza dell'elemento psicologico, si fonderebbe sull'assunto che, a norma dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito sarebbe preclusa non solo quando l'imputato è stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche quando è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali ed a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile, che dovesse affermare l'esistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale (Sez. IV, 5 dicembre 2000, n. 9795/01, Burgaretta, m. 218283; Sez. V, 19 gennaio 2005, n. 3416, Casini, m. 231419). Questa tesi si fonda sull'interpretazione estensiva (o, meglio, sull'applicazione analogica) che, secondo dottrina e giurisprudenza, doveva essere data all'art. 25 dell'abrogato codice di rito (che è pressoché identico all'art. 652 del codice vigente), nel senso che, sempre che l'illecito civile sia costruito dal punto di vista dell'elemento psicologico in maniera identica all'illecito penale (non quindi nei casi in cui tale elemento si atteggia in modo diverso, come ad esempio nell'art. 2054 cod. civ.), non potrebbe ammettersi - perché ciò sarebbe in contrasto con il principio della unità della funzione giurisdizionale - che, se il giudice penale ha escluso o dichiarato dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico, il giudice civile possa ritenere invece esistente quello stesso elemento, quanto meno ai fini della ordinaria responsabilità ex art. 2043 cod. civ. La medesima interpretazione dovrebbe essere data, secondo questa tesi, anche al vigente art. 652 cod. proc. pen., poiché continuano ad essere identici sia il presupposto della identità di natura e di intensità tra elemento soggettivo influente ai fini penali e quello che sta a base della ordinaria responsabilità aquiliana, sia il presupposto della unità della funzione giurisdizionale. Quindi, anche attualmente, la sentenza di assoluzione, anche emessa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., "perché il fatto non costituisce reato" per mancanza dell'elemento psicologico, precluderebbe la possibilità di adire il giudice civile per far valere l'ordinaria responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ..

Questa tesi però non può essere condivisa. In primo luogo, perché essa è contraddetta dalla concorde giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, alle quali, in definitiva, spetta il compito di fornire la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano gli effetti nei giudizi civili delle decisioni adottate in altre sedi, compresa quella penale. Il giudice penale, quindi, deve quanto meno tendere ad una interpretazione uniforme, che tenga conto del "diritto vivente" applicato dai giudici civili, e che eviti contrasti di giurisprudenza, tanto più gravi in quanto non è prevista una sede deputata alla loro composizione. In secondo luogo, e soprattutto, perché la tesi è comunque errata in quanto porta ad una interpretazione dell'art. 652 cod. proc. pen. che, come meglio si vedrà in seguito, contrasta con la lettera e la rafia della disposizione oltre che con i principi generali e con la volontà del legislatore. È sufficiente qui ricordare che la tesi stessa espressamente si basa sull'assunto che dovrebbe continuare a seguirsi l'interpretazione che era stata data all'art. 25 dell'abrogato codice di rito e ciò perché sarebbe rimasto invariato il presupposto su cui quella interpretazione si basava, e cioè il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale. Sennonché è proprio questo presupposto che è venuto meno, non essendo più vigente tale principio nell'attuale ordinamento processuale. Venuto meno il principio, non possono quindi più

seguirsi interpretazioni estensive (o applicazioni analogiche) che si fondavano sostanzialmente sul principio stesso.

12. Se dunque la parte civile ha, in astratto, interesse ad impugnare qualsiasi pronuncia di assoluzione, la sussistenza del carattere di concretezza di tale interesse va naturalmente verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall'impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole. Nel caso in esame la parte civile ricorrente, come rilevato, non contesta l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, ossia che l'imputata aveva agito in presenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica. Non chiede quindi che sia affermata la responsabilità dell'imputata. Si limita invece a domandare la sostituzione della formula di assoluzione effettivamente erronea, come dianzi rilevato - "perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod. pen." con la formula corretta "perché il fatto non costituisce reato", per la ragione che quest'ultima formula consentirebbe l'esercizio dell'azione civile di danno in sede civile, che invece le sarebbe precluso dalla formula adottata. Per valutare dunque se l'interesse vantato ha effettivamente il carattere della concretezza occorre richiamare le norme che disciplinano gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, ed in particolare nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

13. Come è noto, anche a seguito di reiterati interventi della Corte Costituzionale sugli art. 25, 27 e 28 del codice di procedura penale del 1930, la legge di delegazione per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale 16.2.1987, n. 81 conteneva criteri direttivi (art. 2 nn. 22-25 e 53) miranti a ridurre l'efficacia extrapenale del giudicato. Il legislatore delegato in conformità di questi criteri ha previsto una drastica riduzione degli effetti extrapenali della decisione penale, coerentemente, del resto, con la logica complessiva del nuovo codice in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, i quali ormai non sono più improntati al principio, in precedenza imperante nel sistema inquisitorio, della unitarietà della funzione giurisdizionale e quindi della priorità e del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità rispetto agli altri processi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399; Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17166; Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14770). Nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, il precedente principio generale è venuto meno e vige invece il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi. Ciò si desume anche dal fatto che nel nuovo codice di procedura non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato (sulla sospensione necessaria della controversia civile in pendenza del processo penale) né diverse altre disposizioni alla stessa collegate (parte degli artt. 24 e seguenti dello stesso codice), e conseguentemente, con la sua riformulazione ad opera della legge m. 353 del 1990, è stato eliminato ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod. proc. civ.. Il legislatore, dunque, con il codice di procedura del 1988 ha introdotto il diverso principio della (pressoché) completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio (così, Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399). Del resto, il "principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile" a cui è ispirato il nuovo codice di procedura, vige anche nell'ambito dello stesso processo penale, ove, qualora una sentenza di assoluzione dell'imputato venga impugnata dalla sola parte civile può aversi un giudicato di assoluzione agli effetti penali ed una decisione di condanna agli effetti civili. Questo nuovo principio generale è peraltro attenuato dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo negli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, e precisamente in quelle disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi di danno, dall'art, 653 con riferimento al giudizio disciplinare e dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli "altri" (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi. Tutte queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale e fatto proprio dalla legge delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti (Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399; Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17166; Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14770). La giurisprudenza civile ha messo in evidenza come le discipline relative all'efficacia della sentenza penale in procedimenti extrapenali (art. 651-654 cod.

proc. pen.) sono notevolmente differenti a seconda del tipo di giudizio in cui la decisione penale è invocata. Sono, infatti, individuate tre categorie di giudizi: quello (civile o amministrativo) di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), quello disciplinare (art. 653) e genericamente gli "altri giudizi civili o amministrativi" (art. 654). Ognuna di queste categorie ha una propria disciplina, sotto il profilo sia soggettivo (nell'ipotesi di cui all'art. 652 è sufficiente che il danneggiato sia stato posto nella condizione di costituirsi parte civile, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 654 è necessario che vi sia stata la costituzione della parte civile) sia oggettivo (quanto ai fatti che possono costituire oggetto di giudicato ed ai limiti dello stesso). In particolare, in ordine alla disciplina dettata dall'art. 654 cod. proc. pen. - secondo cui la sentenza penale di condanna o di assoluzione, indifferentemente, fa stato "in altri giudizi civili o amministrativi" sui fatti, accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, che fondano il riconoscimento del diritto o dell'interesse legittimo controverso - si è specificato che - sia sulla base della formulazione letterale della disposizione, sia del fatto che essa non riproduce più l'inciso iniziale dell'art. 28 del vecchio codice ("fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente"), sia della volontà del legislatore emergente dalla Relazione al progetto preliminare (p. 143) - tale disposizione deve ritenersi applicabile soltanto "agli altri giudizi", diversi da quelli civili ed amministrativi di danno e disciplinari, contemplati negli articoli precedenti (Cass. civ., Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14770; Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17166). Nel caso in esame il ricorrente ha invocato gli effetti della sentenza impugnata in un eventuale giudizio civile di danno. Pertanto, ai fini della valutazione del concreto interesse a ricorrere, è irrilevante l'efficacia che la sentenza stessa potrebbe avere in un altro giudizio a norma dell'art. 654 cod. proc. pen. ed occorre invece avere riguardo ai soli effetti che, ai sensi dell'art. 652, essa può avere nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

14. Come è noto l'art. 652 cod. proc. pen., in attuazione di una specifica direttiva della legge di delega (art. 2, n. 23, legge 16 febbraio 1987 n. 81), ha previsto che la sentenza di proscioglimento produca effetti nel giudizio di danno quando ricorrano queste condizioni: a) che si tratti di sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento (o a seguito di rito abbreviato se la parte civile ha accettato il rito); b) che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e che comunque il danneggiato dal reato non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, cod. proc. pen.. Ricorrendo questi due presupposti - che nella specie sussistono - l'art. 652 dispone poi che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato (o nell'interesse dello stesso, come da precisazione introdotta dall'art. 9 L. 27 marzo 2001 n. 97 con riferimento alle azioni risarcitorie esercitate nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti), "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima". Ai sensi dell'art. 652, dunque, la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile di danni solo relativamente a questi accertamenti. La sentenza dibattimentale di assoluzione può essere pronunciata anche per altre ragioni, come per mancanza dell'elemento psicologico, doloso o colposo, o per l'esistenza di una causa di giustificazione (reale o putativa) diversa da quella di cui all'art. 51 cod. pen., o per l'esistenza di una causa di non punibilità o per non imputabilità del soggetto. Però il legislatore, con una sua scelta discrezionale, peraltro coerente con il nuovo principio introdotto, ha limitato l'efficacia del giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno, solo agli elementi relativi all'insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso, ed alla non illiceità per l'esistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.. È quindi esclusa l'efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 cod. proc. pen.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 cod. proc. pen.). In particolare, quanto alla sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, dalla formulazione letterale dell'art. 652 cod. proc. pen. emerge chiaramente che l'efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno è riconosciuta soltanto quando essa contenga l'accertamento che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, perché in tal caso difetta il carattere di illiceità del comportamento e quindi il requisito della ingiustizia del danno. Negli altri casi, quando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui all'art. 51 cod. pen. o per un'altra ragione, la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio di danno e spetta al giudice civile o amministrativo il dovere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del giudizio penale (Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2883, m. 600388; Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3193, m. 590619; Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13355, m.

575647; Sez. III, 17 novembre 2003, n. 17374, m. 568227; Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10412, m. 555882; Sez. III, 7 agosto 2002, n. 11920; Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399, m. 548623). Né potrebbe riconoscersi efficacia di giudicato nel giudizio di danno alle sentenze di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" assimilandole o facendole rientrare, per via di interpretazione estensiva, fra quelle di assoluzione "perché il fatto non sussiste". E ciò in considerazione della rilevante diversità di contenuto dei due tipi di sentenze, dato che le seconde si hanno quando manca uno degli elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità), mentre le prime vanno adottate quando non si ravvisa l'elemento soggettivo del reato o quando è presente una causa di giustificazione. Questa limitazione degli effetti di giudicato risultante dal testo dell'art. 652 cod. proc. pen. è, del resto, conforme alla volontà del legislatore, come risulta dai lavori preparatori del nuovo codice di rito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399). Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice (in Gazz. Uff. n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl. ord. n. 2) si desume che è stata seguita "la linea tracciata nel 1978" (nel progetto di codice redatto sulla base della precedente delega del 1974) nei punti in cui la nuova delega non era diversa dalla precedente, e in questa linea il legislatore delegato ha incluso "il preciso intento di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunziata in esito a giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa" (pag. 141 della citata relazione). Si tratta del resto di disciplina del tutto coerente con il nuovo principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile cui si ispira il vigente codice di procedura penale. È anche per questa ragione che, come si è detto, risulta erroneo l'orientamento dianzi ricordato (Sez. IV, 5 dicembre 2000, n. 9795/01, Burgaretta; Sez. V, 19 gennaio 2005, n. 3416, Casini), che attribuisce efficacia vincolante nel giudizio civile per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. anche alla sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" ed all'accertamento in essa contenuto sulla mancanza o insufficienza della prova dell'elemento psicologico, orientamento che si fonda su una applicazione analogica dell'art. 652 cod. proc. pen.. Ed invero questa applicazione analogica non è ormai più consentita nel nuovo sistema processuale, improntato al modello accusatorio, che ammette l'esercizio contemporaneo dell'azione penale e di quella civile e la possibilità di pervenire a giudicati tra loro discordanti. Sulla base sia della formulazione letterale dell'art. 652 cod. proc. pen., sia dell'intenzione del legislatore, sia del complessivo nuovo sistema processuale, deve dunque convenirsi - con l'assolutamente prevalente giurisprudenza civile - che l'assoluzione dell'imputato per una causa diversa da quelle specificamente indicate nell'art. 652, compresa quella perché il fatto non costituisce reato, per assenza dell'elemento soggettivo o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quelle di cui all'art. 51 cod. pen. o per un'altra ragione, non ha efficacia di giudicato rispetto all'azione civile di danno.

15. Fino ad ora si è fatto riferimento soprattutto alla formula di assoluzione. In realtà però essa non è decisiva rispetto all'indagine da compiere. L'art. 652 cod. proc. pen., invero, stabilisce che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno). La formula utilizzata di per sé è perciò non decisiva perché, al di là di essa, l'effetto di giudicato è collegato al concreto effettivo accertamento dell'esistenza di una di queste ipotesi. Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, al fine di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno il giudice civile non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata, ma deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta (Cass. civ., Sez. L., 9 marzo 2004, n. 4775, m. 570909; Sez. III, 20 maggio 1987, n. 4622, m. 453292; Sez. I, 12 novembre 1985, n. 5523, m. 442726; Sez. III, 11 gennaio 1969, n. 47, m. 337873). La formula di per sé dunque non è sufficiente se non vi è stato un concreto effettivo accertamento sull'esistenza di una delle ipotesi di assoluzione indicate.

Inoltre, l'art. 652 cod. proc. pen., a differenza dell'art. 25 del previgente cod. proc. pen., ricollega l'efficacia di giudicato all'"accertamento", e non più alla mera "dichiarazione" della insussistenza del fatto e delle altre cause di proscioglimento, conformemente all'art. 2, n. 23, della legge delega, secondo cui "la sentenza di assoluzione non pregiudica ... salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste ecc.". Poiché è necessario l'effettivo, specifico e concreto accertamento positivo della non sussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato o della presenza di una scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., l'effetto di giudicato

non si verifica" quando non vi è stato tale positivo accertamento e l'assoluzione sia stata pronunciata, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a causa della mancanza, o della insufficienza o della contraddittorietà della prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22883 del 2007, cit.; Sez. III, 20 settembre 2006, n. 20325; Sez. III, 30 agosto 2004, n. 17401; Sez. III, 19 maggio 2003, n. 7765; Sez. III, sent. n. 10399 del 2001, cit.; Sez. L., 9 novembre 2000, n. 14557; Sez. III, 11 luglio 2000, n. 9184; Sez. I, 30 marzo 1998, n. 3330, m. 514091; Sez. III, 13 dicembre 1996, n. 11162). Allo stesso modo, non vi è effetto di giudicato quando l'assoluzione sia stata determinata, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., non perché vi sia la prova certa, ma perché vi è il dubbio sull'esistenza dell'esercizio di un diritto o di un adempimento di un dovere. Questa soluzione interpretativa non si pone in contrasto con la parificazione delle due situazioni probatorie disposta dai primi due commi dell'art. 530 cod. proc. pen., e ciò perché l'equiparazione è prevista essenzialmente agli effetti penali, come corollario del principio della presunzione costituzionale di non colpevolezza. La parificazione non è disposta dall'art. 652 cod. proc. pen., che invece richiede espressamente "l'accertamento" di una delle situazioni indicate. Ciò conferma che normalmente si deve avere riguardo alla motivazione e non al dispositivo, il quale deve far uso della stessa formula tanto se sia positivamente accertato che il fatto non sussiste, ecc., quanto se le prove che il fatto sussista, ecc., non siano sufficienti. Di conseguenza, la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", potendo astrattamente ricomprendere anche l'ipotesi della mancanza o dell'insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all'attribuibilità di esso all'imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale, non è di per se stessa ostativa all'introduzione del giudizio civile, al giudice del quale è rimesso accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione di esso, se l'esclusione della responsabilità dell'imputato sia stata certa o dubbia e, di conseguenza, stabilire se l'azione civile ne sia, rispettivamente, preclusa o meno (Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 2004, n. 17401; nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, 9 gennaio 1990, n. 7961, Rabito, m. 184.532). 16. Venendo al caso di specie, non ha dunque rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione civile, la circostanza che l'imputata sia stata assolta con l'impropria formula "perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod. pen." anziché con la più corretta formula "perché il fatto non costituisce reato". La sentenza assolutoria, infatti, non può avere nessun effetto di giudicato circa la non sussistenza del fatto contestato con l'imputazione (ossia il rilascio di dichiarazioni offensive della reputazione del P.) in quanto, nonostante la formula utilizzata, essa non contiene alcun effettivo categorico accertamento della non sussistenza di tale fatto, ma anzi contiene l'accertamento che il fatto sussisteva. La sentenza di assoluzione, invece, fa stato nel giudizio civile quanto all'effettivo positivo accertamento - ivi anche contenuto - che il fatto non ha il carattere della illiceità perché è stato compiuto nell'esercizio di un diritto. Tale accertamento infatti non solo emerge chiaramente dalla motivazione ma di esso vi è indicazione anche nel dispositivo (che pronuncia l'assoluzione "a norma dell'art. 51 cod. pen.").

L'efficacia che in concreto la sentenza impugnata ha in un giudizio civile di danno è dunque totalmente identica a quella che avrebbe qualora il giudice avesse utilizzato la formula esatta "perché il fatto non costituisce reato". Anche in questo caso l'effetto di giudicato riguarderebbe esclusivamente l'accertamento che il fatto è stato compiuto nell'esercizio di un diritto, e che quindi difetta il carattere di illiceità e l'ingiustizia del danno. Con l'impugnazione è stata avanzata esclusivamente la richiesta di modificare la formula assolutoria senza alcun intervento sul contenuto dell'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata. L'accoglimento del ricorso e la sostituzione, ai soli fini civili, della formula utilizzata "perché il fatto non sussiste" con quella "perché il fatto non costituisce reato", quindi, porrebbe sì rimedio ad un errore del giudice, ma non potrebbe portare alcuna posizione di vantaggio al ricorrente né eliminargli un qualche pregiudizio, perché la sua situazione relativamente all'esercizio dell'azione civile di danno (la sola invocata col ricorso) rimarrebbe immutata. L'accoglimento del ricorso, dunque, si risolverebbe in una mera declaratoria sulla esattezza teorica della decisione impugnata, senza determinare alcun effetto pratico a favore del ricorrente, nei cui confronti resterebbe comunque fermo e farebbe stato l'accertamento che il fatto è stato compiuto nell'esercizio del diritto di critica. L'interesse invocato a fondamento del ricorso è perciò privo di qualsiasi concretezza. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si ritiene congruo fissare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.						

§ 3.5. Motivi aggiunti

<u>IMPUGNAZIONI PENALI - Motivi d'impugnazione - motivi nuovi - q.l.c. dell'art. 585 comma 4</u> c.p.p. – manifesta infondatezza

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 585 comma 4 c.p.p. (e quindi degli art. 311, comma 4, 325 comma 3 e 611 comma 1, stesso codice), non essendo dette disposizioni, interpretate restrittivamente circa la portata dei "motivi nuovi", viziate - per difetto - da eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 88 dell'art. 2 l. 16 febbraio 1987 n. 81, in riferimento all'art. 76 cost.

Cassazione penale, sez. un., 25 febbraio 1998, n. 4683

Fatto

Con sentenza in data 20.12.1996 la Corte di Assise di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava <B. M.> colpevole del reato di omicidio aggravato dalla premeditazione nonché dei reati di detenzione e porto di armi e lo condannava alla pena dell'ergastolo e pene accessorie. Riteneva altresì <S. D.> e <A. S.> colpevoli del reato di cui all'art. 371 bis c.p. nonché del delitto di favoreggiamento personale e condannava il primo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e la seconda alla pena di anni due di reclusione.

Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, verso le ore 1,20 del 26 gennaio 1993 tale <C. M.>, dimorante in Carmagnola, mentre alla guida di una autovettura FIAT 126 si dirigeva verso Sommariva Bosco, veniva affiancato da altro veicolo dal quale venivano esplosi cinque o sei colpi di pistola che lo attingevano in varie parti del corpo. Il <M.>, che era noto ai Carabinieri per essere stato più volte coinvolto in traffico di stupefacenti, ricoverato in ospedale, riferiva di essere stato colpito da due persone che si trovavano a bordo di una vettura definita "scura e grande tipo "Thema", ma poco dopo, alle ore 12,10 decedeva Sul luogo dell'agguato venivano rinvenuti 4 bossoli cal 7,65, di cui uno marca Geco e gli altri marca Fiocchi, nonché un proiettile dello stesso calibro; altri proiettili, cal. 38, venivano estratti dal corpo della vittima. Nel corso della indagini, si veniva a conoscenza di un episodio, a proposito di un credito non onorato, che aveva coinvolto la vittima con tale <B. M.> e che si era concluso con il pestaggio della vittima e con il danneggiamento, ad opera del <M.>, di un automezzo di proprietà del <B.>. I sospetti si indirizzavano nei confronti di quest'ultimo che non veniva però rinvenuto nella sua abitazione di Carmagnola. Sia la moglie che altre persone riferivano che il predetto <B.> si trovava da tre giorni ad Aosta ma, nel pomeriggio dello stesso giorno, veniva rintracciato in Canale dai Carabinieri i quali, nel corso della perquisizione della vettura marca Audi usata dal <B.>, rinvenivano, in una tasca portaoggetti, un proiettile inesploso marca Geco che presentava la punzonatura delle lettere "T" ed "L" alla pari del bossolo trovato sul luogo dell'agguato. Sulla base di questi e di altri elementi emersi nel corso della indagini, il <B.> veniva rinviato al giudizio della Corte di Assise di Torino per rispondere del delitto di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto di arma, mentre <A. S.> e <S. D.> venivano imputati del reato di false dichiarazioni rese al P.M. nonché favoreggiamento

Con sentenza 3.10.1994, la I Corte di Assise di Torino dichiarava il <B.> responsabile solo del reato di detenzione e porto di arma, condannandolo a pena di giustizia, mentre lo assolveva per non aver commesso il fatto dalla imputazione di omicidio. Assolveva altresì l'<A.> e lo <S.> dai reati oro addebitati con formule varie.

Proposto gravame da parte del P.M. e della parte civile, la Corte di secondo grado decideva come innanzi precisato.

Il giudice di appello riteneva decisive, nonché gravi, precise e concordanti, le seguenti fonti di prova indiziaria: a) - la presenza, sul luogo del delitto dei bossoli cal 7,65 di cui uno marca Geco ed il rinvenimento nella vettura del <B.>, poco dopo l'agguato, di altra cartuccia "scarellata", dello stesso calibro e della stessa marca e recante la medesima punzonatura "T" ed "L"; b) - le dichiarazioni di alcuni collaboranti (tali <U.> e

<R.>) nonché il tenore di una telefonata intercettata la sera prima del delitto tra lo <S.> ed il <B.> dalla quale si ricavava il possesso, da parte di quest'ultimo, di una pistola Beretta cal 9, modificata in cal 7,65 che si inceppava e non "scarellava bene"; c) - le risultanze della perizia balistica secondo la quale sia il bossolo esploso sia la cartuccia "scarellata" erano della stessa marca Geco e recavano impronte che lasciavano presumere 'uso di arma automatica della stessa classe, tipo Beretta cal. 7,65 mod. 81 o 70, identiche al tipo Beretta cal 9; d) - l'esistenza di un valido movente, grave e proporzionato consistente nei cattivi rapporti tra imputato e vittima e già manifestati con il pestaggio del <M.> e con il danneggiamento della vettura del <B.>; e) - la precostituzione di un falso alibi con la complicità della moglie, nonché dello <S.> e dell'<A.>, i quali ultimi erano stati poi costretti a modificare la originaria versione; f) - le dichiarazioni de relato dei collaboranti <R.>, <M.> e <B.> circa il possesso di una pistola cal. 7,65 da parte del <B.>. proposto ricorso per Cassazione il difensore <B. M.>. Deduce violazione dell'art. 195 cpp. per l'omessa escussione dei testi di riferimento cui aveva fatto richiamo il collaborante <U.> nel corso della sua deposizione. La istanza era stata dalla corte di merito disattesa sostenendo che le circostanze sulle quali i predetti testi avrebbero dovuto deporre non erano rilevanti. Lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla erronea valutazione della prova indiziaria riguardante la partecipazione del <B.> all'omicidio in questione, anche in relazione al mancato contributo apportato alla decisione dalle risultanze della rinnovazione del dibattimento. Sostiene il ricorrente che gli indizi presi in considerazione non presentavano le caratteristiche di certezza, univocità e concordanza richieste dalla legge e lamenta ancora la mancata valutazione di elementi e circostanze dalla difesa esposti. Censura, infine, la decisione sul punto relativo alla determinazione della pena essendo state ingiustamente ed immotivatamente negate le circostanze attenuanti generiche nonché la diminuente di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 in tema di armi. I motivi sono stati poi illustrati con una memoria nella quale si sostiene che, a proposito di valutazione degli indizi, i giudici di merito avrebbero senza motivazione alcuna sostenuto che uso al <B.> aveva un raggio di azione limitato ad proposto distinti ricorsi per Cassazione lo <S.> Hanno altresì Costoro hanno denunciato la violazione degli artt. 521 e 522 cpp. in relazione alla imputazione di cui all'art. 371 bis cp. Sostengono, infatti che, mentre nella imputazione, si parla di false dichiarazioni rese al P.M. di Torino in data 4.3.1993, la sentenza di secondo grado sostiene che le predette false dichiarazioni erano state rese ai Carabinieri di Carmagnola. Lamentano erronea applicazione dell'art. 378 cp. e vizi di motivazione in relazione allo stesso reato di favoreggiamento in quanto false dichiarazioni sarebbero state rese per scagionare se stessi e non già per favorire il <B.>. Censurano ancora la sentenza sul punto relativo al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, sia perché la costituzione sarebbe stata effettuata solo nei confronti del <B.> e sia in quanto non esisteva alcun nesso tra la condotta di essi ricorrenti e l'evento morte. Lo <S.>, infine si duole per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con successiva memoria, il difensore dello <S.> ha presentato "motivi nuovi" intesi come autonomi motivi di ricorso non collegati agli specifici temi della proposta impugnazione ed invocando la rimessione della decisione alle Sezioni Unite stante il persistente contrasto della giurisprudenza di legittimità sulla interpretazione degli artt. 585 comma 4, 311 comma 4, 611 comma 1 cpp. e 167 disp. att. cpp.. In subordine, eccepiva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987.

Con tali nuovi motivi, il difensore denunciava la nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni del difensore dello <S.>; la nullità della sentenza per essere stata l'accusa rappresentata nel giudizio di appello da un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale (lo stesso che aveva rappresentato l'accusa nel giudizio di primo grado), senza che fosse stata menzionata la ragione che ne consentiva la partecipazione al giudizio di secondo grado; l'improponibilità dell'azione civile nei confronti dello <S.>, imputato di delitti contro l'amministrazione della giustizia; l'improcedibilità per il delitto di cui all'art. 371 bis cp. per effetto del comma aggiunto dall'art. 25 comma 2 della legge n. 332 del 1995 o, in subordine, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 28 comma 1 della legge citata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; la violazione dell'art. 525 comma 2 cpp. relativamente alla acquisizione della perizia balistica ed all'esame del perito <G.> collegio ad opera di un giudicante in diversa composizione. Il processo veniva assegnato, per competenza interna, alla I Sez. penale di questa Corte la quale, con ordinanza 30.5.1997 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cpp. Ha rilevato il Collegio che andava esaminata preliminarmente e decisa la questione di diritto relativa alla portata applicativa ed alla ammissibilità dei c.d. "motivi nuovi", non collegati cioè a capi e punti della

decisione oggetto dell'originario atto di impugnazione in quanto, se condivisa la prevalente giurisprudenza, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità di detti motivi.

Diritto

1) - Il quesito sottoposto all'esame di queste Sezioni Unite consiste nel seguente: "se i motivi nuovi di cui all'art. 611 cpp. primo comma (rectius: art. 585.4 cpp.) possano investire anche capi o punti della decisione dall'originario da auelli specificamente attinti È chiaro che, se anche il quesito attiene al solo art. 585 cpp., il problema investe unitariamente tutte le ipotesi in cui il vigente codice di rito ha introdotto tale istituto, ed in particolare, l'art. 311.4, l'art. 325.4, l'art. 611.1 cpp. nonché l'art. 167 disp. att. cpp. posto che la disciplina è stata prevista in modo unitario, con esclusione di aspetti particolari relativamente al procedimento incidentale, ed identiche sono le motivazioni. 2) - Il codice di rito previgente, a differenza di quello Zanardelli del 1913, non conteneva una norma di carattere generale che consentisse la proposizione di motivi aggiunti i diversi da quelli originariamente proposti. Nella relazione al <R.>, al n. 84, si giustificò questa omissione con la considerazione che il difensore nel giudizio di appello era normalmente quello di primo grado il quale conosceva bene il processo e non aveva bisogno di attendere la trasmissione degli atti alla Corte territoriale ovvero al Tribunale per espletare la difesa; nè per proporre i motivi di appello era indispensabile e richiesta quella professionalità necessaria per il giudizio di legittimità. Motivo questo che spinse quel legislatore ad introdurre la possibilità di proporre motivi "aggiunti" nel solo ricorso per Cassazione (art. 529, secondo comma cpp.). Comunque, vigente il vecchio codice di rito, non si è posto mai il problema oggi all'esame di queste Sezioni Unite. Per cui pacificamente, tanto in dottrina che giurisprudenza, si è sempre sostenuto che i motivi "aggiunti" non potevano investire capi o punti della decisione impugnata diversi da quelli specificamente attinti dall'originario ricorso; con la inevitabile ulteriore conseguenza che: a) - la validità del motivo aggiunto era subordinata a quella dei motivi principali; b) - non proposti i motivi principali, quelli aggiunti dovevano ritenersi inammissibili; c) - la possibilità di presentare motivi aggiunti riguardava solo il difensore e non anche il ricorrente; d) - il difensore non iscritto nell'albo speciale era ammesso a presentare motivi contestuali. anche motivi non 3) - Poco prima della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (fissata per il 24.10.1989), il legislatore ha inteso la necessità di modificare sul punto l'art. 511 cpp. 1930 con d.l. 21.10.1988 n. 445 conv. in legge 21.12.1988 n. 535. In tale provvedimento legislativo si segnalò la necessità ed urgenza di intervenire per modificare il sistema dell'allora vigente disciplina in tema di presentazione dei (soli) motivi di appello avverso le sentenze, al dichiarato fine di garantire il più ampio esercizio di difesa in relazione ad "impugnazioni di sentenze di particolare complessità", introducendo la possibilità di presentare "motivi nuovi". În sede di conversione del decreto legge, si specificò espressamente che tale possibilità poteva essere esercitata esclusivamente in occasione di appello avverso sentenze depositate oltre il novantesimo giorno dalla pronuncia. Sempre in sede di conversione, la frase "motivi nuovi" venne sostituita con quella "motivi nuovi e aggiunti". Per quanto consta, esiste una decisione della VI sez. di questa Corte, emanata nella vigenza della predetta legge n. 535-88 secondo cui, nonostante la nuova definizione, si è affermato che "per motivi aggiunti significa bensì motivi ulteriori e nuovi, ma sempre riferiti alle specifiche statuizioni impugnate, non ad altre ad libitum del proponente" (6.12.1989 n. 3307, ric. De Giorgi). 4) - Con la introduzione del vigente codice di rito si è venuta formando una assoluta prevalente giurisprudenza di legittimità la quale, nel solco della vecchia interpretazione e nonostante la nuova dizione, ha insistito nel sostenere che i motivi nuovi debbano sempre essere collegati e riferiti ai capi e punti della sentenza già investiti del gravame originario. Solo di recente, e con esclusivo riferimento al ricorso per Cassazione de libertate ai sensi dell'art. 311 cpp., sono state emanate da una sezione alcune decisioni secondo cui l'espressione "motivi nuovi" non può non considerarsi se non come introduttiva di un regime diverso da quello relativo ai "motivi aggiunti" cui al previgente codice di di rito. A conforto di tale conclusione si richiama la interpretazione storico sistematica dell'istituto. Si sostiene, invero, che la direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega 16.2.1987 n. 81 relativa alla emanazione del nuovo codice di procedura penale ha sostituito all'aggettivo "aggiunti" il termine "nuovi" a proposito dei motivi di impugnazione; così significando la radicale innovazione rispetto alla previgente disciplina dell'art. 529, comma 2 del codice di rito 1930. E che i due termini non possano ritenersi sinonimi, sarebbe ancora dimostrato, sempre secondo la anzidetta tesi minoritaria, dalla vicenda relativa alla novellazione dell'art. 511

richiamato ad opera del d.l. 445-88 conv. in legge n. 535-88. Infatti, come innanzi evidenziato, la dizione "motivi nuovi" contenuta nel decreto sarebbe stata poi modificata in "motivi nuovi ed aggiunti" proprio allo scopo di maggiormente evidenziare la possibilità di ulteriori censure anche relativamente a capi e punti della investiti Si aggiunge altresì, sempre a sostegno di siffatta tesi, che analoga operazione era stata compiuta in occasione della formulazione del testo dell'art. 167 disp. att. cpp.. Infatti, il testo del progetto preliminare, il quale all'art. 149 aveva recepito la dizione "motivi aggiunti", era stato poi riformulato nel progetto definitivo con la nuova dizione "motivi nuovi" e con l'aggiunta che tale locuzione doveva comprendere "anche" la prospettazione di questioni precedente Le decisioni innanzi citate della VI Sez. penale di questa S.C. ammettono che l'unico serio ostacolo alla soluzione adottata quanto alla proponibilità di motivi veramente nuovi, sembrerebbe derivare dal regime delle impugnazioni incidentali adottato dal nuovo codice. Ma la obiezione viene subito respinta rilevando l'istituto procedimenti che estraneo ai innanzi la Corte di Cassazione. 5) - Rilevano queste Sezioni Unite di non potere condividere l'indirizzo minoritario come sopra esposto e di dover ribadire la tesi maggioritaria affermata siccome più rispondente all'intero sistema delle impugnazioni come delineato dal vigente codice di rito. Ed innanzi tutto va posto in evidenza che nessun significato valido può attribuirsi alla diversa terminologia adottata (motivi nuovi al posto di quelli aggiunti). Già nella esposizione di cui sopra è stato chiarito che l'aggettivazione è stata adoperata in maniera confusa e sena alcun significato tecnico. A prescindere dalla considerazione che spesso il legislatore ha adoperato termini diversi come sinonimi attribuendo agli stessi un identico significato, appare poi quanto meno strano come, in un sistema di impugnazione costruito unitariamente, diversa dovrebbe essere la disciplina rispetto procedimenti che seguono con l'osservanza del rito previgente, a seconda che trattisi di appello ovvero di ricorso per Cassazione, posto che, per quest'ultimo, nessuna modifica venne apportata all'art. 529 cpp. 1930. In realtà, la vicenda di cui al d.l. n. 445-88 e seguente legge n. 535-88, è scaturita dalla emergenza provocata dalla contemporanea celebrazione dei c.d. maxiprocessi ed alle lamentele della classe forense che aveva manifestato il disagio conseguente alla necessità di approntare in termini ristretti complessi e numerosi motivi di gravame.

Con il frettoloso e poco chiaro provvedimento legislativo di cui sopra si è ritenuto di tacitare le doglianze dei difensori. E comunque, quand'anche il legislatore avesse inteso attribuire ai due termini diverso significato, non può non convenirsi con Sez. I, 5.6.1997, Marraffa per la quale costituisce valida interpretazione quella secondo cui la diversa terminologia starebbe a significare che vanno considerati i motivi aggiunti quale ulteriore illustrazione di "questioni precedentemente trattate", mentre dovrebbe intendersi per motivi nuovi la prospettazione di questioni "non precedentemente trattate", sempre comunque nell'ambito dei capi e dei punti oggetto della decisione impugnata della originaria impugnazione. già 6) - Le considerazioni innanzi svolte sono utili altresì per attribuire un corretto significato al contenuto della direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega sopra menzionata. Quivi si prevede la possibilità di motivi nuovi e si enuncia semplicemente: "possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti". Nella legge n. 81 del 1987 non è contenuta altra spiegazione o precisazione al riguardo. E, sulla base di quanto esposto, non può la nuova terminologia usata, di per se sola, costituire valido motivo per ritenere che sia stata consentita la possibilità all'impugnante di proporre motivi svincolati dai capi e punti della decisione originariamente impugnata.

Si noti la disinvoltura con cui il legislatore parla alle volte di motivi nuovi (art. 611.1, art. 585.4) ed altre di nuovi motivi (art. 311.4, art. 2 n. 88 legge delega) senza apparente giustificazione. Nella intestazione dell'art. 167 disp. att. cpp., poi, si menzionano i nuovi motivi, mentre nel testo dello stesso articolo, si parla di motivi nuovi.

7) - In ogni caso, all'argomento di ordine letterale non può comunque attribuirsi alcun valore innovativo dal momento che il nuovo codice di rito ha unificato in un unico atto di impugnazione i due momenti, - nel codice abrogato ontologicamente e temporalmente diversi -, della dichiarazione e della presentazione dei motivi, sotto il controllo del giudice ad quem cui vanno trasmessi gli atti del procedimento e l'atto di impugnazione. E proprio la distinta elencazione degli elementi contenuta nell'art. 581 cpp. i quali, a pena di inammissibilità sancita dall'art. 591 cpp., debbono essere contenuti nell'atto di impugnazione e che costituiscono l'elemento specificante della impugnazione con espressa funzione di delimitazione del devolutum, induce a concludere che i motivi "nuovi" debbano avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, come disposto dall'art. 581 lett. a) cpp. ed ai quali debbono necessariamente riferirsi i motivi menzionati nella successiva lettera c) del medesimo articolo. Ove si addivenisse a diversa conclusione, dovrebbe innanzi tutto ammettersi che il sistema delle impugnazioni creato dal legislatore del

1988 che ha voluto la concentrazione del gravame in unico atto onde rendere più rigido e snello il sistema stesso, ne verrebbe sostanzialmente sconvolto, determinandosi una non consentita elusione del termine iniziale di cui all'art. 585 cpp. stabilito a pena di inammissibilità, e ne conseguirebbe altresì la necessità di una diversa interpretazione del termine "motivi" in quanto, nell'art. 581 lett. c) cpp., sarebbero stati usati come argomenti a sostegno della impugnazione contro i punti o i capi obbligatoriamente indicati, mentre nell'art. 585 c. 4 cpp., avrebbero il senso di doglianze mosse genericamente avverso il provvedimento e, quindi, contro punti o capi diversi da quelli originariamente indicati. Ma, in tal modo, verrebbe completamente alterato lo schema fissato dall'art. 581 cpp. in cui la indicazione dei punti o capi rappresenta elemento avente la specifica funzione di delimitare il devolutum. Ove si ammettesse l'applicabilità del principio secondo cui i motivi nuovi possano prescindere dai capi o punti originariamente specificati, risulterebbe completamente frustrata la formulazione dell'art. 581 cpp. che rappresenta un principio fondamentale delimitazione dell'ambito operatività della impugnazione. 8) - Nè può fondatamente sostenersi, come taluno adombra, che tale principio non vale nei procedimenti cautelari ex art. 311 e 325 cpp. innanzi la Corte di Cassazione in quanto, stante il concetto unitario della impugnazione come prevista dal codice di rito, la disposizione di cui all'art. 311.4 cpp. va necessariamente correlata all'altra disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 585 cpp., norma di carattere generale e applicabile anche al ricorso per Cassazione. Inoltre, ove il legislatore avesse inteso derogare ad un principio fondamentale dell'ordinamento processuale, si sarebbe resa necessaria una norma apposita di deroga dall'obbligo di osservanza del termine stabilito dall'art. 311.1 cpp. modellando una dichiarazione di ricorso, in tema di misure cautelari, sullo schema della richiesta di riesame di cui all'art. 309 cpp. laddove, al comma sesto, è prevista la possibilità di enunciare in ogni momento del procedimento, sino all'inizio della discussione. doglianza che intende muovere al provvedimento impugnato. Sussistono comunque altri validi motivi che inducono questa Corte a ritenere non modificato lo schema previgente. adattato esigenze alle del nuovo sistema 9) - L'art. 167 delle disp. att. cpp. enuncia espressamente: "nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'art. 164 commi 2 e 3 devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono". Tralasciando il richiamo all'art. 164, che nella specie non interessa, appare significativa la indicazione dei capi e punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1, lett. a); con la ulteriore precisazione che detti motivi "nuovi" si riferiscono appunto ai predetti capi e punti. Se si tiene presente la struttura unitaria della impugnazione e la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 591 lettera c), deve necessariamente concludersi che i motivi, definiti "nuovi". ritenersi svincolati liberamente possono Il che, del resto, è chiarito dai lavori preparatori. Perché all'art. 149 del progetto preliminare delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, si parla di "presentazione di motivi aggiunti"; e nelle osservazioni del Governo si ribadisce la qualifica di "aggiunti" ai motivi. Il parere della commissione parlamentare, poi, spiega che si è preferito usare la terminologia di "motivi nuovi" per "uniformità di linguaggio", visto il contenuto dell'art. 585, comma 3. Il che lascia ragionevolmente ritenere che il mutamento sarebbe stato determinato solo da esigenze linguistiche e non da innovazioni sostanziali. 10) - Non va poi trascurata la considerazione che, qualora potesse essere ampliato il tema della impugnazione, verrebbe ad essere frustrata la concreta applicazione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 cpp.; infatti questo, - correlativo ai capi e punti del gravame -, richiede la notifica alle altre parti con cadenze temporali che risultano incompatibili con la tesi che non si condivide ove i nuovi motivi vengano presentati quindici giorni precedenti la udienza relativa secondo grado al del Nè vale sostenere che tale impugnazione incidentale non è prevista nel giudizio di Cassazione. Perché così argomentando si produrrebbe una inammissibile frammentazione del sistema delle impugnazioni che non giustificazione. alcuna Senza contare, infine, che un sistema di impugnazione così disarmonico, oltre ad apparire incomprensibile ed

Senza contare, infine, che un sistema di impugnazione così disarmonico, oltre ad apparire incomprensibile ed ingiustificato siccome volto a determinare una elusione al regime dei termini, faciliterebbe anche condotte processuali poco lineari, stimolando un opportunismo difensivo contrario ai canoni di lealtà nel contraddittorio, privilegiandosi, in tal modo, tattiche difensive dirette a limitare l'intervento del contraddittore.

11) - Non sembra inutile richiamare, a questo punto, ad ulteriore conferma della tesi accolta, il contenuto dell'ultima parte dell'art. 609.2 cpp. secondo cui "la Corte decide altresì le questioni..... che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello". La disposizione, che rappresenta una deroga a quanto contenuto nell'ultima parte dell'art. 606 cpp., trova come precedente il disposto dell'art. 538, terzo comma cpp. 1930. Con la sola differenza che, mentre nel codice previgente, era attribuita una particolare giurisdizione di merito

alla Corte di Cassazione, il codice vigente prevede una deroga alla tassatività dei motivi deducibili, anche se questi ultimi debbono fare riferimento esclusivamente a questioni di diritto che sorgano per ius superveniens ovvero a circostanze, non emerse prima ma che siano pur sempre di diritto. Appare evidente che la ritenuta necessità, da parte del legislatore del 1989, di indicare espressamente le circostanze suddette quali motivi proponibili di ricorso, sta a significare che proprio il significato di motivo "nuovo" inteso in senso restrittivo come sopra evidenziato avrebbe impedito la proponibilità di un siffatto motivo, posto che, in caso contrario, potrebbe disposizione ritenersi In conseguenza di quanto sopra, la impugnazione dello <S.> relativa ai motivi nuovi non collegati con i capi a con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, deve ritenersi inammissibile, trattandosi in concreto di doglianze del tutto svincolate dai punti e capi della sentenza originariamente impugnata e dovendosi escludere che siano proposte nullità rilevabili d'ufficio. state 12) - Il ricorrente, nelle note con le quali propone i motivi nuovi, solleva, in via subordinata illegittimità costituzionale dell'art. 585.4 cpp. (e, quindi, 311.4 e 611.1 cpp.) nell'ipotesi cui venga accolta la interpretazione restrittiva di dette norme derivanti (e derivate) dalla direttiva 88 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 perché, per difetto, affette da eccesso di delega. La eccezione, che, peraltro non indica la norma costituzionale che sarebbe violata, sembra adombrare la mancata osservanza dell'art. 76 della Costituzione. La doglianza, però, non può essere accolta e deve essere dichiarata manifestamente infondata. Invero, per come innanzi esposto, queste Sezioni Unite ritengono che non ricorra alcuna incertezza in ordine alla esatta interpretazione della norma delegate e di quelle delegate poiché sia l'una che le altre si ispirano al medesimo concetto di "novità" nel significato sopra chiarito, il più rispondente principi costituzionali in tema impugnazione 13) - Passando ora all'esame del ricorso del <B.>, costui eccepisce violazione dell'art. 195 cpp. per avere la corte di merito, all'esito dell'esame del teste <U. I.>, assunto ai sensi dell'art. 507 cpp. rifiutato l'escussione dei testi di riferimento <B.> e <D'A.> senza valida motivazione. Lamenta ancora vizi di motivazione della impugnata sentenza in relazione alla ritenuta responsabilità penale posto che gli indizi valutati erano del tutto carenti dei requisiti di legge. Deduce, infine, vizi di motivazione quanto alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con successivo atto viene proposto un motivo nuovo consistente nella valutazione della prova indiziaria relativa al possesso del telefono cellulare. Sostiene la difesa del <B.> che immotivatamente i giudici di merito avrebbero affermato che tale telefono aveva una superiore capacità di ricezione chilometro. non un 14) è disattesa. La prima doglianza infondata va Ed invero, trascurando l'esame delle condizioni per l'utilizzabilità della testimonianza indiretta nonché il valore della stessa ai fini del giudizio, rileva la Corte che nel caso in esame non ricorre la fattispecie denunciata. Secondo la sentenza impugnata, il teste < U. I.> ebbe a riferire di avere visto personalmente nella disponibilità del <B. M.> una pistola Beretta "probabilmente cal. 9 modificata in cal. 7,65 e recante la data 1938". Il teste ha precisato altresì, a sostegno di quanto riferito, di aver ottenuto dal <B.> il possesso della predetta arma che sarebbe stata usata in occasione di un agguato personalmente effettuato ai danni di tal <T. F.> sempre su incarico dell'imputato. Ha continuato l'<U.> che la pistola, dopo essere stata nascosta in vari luoghi, venne restituita al <B.> nelle cui mani ebbe a rivederla alcuni giorni prima dell'omicidio del <M.>. Così ricostruita la situazione in fatto, è evidente nella specie l'assoluta estraneità dell'ipotesi di cui all'art. 195 la cni violazione stata denunciata. In realtà, l'escussione dei testi <B.> e <D'A.> non poteva servire a rappresentare le fonti di riferimento per la conoscenza dei fatti da parte del teste <U.> ma si invocava l'accertamento testimoniale per individuare presso quali luoghi e persone l'arma sarebbe stata occultata ed affidata dopo l'agguato al <T.> e prima dell'omicidio Correttamente, la Corte di merito ha disatteso la richiesta ponendo in evidenza la irrilevanza ai fini del decidere dell'invocato accertamento che nessuna ulteriore efficacia probatoria avrebbe potuto arrecare. Si è parlato sul punto nella discussione orale di preteso travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, ma il vizio non è stato ritualmente eccepito, per come risulta dall'esame del ricorso, nè comunque sarebbe ricavabile dal testo della decisione. Quanto, poi, alla notizia che sarebbe stata riferita dal <C.> circa un progettato attentato al <M.>, la Corte non ha tenuto alcun conto di ciò nella decisione e la stessa difesa, nel sollecitare la escussione dei testi, non ha insistito, limitandosi a chiedere la testimonianza relativa al preteso possesso della Thema da parte dell'imputato. Circostanza anche questa ritenuta dalla Corte irrilevante e, comunque, non valutata in sentenza decisione. fini della 15) - Con la seconda censura, il ricorrente <B.> eccepisce vizi di motivazione in relazione alla ritenuta

responsabilità penale quanto ai reati sub a) e b) sostenendo che gli elementi indiziari indicati e valutati erano carenti dei requisiti della certezza, univocità e concordanza, posto che per ciascuno dei predetti indizi era possibile una diversa e parimenti logica spiegazione. In particolare tale doglianza investe il possesso della cartuccia Geco, la disponibilità dell'arma, le impronte lasciate dai due reperti, l'esistenza della causale, la falsità dell'alibi.

Rileva la Corte che anche siffatta censura fondata. non È noto che in tema di prova critica, così come nella prova diretta, si distinguono due momenti: uno meramente percettivo ed uno relativo alla valutazione. Il primo presuppone l'esistenza di un dato di fatto che consenta la ricostruzione indiziaria con estremo rigore, deve, cioè, presentarsi certo, sicuro, inoppugnabile affinché sia lecito prenderne le mosse per ogni ulteriore ricerca e valutazione. Il momento valutativo, invece, attraverso la individuazione di una regola di esperienza, con procedimento induttivo, permette di far dato indiziante conclusione Di tali esigenze di certezza e di rigore la giurisprudenza si è sempre fatta interprete allorché ha stabilito che i fatti debbono essere certi, giudizialmente provati nella loro verità storica e precisati nella loro esatta consistenza in modo tale da consentire l'accertamento del fatto ignoto con quel grado di sicurezza che può scaturire dalla logica coordinazione di vari elementi e su criteri di probabilità e normalità causale. Debbono possedere altresì il requisito della gravità, secondo cui l'indizio sta a denotare che il fatto noto deve avere una rilevante contiguità con il fatto ignoto; debbono, infine, essere logicamente dello stesso segno, nel debbono muoversi nella stessa direzione. La valutazione degli indizi, e cioè delle prove indirette del fatto, secondo l'id quot plerumque accidit, deve condurre alla formulazione di un giudizio probabilistico per cui, data un'azione, si può formulare una conclusione rispetto ad altre azioni che l'hanno preceduta o che la seguiranno; probabilità che diventa certezza se i rapporti o i comportamenti sono plurimi e convergenti, inequivoci nella loro direzione finalistica conducenti interpretazione. In tal modo, gli elementi indiretti di prova, giudizialmente accertati e cioè certi nella loro esistenza, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, debbono risultare gravi, univoci e convergenti in modo da confluire, nel loro complesso, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine è diretta. Ed attraverso tale giudizio si ricostruisce il fatto ignoto cui l'indagine è diretta. Ed attraverso tale giudizio si ricostruisce il fatto ignoto consistente nella colpevolezza dell'imputato, con un giudizio complessivo di dati che tenga conto del loro valore intrinseco (certezza ed univocità) e della connessione esistente tra gli stessi (requisito estrinseco) nel senso che tutti debbono convergere verso lo stesso risultato. È però pacifico che gli estremi della univocità e convergenza dei vari elementi debbono essenzialmente scaturire dalla loro logica coordinazione in base a criteri di normalità causale e che siffatti estremi possono anche mancare in relazione ad un singolo elemento da solo considerato - e sempre che non sia elemento decisivo - senza che abbia a soffrirne il risultato finale. E ciò perché nel processo indiziario naturalmente esiste una serie di dati equivoci nella loro visione parziale e di indicazione non sufficiente, se analizzati singolarmente, per l'attribuzione della responsabilità. Ma il convincimento del giudice può fondarsi anche su tali elementi quando attraverso un loro collegamento non occasionale ed una operazione logica di coordinazione globale di tutti gli indizi si giunga ad un convincimento di responsabilità per effetto di una oggettiva confluenza in unica direzione. Il che significa che il concetto di prova indiziaria deve permettere la ricostruzione del fatto e delle conseguenti responsabilità in termini di certezza che escluda ogni altra ragionevole soluzione, senza però che sia necessario pervenire alla esclusione di ogni altra possibile ricostruzione del fatto sulla base di mere ipotesi che facciano ricorso ad improbabili combinazioni di fatti imprevisti ed imprevedibili. E per ottenere un fissato risultato è necessario allora che la valutazione degli indizi venga effettuata non in astratto, con riferimento alle possibili conclusioni che ipoteticamente risultino compatibili con i fatti noti, ma con concreto richiamo all'effettivo contesto della vicenda. Ritiene la Corte che ai suesposti criteri si siano correttamente adeguati i giudici del fatto e che non merita accoglimento la denunciata censura, avendo la sentenza impugnata messo in evidenza fatti ontologicamente certi e collegati tra loro in guisa che, per forza logica, gli stessi appaiono suscettibili di una sola precisa e ben determinata interpretazione.

In particolare, i giudici di merito, con adeguata e corretta motivazione, hanno giudizialmente accertato alcune circostanze fondamentali ai fini della decisione, e cioè: la presenza sul luogo del delitto di un bossolo marca Geco identico a quello rinvenuto il giorno successivo nella vettura del <B.>, entrambi dello stesso calibro e recanti la medesima punzonatura "T" ed "L" e gli stessi segni di scarrelamento; le dichiarazioni dei testi, tra cui <U.>, i quali hanno riferito che il ricorrente era in possesso di una pistola dello stesso calibro di quella adoperata nell'agguato, le intercettazioni telefoniche effettuate la sera precedente il delitto intercorse

tra il <B.> e lo <S.>, dalle quali si è appreso che il primo era in possesso di una pistola Beretta cal. 9, modificata in cal. 7,65 che si inceppava e non scarellava bene; le risultanze della perizia disposta in dibattimento; la precostituzione di un falso alibi con la complicità della moglie, dello <S.> e dell'<A.>, i quali ultimi erano poi stati costretti a ritrattare l'originaria versione. Specifica censura è stata rivolta in ordine a tale punto della sentenza, avendo i giudici di merito parlato espressamente di alibi falso e precostituito. Senonché, al riguardo basta ricordare che il <B.>, ai Carabinieri che lo avevano chiamato sul telefono cellulare, confermò la circostanza relativa al soggiorno in Aosta ed i due coimputati, sempre ai Carabinieri, dichiararono avere l'amico Gli indizi sopra evidenziati sono stati poi dalla sentenza armonicamente collegati con l'accertamento della causale consistente nei cattivi rapporti esistenti tra ricorrente e vittima e che, in precedenza, avevano dato luogo ad un pestaggio del <M.> nonché al danneggiamento della vettura del Cosicché, se qualche indizio, isolatamente apprezzato, può solo fornire una probabilità della sussistenza del reato, esattamente i giudici di merito sono giunti alla conclusione che il complesso indiziante ha, nei confronti dell'imputato, una tale sintomatica convergenza da giustificare un serio convincimento di colpevolezza.

Ed a questo punto è appena il caso di ricordare che le conclusioni del giudice di merito circa la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari esaminati non è censurabile in Cassazione quando dell'esame e della valutazione compiuta lo stesso giudice abbia dato adeguatamente conto nella motivazione della sentenza. Motivazione che, nella specie, come già detto, è completa, esauriente ed adeguata per la seria analisi di tutti i particolari, anche minimi, della vicenda e per il rigore logico usato nella valutazione degli indizi. Sicché, a questo punto, la censura del ricorrente si traduce in pratica in contestazione della ricostruzione e valutazione dei singoli episodi siccome effettuate dal giudice di merito. Ma allora va detto che il giudizio di Cassazione no può divenire terzo grado di merito attraverso la deduzione di mancanza o illogicità della motivazione. Infatti, come questa Suprema Corte ha sempre costantemente ribadito, il giudizio ricostruttivo dei fatti e quello valutativo cui il giudice di merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove e degli altri elementi, sorretto da adeguata motivazione ed esente da vizi logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di vizio della motivazione sol perché contrari agli assunti del ricorrente. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra diverse versioni ed interpretazioni e l'indagine sulla attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo sempre il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. 16) - In relazione alla doglianza circa la entità della pena inflitta, va subito rilevato come sia principio assolutamente pacifico quello secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche è riservata al giudice di merito come oggetto di facoltà discrezionale che deve essere usata in base ad un apprezzamento complessivo di tutte le caratteristiche soggettive ed oggettive del reato. Ed ove il giudice abbia dato ragione dell'uso o del mancato uso di siffatta facoltà, senza cadere in incongruenze logiche e senza affermare erronei concetti giuridici nella valutazione degli elementi che lo hanno determinato a quella decisione, ogni eventuale censura si trasforma in una critica del relativo apprezzamento e, come tale, non può essere presa in considerazione in sede di legittimità. Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato la impossibilità di concedere le chieste attenuanti essendo emerse solo circostanze sfavorevoli rappresentate dai gravi precedenti penali, dalle particolari modalità del fatto (agguato in ora notturna) nonché dal movente rappresentato dalla Siffatta motivazione appare logica e congrua ed esente altresì da vizi di legittimità. Inutile, a questo punto, si appalesava altresì l'esame della richiesta relativa alla concessione della attenuante di cui all'art. 5 della legge sulle armi, sia perché comunque la pena irrogata non poteva in concreto essere diminuita e sia in quanto la motivazione anzidetta non poteva che essere di ostacolo al chiesto beneficio. 17) - Anche il ricorrente <B.> ha proposto un motivo nuovo. Sostiene che immotivatamente i giudici di merito avrebbero parlato di limitazione della capacità di ricezione del telefono cellulare in suo possesso al momento dell'accaduto. Con la conseguenza che, solo da tale circostanza di fatto, avrebbero ricavato la conclusione del mancato viaggio ad Aosta. come sostenuto dalla difesa. Tale motivo va esaminato rientrando chiaramente nell'ambito dell'originaria impugnazione. Ora, sul punto, è vero che la sentenza non spreca molte parole limitandosi ad affermare che il "cellulare non era utilizzabile per una simile distanza", facendo ritenere che presumibilmente sarebbe stata svolta, sul punto, una indagine in fatto. Sennonché, pur non esistendo nella sentenza prova alcuna di siffatto accertamento, la sostenuta dal ricorrente appare irrilevante ai fini della decisione. Invero, è pacifico che in n primo momento la moglie del <B.> ebbe a riferire ai Carabinieri che il marito da

tre giorni si trovava ad Aosta, e la circostanza venne ribadita dallo stesso ricorrente al brigadiere dei Carabinieri che lo interrogava usando il numero del cellulare fornitogli dalla donna, specificando che nello stesso pomeriggio si sarebbe portato in Carmagnola. Ma la versione venne subito dopo dallo stesso imputato abbandonata dal momento che già i Carabinieri avevano accertato, attraverso intercettazioni telefoniche, che la sera prima il <B.> si trovava nella predetta località e che il cellulare in questione, nello spazio di poche ore, era passato di mano numerose volte dal <B.> allo <S.>, sempre in Carmagnola. Inoltre, il ricorrente subito dopo il fermo mutò versione ed ammise che la sera del 25 gennaio 1993 si trovava nei pressi, e precisamente compagnia dell'<A.> Sicché a questo punto è evidente che la circostanza relativa alla funzionalità e caratteristiche dell'anzidetto telefono cellulare non poteva avere alcun effetto ai fini della decisione relativa all'affermazione di responsabilità del <B.>, nè arrecare pregiudizio alcuno alla attività della 18) - Passando all'esame dei ricorsi dello <S.> e dell'<A.>, sostanzialmente conformi, i predetti eccepiscono violazione degli artt. 521 e 522 cpp. sostenendo che la sentenza, contrariamente a quanto affermato nella imputazione contesta loro in riferimento al reato di cui all'art. 371 bis cp., avrebbe dichiarato che le dichiarazioni e le reticenze sarebbero state rese ai Carabinieri e non al Procuratore della Repubblica di Torino. La doglianza è totalmente infondata e si basa su di una lettura affrettata della sentenza. In punto di fatto, va precisato che ai due imputati è stato contestato il reato di favoreggiamento per avere, in data 26.1.1993, nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri, omesso di riferire che il <B.>, nella notte tra il 25 ed il 26 gennaio si trovava in Carmagnola, aiutando così il predetto ad eludere le investigazioni della autorità, nonché il delitto di cui all'art. 371 bis cp. per avere, in data 4.3.1993, falsamente riferito al P.M. di avere <B.> trascorso il la notte tra il 25 Così precisate le imputazioni, non si vede in quale nullità sia incorsa la impugnata sentenza la quale ha ricostruito 1a vicenda nei termini di cui Con i successivi motivi, i ricorrenti ripetono sostanzialmente la versione resa ai primi giudici quanto alla mancanza di antigiuridicità della condotta addebitata come reato ex art. 371 bis cp. per avere gli imputati inteso solo scagionare se stessi e non già favorire altri e come reato ex art. 378 cp. trattandosi di autofavoreggiamento.

Quanto al primo reato, l'affermazione di responsabilità del <B.>, riconosciuto colpevole con le modalità innanzi descritte, comporta necessariamente la responsabilità dello <S.> e dell'<A.> per la violazione dell'art. 378 cp., come evidenziato nella sentenza impugnata. Invero, la tesi dai due fornita ai Carabinieri subito dopo l'omicidio contrasta nettamente con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. E non è il caso di parlare di autofavoreggiamento in quanto siffatta tesi è stata proposta per la prima volta con il ricorso per Cassazione e non è stata neppure adombrata dai due ricorrenti allorché la ricorrente si recò al P.M. il 4.3.1993 per rendere la nuova versione, giustificata dal timore di dover rivelare la relazione tra la donna ed il <B.>. In particolare, l'<A.> nella circostanza specificò di essere stata indotta alla ritrattazione perché addolorata dal fatto di aver contribuito all'arresto dell'amico. Versione questa, poi puntualmente confermata dallo <S.> nell'interrogatorio Con ulteriore motivo, i due ricorrenti si dolgono per la condanna al risarcimento dei danni nonché delle spese in favore della costituita parte civile, liquidati in solido con il <B.>, non sussistendo, a loro avviso, alcun eziologico reati addebitati Premesso che la costituzione di parte civile è stata effettuata anche nei confronti dello <S.> e dell'<A.>, va nel resto detto che l'art. 74 cpp. prevede che "l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art. 185 cp. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno....". Si profila in tal modo un soggetto della fase processuale, il danneggiato, che può assumere il ruolo e la posizione di parte esercitando l'azione civile nel processo penale. Tale soggetto può essere anche diverso dal titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, e cioè dall'offeso dal reato, in quanto in tema di azione risarcitoria il danneggiato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma l'azione può essere esercitata da chiunque dal reato abbia comunque riportato un danno riferibile reato azione omissione del soggetto attivo del Quando il soggetto passivo del reato sia l'unico a subirne anche i danni civili, il problema dello loro delimitazione si risolve sulla base della esistenza di un nesso causale rispetto al reato, nesso consistente in un rapporto di immediatezza tra i due elementi. Quando poi il reato abbia cagionato danni a soggetti terzi, l'art. 185 cp. abilita alla richiesta di risarcimento, ed alla conseguente proposizione della azione in sede penale, chiunque dal reato commesso abbia subito E nella specie non può contestarsi che le parti civili abbiano subito un danno risarcibile dalla azione dei due ricorrenti i quali hanno posto in essere condotte dirette ad ostacolare le indagini ed a scagionare il <B.>. È ovvio che lo <S.> e l'<A.> rispondono solo dei danni cagionati nei limiti delle azioni compiute e che, sul punto, non si può parlare di completa solidarietà con il <B.>. In tal senso va intesa la condanna come indicata dispositivo in udienza. nel letto Il solo <S.> ha proposto anche un motivo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche lamentando vizio di motivazione su1 Anche tale doglianza va disattesa. La sentenza, anche se sommariamente, ha indicato le ragioni in forza delle quali l'imputato è stato ritenuto immeritevole del beneficio. Tali ragioni sono state ravvisate nella esistenza di un particolare legame con l'autore dell'omicidio. È ovvio che per siffatto legame deve intendersi solo quello criminale dal momento che i due uomini erano compartecipi nel traffico di stupefacenti e facenti parte di unica consorteria. Tale motivazione in fatto appare logica e priva di vizi dal punto di vista giuridico e, pertanto, non censurabile in questa sede. Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali di questo grado.

P.Q.M

Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi del <B.>, dello <S.> e dell'<A.> che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.

Roma, 25.2.1998 DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 20 APR. 1998

§ 3.6. Appello incidentale

Appello - Appello incidentale - Oggetto - Limiti - Punti dell'appello principale - Sussistenza - Punti in rapporto di connessione essenziale con i punti denunciati con l'appello principale - Ammissibilità - Fattispecie.

L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto - omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale -, trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pena).

Cassazione penale, sez. un., 17 ottobre 2006, n. 10251

misura

della

restando

Fatto

1. Con sentenza 10 giugno 2004 la Corte di Assise di Bolzano affermava la penale responsabilità di M.M.

perchè resosi colpevole del delitto di omicidio preterintenzionale, così modificata l'originaria imputazione di omicidio volontario, per aver cagionato - quale conseguenza non voluta - la morte di D.V. M. per asfissia. Lo condannava, conseguentemente, muovendo dalla pena base di anni sedici di reclusione e tenuto conto delle contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 5 e 11, alla pena di anni diciotto di reclusione. A fondamento della affermazione di responsabilità il giudice di primo grado annoverava quattro indizi da ritenere gravi, precisi concordanti. 1) la presenza della vittima, la notte in cui avvenne il suo decesso, in casa del M.; 2) la distruzione e l'occultamento del cadavere da parte dell'imputato e la condotta successiva del M.; 3) le dichiarazioni del teste T. il quale aveva riferito di aver ricevuto le confidenze dell'imputato che si era confessato dell'omicidio: 4) l'assenza dell'accertamento di una diversa causa della morte e la presenza, invece, di un assetto indiziario qualificabile a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 2, univocamente dimostrativo del fatto che la D.V. era morta Contro tale pronuncia proponeva appello l'imputato, deducendo sia vizi procedurali sia censure di merito. In particolare, lamentava la nullità del decreto che dispone il giudizio e del verbale dell'udienza preliminare per violazione del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 18, lett. a) ed i), in quanto la versione di tali atti in lingua tedesca sarebbe risultata non corrispondente letteralmente alla versione in lingua italiana. Sosteneva, inoltre, che - in quanto detenuto per altro titolo - non aveva potuto partecipare all'intero dibattimento, non essendo stata disposta la sua traduzione per le udienze successive a quella del 19 dicembre 2003. Rilevava che la Corte aveva ritenuto valida la sua rinuncia a comparire presentata all'udienza del 19 settembre 2003, nonostante ad essa fosse seguita la comparizione dell'imputato all'udienza del 19 dicembre 2003. Nel merito invocava una pronuncia di assoluzione, sostenendo l'inattendibilità delle prove testimoniali e, più in generale, la lacunosità del quadro indiziario sulla cui base la Corte era pervenuta al riconoscimento della sua responsabilità e alla stessa affermazione che la causa della morte della D.V. non era riferibile ad un fatto naturale una omicidiaria. causa In via subordinata lamentava l'eccessiva entità della pena inflitta, chiedendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena nei minimi edittali per il reato eventualmente ravvisato. In relazione a tale ultimo punto della sentenza denunciata proponeva altresì appello incidentale il Pubblico Ministero, evidenziando che la pena era stata commisurata in conseguenza di una non corretta qualificazione giuridica del fatto contestato. Chiedeva, pertanto, la riqualificazione del fatto stesso in omicidio volontario, potendosi, al più, ravvisare un'ipotesi di dolo eventuale, con determinazione della pena ritenuta di giustizia. In sede di richieste finali il Pubblico ministero domandava l'accoglimento del proprio atto di gravame, ferma

pena

La Corte di assise di appello di Bolzano, con sentenza 8 giugno 2005, riqualificava il fatto come omicidio

inflitta

primo

in

volontario e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, confermava la pena già irrogata dalla Corte di assise, questa volta, perÃ², muovendo dalla pena base anni ventisette di reclusione.

In particolare, i giudici di appello rigettavano le eccezioni procedurali sollevate dall'imputato, osservando che le forme del processo c.d. bilingue (imposto nel caso di specie dalla scelta da parte dell'imputato della lingua tedesca e delle parti civili di quella italiana) imponevano l'uso contestuale, ma non formalmente equipollente di entrambe le lingue; nelle due versioni, inoltre, erano comunque presenti gli elementi indispensabili affinchè gli atti processuali potessero assolvere la funzione loro affidata dal codice di rito. La Corte riteneva altresì destituita di fondamento la censura concernente l'illegittima celebrazione del dibattimento in assenza, avendo l'imputato presentato il 19 settembre 2003, nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., la dichiarazione di rinuncia, che non poteva ritenersi revocata dalla successiva presentazione in udienza del M., resasi necessaria solo in quanto l'imputato era stato chiamato a rendere l'esame, richiesto dal Pubblico ministero e dalle parti civili, al quale, tra l'altro, si era rifiutato di rispondere. Nel merito, la Corte se, da un lato, riteneva di non condividere l'impianto probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado, in particolare per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi (e, più specificamente, dal T.), dall'altro lato, perveniva ad un giudizio di responsabilità dell'imputato, valorizzando: 1) l'occultamento del cadavere nel letamaio davanti la casa del M., accertato da una sentenza di condanna divenuta

la tesi dell'imputato secondo cui avrebbe rinvenuto il corpo della D.V. privo di vita nel letto della sua abitazione e di averlo occultato anzichè denunciarne il rinvenimento per scongiurare i sospetti che ne sarebbero derivati a causa dei suoi specifici precedenti penali sarebbe da disattendere perchè si sarebbe agevolmente accertata la causa naturale della morte; il tutto in quadro decisamente univoco ai fini dell'affermazione di responsabilità ove si considerino le sconcertanti modalità dell'occultamento, tenuto conto che il M. ha infierito sul corpo della povera D.V. in modo selvaggio ed oltraggioso, tentando di bruciarlo, procurandogli fratture anomale, collocandolo sotto un mucchio di letame e mutilandolo, nell'intento di far sparire qualsiasi possibilità di accertare le cause della morte;

- 2) l'accertamento della causa della morte; pure se la consulenza tecnica non ha fornito la certezza assoluta, la Corte di assise di appello segnala l'assenza di elementi concreti in grado di attribuire la morte della D.V. ad una causa naturale (possibile in astratto, ma in concreto non probabile), nonchè la presenza di un enfisema polmonare acuto e di resti di sostanza proteica parzialmente digerita nella trachea e nel bronco che è stata ritenuta compatibile con l'occlusione violenta delle vie aeree per strangolamento- soffocamento; dato, questo, che acquisterebbe decisiva significazione considerando anche i precedenti specifici del M. che dimostrano la propensione ad attingere proprio funzioni degli organi 1e della respirazione; 3) un "urlo o rantolo" che concordemente i testi L. e W. dichiarano di aver percepito; 4) il viaggio intrapreso quella stessa notte dal M., dal L. e dal W. che non trova altra giustificazione se non nell'esigenza di far scomparire il cadavere della D.V., viaggio non andato in porto anche per la resipiscenza del M. preoccupato far conoscere agli altri luogo seppellimento. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte accoglieva l'appello incidentale del Pubblico Ministero, ritenendo l'accettazione del rischio da parte dell'imputato della morte della vittima - e pertanto il dolo eventuale del reato di omicidio di cui all'art. 575 c.p.p. - insita di per sè nelle modalità della condotta
- 2. Contro la sentenza di appello, il difensore di fiducia del M., con atto depositato il 29 ottobre 2005 presso la cancelleria della Corte di appello di Trento, ricorre per cassazione proponendo cinque ordini di motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 595 c.p.p., dolendosi della diversa qualificazione del fatto in omicidio volontario, conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale del Pubblico ministero. Rileva a tal riguardo che il giudice di appello aveva travalicato l'ambito del devolutum, contraddistinto dai "punti" investiti dall'appello principale "promosso dall'imputato esclusivamente al fine di accertare l'assenza di qualsiasi responsabilità rispetto al reato ritenuto in sentenza" ai quali l'appello incidentale doveva necessariamente

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente ripropone le questioni procedurali già sollevate in appello. In ordine alla violazione delle regole sul bilinguismo, evidenzia l'estrema lacunosità della redazione in lingua tedesca degli atti dell'udienza preliminare rispetto alla versione italiana, che avrebbe privato l'imputato della possibilità di difendersi.

Ribadisce che gli effetti della rinuncia a comparire del 19 settembre 2003 sarebbero stati elisi dalla successiva comparizione del M. dalla quale sarebbe desumibile l'univoca manifestazione della sua volontà di

partecipare al dibattimento così neutralizzando la precedente dichiarazione di volontà di non partecipare al dibattimento stesso.

Con i restanti motivi deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata, della quale censura le gravi carenze, la illogicità e la contraddittorietà quanto alla valutazione degli elementi di prova posti a carico dell'imputato.

Sulla base di tali motivi, chiede che la Corte annulli la sentenza 3. La prima Sezione di questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata alla udienza pubblica del 22 febbraio 2006, rimetteva gli atti alle Sezioni unite, evidenziando, in ordine al primo motivo del ricorso, la sussistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto interpretativo sui limiti dell'appello incidentale Secondo un orientamento, l'appello incidentale avrebbe natura accessoria rispetto a quello principale, dovendosi limitare non solo ai capi della sentenza, ma anche ai "punti" della decisione investiti da quest'ultimo. La sua funzione pertanto non sarebbe quella di legittimare una impugnazione fuori termine, ma soltanto quella di "contrastare" l'appello principale (Sez. 1[^], 16 dicembre 2004, Grima; Sez. 14 giugno Franini: 25 febbraio 1999. 3^. 1994, Sez. Coppola; Sez. 1999. dicembre Secondo un altro indirizzo, l'appello incidentale, pur essendo designato dalla sua natura accessoria, dovrebbe essere contenuto nei soli "capi" della sentenza su cui s'incentra l'appello principale, potendo in tale ambito investire anche punti diversi. In caso contrario l'appello incidentale finirebbe per perdere la sua funzione di impugnazione, essendo comunque le parti legittimate a contrastare le iniziative processuali avversarie (Sez. ottobre Talune decisioni avrebbero posto in evidenza che la disciplina dell'appello incidentale del pubblico ministero non differisce da quella delle altre parti processuali, come si desumerebbe dall'art. 595 c.p.p., comma 3, (Sez. 6[^], 19 gennaio 1999, Pancheri; Sez. 1[^], 14 aprile 1992, Ruffalini, Sez. 1[^], 17 febbraio 1992, Notarrigo). Con decreto del 29 marzo 2006 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni unite per la soluzione della questione giuridica controversa.

Diritto

1. Preliminare all'esame del contrasto che ha determinato la rimessione del ricorso alle Sezioni unito è lo scrutinio delle altre due questioni processuali sollevate dalla difesa con esse ponendosi in dubbio la stessa regolare costituzione del rapporto processuale. 2. Con ricorrente la delle prima il deduce violazione norme sul bilinguismo. Tale censura non contesta il mancato uso della lingua materna ma la estrema lacunosità della redazione in lingua tedesca del verbale dell'udienza preliminare, celebratasi il 27 gennaio 2003, e del decreto che dispone il giudizio rispetto alla loro versione italiana, che avrebbe privato l'imputato della possibilità di difendersi. motivo infondato. 11 primo grado 2.1. La sentenza di aveva respinto l'eccezione evidenziando a) il verbale dell'udienza preliminare era composto di un modulo prestampato compilato a mano dal cancelliere e dalla trascrizione della riproduzione fonografica in lingua tedesca, nonchè di quella stenotipica lingua italiana; b) le differenze riscontrabili nelle due versioni linguistiche non avevano compromesso la sostanziale corrispondenza contenuto degli c) le due versioni del decreto che dispone il giudizio erano esattamente corrispondenti, così escludendosi che come prospettato dalla difesa, la mancata motivazione (cioè la sommaria indicazione delle fonti di prova e dei fatti a cui esse si riferiscono) potesse configurare un'ipotesi di nullitA del decreto stesso. Il giudice di appello, pur dando atto che il verbale di udienza in lingua tedesca era stato redatto in forma più "concentrata" (tre pagine rispetto alle otto della versione italiana) e che il decreto che dispone il giudizio in lingua tedesca si presentava in forma più "telegrafica e meno completa" (riportando un meno esaustivo elenco delle fonti di prova ritenute rilevanti rispetto a quello redatto nell'altra versione), aveva escluso che "tale certamente non esemplare impostazione" degli atti avesse compromesso la funzionalità degli effetti di garanzia salvaguardati dalla normativa sul bilinguismo, posto che nel processo comune da celebrare in una sola lingua nessuna norma impone una maggiore o minore completezza nella formazione dei verbali e nella redazione dei provvedimenti, essendo unicamente indispensabile che tali atti siano dotati dei requisiti minimi sufficienti per consentire alle parti di avere certezza degli avvenimenti verificatisi nel corso dell'udienza e di conoscere ragioni il contenuto delle decisioni adottate dal giudice.

3. Le norme in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano sono dettate dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni; più in particolare, il D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, ed il D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che il sistema di garanzie delineato dalla normativa ora ricordata è predisposto al fine di consentire all'imputato o all'indagato di esercitare pienamente il diritto di difesa (Sez. 1[^], 1 ottobre 2004, Ladurner; ma anche Corte costituzionale, sentenza n. 271 del 1994), attraverso la regola della piena "parificazione" della lingua tedesca alla lingua italiana e dell'impiego per ciascun atto "della lingua usata" dall'interessato; con la conseguenza che gli atti assunti e le espressioni usate in una delle due lingue formano direttamente oggetto della "cognizione dell'organo giudicante, e non di una operazione interpretazione" (Sez. 1^. ottobre Secondo le disposizioni applicabili all'epoca del procedimento, l'udienza preliminare doveva essere svolta nella lingua richiesta dall'imputato - nella specie, nella lingua tedesca - (art. 16) e, in presenza della costituzione di parti civili appartenenti a gruppi linguistici diversi, dovevano essere osservate, a pena di nullità assoluta (art. 18 bis), una serie di prescrizioni (art. 18) volte a consentire lo sviluppo bilingue del processo.

In particolare, i verbali erano da redigere contestualmente in entrambe le lingue, così come i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, dovevano essere redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue (lett. h ed i).

La normativa ora ricordata non detta peraltro disposizioni in merito alle conseguenze derivanti dalla mera inosservanza delle regole concernenti le modalità di documentazione degli atti, che quindi devono desumersi dalla ordinaria disciplina codicistica.

Ora è noto che l'art. 142 c.p.p. ricollega la nullità del verbale all'incertezza assoluta sulle persone intervenute ed alla mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, mentre l'art. 429 c.p.p. prevede la stessa sanzione nell'ipotesi in cui non risulti identificato in modo certo l'imputato ovvero manchi o sia insufficiente la indicazione del fatto, o del luogo, giorno ed ora della comparizione. La giurisprudenza ha più volte affermato, con riferimento alla suddette disposizioni, che, per il principio di tassatività, non è consentito ravvisare la sanzione della nullità quando non sia espressamente prevista (Sez. 3[^], 13 novembre, Pacca; Sez. 3[^], 1 marzo 1994, Bottero; Sez. 1[^], 12 novembre 1996, Mazza). Ne consegue, dunque, che - fermo restando che le nullità derivanti dalle violazioni della disciplina sull'uso processuale della lingua negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono assolute ed insanabili, nonchè rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. 3^, 30 settembre 2005, Pichler) poichè nessuna decisiva lesione del diritto di difesa, rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c. può essere ravvisato nelle irregolarità indicate nella censura in esame la censura stessa deve essere disattesa. Il tutto pure considerando che, come ha avuto occasione di statuire la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche a voler ammettere la nullità degli atti sopra ricordati, si sarebbe in presenza di una invalidità sostanzialmente non lesiva ed innocua o, a tutto concedere, di una invalidità per così dire "circoscritta", che non ha avuto effetti diffusivi sull'ulteriore sviluppo del procedimento. La nullità, infatti, è sanzione che rivela la più tipica specie di invalidità, espressamente comminata dalla (principio di tassatività) con riferimento a patologie dell'attività E se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, "immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato" è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore "lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sè irrilevante o inidonea a riverberasi sulla validità degli atti processuali successivi" (Sez. 6^, aprile 2006.

3. In prossimità dell'inizio del dibattimento di primo grado l'imputato, detenuto per altro titolo, aveva presentato presso la direzione della casa circondariale di Rovereto, in data 19 settembre 2003, dichiarazione nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., con la quale rinunciava a comparire. Successivamente, all'udienza del 19 dicembre 2003, il M., chiamato a rendere, su richiesta del Pubblico ministero e delle parti civili, l'esame, aveva consentito a farsi tradurre, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto prospettato nel ricorso, alla successiva ed ultima udienza del 10 giugno 2004, la Corte di assise avrebbe respinto con ordinanza l'istanza dei difensori che avevano rappresentato la volontà dell'imputato di essere presente, rilevando che nessuna revoca era intervenuta dopo la "formale rinuncia" a comparire.

Una motivazione, quella ora ricordata, recepita dalla Corte di assise di appello, la quale aveva escluso che la volontà di revocare la precedente rinuncia potesse risultare da fatti concludenti (nella specie, tra l'altro, non essendo necessaria "una formale dichiarazione" intervenuti), invece in Anche tale motivo è fondamento. 3.1. Questa Corte ha ripetutamente statuito che la rinuncia a comparire dell'imputato detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio ad un'udienza determinata, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. 6[^], 14 gennaio 1998, Giuliano; Sez. 1[^], 31 gennaio 2000, Pianese; Sez. 2[^], 15 dicembre 2000, Greco; 25 Sez. settembre 2003. Garofalo). Il tutto quale corollario del principio secondo cui la dichiarazione dell'intento di far celebrare l'intero dibattimento in absentia deve risultare espressamente in modo tale da comprovare che l'imputato non abbia inteso presenziare all'intero dibattimento, dovendosi diversamente attribuire alla stessa valore di rinuncia solo per singola udienza 2^, 11 novembre 1999. Massarutti). (Sez. In merito alle forme attraverso le quali deve essere manifestatala la volontà dell'imputato - quando costui si trovi in stato di detenzione - di revocare la precedente dichiarazione di rinuncia a comparire, si sono profilati orientamenti interpretativi. Si è affermato che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della "revoca espressa" di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di porre nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza: sarebbe pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni, facendo sì che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 c.p.p., senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti (Sez. 2[^], 15 dicembre 2000, Greco). Si è, al contrario, sostenuto che la volontà di revocare la rinuncia a comparire all'udienza può essere manifestata da parte dell'imputato detenuto anche mediante un "comportamento concludente" (Sez. 2^, 25 settembre 2003, Garofalo) dal quale sia dato desumere l'intento di neutralizzare gli effetti derivanti dal suo precedente disinteresse partecipare dibattimento. Si è però anche precisato che la revoca del consenso alla celebrazione del dibattimento in assenza non deve incidere negativamente sul regolare svolgimento del processo, nel senso che questo non può subire pause o differimenti dipendenti unicamente dalla mutevole volontà dell'imputato o da scelte contraddittorie e non giustificate giustificabili oggettivamente o diversamente opinando, si affiderebbe al "capriccio" dell'imputato la gestione del processo, il che nulla avrebbe a che vedere col legittimo esercizio del diritto di difesa. L'atto di revoca non potrebbe pertanto avere l'effetto di "influenzare e sconvolgere" una situazione processuale, che, in quanto stabilizzatasi sulla base della pregressa rinuncia a comparire, non sia più immediatamente reversibile, e ciò proprio perchè deve essere garantita la naturale evoluzione di un iter processuale ritualmente avviato (Sez. 6[^], 24 settembre 1999, 6^. 4 aprile 2000, Fichera; Sez. 4^, 13 luglio 2005, Tinnirello; Quale che sia la soluzione da adottare, risulta evidente che nel caso di specie non può comunque assegnarsi al contegno dell'imputato tradottosi nella comparizione all'udienza per rendere l'esame, l'univoca manifestazione di volontà di neutralizzare gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo in absentia, essendosi concretizzato il detto comportamento, come desumibile dalla stesso silenzio del M. durante l'esame, in un contegno che ha esaurito i suoi effetti nell'ambito della detta udienza privo ulteriore fini ogni valenza significante processuali. E' appena il caso di soggiungere che nel caso di specie non può assegnarsi alcun valore dirimente alla recente pronuncia di queste Sezioni unite che hanno risolto in senso negativo la questione circa la sussistenza di un onere dell'imputato di comunicare "tempestivamente" al giudice il sopravvenuto stato di detenzione, in modo da non consentire la sua traduzione in udienza, mentre hanno valorizzato esclusivamente ai fini della dichiarazione di contumacia, l'eventuale inequivoca rinunzia dell'imputato a comparire; tutto ciò nel solco di un orientamento interpretativo già da tempo tracciato dalle Sezioni unite in ordine alle modalità di manifestazione della rinuncia da parte dell'imputato ai diritti espressione del fair trial (Sez. un., 26 settembre 2006, Arena; v. anche Sez. un., 26 marzo 2003 Caridi; nonchè la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo).

4. E' ora il momento di prendere in esame la questione che ha dato vita al contrasto interpretativo da cui è scaturita la rimessione del ricorso alle Sezioni unite. E' indispensabile, peraltro, prima di penetrare davvero in medias res, soffermarsi sulle nozioni di capo e punto della decisione, incentrandosi - come si è già esposto in narrativa e come si vedrà più diffusamente tra poco - proprio sul rilievo di tale distinzione il nucleo del conflitto giurisprudenziale segnalato dall'ordinanza di

4.1. Le Sezioni unite hanno chiarito che, nel sistema delle impugnazioni, la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione; tanto che per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Può quindi affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza": la decisione "che conclude una fase o un grado del processo" può, dunque, "assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati"; nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda mentre, nel secondo, "la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale". Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597 c.p.p., comma 1, coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato; in primo luogo, l'accertamento della responsabilità e la determinazione della pena, che rappresentano, in tal senso, due distinti

Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.

Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza - applicata nell'esperienza giudiziaria non sempre con la dovuta chiarezza - deve ritenersi che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli.

Nel caso di processo relativo ad un solo reato la sentenza passa in giudicato nella sua interezza, mentre nell'ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall'impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione giudicato parziale. I punti della sentenza non sono, invece, suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutimi quantum appellatimi) ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che - in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato - il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio. In altri termini, pur essendo certamente vero che al giudice dell'impugnazione è interdetto l'esame del punto non impugnato e che l'accertamento ad esso corrispondente non è più controvertibile, tranne la sussistenza di questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l'utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all'intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione.

Conseguentemente, in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo; la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere, quindi, la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorchè anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato (cfr., proprio in questi termini, Sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). Gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza delle Sezioni unite sopra riportata costituiscono la necessaria premessa per affrontare il contrasto giurisprudenziale la cui soluzione è stata sottoposta al vaglio della Corte e per delimitare gli spazi normativi su cui deve incentrarsi ogni verifica, perchè l'endiadi capo-punto richiamata da varie disposizioni codicistiche rappresenta - almeno quoad effectum - l'unica concettualizzazione in cui delimitare lo stesso significato empirico dell'espressione appello incidentale, senza trascurare quelle connessioni derivanti dalle interferenze entro il singolo capo o entro il singolo punto in grado di qualificare l'appello incidentale come modello necessariamente coerente con il sistema generale delle impugnazioni.

4.2. Occorre, ancora, rammentare come la dicotomia, capi-punti della sentenza, è ormai canonizzata in un precetto fondamentale nel regime delle, impugnazioni, quello concernente la "forma dell'impugnazione"; il precetto, cioè, dell'art. 581 secondo cui l'impugnazione deve contenere (comma 1, lett. a) "i capi o i punti della decisione cui su riferisce l'impugnazione", così annidando l'atto d'impugnazione entro lo stretto ambito del devolutiva, a pena di inammissibilità, comminata dall'art. 591 c.p.p.. Ed è significativo notare come la giurisprudenza di questa Corte abbia affrontato il tema della distinzione tra "capo" e "punto" della sentenza con prevalente riferimento ai precetti adesso ricordati (oltre che alla tematica del giudicato parziale). Si è detto così che scopo dichiarato della enunciazione dei capi o punti della decisione ai quali si riferisce il provvedimento impugnato (nonchè delle richieste e dei motivi) è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare "impugnazioni generiche e dilatorie", in modo tale che è lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame. Proprio il requisito della specificità sembra quasi tutto l'asse delle prescrizioni richieste dalla norma dall'indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna per terminare con le richieste ed i motivi; in un quadro, in cui, anche statisticamente, il vizio di aspecificità appare quello ritenuto più frequente - nella vasta gamma del suo manifestarsi, ma seguendo una nozione unitaria - dall'esame della giurisprudenza. Tanto che può condividersi l'osservazione secondo cui effettivamente la linea di tendenza espressa complessivamente dal legislatore del 1988 è informata alla necessità di imporre agli "utenti" un miglioramento della qualità dell'atto con cui si provoca l'apertura del grado ulteriore di giudizio. Ancora, di una verifica esegetica appare meritevole l'espressione "parte" della sentenza (su cui ci si soffermerà più articolatamente in prosieguo), ritenuta rilevante al fine sia di un suo autonomo divenire giudicato sia per il restare ancora sub iudice in quanto abbia connessione essenziale con la "parte annullata". Il contesto in cui si colloca la nozione di disposizione della sentenza rende evidente la necessità di individuare una terminologia più specifica che delinei in modo maggiormente rigoroso il significato di della sentenza (o, se si vuole, di "parte" delle disposizioni della sentenza). Il ruolo cruciale da assegnare alla disposizione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), nel suo diretto collegamento con il regime dell'inammissibilità dell'impugnazione può costituire la base in grado di consentire un'esatta verifica delle fattispecie ora sommariamente indicate, così da autorizzare una corretta individuazione delle linee giurisprudenziali fortemente affermatesi agli inizi degli anni novanta soprattutto a seguito dei reiterati interventi delle Sezioni unite. Lo svolgimento ulteriore dovrà, dunque, svolgersi pure con la verifica esegetica dell'espressione "parte" della sentenza, ritenuta rilevante al fine sia di un suo autonomo divenire giudicato sia per il restare ancora sub iudice in quanto abbia connessione essenziale con la "parte annullata".

4.3. Occorre rammentare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema - seguendo un tracciato ermeneutico che ha trovato largo seguito in dottrina - è orientata nel senso che l'appello incidentale, per quanto sul punto taccia l'art. 595 c.p.p. che lo disciplina, deve limitarsi ai capi e ai punti su cui si incentra l'appello principale.

Una simile linea interpretativa ha la sua base nell'individuazione dello scopo spiegato dall'appello incidentale, individuato non in una funzione deterrente ma soltanto antagonista rispetto all'appello principale. A ciò si aggiungono ragioni sistematiche oltre che il doveroso rispetto dei termini per impugnare. Si è, appunto, fatto leva sulla ratio dell'appello incidentale, che - come sarebbe dato desumere dalla relazione preliminare al codice di procedura penale - non coinciderebbe più con quella finalità deterrente (o "di dispetto") nei confronti delle impugnazioni dell'imputato, alla base dell'istituto nel sistema dell'abrogato codice che aveva condotto a introdurre l'appello incidentale del pubblico ministero, nè con uno scopo generico (e oltremodo insoddisfacente a giustificarne la sua previsione) di rimessione in termine per le parti non impugnanti, ma piuttosto con l'intento "certamente più comprensibile ed apprezzabile di ottenere un riesame in tutte e due le direzioni" delle parti della sentenza oggetto di appello. La ratio dell'istituto andrebbe invece ricercata essenzialmente nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul thema decidendum devoluto al giudice dell'impugnazione. Con la conseguenza che solo sui capi ed i punti della sentenza attaccati dall'appello principale deve realizzarsi questo "completo paritario" parti processuali (Sez. 6^. 15 giugno 1992, Nell'offrire un'attenta ricostruzione dell'istituto, si è sottolineato che, mentre nel codice del 1930 l'appello incidentale, riservato solo al pubblico ministero, era stato essenzialmente previsto per scoraggiare gli appelli temerari dell'imputato, nel codice vigente la ragion d'essere dell'appello incidentale sarebbe quella di rimettere le parti in "posizione di equilibrio" di fronte ad una decisione impugnata solo da alcune di esse; stante la natura di mezzo antagonista, esso dovrebbe avere pertanto lo stesso ambito dell'appello principale, cioè essere limitato ai punti della decisione investiti dai motivi dell'appello principale, e non estendersi all'intero capo della sentenza. Senza il confine dei punti investiti dall'appello principale, questo mezzo di impugnazione violerebbe il principio di parità delle parti, il diritto alla difesa e anche il principio dell'obbligatorietà dell'azione Si è osservato, più in particolare, che, sebbene il codice riservi ampio spazio alle transazioni processuali delle parti, risulterebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale se con l'appello incidentale il pubblico ministero, invece di contraddire implicitamente l'imputato, potesse investire in toto il capo

impugnato, potesse cioè fare dopo quello che era tenuto a fare prima con l'appello principale, ovvero chiedere la riforma di una decisione ingiusta, per di più con una richiesta che l'imputato può rendere inefficace (Sez. 3^. febbraio 1993. Sembolini). Riprendendo le argomentazioni della sentenza ora ricordata, in relazione ad una fattispecie in cui l'appello incidentale del pubblico ministero aveva ad oggetto l'erronea diversa qualificazione attribuita dal giudice di primo grado al fatto, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto l'imputato in via principale non aveva posto in discussione la sua responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto, ma soltanto la mancata applicazione di una causa estintiva del reato; e ciò perchè il pubblico ministero aveva dimostrato piena acquiescenza nei confronti della diversa qualificazione giuridica e pertanto su tale punto si era formato giudicato 3^. 1994. (Sez. giugno Franini). I lavori preparatori (nella Relazione, la commissione ministeriale, pur rilevando l'assenza di ogni riferimento nella norma all'area della devoluzione, avrebbe privilegiato la tesi secondo cui un collegamento deve esistere quanto meno in relazione ai capi della sentenza che sono stati impugnati), sono stati l'argomento che ha indotto la Corte ad affermare che "consentire l'estensione dell'appello incidentale anche ai capi, non oggetto di gravame, significa da un lato determinare una riviviscenza illegittima dei termini oramai scaduti e dall'altro lato conferire a questo mezzo una finalità deterrente non consona con l'indirizzo del legislatore che ha improntato la nuova disciplina processuale alla parità di posizioni ed alla lealtÃ". In particolar modo quando appellante principale è l'imputato l'appello incidentale del pubblico ministero potrebbe esercitare sull'imputato stesso una pressione tale da indurlo eventualmente a rinunciare e quindi a paralizzare o rendere più difficile il pieno esercizio del diritto di difesa: pertanto "motivi etici... portano a concludere che l'appello incidentale non soltanto deve essere limitato ai capi, oggetto di gravame, ma anche ai punti della decisione investiti dai motivi di quello principale" (Sez. 3[^], 13 novembre 1995, Giacomazzo).

un assetto da cui discenderebbe la conseguenza che l'appello incidentale deve essere limitato ai capi e punti della sentenza investiti dall'appello principale, desumibile, indirettamente ma inequivocamente, da alcune disposizioni positive del codice di rito vigente e dal sistema processuale nel suo complesso. Anzitutto, l'art. 595 c.p.p., comma 4, che stabilisce chiaramente un nesso funzionale tra le due impugnazioni, che non può non riguardare logicamente sia l'ammissibilità sia il contenuto devolutivo delle stesse ("non avrebbe senso la perdita di efficacia dell'appello incidentale, ad esempio, per la rinuncia all'appello

Stando ad un'altra decisione l'appello incidentale sarebbe caratterizzato dalla sua dipendenza da quello

principale;

principale, se il primo potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e autonomo rispetto al contenuto devolutivo del secondo").

In secondo luogo, assegnando all'appello incidentale un ambito devolutivo indipendente e più ampio di quello dell'appello principale, verrebbero ad essere vanificati i termini per proporre impugnazione, tassativamente fissati a pena di decadenza; tanto da ritenere un dato esorbitante dai limiti segnati con l'appello principale avanzato dal pubblico ministero, riferito solo alla qualificazione giuridica del fatto contestato, l'appello incidentale proposto dall'imputato in punto di responsabilità, avente ad oggetto l'assoluzione o in subordine la riduzione della pena (Sez. 3^, 25 febbraio 1999, Coppola). Non si è mancato, poi, di rimarcare come l'appello incidentale si presenti come un "tipo speciale di appello", dal quale non deriva la mera restituzione in termini nei confronti della parte decaduta dal termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che i suoi limiti oggettivi devono coincidere con l'ambito dell'appello principale, ovvero con i punti della decisione impugnata (Sez. 5^, 15 aprile 1999, Bosi; Sez. 3^,

Si è ribadito, ancora, come un'interpretazione estensiva contrasterebbe con la previsione dell'art. 585 c.p.p. di termini per proporre impugnazione stabiliti a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), provocando una sorta di "intimidazione" alla parte, che, appellando la sentenza di primo grado, si troverebbe esposta ad una riapertura di carattere generale dei termini di impugnazione per la parte che non ha tempestivamente proposto appello, in contrasto anche con il sistema devolutivo dell'appello (Sez. 4[^], 22 aprile 2004, Lattanzi; Sez. 4[^], 6 ottobre 2005, Alunni; Sez. 5[^], 16 giugno 2004, Masocco). Nell'aderire, ancora, all'orientamento in esame con riferimento all'appello incidentale del pubblico ministero, in una fattispecie simile a quella delineata nel ricorso ora al vaglio delle Sezioni unite (il giudice di primo grado aveva derubricato il reato di omicidio tentato in quello di lesioni personali e l'imputato aveva appellato sulla sua responsabilità rispetto al reato ritenuto in sentenza, mentre il pubblico ministero aveva proposto appello incidentale, richiedendo il ripristino della originaria imputazione), la Corte, nel dichiarare inammissibile il gravame incidentale, ha affermato che con tale mezzo non è consentito il riesame di punti sui quali, mancando impugnazione dell'imputato, si forma il "giudicato" interno allorchè l'appello autonomamente proponibile sia omesso dal pubblico ministero, la cui funzione non sarebbe quella di attendere l'appello dell'imputato su aspetti processuali diversi, per sanare gli effetti della propria inerzia su capi e punti della sentenza impugnata. (Sez. 1[^], 16 dicembre 4.4. In tempi più recenti si è andato formando un orientamento che individua il limite dell'appello incidentale esclusivamente nel "capo" della sentenza investito dall'appello principale; con la conseguenza che il primo può ampliare il contenuto del rapporto di impugnazione inserendo all'interno di esso anche punti diversi della decisione, non attinti in via principale. L'argomentazione utilizzata a sostegno di questa tesi si basa sulla natura di impugnazione propria dell'appello

Si è così argomentato che qualora l'appello incidentale dovesse necessariamente limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti della decisione investiti dalla impugnazione principale, esso non svolgerebbe una funzione eccedente l'ambito del gravame principale: tanto il pubblico ministero quanto l'imputato, infatti, sono già legittimati aliunde a contrastare le contrapposte iniziative processuali e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive dell'accusa e della difesa; l'appello incidentale aggiunge, invece, un quid novum, secondo un modulo che consente di investire il giudice della cognizione di punti che siano diversi da quelli dedotti con l'appello principale e che possano quindi comportare un esame completo - o, almeno, più completo - delle questioni relative ad un determinato (Sez. 6^. 19 gennaio Si sono richiamati, poi, il principio di parità tra le parti nel processo penale, il criterio ermeneutico del favor rei e la natura antagonista del rimedio storicamente assegnata all'istituto nel sistema processuale penale, così concludendosi che l'appello incidentale deve essere logicamente contenuto nei confini segnati dalle censure proposte con l'appello principale, nel senso che, sia pure con la possibilità di estendersi a "punti" della decisione diversi da quelli gravati, debba essere quanto meno ristretto ai "capi" della sentenza investiti dall'appello principale.

incidentale.

Secondo la Corte, il "riesame in tutt'e due le direzioni" dei "capi" della sentenza posti in discussione dall'impugnazione principale postula infatti un rapporto di necessaria complementarità e inscindibilità - una sorta di "sinallagmaticità" - dell'appello incidentale rispetto a quello principale tanto da inferirne che, in presenza dell'impugnazione dell'imputato contro una pronuncia di condanna penale, è legittimamente proponibile dalla parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto la parte della sentenza investita dall'appello

incidentale risulterebbe logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale (Sez. agosto 1999. Si è anche argomentato che la natura accessoria dell'appello incidentale rispetto all'impugnazione principale, se importa che il primo deve avere ad oggetto solo i capi investiti dall'appello principale impone però di ritenere che nell'ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati, perchè altrimenti sarebbe negata all'appello incidentale la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, che compete a richiedere impugnazione (Sez. Pur muovendo la rilievo che più ordini di ragioni inducono a ritenere che debba individuarsi un "rapporto di continenza" tra l'oggetto dell'appello principale e quello introdotto successivamente ai sensi dell'art. 595 c.p.p., si è precisato che il limite va individuato con riferimento al "capo" della sentenza investito dall'appello principale, ancorchè vi sia una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale potrebbe riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale: evocandosi a favore della esistenza del rapporto di continenza tra i due gravami, oltre all'art. 595 c.p.p., u.c. - relativo alla regola della perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità di quello principale o di rinuncia allo stesso - che dimostrerebbe l'esistenza tra di essi di un rapporto di "dipendenza funzionale", anche la considerazione che, nell'ammettere la possibilità di un appello incidentale atto ad introdurre temi nuovi e ulteriori rispetto a quello principale, si verrebbe a vanificare il principio della decadenza dalla impugnazione proposta oltre i termini ordinari previsti dalla legge, snaturando la funzione propria dell'appello incidentale, quale mezzo antagonista dell'appello principale, in quella di deterrente dello stesso, attraverso una sostanziale e ingiustificata rimessione in termini. Non sarebbe invece precluso all'appellante in via incidentale attaccare punti diversi della decisione rispetto a quelli oggetto della impugnazione principale, e ciò "all'evidente fine di scongiurare il rischio che con il gravame ex art. 595 c.p.p. si finisca per fornire alla parte un'arma dialettica del tutto spuntata e in buona sostanza improduttiva di un effettivo contrasto delle iniziative processuali avversarie" (Sez. 5[^], 12 luglio 2004, Feletti). 4.5. Solo agli esordi della nuova codificazione si era, invece, accolta la tesi - peraltro rimasta del tutto isolata della c.d. funzione esclusivamente "deterrente" dell'istituto. Si era, più in particolare, affermato che l'istituto dell'appello incidentale risponde all'esigenza di individuare adeguati strumenti processuali diretti a evitare il ricorso all'impugnazione come espediente "meramente dilatorio". La previsione della perdita di efficacia, in caso di inammissibilità (o rinuncia) dell'impugnazione principale, risponderebbe soltanto all'esigenza di garantire la parte da "sviluppi perversi" dell'impugnazione. Proposto sia dal pubblico ministero sia dall'imputato, l'appello ex art. 595 c.p.p. avrebbe, secondo la Corte, funzione "ritorsiva". Così, l'appello incidentale del pubblico ministero avrebbe "funzione deterrente e ritorsiva" nei confronti dell'appello dell'imputato ritenuto meramente dilatorio comunque. o. ingiustificato. Analogamente, l'appello incidentale dell'imputato - che è motivato da un'esigenza di una difesa attiva (di "contrattacco"), proponendosi il conseguimento di una soluzione più avanzata - sarebbe connotata da finalità ritorsiva, che si risolve, nei confronti del pubblico ministero, in un atteggiamento ostruzionistico. Tale natura sarebbe confermata dalla regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia qualora quello principale sia dichiarato inammissibile ovvero quando l'appellante esprima rituale rinuncia all'impugnazione. Da tale impostazione, la Corte ha tratto la conseguenza che l'appello incidentale, in mancanza di espresse indicazioni legislative, non incontrerebbe alcun limite derivante dal contenuto dell'appello principale (Sez. marzo Cersosimo). 5. Ritengono queste Sezioni unite che - con le precisazioni che saranno più avanti svolte - la prima della interpretative debba essere 5.1. In adesione alla tradizionale regola tantum devolutum quantum appellatum (cfr. Relazione sul codice di procedura penale del 1930, con riferimento alla disposizione dell'art. 480, poi trasfusa nell'art. 515 c.p.p.), il giudizio di appello, come ogni giudizio di impugnazione, trae origine dall'impulso e dalla "disponibilità" di parte connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. La parte interessata, dopo la decisione di primo grado, sulla base di libere scelte, può infatti giudicare soddisfatto il suo interesse

processuale, ovvero acquietarsi ad una o più parti della decisione concentrando, eventualmente, il suo impegno su altre parti della stessa, la cui modificazione stima idonea e sufficiente a soddisfare il suo residuo interesse nel processo. Correlativamente, sulle parti non attinte dall'impugnazione all'interessato non è più consentito, nonostante il processo prosegua per la definizione delle restanti parti (cfr. quanto si osserverà più avanti a proposito della funzione di "chiusura" dell'art. 624 c.p.p.), rimettere in discussione ciò che ha

accettato.

Tale regola, consistente nella "preclusione" processuale di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, per le parti (precisamente, i "punti", nel significato corrente, perchè il termine "parte" ha la significazione tecnica resa palese soprattutto dal disposto dell'art. 624 c.p.p.) della sentenza non impugnate, mira così a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si esaurisca per il permanere di altre questioni "sub iudice", possano essere indefinitamente riproposte (Sez. un., 26 marzo 1997, Attinà). Corollario del principio della devoluzione è l'esatta individuazione del thema decidendum, ovvero dell'area attaccata

è onere infatti della parte appellante individuare con specificità (art. 581 c.p.p.) il punto o i punti di un determinato capo della sentenza (o anche di più capi, ma sempre selettivamente) da demolire. Parallelamente, lo stesso art. 597 c.p.p. sottolinea la stretta relazione tra i "punti" della doglianza e il "perimetro" del potere di cognizione del giudice di appello, nel senso che l'impugnazione motivata, oltre a circoscrivere l'ambito della doglianza, viene a individuare l'area della cognizione dell'organo deputato al riesame.

Come hanno recentemente precisato le Sezioni unite, la norma adesso ricordata contiene le linee portanti dei poteri - sia cognitivi che decisori - del giudice di secondo grado (Sez. un., 27 settembre 2005, William Morales). Precisando che la previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al petitum sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto categorie l'equivalente per mutuare le civilistiche, della causa 5.2. Secondo quanto prescrive l'art. 597 c.p.p., comma 1, la cognizione del giudice di appello è limitata ai "punti della decisione ai quali si riferiscono motivi proposti". Pertanto, il giudizio di appello si incentra sugli specifici punti della decisione di primo grado indicati nei motivi di doglianza (e su quelli con essi "strettamente connessi o da essi dipendenti" (Sez. un., 25 giugno 1997, Gibilras) ovvero legati con i primi da un "vincolo di connessione essenziale logico-giuridico" (Sez. 5^, 27 ottobre 1999, Kardhiqi), con conseguente impossibilità di una nuova indagine su punti diversi da quelli che ritengono di dovere sottoporre nuova 5.3. Dal precetto dell'art. 595 c.p.p., comma 3, che richiama l'art. 597 c.p.p., comma 2, deriva che l'appello incidentale, nel caso in cui venga proposto dal pubblico ministero, consente al giudice, per un verso, in presenza di una sentenza di condanna, "di dare al fatto una definizione giuridica più grave", di "mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare i benefici, applicare, quando occorre, le misure di sicurezza o adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597 c.p.p., comma 2, lett. a) e, per un altro verso, "se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento", di "pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a, ovvero prosciogliere per una causa diversa da appellata" 597 quella enunciata nella sentenza (art. c.p.p., comma Ne discende, dunque, che tale gravame costituisce la più rilevante eccezione al divieto di reformatio in peius come conseguenza dell'appello del solo imputato, secondo il precetto dell'art. 597 c.p.p., comma 3. In presenza di tali effetti diviene decisivo individuare il perimetro entro il quale si iscrive l'appello incidentale, proprio sulla base degli apporti derivanti dalla indicata giurisprudenza delle Sezioni unite in decisione. tema di capo della Se l'appello incidentale si riferisce esclusivamente al capo, entro di esso è consentito al giudice, in caso di appello incidentale del pubblico ministero, rimettere in discussione tutti i punti decisi entro l'area del singolo capo adottando una statuizione che potrebbe rappresentare un vero "spauracchio" per l'imputato, esposto all'integrale reformatio in peius dei punti decisi entro singolo Se, invece, l'appello incidentale dovesse essere parametrato ai punti della sentenza, ne conseguirebbe una funzione meramente "antagonista" di esso, in consonanza, del resto, con la regola generale - tutta intrinseca al giudizio di appello - in base alla quale "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p., comma 1), secondo il modello dell'effetto parzialmente devolutivo proprio di tale mezzo di impugnazione. Ritiene questa Corte che proprio l'applicazione del principio ora ricordato vada richiamato ai fini della soluzione del quesito sottoposto al vaglio del Collegio e ciò sia sotto il profilo sistematico sia sotto il profilo

funzionale.

Sotto il primo aspetto non può porsi in discussione che l'appello incidentale debba essere conformato entro i confini segnati dall'art. 597 c.p.p., comma 1, che individuano l'area oggettiva dell'appello principale. Se è vero, peraltro che tale disposizione va analizzata alla luce delle regole generali tracciate dall'art. 581 c.p.p., comma 1, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, che, prevedono,' a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, l'indicazione dei "capi o punti della decisione ai quali si riferisce l'atto di impugnazione", è anche vero che l'effetto devolutivo proprio dell'appello si incentra sui singoli punti della decisione potendo solo dalla omessa impugnazione di un capo scaturire la formazione del giudicato parziale a norma dell'art. 624 c.p.p. norma comunemente interpretata nel senso che tale giudicato non può mai formarsi sul punto della decisione.

La natura accessoria dell'appello incidentale - secondo un modello, come si è visto, già ampiamente scrutinato sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte - conduce, dunque, alla conclusione che esso (non prevedendo il sistema codicistico la figura generale dell'impugnazione incidentale) debba essere disegnato come omologo all'appello principale, con la necessità - in caso di pronuncia plurima o cumulativa - di indicare i capi di sentenza coinvolti dall'appello incidentale e, in ogni caso, i punti cui si riferisce il detto atto di impugnazione, alla stregua del precetto dell'art. 597 c.p.p., coma 1, quale ineludibile effetto della tipologia di protesta rispetto all'atto di impugnazione principale. Ove si opinasse il contrario, infatti, si consentirebbe una dilatazione dell'impugnazione principale oltre i limiti segnati dall'appello principale, con palese violazione della norma sopra richiamata. Poste tali premesse, l'ulteriore risultato interpretativo è necessariamente rivolto a circoscrivere entro il singolo punto l'area di operatività dell'appello incidentale corrispondentemente all'esigenza di disegnare tale strumento impugnatorio, ancora una volta, secondo il modello dell'appello principale in consonanza con l'effetto devolutivo ricavabile dal precetto dell'art. 595 c.p.p., comma 1, che circoscrive la devoluzione al giudice di appello ai soli punti della sentenza impugnata, non menzionando i capi della decisione stessa perchè ininfluenti nell'ambito di un processo che non sia plurimo o cumulativo, occorrendo solo specificare il profilo designante l'appello principale (e, quindi, l'appello incidentale) nell'ambito di ciascun punto della decisione impugnata.

Il tutto - come si è visto - entro i singoli punti appellati, secondo quanto risulta dalla combinazione tra l'art. 597, comma 2, richiamato dall'art. 595 c.p.p., comma 3, nonchè dall'art. 597 c.p.p., comma 3, che delimita i poteri del giudice di appello se appellante sia il solo imputato. Non può essere trascurato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte Suprema il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi sia privo del potere di proporre l'appello principale non ponendosi il primo come mezzo di impugnazione diverso dal secondo, per caratterizzarsi essenzialmente (ed esclusivamente) per la sua proponibilità da parte di chi aveva impugnato il provvedimento (Sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti).

Un principio che va letto in stretto rapporto di complementarità con l'art. 584 c.p.p. in tema di notificazione dell'atto di impugnazione, appositamente richiamato dall'art. 595 c.p.p., comma 1, e dell'art. 166 disp. att. c.p.p. che, a sua volta, prevede la comunicazione dell'appello dell'imputato anche al procuratore generale che dell'art. non proposto impugnazione "agli effetti 595 Ora se, da un lato, la soppressione della normale appellabilità delle sentenze di assoluzione in forza della "novella" introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 che ha integralmente sostituito (e in gran parte riscritto) l'art. 593 c.p.p., comporta che i poteri delle parti di proporre appello incidentale restano ancor più delimitati, non potendo certo ritenersi che in seguito alla novazione legislativa sia ora ipotizzabile una legittimazione all'appello incidentale disgiunta dalla legittimazione all'appello principale, dall'altro lato, dall'assoluta omologazione dei due tipi di appello discende l'applicazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, e la conseguente incidenza dell'appello incidentale esclusivamente entro singolo Del resto, una tale conformazione dell'appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all'appello principale consegue direttamente dal precetto dell'art. 597 c.p.p., comma 4, a norma del quale (diversamente da quanto previsto per l'omonimo istituto disciplinato dall'art. 515 c.p.p., u.c., 1930, dichiarato illegittimo dalla sentenza costituzionale n. 177 del 1971) l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità principale rinuncia di Tutto ciò in consonanza con il principio devolutivo che designa l'appello e che impone di confinare l'appello incidentale - quale deroga al principio della reformatio in peius - entro i limiti dell'appello principale secondo la regola fondamentale espressa dall'art. 597 c.p.p., comma 1. Un principio che giustifica anche il permanere della nomenclatura "appello incidentale", non designata da un lessico puramente tralaticio, sibbene espresso

in termini di univoca significazione alla stregua del precetto dell'art. 595 c.p.p., comma 4, che lo definisce

come impugnazione accessoria e, quindi, come "incidente processuale", secondo una formula già nota nella dottrina formatasi nel vigore sia del codice del 1913 sia del codice del 1930 - che pure non qualificavano l'appello incidentale come decisamente subordinato alle sorti dell'appello principale - e ingiustificatamente trascurata, nonostante le decisive novazioni introdotte, dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatasi nel 5.4. Sotto il profilo funzionale occorre premettere che la Relazione al progetto preliminare del codice, dopo aver prospettato le singole soluzioni ipotizzabili in astratto (corrispondenti alla silloge giurisprudenziale riportata sub 4), ha osservato che ove si dovesse privilegiare la "finalità deterrente" dell'appello incidentale dovrebbe essere preferita la "soluzione" secondo cui "non sussiste alcun limite derivante dal contenuto dell'appello principale", segnalando come, "a parte considerazioni etiche che pure non devono essere trascurate", non sembra "anche concettualmente ...accettabile che la dipendenza dall'appello principale debba profilo dell'inammissibilità". Nel privilegiare, alla stregua della Legge-Delega, art. 2, n. 90, le divergenze piuttosto che le affinità rispetto alla previsione dell'art. 515 c.p.p. 1930, rimarcando soprattutto la previsione della perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità dell'appello principale, la Relazione, pur non prendendo posizione - entro i limiti sopra segnati - circa l'ambito di ammissibilità dell'appello incidentale, avverte però la necessità di precisare come questo non può "consentire solo una generica rimessione in termini". 5.5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 1995, nel dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 595 c.p.p., ha correttamente accentuato l'aspetto funzionale dell'appello incidentale, rilevando come appaia "equo e ragionevole assicurare alla parte che si era risolta a fare acquiescenza alla sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di là di quanto accaduto per effetto della sentenza di primo grado". Rimarcando, peraltro, come l'appello incidentale tende ad evitare che alla parte nei confronti della quale può profilarsi il rischio di una reformatio in peius della sentenza impugnata venga assicurato "un mezzo più efficace per impedire questo risultato, facendo valere proprie doglianze autonome e diverse da quelle consistenti nella semplice resistenza contro l'accoglimento dell'appello principale". Così da introdurre un profilo funzionale in chiave esclusivamente "antagonista" dell'appello incidentale secondo una prospettiva dall'appello "deterrente" sia dalla mera "resistenza" all'appello 5.6. L'appello incidentale - come testualmente risulta dall'art. 595 e dalle norme esplicitamente o implicitamente chiamate in causa dal primo appare, quindi, designato, per un verso,- dalla sua funzione accessoria rispetto all'impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione, che si proietta, non (tanto) sulla sentenza di primo grado (nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto) ma sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell'appello principale, cosicchè è proprio quest'ultimo a delimitare piano funzionale l'area di incidenza dell'appello Ne deriva che la proiezione del principio della parità delle parti non può non riverberarsi sui profili funzionali, tanto da impedire che lo scopo dell'appello incidentale possa diversificarsi a seconda che questo spiegato dal pubblico ministero ovvero dall'imputato o dalle altre parti private. Ne deriva che, se si vuole assegnare una razionalità all'istituto la sua "deterrenza" non può spingersi oltre l'ambito del singolo punto impugnato con l'appello principale, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore, tanto da attribuire, da un lato, a tutte le parti la legittimazione a proporre l'appello incidentale e, dall'altro lato, facendo discendere dall'inammissibilità dell'appello principale la incidentale. efficacia dell'appello perdita 5.7. Poichè poi per un principio desumibile dall'art. 624 c.p.p. 1998 (come del resto dall'art. 545 c.p.p. 1930) riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insite nella natura e nella logica dell'appello, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (un principio applicato dalla giurisprudenza in relazione ai capi ma, a fortiori, estensibile ai punti), l'appello incidentale deve intendersi limitato ai punti investiti dall'appello principale ed ai punti che risultino in connessione punti dell'appello 5.8. In proposito, occorre ricordare come se, pure, le due nozioni parrebbero sovrapponibili, la nozione di giudicato parziale solo in apparenza coincide con quella corrispondente all'ipotesi di annullamento parziale della sentenza ad opera della Corte di cassazione.

Se con l'espressione giudicato parziale si vuole intendere l'effetto conseguente all'impossibilità di rimettere in discussione parti della sentenza, la nozione sembrerebbe ricomprendere tutti i casi in cui una pronuncia di merito sia stata denunciata solo in parte ovvero i motivi di impugnazione siano stati solo in parte rigettati o dichiarati inammissibili anche considerando, se l'impugnazione sia il ricorso per cassazione, i limiti derivanti per il giudice di legittimità dall'essere la sentenza di appello denunciata per motivi diversi da quelli concernenti responsabilità dell'imputato. La precisazione parrebbe scontrarsi con lo schema del giudicato parziale quale delineato dal codice di rito e, più in particolare, oltre che con il precetto dell'art. 624 c.p.p., con l'esclusività dei poteri demolitori attribuiti in via generale alla corte di cassazione e solo eccezionalmente alla corte di appello. Sennonchè soltanto di recente la giurisprudenza è pervenuta a segnare una precisa linea di confine tra quello che può dirsi il giudicato parziale in senso stretto e le conseguenze derivanti da un'impugnazione (tanto di merito tanto di legittimità) che comprenda solo statuizioni che non coinvolgano l'affermazione di responsabilità contenuta nella di primo sentenza grado. Il giudicato parziale in senso stretto si realizza nel caso di decisione soggettivamente cumulativa in quanto strutturata, in forza delle vicende del giudizio, secondo un modello che, lasciando integra l'affermazione di responsabilità, imponga l'annullamento con rinvio di altre statuizioni della sentenza di merito. Non mancandosi di avvertire che in esso potrebbero ricomprendersi anche i casi di sentenza pronunciata nei confronti di più persone alcune delle quali o non l'abbiano denunciata ovvero l'abbiano denunciata con ricorso dichiarato inammissibile e che si trovino nella medesima condizione della parte "diligente" (si veda l'art. c.p.p., 5,). Esso, dunque, sta a designare la decisione del giudice di legittimità che mentre, per un verso, delimita l'ambito della cognizione del giudice di rinvio, per un altro verso, ha lo scopo di individuare quali "disposizioni" della sentenza, in quanto non attinte dalla pronuncia di annullamento, divengono irrevocabili. In estrema sintesi può dirsi che, sul piano degli effetti, la nozione di giudicato parziale evoca, da un lato, le sorti della sentenza per le parti non impugnate e per gli imputati che non abbiano proposto impugnazione e, dall'altro lato, la possibilità di consentire, anche per le parti non denunciate e per i soggetti non impugnanti ma nei limiti dell'effetto estensivo dell'impugnazione - l'applicazione di cause di non punibilità sopravvenute solo Resta, però da considerare le convergenze che sul piano funzionale sono riscontrabili in tutte le vicende finora enucleate; nel senso sia che ognuna di esse si riferisce ad ipotesi di annullamento solo parziale (sul piano soggettivo o sul piano oggettivo) della sentenza sia nel senso che il cumulo di statuizioni determina esso stesso, in presenza di un effetto demolitorio parziale, il convergere di tematiche tese in ogni caso a stabilire quale sia la "tenuta" della sentenza per la parte non annullata in presenza di una parte ancora sub iudice intercorrano che rapporti tra giudicato parziale ed esecuzione. La disciplina normativa alla base di ogni approccio ermeneutico è agevolmente individuabile nel precetto dell'art. 624 c.p.p. che - collocato topograficamente subito dopo i casi di annullamento con rinvio della corte di cassazione - sotto la rubrica "Annullamento parziale", stabilisce al suo primo comma: "Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". Un precetto che riproduce alla lettera - nonostante le divergenze ermeneutiche manifestatesi a lungo nella giurisprudenza - l'art. 545 c.p.p. del codice abrogato, del quale conserva le improprietà lessicali perpetuando così le conseguenti incertezze interpretative. Nei commi 2 e 3 vengono disciplinati sia i poteri della corte di cassazione di dichiarare "quali parti della sentenza diventano irrevocabili" sia la procedura da utilizzare al fini di pervenire a tale dichiarazione. La disposizione adesso richiamata sembrerebbe, dunque, alludere ad una nozione di decisione le cui statuizioni restano scomponibili ed appare strettamente connessa alle caratteristiche proprie del giudizio di rinvio, nel senso che se la sentenza di annullamento con rinvio, limitatamente alla parte annullata, ha immediatamente una funzione soltanto strumentale alla prosecuzione del rapporto processuale nella fase del giudizio di rinvio, secondo specifiche regole codificate (v. artt. 627 e 628 c.p.p.), la parte non annullata (o perchè non impugnata, o perchè il ricorso è stato rigettato ovvero è stato dichiarato inammissibile), in quanto sia designata da assoluta autonomia, è in grado di pervenire - nonostante il procedimento sia ancora pendente in sede di rinvio - alla formazione del giudicato su quelle statuizioni che non sono più sub iudice. L'art. 624 c.p.p. disciplina, dunque, i soli casi in cui la decisione oggetto del ricorso non sia stata annullata nel suo integrale contenuto dispositivo. Il che appare confermato dall'incipit dell'art. 624 c.p.p. che ha riferimento all'ipotesi in cui "l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza". La norma ha cura di avvertire che è, anzi tutto, il principio devolutivo a delimitare i poteri della corte di cassazione, condizionati come essi sono dai motivi di ricorso.

Se è vero, cioè, che l'oggetto del giudizio di cassazione è la sentenza impugnata, è altrettanto vero che la corte non potrà procedere all'esame di quelle statuizioni che non siano state denunciate; il che, peraltro, costituisce l'espressione del principio stabilito dall'art. 609, comma 1, in base al quale "Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti". Pure se, in base al comma 2 dello stesso articolo, "La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello". L'art. 609, comma 2, rappresenta, perciò, un'eccezione alla portata precettiva del comma 1 dello stesso articolo. E, mentre la seconda parte di tale disposizione sembrerebbe ricollegarsi direttamente allo specifico motivo di inammissibilità previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 3, che richiama espressamente il precetto in esame, la prima parte attribuisce alla corte il potere di rilevare di ufficio, a titolo esemplificativo, le nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., ma soprattutto le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 - preesistenti o sopravvenute alla proposizione del ricorso, sempre con i limiti connessi all'effettivo accesso al giudizio di "di favore" legittimità nonchè le norme nel frattempo intervenute. Il collegamento dell'art. 624 c.p.p. con il precetto dell'art. 609, comma 2, parrebbe, pertanto, indiscutibile proprio per i limiti al principio devolutivo che conseguono dalla seconda delle norme adesso ricordate e che consentirebbero l'applicabilità di fatti o di norme di favore sopravvenute alla proposizione del ricorso. Sennonchè l'incidenza dell'art. 609, comma 2, è soltanto indiretta perchè l'art. 624 c.p.p. sembra dettare regole autosufficienti se esaminate nello specifico contesto del giudizio davanti alla corte di cassazione (cfr. Sez. un. 23 novembre 1990, Agnese; Sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti. Sez. un., 19 gennaio 1994, Celerini).

5.9. Le precisazioni che precedono hanno l'esclusivo scopo di precisare che, se è vero che l'art. 624 c.p.p. è inscindibilmente da ricollegare ai compiti demolitori della Corte di cassazione, come è comprovato dall'espressione "parti" della sentenza che figura nella norma in parola, esplicitamente finalizzata a sancire pure il momento della esecuzione della sentenza, è anche vero che la ratio di tale disposizione conduce a fare emergere il momento di sintesi dell'endiadi atomisticamente individuata in numerosi precetti codicistici; tanto da poter attribuire ad essa una forza espansiva tale da esprimere un principio generale del diritto delle impugnazioni designando il valore giuridico delle interferenze tra le varie prescrizioni della decisione investiti dal gravame, scomponibili ma talora legate da un rapporto di interdipendenza. Il tutto in base al principio enunciato da questa Corte Suprema secondo cui, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi - che riguardano altro reato - risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica (Sez. 5^{\(\)}, 27 ottobre 1999, Kardhiqi). 5.10. Ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3, va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: L'appello incidentale ha ad oggetto i soli punti della decisione oggetto dell'appello principale nonchè i punti connessione essenziale con i punti denunciati con l'appello Di conseguenza, nel caso di specie, poichè il ricorrente ha appellato i punti concernenti la responsabilità e la misura della pena, correttamente il Pubblico ministero ha proposto appello incidentale sulla qualificazione del fatto (omicidio volontario anzichè omicidio preterentinzionale), un dato da ritenere in rapporto di connessione essenziale sia con l'affermazione di responsabilità sia con la misura della pena. 6. Scendendo ora all'esame della censura in tema di responsabilità, è sufficiente analizzare i singoli profili su cui si sono incentrate le doglianze del M. non omettendosi si rimarcare come la denuncia di ordine generale con la quale si addebita alla sentenza impugnata la mancata osservanza del precetto di cui all'art. 192, commi recisamente disattesa.

6.1. La confluenza nella decisione in esame di numerose massime di esperienza nella complessiva valutazione del quadro indiziario la cui valenza motivazionale sarà tra poco, punto per punto, analizzata nei singoli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità, impone a queste Sezioni unite una breve riflessione sulla nozione di massima di esperienza così da pervenire subito alla conclusione che la Corte di assise di appello ha rigorosamente osservato i criteri di inferenza indicati nel precetto di cui all'art.

192 c.p.p., commi 1 e 2.

6.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che non possa essere incluso nell'area del vizio della motivazione il sindacato sulle "massime di esperienza" utilizzate dal giudice di merito. Con ciò, in certo senso, ripercorrendo le cadenze argomentative tracciate da un'autorevole dottrina la quale aveva puntualizzato come, per consentire che il controllo di legittimità sulla motivazione non irrompa a sindacare il merito del giudizio, è necessario e sufficiente che la Corte accerti soltanto se la motivazione

rispecchi la struttura legale, cioè espliciti i fatti probatori, le massime di esperienza e le conclusioni. Tutto ciò in osservanza del principio che ravvisa nella Corte di cassazione il giudice che verifica la ritualità del procedimento probatorio e non del suo risultato. Una tesi recentemente ribadita allorchè si è affermato che il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto; purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo rigorosi criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte

Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si basi realmente su una massima di esperienza e valorizzi piuttosto una congettura. Una significativa convergenza si riscontra tra tali tracciati ermeneutici e quelli percorsi dalla giurisprudenza civile, costante nel senso che, in sede di legittimità, il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice di merito presenti i requisiti minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato), mentre non è consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata da detto giudice, la quale può essere disattesa, non quando l'inferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo;

precisandosi che non ogni vizio logico può condurre al controllo della Corte di cassazione, ma solo quello incidente su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie; cosicchè, la nozione di "punto decisivo" della controversia coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. L., 24 ottobre 2000, n. 13984).

Le puntualizzazioni giurisprudenziali sopra ricordate potrebbero, per la verità, essere poste in discussione solo riflettendo sul fatto che esse pervengono, in omaggio al principio di "completezza", alla conclusione che, perchè la motivazione risulti inattaccabile in cassazione, devono essere enunciate tutte le massime di esperienza utilizzate. Ma esse appaiono davvero persuasive solo se si consideri che, mentre, da un lato, non sarebbe ragionevole l'indicazione delle massime di esperienza assolutamente indiscutibili, dall'altro lato, la loro enunciazione si giustifica solo in quanto sia autorizzato (sia pure entro i ristretti limiti indicati dal combinato disposto dell'art. 192, comma 1, e art. 606, lett. e; e purchè ci si trovi in presenza di vere e proprie massime di esperienza) il loro sindacato; senza contare che non sembra consentito accedere alla conclusione che l'indicazione di una massima di esperienza discutibile debba necessariamente comportare l'annullamento della decisione in quanto affetta da manifesta

Come massime di comune esperienza vengono comunemente intese quelle definizioni o quei giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla osservazione dei quali sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi (Sez. 5^, 18 dicembre 1969, Lanzarotti). Le massime di esperienza vengono così definite quali giudizi che sono assunti dal giudice nell'esercizio del suo libero convincimento, ma che vincolano le conclusioni da adottare (Sez. 1^, 26 novembre 1962, Giacalone).

Ed è singolare constatare come la coessenzialità della verifica della massime di esperienza rispetto al principio del libero convincimento finisca con l'esaltarsi, pur in presenza di puntuali canoni valutativi espressi dalla legge (si pensi, a tutte le regole enunciate dall'art. 192), proprio nel regime del codice del 1988; non essendosi mancato di precisare come il libero convincimento, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logico-induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'art. 192 c.p.p., comma 2, si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita - nel suo divenire, per cristallizzarsi definitivamente - dalla prova del fatto, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) se questi siano gravi (vale a dire, resistenti alle obiezioni e perciò convincenti), precisi (e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile) e concordanti (vale a dire, non contrastanti tra loro o con altri elementi certi; così, Sez. 1[^], 14 marzo 1995, Signori). Nonostante l'impossibilità di sindacato sulle massime di esperienza, non sempre la loro utilizzazione appare alone asettica neutralità. di Pur non essendosi mancato di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa forza persuasiva (Sez. 5[^], 14 aprile 1987, Gelli), non è infrequente l'esigenza che la massima di esperienza da utilizzare debba essere "appropriata" (Sez. 1^, 28 marzo 1969, De Pascale; v. analogamente, per una massima di esperienza adottata dal giudice di merito e ritenuta esorbitante rispetto a cautele già imposte dalla legge, Sez. 4[^], 24 novembre 1988, Fontanin), ovvero "plausibile" (Sez. 1[^], 4 febbraio 1988, Barbella), tanto che la massima non riconosciuta come tale da tutti e generalmente accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità (Sez. 1[^], 22 maggio 1989, Barranca; Sez. 6[^], 21 giugno con il senso comune (Sez. 2^. 21 dicembre Frequente è, poi, il collegamento delle massime di esperienza (che, definite come regulae iuris, preesistono al giudizio; Sez. 4^{\(\chi\)}, 27 maggio 1993, Rech), alle prove c.d. indiziarie, discriminandosi, sul punto, tra gli elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato e quelli legittimanti la coercitiva (cfr. Sez. 1^, maggio Sez. 1[^], 18 marzo 1992, Russo; Sez. 1[^], 22 giugno 1992, Bono; Sez. 1[^], 23 novembre 1992, Bottaro; Sez. agosto 3^. 12 1993. Alberino). mancato di Non si è di discriminare la massima esperienza dalla congettura. Nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell'id guod plerumque accidit, mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata e non può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, tanto che la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione (Sez. 1[^], 22 ottobre 1990, Grilli). In tali termini dovrebbe dunque leggersi l'indirizzo giurisprudenziale che preclude alla Corte di cassazione il sulle massime In presenza di una massima di esperienza il dato è stato già sottoposto a verifica empirica e, quindi, la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit; se si è in presenza di una congettura - ci si trova di fronte, cioè, ad un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica - tale possibilità manca e la massima diviene insuscettibile di verifica empirica e, quindi, dimostrazione. Dunque, le massime di esperienza - diversamente dalle congetture - trovano ingresso, nella concatenazione

logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, dato che esse rappresentano quei postulati empirici che accreditano l'efficacia dimostrativa dei singoli La motivazione non esaurisce il suo valore designante nella mera indicazione dei fatti che, secondo il giudice di merito, comprovano il verificarsi di un accadimento costituente reato e la riferibilità di esso ad un autore. Dalla sua funzione di garanzia, costituzionalmente presidiata, discende che a tale indicazione deve accompagnarsi l'esternazione del canone logico utilizzato, così da consentire alla parte il sindacato proprio sulla logicità e coerenza della motivazione stessa. Il controllo sulla motivazione è, infatti, volto a verificare se il giudice abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (c.d. principio di correttezza) in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (ed, principio di logicità). E ciò secondo una regola costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema in base alla quale una circostanza (premessa minore), sussunta nella massima di esperienza (premessa maggiore) consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce verità.

A ciò aggiungasi che soltanto se gli elementi acquisiti, nonostante isolatamente possano, in tutto o in parte, risultare polidesignanti, valutati nel loro insieme divengano univoci, perchè confluiscono in una ricostruzione unitaria del fatto da dimostrare, precludendo qualsiasi ricostruzione alternativa, il giudizio logico espresso nella motivazione è da qualificare corretto, tanto da far convergere il procedimento logico verso un risultato contrassegnato da coerenza e ragionevolezza. Se la premessa maggiore è essa stessa ipotetica considerati tutti i dati di qualificazione enunciati dall'impugnata ordinanza, mentre, per un verso, diviene con essi non combinabile la premessa minore, ne resta, per un altro verso, direttamente coinvolta la conclusione (Sez. Fer., 12 agosto 1996, Pacifico; v. Sez. 2[^], 16 settembre 2003, Caruso). D'altro canto, nella valutazione probatoria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinchè il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile; ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 1[^], 21 ottobre 2004, Sala).

7. Poste tali premesse, va dato atto alla sentenza impugnata di avere svolto una motivazione inattaccabile in sede di legittimità per quanto afferisce al discorso probatorio ritenuto rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità del M. quale causa esclusiva della morte della D.V. da imputarsi alla condotta omicidiaria del ricorrente.

7.1. Che la D.V. sia deceduta in casa dell'imputato è stata ritenuta dallo stesso ricorrente circostanza pacifica. Quel che si contesta è la presenza del solo M. al momento della morte della ragazza. Ma, su tale punto, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura; un simile dato è stato, infatti, dal giudice di appello correttamente ritenuto del tutto irrilevante in presenza degli elementi probatori complementari che assumono una valenza esponenziale in grado di neutralizzare ogni doglianza sui criteri di inferenza utilizzati. 7.2. Il motivo concernente la causa della morte rivela il maggior impiego di massime di esperienza ed il rigore logico a fondamento del ragionamento probatorio alla base della dichiarazione di colpevolezza del M.. Già il rilievo assegnato alle consulenze del dott. E. e del dott. C. offre il primo univoco scenario quanto alla causazione del decesso; l'assenza di elementi concreti in grado di attribuire la morte della D.V. a causa naturale - un profilo sul quale si è a lungo ed attentamente soffermato la difesa del M. - è posto correttamente a fondamento del discorso motivazionale (tanto implicitamente da relegare ogni ipotesi alternativa ad un ruolo puramente astratto). Ma la significazione più evidente del discorso giustificativo in grado di qualificare la detta ipotesi come mera congettura proviene dal dato complementare costituito dalla presenza sul corpo vittima "anomalie"; si allude al rilevato enfisema polmonare acuto ed alla presenza di resti di sostanza proteica parzialmente digerita nella trachea e nel bronco, ritenute compatibili proprio "con l'occlusione violenta delle aeree per strangolamento/soffocamento". Il tutto di fronte all'"abitudine" inquietante del ricorrente di attingere gli organi della respirazione, comprovata dai precedenti specifici che - come ha osservato il giudice di primo grado "mostrano una propensione" del M. "verso condotte Sotto tale profilo davvero inconsistenti appaiono i rilievi svolti dal M. nel punto c) del quarto motivo di ricorso sovrastati dall'attenta valenza probatoria della ricostruzione dell'occultamento del corpo della povera D.V. addebitabile all'imputato, a seguito dell'accertamento riferibile a decisione ormai passata in giudicato. E' stato verificato, infatti, che il ricorrente, non soltanto seppellì il corpo della vittima nel letamaio adiacente alla sua abitazione (un dato correttamente ritenuto di alta significazione probatoria con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, considerate le massime di esperienza poste a base del discorso dimostrativo, di fronte all'alternativa di informare l'autorità di polizia di un evento naturale e giustificabile solo in presenza di un decesso dovuto a causa omicidiaria), ma infierì sul cadavere della D.V. "in modo assolutamente selvaggio ed oltraggioso...tentando di bruciarlo, procurandogli fratture anomale (femore) collocandolo sotto un mucchio di letame e mutilandolo (il piede sinistro non è stato più trovato)", tanto da far pervenire il giudice di appello alla insindacabile conclusione che un simile comportamento non può giustificarsi soltanto "con il semplice intento di nascondere un cadavere scomodo", ma rivela la necessità di disfarsi del corpo della vittima proprio al fine di nascondere la causa della morte nella "precisa consapevolezza che non si era 7.3. Ineccepibile appare, infine, la qualificazione del fatto come omicidio intenzionale e non preterintenzionale, considerata la plurima azione di soffocamento posta in essere dal M., univocamente significativa, anche qui con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, dell'accettazione del rischio di togliere la vita alla D.V., nonostante il ricorrente avesse come "fine principale" di impedire alla vittima "di chiamare L'uso di appropriate massime di esperienza conduce alla conclusione che nel caso di specie ci si trova in presenza di un fatto omicidiario contrassegnato dal dolo eventuale, così da rendere insindacabile in questa sede punto relativo all'elemento soggettivo. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta ricorrente ricorso condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 ottobre 2006. Roma, Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007

§ 3.7. Effetto devolutivo

<u>APPELLO PENALE RIFORMATO - Cognizione del giudice di appello - "reformatio in peius" (divieto di -)</u>

Appello - Annullamento della sentenza ex art. 604 comma 4 c.p.p. - Giudizio di rinvio - Divieto della reformatio in pejus - Inapplicabilità.

Il divieto di infliggere una pena più grave, di cui ll'art. 597 comma 3 c.p.p., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di reformatio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604 comma 4 c.p.p.

Cassazione penale, sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050

Fatto

Con sentenza 4/6/02 il Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarava il minore M.C. responsabile, in concorso con il fratello maggiorenne M.G., di detenzione illegale e spaccio di sostanza stupefacente, (hashish), D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 e con le attenuanti generiche e la diminuente della minore età lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa. La Corte di appello, sezione per i minorenni, con pronuncia 19/12/2002, a seguito di gravame dell'imputato, dichiarava la nullità della suddetta sentenza ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p. per omessa valutazione dell'istanza del difensore di fiducia volta ad ottenere rinvio dell'udienza dibattimentale di primo grado per impedimento medesimo, istanza tempestivamente presentata e corredata da adeguata certificazione; contestualmente, visto l'art. 604 c.p.p., comma 4, disponeva la trasmissione degli atti al primo giudice. Il Tribunale per i minorenni di Napoli in data 29/01/04 riconosceva M.C. responsabile del delitto di cui sopra e con la diminuente della minore età lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione e Euro 2.000,00 di multa: la decisione veniva confermata dalla Corte di appello, sezione minorenni, con sentenza 2/12/04 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato in base ai seguenti motivi: 1 - violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 perchè il Tribunale, a seguito dell'annullamento operato dalla Corte di appello su gravame del solo imputato, aveva raddoppiato la pena originariamente inflitta, negando le attenuanti generiche che invece erano state concesse con la sentenza annullata; mancata assunzione di prova decisiva e violazione della legge A tal proposito si è censurata l'omessa escussione, quantomeno a norma dell'art. 507 c.p.p., del fratello dell'imputato, M. G. il quale, definendo la sua posizione secondo il rito previsto dall'art. 444 c.p.p., aveva ammesso di essere l'autore materiale della accertata cessione, nonchè la circostanza che il Tribunale, dopo l'esame di un solo testimone ed a seguito della rinuncia del P.M. a sentire gli altri, avesse dichiarato chiusa dibattimentale nonostante l'opposizione 3 - Illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine al ravvisato concorso del M.C. nel fatto realizzato dal fratello, deducendosi fra l'altro che non era stato considerato che le dichiarazioni del teste C.V. (unico escusso) erano divergenti rispetto a quelle che egli aveva rilasciato nel precedente giudizio innanzi al Tribunale; mancanza di motivazione sulla richiesta difensiva di rinnovo del dibattimento. Il ricorso veniva assegnato alla 4 sez. penale ed il collegio rilevava che sulla questione posta con il primo motivo - relativa all'applicabilità del divieto di "reformatio in pejus" nel giudizio conseguente ad annullamento da parte della Corte di appello ex art. 604 c.p.p., comma 4 - non risultavano precedenti di legittimità:

onde evitare che l'eventuale decisione potesse essere in conflitto con il principio della generalità del suddetto divieto, più volte affermato dalla Cassazione (sia pure con riguardo a reiterazione di giudizio di secondo grado a seguito di annullamento con rinvio da essa pronunciato) rimetteva gli atti alle Sezioni Unite.

Diritto

Procedendo all'esame dei vari motivi secondo la loro pregiudizialità, si osserva quanto segue. secondo motivo infondato. Innanzitutto deve precisarsi che "prova decisiva", la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione (art.606 c.p.p., lett. d), è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall'acquisito quadro probatorio oppure atta di per sè ad inficiare l'efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario: tale non è quella abbisognevole di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l'efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio (Cass. 27/5/94 n. 06202 RV. 197837; Cass. 11/3/98 n. 03148 RV. 210191; Cass. 3/3/00 n. 02689 RV. 215714). Nella presente fattispecie non può dunque ritenersi decisiva l'escussione di un soggetto coimputato il quale, come dedotto dalla difesa nell'atto di appello, avrebbe semplicemente "meglio chiarito le modalità della condotta"; d'altro canto, essendo stato evidenziato dai giudici di merito come la responsabilità dell'imputato emergesse senza possibilità di dubbio dalle dichiarazioni dell'agente C. e dalle risultanze del verbale di arresto, l'esclusa necessità di procedere all'esame del correo si palesa legittima e congruamente motivata. Nè rileva che il Tribunale, nel respingere l'istanza avanzata in primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p., abbia fatto riferimento al fatto che il M.G., in quanto fratello dell'imputato, avrebbe potuto astenersi dal rispondere: pur riconoscendosi che il giudizio sull'ammissibilità o meno di una prova non può dipendere da previsioni sull'effettivo risultato dell'esperimento, va considerato che - trattandosi di questioni processuali e di denunciato vizio in procedendo - ciò che in realtà incide è esclusivamente la correttezza della soluzione adottata. A ciò aggiungasi che, al di là della suddetta affermazione, il Tribunale ebbe comunque a puntualizzare che il processo era sufficientemente istruito. Con riguardo alla revoca dell'ammissione della prova testimoniale in conseguenza della rinuncia del P.M che a suo tempo l'aveva richiesta, il motivo è inammissibile siccome generico poichè neppure viene indicato di quali testi trattavasi nè su quali circostanze essi avrebbero dovuto essere interrogati.

Comunque deve puntualizzarsi che il giudice ben può, nel corso dell'istruzione dibattimentale, a fronte di rinuncia di una parte, disporre che non si proceda all'escussione dei testimoni da essa indicati, qualora ritenga tale prova ormai superflua: a tal fine il dato che appare decisivo non è la rinuncia, ma piuttosto la ritenuta non rilevanza dell'esperimento stante le già acquisite emergenze, dovendosi coordinare il diritto dell'imputato alla prova con il potere attribuito al giudice dall'art. 495 c.p.p., comma 4, che è molto più ampio di quello a lui riconosciuto all'inizio del dibattimento (Cass. 24/6/92 n. 07399 RV. 190718; Cass. 1/12/99 n. 13792 RV. 215281).

Il terzo motivo, per quanto concerne la mancanza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alle istanze difensive di rinnovazione del dibattimento, è manifestamente infondato: stante la presunzione di completezza dell'istruttoria svolta in primo grado il giudice di appello, qualora non ritenga di addivenire a determinati esperimenti probatorii invocati dalle parti, non è tenuto a specifica motivazione, essendo sufficiente che egli dimostri in modo positivo attraverso la struttura argomentativa della sentenza da lui emessa la portata e l'assorbente concludenza delle già acquisite emergenze (Cass. 26/11/03 n. 45739 RV. 226977; Cass. 21/5/99 n. 06379 RV. 213403; Cass. 8/8/00 n. 08891 RV. 217209). Inammissibile è il richiamo alle dichiarazioni che il teste C. aveva reso nel giudizio annullato. Correttamente, invero, i giudici di merito non hanno valutato la di lui primitiva deposizione in quanto essa era da ritenersi invalidità assoluta, perchè svoltasi in assenza del difensore dell'imputato; nè le dichiarazioni originarie sono state invocate nell'atto di appello quale fatto storico, ad eventuale dimostrazione della inattendibilità del citato soggetto: pertanto, anche sotto codesto profilo, ogni riferimento precluso questa Per il resto il motivo si risolve in rilievi di fatto, mentre si palesa manifestamente infondato l'assunto di mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza di condotta concorsuale a carico del M.C.. Al proposito sia il Tribunale, sia la Corte di appello hanno posto in luce plurime emergenze - lo stazionamento del C. nella strada insieme al fratello, essendo essi "vicini" ed "affiancati", la detenzione da parte loro di identica sostanza, la circostanza che anche quella sequestrata al minore fosse già suddivisa in dosi e confezionata in modo omogeneo a quella ceduta all'acquirente - rispetto alle quali la conclusione adottata, circa la cosciente partecipazione dell'imputato alla vicenda, è del tutto giustificata e plausibile, il che è sufficiente a sottrarla a possibilità sindacato legittimità. Deve ora affrontarsi la questione sollevata con il primo motivo, per la cui soluzione il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite; essa si pone in questi termini: se il divieto sancito dall'art. 597 c.p.p., comma 3 - il quale,

per quanto qui interessa, prevede che "quando appellante è il solo l'imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità" - operi anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Corte di appello della sentenza di primo grado, appellata dal solo imputato. Il problema sorge evidentemente anche per l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata annullata dalla Cassazione per effetto di ravvisata invalidità del giudizio di primo grado, annullamento che, al di fuori del caso di ricorso per saltum o di sentenze inappellabili, ha di necessità comportato pure quello della sentenza Preliminarmente opportune talune precisazioni. sono La Corte di appello (o più in generale il giudice di secondo grado) ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 4, può addivenire all'annullamento di una pronuncia di primo grado solo se accerti una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado ovvero una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) non sanata da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado; in tal caso il rinvio degli atti avverrà al giudice che procedeva quando si è verificata nullità.

A fronte di nullità della sentenza di primo grado diverse da quelle sopra menzionate e non sanate, il giudice di appello - secondo il dettato dell'art. 604 c.p.p., comma 5, ispirato ai principi di conservazione dell'attività processuale e di economia processuale - può ordinare il rinnovo dell'atto invalido ovvero decidere nel merito se riconosce che esso non fornisce elementi necessari al giudizio; del pari, qualora sussistano vizi di motivazione avrà il potere di modificare, rettificare, sostituire la stessa e persino di provvedere alla sua integrale redazione, ma non potrà pronunciare l'annullamento (Cass. 21/2/94 n. 04562 RV. 197335; Cass. 22/2/94 n. 03947 RV. 199110). Con riferimento alle nullità verificatesi nel giudizio di primo grado si individua dunque una fondamentale distinzione agli effetti della decisione che il giudice di secondo grado dovrà assumere: nullità di atti propulsivi, ossia di atti rispetto ai quali la pronuncia conclusiva si pone in rapporto di stretta ed inevitabile dipendenza e nullità di atti di acquisizione probatoria rispetto ai quali detta pronuncia relazione dipendenza trova meramente A differenza del giudice di appello la Cassazione invece, quale giudice di legittimità, addiverrà all'annullamento della sentenza impugnata in ogni caso di nullità che abbia comunque inciso, strutturalmente o in via logica, sulla medesima nonchè per riscontrato vizio di motivazione: ciÃ² non toglie che diverse conseguenze possano derivare dalle diverse ragioni Inoltre è opportuno precisare che, sebbene l'art. 623 c.p.p. non contempli espressamente, al pari dell'art. 543, n. 6 del codice di rito abrogato, l'ipotesi di annullamento da parte della Cassazione con rinvio al giudice di primo grado per effetto di nullità assolute o generali non sanate, questa possibilità si desume oltre che dalla relazione al progetto preliminare, altresì dal complesso delle norme che regolano il regime delle nullità ed in particolare dall'art. 175 c.p.p., art. 185 c.p.p., comma 3 e art. 569 c.p.p., comma 4 (Cass. 16/3/94 n. 03144 RV. 197383).

Tanto premesso, può passarsi all'esame dei precedenti di questa Corte relativi a varie ipotesi di annullamento. E' stato costantemente ritenuto che la disposizione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, anche se prevista espressamente solo per l'appello, costituisce un principio di carattere generale applicabile anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di una sentenza di secondo grado operato dalla Cassazione per vizio di motivazione, a seguito di ricorso del solo imputato; al contempo si è precisato che il raffronto ai fini in questione va effettuato con la sentenza annullata, se questa ebbe ad infliggere una pena inferiore a quella di cui alla decisione di primo grado (Cass. 29/1/92 n. 00865 RV. 189586; Cass. 29/10/93 n. 09861 RV. 195434; Cass. 9/12/96 n. 10651 RV. 207335; Cass. 9/7/98 n. 00493 RV. 212159; Cass. 22/5/01 n. 26898 RV. 219920; Cass. 20/1/04 n. 23176 RV. 228238). A sostegno di tale soluzione si è evidenziato che il divieto de quo, ispirato alla tutela del diritto di difesa ed all'osservanza del "devolutum", è finalizzato ad impedire che si determini un aggravio della posizione dell'imputato per effetto delle di lui iniziative, nell'acquiescenza del P.M.: esso, pertanto, deve operare con riguardo a tutte le impugnazioni alle quali sia adattabile in relazione alla loro struttura ed in particolare nel giudizio di rinvio che non è un nuovo giudizio, ma una fase che si ricollega sentenza annullamento. Identica impostazione, sempre in fattispecie di annullamenti pronunciati per vizi di motivazione, era stata adottata nella vigenza del codice di procedura del 1930 il quale all'art. 515 c.p.p., comma 3 poneva analogo divieto (Cass. 16/12/69 n. 2112 RV. 113479; Cass. 12/7/71 n. 959 RV. 118807; Cass. 16/11/71 n. 1316 RV. 119330; Cass. 22/2/80 n. 11831 RV. 146608; Cass. 27/2/86 n. 8889 RV. 173632; Cass. 11/3/88 n. 6940 RV. 178587; Cass. 5/5/88 n. 147 RV. 180087; Cass. 10/7/89 n. 12015 RV. 182029). A diversa conclusione si è invece pervenuti per un caso di annullamento con rinvio operato dalla Cassazione, sia pure su ricorso del solo imputato, per nullità derivante da omessa citazione di quest'ultimo al dibattimento di secondo grado (Cass. 27/8/99 n. 10251 RV. 214386): al proposito è stato rilevato che, qualora la sentenza di appello venga annullata per ragioni processuali, il divieto della "reformatio in pejus" deve essere rispettato esclusivamente in relazione alla decisione di primo grado, non avendo quella di secondo grado determinato il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale; detto insegnamento ha trovato conferma in tema di provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, essendo stata annullata dalla Cassazione per nullità assoluta ed insanabile una prima ordinanza (Cass. 9/6/04 n. 36133 RV. 229848). Del pari con riferimento a due successivi annullamenti pronunciati in sede di legittimità per nullità della "vocatio in jus", rispettivamente nel primo giudizio di appello e nel primo giudizio di rinvio, si è ritenuto che il raffronto andasse effettuato con la sentenza primo grado essendo quelle annullate da considerarsi "tamquam non esset" (Cass. 29/4/99 n. 05505

Nella medesima ottica, a fronte di regressione del giudizio in primo grado a seguito di impugnativa del solo imputato, l'operatività del divieto di aggravamento della pena è stata esclusa in plurimi precedenti per le ipotesi, sia di annullamento di entrambe le sentenze di merito da parte della Cassazione per nullità invalidante la prima (Cass. 15/11/71 n. 101 RV. 119803; Cass. 4/7/91 n. 08130 RV. 188322), sia di annullamento disposto dalla Corte di appello della sentenza di primo grado per omessa costituzione del rapporto processuale (Cass. 13/5/77 n. 09376 RV. 136474; Cass. 29/12/77 n. 04669 RV. 138694; Cass. 23/1/78 n. 12549 RV. 140203; Cass. 3/2/82 n. 04060 RV. 153289; Cass. 10/7/86 n. 14594 RV. 174724; Cass. 6/2/90 n. 01557 RV. 183217). Esiste un unico precedente di segno contrario, privo invero di supporto argomentativo, ove si è negato che nel nuovo giudizio - pur determinato da annullamento per incapacità del giudice di primo grado - possa infliggersi una pena superiore a quella in precedenza stabilita (Cass. 5/3/94 n. 02775 RV. 196792).

Così delineati gli orientamenti della giurisprudenza, queste Sezioni Unite ribadiscono innanzitutto che il divieto di "reformatio in pejus" deve trovare applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Cassazione, su ricorso del solo imputato, della sentenza impugnata purchè l'annullamento travolga propulsivi. Fermo restando tale enunciato, si ritiene di aderire a quello che è l'indirizzo assolutamente prevalente il quale ammette, invece, la possibilità di un aggravamento del trattamento sanzionatorio in caso di annullamento di una sentenza di primo grado per effetto di nullità che travolgono l'intero giudizio (nonchè quello di secondo nell'eventualità quest'ultimo sia A tal proposito va considerato che il concetto di "reformatio in pejus" implica necessariamente l'esistenza di un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza, presupposto che viene a mancare quando questa sia stata cancellata, in quanto atto finale di un giudizio nullo, e perciò privo di effetti. In particolare si vuole sottolineare che ciò che rileva non è la circostanza che la sentenza annullata sia di primo grado, ma piuttosto il motivo per cui si è verificato l'annullamento: infatti non può ritenersi acquisita o conseguita dall'imputato alcuna posizione sostanziale favorevole per effetto di una pronuncia emessa a conclusione di procedimentale viziata nel suo svolgimento essenziale Nè la tesi esposta è in contrasto con il riconosciuto carattere generale del divieto in questione nell'ambito delle impugnazioni: nel caso di individuata invalidità del pregresso giudizio è la struttura del tutto autonoma di quello nuovo, il quale non si configura come una fase dell'impugnazione, a precludere l'operatività del limite potere discrezionale del giudice in punto Ben diversa è la situazione quando in sede di legittimità venga ravvisato un vizio di motivazione o la sussistenza di invalidità di atti non propulsivi; in queste ipotesi la Cassazione è tenuta ad annullare in quanto non potrebbe essa stessa operare nuove valutazioni nè rinnovare gli atti nulli ed allora assume significato parlare di applicazione del divieto di "reformatio in pejus" poichè a seguito dell'annullamento si svolge una fase che fa parte del giudizio sull'impugnazione, nella quale il compito del giudice del rinvio è analogo a quello del giudice di appello e, che, al di fuori dei casi di cui all'art. 604 c.p., comma 4, deve rimediare agli giuridici riscontrati nel provvedimento errori Infine non varrebbe obiettare che così distinguendo le cause dell'annullamento si penalizzerebbe l'imputato proprio nel caso in cui egli denunci un vizio radicale, non sanabile o non sanato, e così si finirebbe per scoraggiare l'impugnazione a fronte delle più gravi violazioni di norme processuali. In realtà occorre tenere presente che in evenienze del genere la garanzia che la legge offre all'imputato è quella assorbente e prevalente rispetto ad ogni altro interesse, cioè quella di ottenere la regressione del procedimento con esclusione della possibilità di valutare qualsiasi dato acquisito nel corso del giudizio annullato. Va dunque affermato il seguente principio: il divieto di "reformatio in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 non può trovare applicazione nel giudizio di rinvio dinanzi al giudice di primo grado, a seguito di annullamento della precedente pronuncia ex art. 604 c.p.p., comma 4, anche se detto annullamento sia stato determinato dall'impugnazione del solo imputato.

Alla luce delle ragioni che sono state poste a fondamento di tale conclusione, il suddetto principio viene a costituire un aspetto specifico di quello più generale secondo cui: il divieto di infliggere una pena più grave non opera nel nuovo giudizio, sia esso di primo che di secondo grado, conseguente ad annullamento pronunciato dal giudice di appello ovvero dalla cassazione a causa di individuata nullità dell'atto introduttivo o di altra nullità assoluta ovvero a carattere intermedio non sanata, che si sia riversata sull'atto conclusivo. Per tutte le svolte argomentazioni il presente ricorso deve essere rigettato; non v'è luogo per la condanna alle spese, posto che l'impugnante al momento della commissione del fatto era minorenne.

P.Q.M

La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006

§ 3.8. Inammissibilità

<u>CASSAZIONE PENALi - Sentenza della Cassazione -- inammissibilita' originaria</u> dell'impugnazione - rilevabilità delle cause di estinzione del reato e della pena - esclusione

Cassazione penale, sez. un., 24 giugno 1998, n. 11493

Fatto-Diritto

1. A sèguito di accertamenti condotti dalle strutture della competente USL il 3 giugno 1994, furono rinviati a dinnanzi al pretore - <P. G.> per rispondere, quale legale rappresentante della omonima ditta, del reato di cui agli artt. 3, comma 5, e 9, comma 3-octies, della legge n. 475 del 1988, per omessa tenuta del registro dei rifiuti speciali (capo - <Z. M.>, <V. A.>, <Z. A.> e <G. C.> per rispondere, quali legali rappresentanti di imprese succedute alla predetta con diverse denominazioni: (a) dello stesso reato addebitato alla <P.>, nonché (b) del reato di cui all'art. 21, comma 1, della legge 10 maggio 1976 n. 319, per sversamento di reflui provenienti da produttivo pubblica fognatura autorizzazione. insediamento in senza All'udienza del 9 ottobre 1997, procedendo con lo speciale rito di cui all'art. 444 c.p.p., il Pretore emise due coevi provvedimenti: da una canto, rilevata la propria incompatibilità a conoscere dell'accusa nei confronti di <C. G.>, dispose lo stralcio degli atti nei confronti di costui e delle posizioni allo stesso connesse e la formazione di nuovo fascicolo da trasmettere al Pretore dirigente per l'assegnazione ad altro magistrato, fissando, contestualmente, l'udienza di prosieguo al giorno 12 dicembre 1997; dall'altro canto, sulla conforme richiesta della parti residue, con la sentenza impugnata, dichiarò, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di <G. P.>, <M. Z.>, <A. V.> quanto al fatto di cui ai capi a) delle rispettive imputazioni, perché non (più) previsto - dalla legge come reato; applicò, nei confronti dei predetti, con riferimento al capo b) del decreto di citazione a giudizio, la pena dagli stessi richiesta, sull'accordo con il pubblico ministero, di mesi 4 di reclusione e L. 1.800.000 di ammenda ciascuno. 2. Ricorre per cassazione <A. V.> deducendo: "Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. C) c.p.p.". Secondo il deducente, il Pretore non avrebbe spiegato quale normativa ritenne di applicare al caso concreto, posto che il d.P.R. n. 915 del 1982 è stato abrogato dal d.lgv. n. 22 del 1997. Ciò implicherebbe un difetto di motivazione in ordine ai "criteri" sulla base dei quali il giudice aderì alla concorde richiesta delle parti di applicazione della 3. Con ordinanza del 24 febbraio 1998, il Presidente della III sezione della Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato ratione materiae, trasmise gli atti alla Prima Presidenza evidenziando la esistenza di un consolidato contrasto di giudicati all'interno della sezione in tema di scarichi di reflui in pubblica fognatura. Con decreto del 19 marzo, 1998 il Primo Presidente aggiunto assegnò il ricorso alle sezioni unite della Corte fissando trattazione l'odierna per 4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per carenza di specificità del motivo a sostegno. Invero, tenuto conto della complessità dell'imputazione, della disarticolazione dell'iter processuale e della forma pattizia della definizione del giudizio nel grado di merito, non appare chiaro, dato il riferimento a disposizioni di legge che regolano materie diverse, contemplate in differenti enunciati di imputazione, a quale capo o punto della decisione censurata, peraltro assunta secondo le stesse richieste di parte, l'impugnazione faccia riferimento, posto che il d.lgv. n. 22 del 1997, concernente norme di "Attuazione delle direttive 91-156-CEE, sui rifiuti, 91-689-CEE, sul rifiuti pericolosi e 94-62-CE, sugli imballaggi e sul rifiuti di imballaggio", non ha inciso sulla disposizione di legge applicata (V. art. 56 d.lgs. cit.), la quale pare costituisca il referente normativo di base posto sostegno del ricorso. Sicché la disarticolazione del discorso giustificativo a sostegno dell'impugnazione conduce a carenza di specificità sia per mancata indicazione del capo e del punto della decisione impugnata, sia per contraddittorietà della ragione di censura facendosi riferimento a disposizioni legislative riguardanti materie differenti tra loro. enunciate in diversi capi imputazione. E, evidenzia il Collegio, nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 s. c.p.p. - indubbiamente

ispirato da intenti deflattivi dei giudizi, comprese le fasi di gravame -, l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo. D'altra parte, come è già stato deciso in tema d'impugnazione in genere (cfr.: sez. II civ., 1 marzo 1995, n. 2341), la Corte non ha alcun potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell'ambito dell'impugna-zione, deve essere 5. Per quanto sopra precisato, appare chiaro come nel caso di specie manchi quella specificità del motivo di doglianza che il legislatore del rito penale, in particolare, pretende in ogni ipotesi di impugnazione (art. 581 Infatti, l'art. 581 c.p.p. stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale, tra l'altro, sono "enunciati": "a) i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", sicché un atto privo dei requisiti prescritti, che si limiti ad esprimere la volontà di impugnare senza indicare i capi o i punti cui intende riferirsi, o senza enunciare i motivi di doglianza rispetto alla decisione censurata (e anche in ciò consiste la specificità), non può costituire una valida forma d'impugnazione e, quindi, non può produrre gli effetti introduttivi del giudizio del grado successivo, cui si collega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione d'inammissibilità. Del resto, se si ritenesse il contrario, si perverrebbe ad una conclusione assurda, perché si dovrebbe riconoscere ad una generica (ed invalida) dichiarazione d'impugnazione l'effetto di consentire al giudice una cognizione estesa a tutti i capi della sentenza, mentre lo stesso effetto non potrebbe riconoscersi ad una impugnazione proposta validamente ma con riferimento solo ad alcuni capi della sentenza, dato che per gli altri capi, e i relativi addebiti, la vicenda processuale dovrebbe ritenersi conclusa, come questa Corte ha già evidenziato (Sez. Un., novembre 1994, <C.>, motivazione). Ne segue che la difettosità della struttura razionale dell'atto impugnatorio di cui ci si occupa non consente alla Corte di controllare la esistenza, o meno, della, genericamente denunciata, mancanza di motivazione a riguardo del regime normativo applicato sulla conforme richiesta della parte ricorrente, ora "pentita". 6. Tuttavia, per completezza, di analisi, il Collegio deve darsi carico di esaminare il ricorso sotto il diverso, e in qualche modo connesso, profilo dell'operatività, o meno, nella presente fattispecie processuale, della regola dettata dall'art. Al riguardo, va evidenziato come la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisca di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, dato che si configura l'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, la quale si caratterizza per la inidoneità dell'atto di parte a mantenere in vita il rapporto In sintesi, l'impugnazione priva dei requisiti previsti dalla richiamata disposizione codicistica è, procedimentalmente, tamquam non esset e non impedisce la formazione del giudicato allo scadere del impugnare. Questa conclusione vale anche per il caso di carenza di specificità del motivo, cioè della mancanza dell'indicazione (specifica) delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la doglianza e, conseguentemente, la richiesta che sostanzia l'atto impugnatorio. Sul punto appare sufficiente rinviare alla citata decisione di queste Sezioni unite su ricorso <C.>, ove è stata approfondita la disamina della questione, alle cui conclusioni il Collegio ritiene di aderire, non ravvisando ragioni per discostarsene. 7. Come la predetta decisione di questa Corte non ha mancato di rilevare, diversa è la soluzione da adottarsi in caso di manifesta infondatezza del motivo (art. 606 comma 3 C.P.P.: vizio riguardante solo il ricorso per cassazione), pur specifico, dedotto a fondamento della impugnazione, posto che, come è stato detto (e diversamente da quanto una isolata decisione della Corte ha ritenuto: Sez. III, 22 settembre 1995, <M.>), in questo caso è necessario procedere ad analisi da parte del giudice dell'impugnazione all'esito della quale egli perviene a una decisione di "manifesta infondatezza"; conclusione che, rispetto a quella di (semplice)

giudizi

8. Conclusivamente, dunque, deve riaffermarsi il principio secondo il quale la mancata specificità del motivo a sostegno dell'impugnazione si risolve in una ipotesi di inammissibilità originaria inidonea a mantenere in vita il rapporto processuale sino al momento della cognizione del giudice dell'impugnazione il quale, conseguentemente, non è abilitato a rilevare la esistenza o sopravvenienza di cause di non punibilità ex art.

incerti

e

persino.

a

volte.

opinabili.

"infondatezza",

spesso

si

basa

SII

129 c.p.p..

9. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e a versare, a titolo di sanzione pecuniaria, alla Cassa delle ammende, la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale, di L. 1.000.000.

P.Q.M

La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000. Deciso in Roma il 24 giugno 1999 DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 3 NOV. 1998

§ 4.BIBLIOGRAFIA

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)

Ancona Carlo

Rilievi critici sull'" appello per la giustizia penale"., Cass. pen. 1995, I, 2441.

Cardone A.

Poteri del P.G. in grado di appello relativamente alla modificazione dell'imputazione (nota a sent. App. Napoli 12 febbraio 1992, Scaramellino e altro). , Giur. merito 1992, 894.

De Roberto Giovanni

Non legittimato a ricorrere per Cassazione il p.m. che abbia partecipato al giudizio d'appello ex art. 570 comma 3 c.p.p. (nota a sent. Cass., Sez. Un., 30 aprile 1997, Dessimone e altro). , Dir. pen. e processo 1997, II, 945.

Gironi Emilio

Rilevazione della diversita' del fatto nel giudizio di appello secondo il nuovo c.p.p. (nota a sent. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Paglini)., Foro it. 1993, II, 655.

Nappi Aniello

Il nuovo processo penale: un'ipotesi di aggiornamento del giudizio di appello, , Cass. pen. 1990, I, 974.

Ravagnan Luigi

Appello incidentale nel nuovo codice di procedura penale., Giur. merito 1989, 1283.

Rovetta A.

Disorientamenti giurisprudenziali in tema di omesso avvertimento della facolta' di non rispondere nel corso dell'interrogatorio dell'imputato (nota a sent. Cass., Sez. I, 9 marzo 1982, Di Letizia)., Cass. pen. 1984, 2449.

Spangher Giorgio

L'appello istruttorio nel processo penale, Milano, 1982.

Spangher Giorgio

Appunti per un ripensamento del giudizio di appello., Dir. pen. e processo 1996, I, 623.

Vismara G.

L'appello contro le sentenze della corte di assise., Riv. dir. proc. 1981, 102.

Dalia Andrea Antonio

Brevi considerazioni sulla conversione del mezzo di impugnazione e sull'"evento non voluto" (nota a Ass. app. Salerno 25 marzo 2003, L.L. e altro). , Corti Salernitane (Le) 2004, 163.

De Roberto Giovanni

Non legittimato a ricorrere per Cassazione il p.m. che abbia partecipato al giudizio d'appello ex art. 570 comma 3 c.p.p. (nota a sent. Cass., Sez. Un., 30 aprile 1997, Dessimone e altro). , Dir. pen. e processo 1997, II, 945.

Di Chiara Giuseppe, Tranchina Giovanni

Appello (diritto processuale penale). Enc. diritto, Agg., III, Milano, 1999, 200.

Grilli Luigi

L'appello nel processo penale. Cedam, Padova, 2001

Lacchi Diego

Il giudizio di gravame nel rito penale di pace., Giur. merito 2005, 520, f. 2.

Marandola Antonella

Appello., Studium Juris 1999, 65.

Menna Mariano

L'appello penale: il controllo e' sui motivi o sul merito?, D&G - Dir. e giust. 2003, 8, f. 11.

Nannucci Ubaldo

Sono gli appelli del pubblico ministero che inquinano il giusto processo?, Cass. pen. 2004, 4341.

Nuzzo Francesco

"De profundis" per l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione? , Cass. pen. 2004, 3910.

Padovani Tullio

Il doppio grado di giurisdizione. **Appello** dell'imputato, **appello** del p.m., principio del contraddittorio. , Cass. pen. 2003, 4023.

Rosa Bian Luca

Nell'appello penale contro la sentenza del giudice di pace: limitata l'impugnabilita' della parte offesa (nota a Trib. Treviso, sez. dist. Comegliano, 26 novembre 2003)., Nuovo dir. 2004, 878.

Spangher Giorgio

Le impugnazioni penali tra giudizio e controllo., Studium Juris 2002, 900.

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)
Cognizione del giudice di appello

Bartolini Francesco

Accoglimento dei motivi e poteri del giudice di appello (nota a sent. App. Torino 9 gennaio 1990, Vitale e altro)., Arch. nuova proc. pen. 1990, 166.

D'Angelo Elena

Applicazione dell'amnistia in sede di appello e giudice competente per l'esecuzione (nota a sent. Cass., Sez. I, 24 ottobre 1980, Barbiero)., Cass. pen. 1983, 673.

Sprangher Giorgio

Questioni aperte in tema di oggetto del giudizio penale d'appello., Riv. dir. proc. 1996, I, 703.

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)
Cognizione del giudice di appello
appello incidentale

Adami V.

L'appello incidentale e' costituzionalmente illegittimo., Nuovo dir. 1992, 417.

Bettini S.

Note sull'appello incidentale del pubblico ministero., Riv. pen. 1984, 469.

Ferrante Umberto

L'appello incidentale e il procedimento camerale nel procedimento penale, Milano, 1991.

Mazzarra Assunta

Sui limiti del nuovo appello incidentale (nota a sent. Cass., sez. VI, 7 marzo 1991, Ben Abdallah)., Giur. it. 1992, II, 745.

Peroni Francesco

L'appello incidentale nel processo penale., Studium Juris 1996, I, 348.

Saponaro Armando

Ancora qualche dubbio di legittimita' costituzionale dell'appello incidentale del p.m. (nota a sent. Cass., Sez. II, 9 marzo 1992, Cersosimo)., Cass. pen. 1993, II, 2850.

Sottani Sergio

L'impugnazione incidentale della parte offesa costituitasi parte civile (nota a sent. App. Perugia 6 maggio 1997, Neri e altro)., Rass. giur. umbra 1997, II, 852.

Spangher Giorgio

Primi orientamenti e... primi disorientamenti in tema di appello incidentale (nota a sent. Cass., Sez. VI, 14 maggio 1991, Rodriguez)., Cass. pen. 1992, 1250.

Spangher Giorgio

Postilla in tema di appello incidentale del p.m. nei confronti delle sentenze di condanna nel giudizio abbreviato (nota a sent. Cass., Sez. I, 17 febbraio 1992, Notarrigo)., Cass. pen. 1993, II, 1151.

Spangher Giorgio

I limiti oggettivi dell'appello incidentale (nota a sent. Cass., Sez. III, 17 febbraio 1993, Sembolini)., Cass. pen. 1994, I, 1229.

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)
Cognizione del giudice di appello
"reformatio in peius" (divieto di)

Annunziata Emilio

Il divieto della "reformatio in peius" nel vecchio e nuovo codice di procedura <mark>penale</mark>. , Giur. merito 1993, II, 278.

Annunziata Emilio

Il divieto di "reformatio in peius" nel previgente e nell'attuale codice di procedura **penale**., Giust. pen. 1993, III, 105.

Colamussi Marilena

Il divieto della "reformatio in pejus" tra vecchio e nuovo codice (nota a sent. Cass., Sez. I, 5 marzo 1993, Leanza)., Cass. pen. 1994, I, 3022.

Cremonesi Luca

"Reformatio in peius", vince il garantismo. **Appello** dell'imputato: mai pene più gravi, né in tutto né in parte (nota a Cass., sez. un. pen., 27 settembre 2005 (ud.); 10 novembre 2005 (dep.) n. 40910)., D&G - Dir. e giust. 2005, 48, f. 44.

Favino Luigi

E' "reformatio in pejus" in appello l'applicazione di pena detentiva sostitutiva non richiesta (nota a Cass., sez. V pen., 27 gennaio 1998 (ud.); 16 marzo 1998 (dep.) n. 3301, Amoroso)., Arch. nuova proc. pen. 1998, 714.

Fifi Sergio

Nota a Cass., sez. II pen., 6 marzo 2001 (ud.); 30 maggio 2001 (dep.), Todde., Giur. it. 2002, 596.

Malavasi Roberta

Applicabilita' del divieto di "reformatio in peius" al secondo giudizio di rinvio (nota a Cass., sez. I pen., 22 maggio 2001 (ud.); 3 luglio 2001 (dep.) n. 26898, Salzano)., Cass. pen. 2003, 155.

Sartarelli Stefania

Disponibile per l'imputato il "provvedimento sospensivo" concesso? (nota a App. militare Roma 1 ottobre 2001 (ud); 4 ottobre 2001 (dep.), Scotti)., Giur. it. 2003, 565.

Spangher Giorgio

Reformatio in peius (divieto di), Enc. dir..

APPELLO PENALE (VOCE STORICA) Decisioni in camera di consiglio

Artemisio Franco

Procedimento camerale d'appello e diritto di intervenire dell'imputato detenuto., Nuovo dir. 1995, I, 1112.

Barbuto F.

Decisione in camera di consiglio in grado d'appello: ordinanza o sentenza? (nota a sent. Assise App. Catanzaro 19 aprile 1990, Novello)., Arch. nuova proc. pen. 1990, 421.

Barbuto G.

Sulla natura del provvedimento decisorio nel giudizio camerale di appello: una sentenza deludente (nota a sent. Cass., Sez. I, 24 settembre 1990, Novello)., Arch. nuova proc. pen. 1991, 239.

Bartolini Francesco

L'accordo sui motivi di impugnazione. Primi casi di applicazione degli art. 599 e 602 nuovo c.p.p. (nota a sent. App. Torino 11 novembre 1989, Pecchioli; App. Torino 23 novembre 1989, Piazza; App. Torino 1 dicembre 1989, Gremmo e altro)., Arch. nuova proc. pen. 1990, 69.

Caprioli Francesco

La definizione concordata del processo d'appello dopo l'intervento della Corte costituzionale (nota a sent. C. cost. 10 ottobre 1990 n. 435, Aloia)., Riv. it. dir. e proc. pen. 1991, 625.

Cassiani Ambrogio

Sulla ricorribilita' in Cassazione, per le questioni di cui all'art. 129 c.p.p., della sentenza d'appello emessa a seguito di "concordato sui motivi" (nota a Cass., sez. V pen., 17 giugno 2004 (c.c.); 7 settembre 2004 (dep.) n. 36028, M.)., Cass. pen. 2005, 3373, f. 11.

Castellani Stefano

Modifica degli art. 599 e 602 c.p.p. (comm. a l. 19 gennaio 1999 n. 14)., Legisl. pen. 1999, 23.

Catalano Elena Maria

L'accordo sui motivi di appello. Milano, 2001

D'Andria Mario

Il c.d. patteggiamento per l'accoglimento dei motivi di **appello**, prima e dopo l'intervento demolitore della Corte cost. (nota a sent. Cass., Sez. F., 28 agosto 1990, Conti)., Cass. pen. 1991, II, 152.

Dean Giovanni

Accordo tra le parti sull'accoglimento dei motivi d'appello e regime transitorio (nota a sent. App. Perugia 24 ottobre 1989, Marolda e altro)., Giur. it. 1990, II, 171.

Dean Giovanni

Patteggiamento in appello e spese sostenute dalla parte civile (nota a sent. Cass., Sez. V, 6 ottobre 1992, Antonini)., Giur. it. 1994, II, 429.

Dell'Anna Tiziana

In tema di legittimo impedimento del difensore nel giudizio camerale di appello (nota a Cass., sez. IV pen., 14 giugno 2001 (ud.); 27 settembre 2001 (dep.), Kodra e altro)., Giur. it. 2003, 340.

Di Chiara Giuseppe

Primi appunti in tema di "concordato" sui motivi di appello (nota a sent. App. Lecce 12 dicembre 1989, Strusi)., Giur. merito 1990, 1053.

Dinacci Filippo Raffaele

Presupposti e limiti di applicazione della procedura camerale prevista dall'art. 599 c.p.p. 1988 (nota a sent. App. Perugia 24 ottobre 1989, Marolda)., Giust. pen. 1990, III, 311.

Falato Fabiana

Concordato sui motivi d'appello e obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilita' (nota a Cass., sez. VII pen., 17 ottobre 2001 (ud.); 15 novembre 2001 (dep.) n. 40767, Pugliese)., Giur. it. 2003, 1913.

Ferrante Umberto

Alcune questioni in tema di appello penale (nota a sent. App. Roma 14 febbraio 1990, Rolli; Trib. Viterbo 30 novembre 1989, Capriulo; App. Perugia 24 ottobre 1989, Marolda)., Giur. merito 1991, 377.

Fois Raimonda

L'irrituale lettura del dispositivo all'esito dell'udienza camerale svoltasi con le forme previste dall'art. 599 c.p.p. equivale a notifica per le parti eventualmente presenti (nota a Cass., sez. VI pen., 4 novembre 1997 (ud.); 22 dicembre 1997 (dep.) n. 4298, Del Papa)., Cass. pen. 1999, 556.

Gironi Emilio

Prime note in tema di "patteggiamento" in grado d'appello nel nuovo processo penale (nota a sent. App. Firenze 5 gennaio 1990, Dimitri e altro)., Foro it. 1990, II, 401.

Grassano Pietro

E' incostituzionale la disciplina transitoria del codice di procedura **penale** nella parte in cui non ha reso estensibili gli art. 438 e 444 del codice anche ai giudizi in corso in grado di **appello**?, App. Bari 13 dicembre 1989, Lo Vecchio e altro)., Giust. pen. 1990, III, 352.

Grilli Claudia

Sulla partecipazione dell'imputato detenuto fuori distretto al procedimento d'appello in camera di consiglio (nota a Cass., sez. V pen., 6 giugno 2002 (ud.); 29 luglio 2002 (dep.) n. 28867, R.)., Cass. pen. 2004, 890.

Grisolia Filippo

Legge n. 14 del 1999: che cosa cambiera' con i "nuovi" artt. 599, 602 c.p.p. e con il c.d. "patteggiamento in Cassazione"?, Corriere giuridico 1999, 810.

Lattanzi Giorgio

Il patteggiamento in appello: un incompreso (nota a sent. C. cost. 10 ottobre 1990 n. 435, Aloia)., Cass. pen. 1990, II, 365.

Lorusso Sergio

Definizione dell'appello in camera di consiglio ed assenza del difensore per "impedimento assoluto" (nota a sent. Cass., Sez. VI, 9 ottobre 1992, Sibio)., Cass. pen. 1994, I, 2097.

Nappi Aniello

Ripristinato il patteggiamento in appello., Gazzetta giuridica 1999, 1, f. 7.

Norcio Laura

L'accordo delle parti e la revocabilita' del consenso nel c.d. "patteggiamento sui motivi" ex art. 599 c.p.p. (nota a Cass., sez. III pen., 28 ottobre 1999 (ud.); 24 novembre 1999 (dep.) n. 13484, Dell'Utri)., Cass. pen. 2000, 1665.

Nuzzo Francesco

Alcune riflessioni di sintesi intorno al "concordato sui motivi di appello" (nota a Cass., sez. III pen., 28 ottobre 1999 (ud.); 24 novembre 1999 (dep.) n. 13484, Dell'Utri)., Cass. pen. 2000, 1655.

Paulesu Pier Paolo

Procedimento in camera di consiglio e autodifesa dell'imputato detenuto (nota a Cass., sez. II pen., 7 dicembre 2001 (ud.); 8 gennaio 2002 (dep.) n. 209, Liuzzo)., Cass. pen. 2003, 1230.

Peroni Francesco

Il recesso unilaterale dal concordato sulla pena: tra logica dispositiva e indefettibilita' dei tempi ragionevoli del processo (nota a Cass., sez. III pen., 28 ottobre 1999 (ud.); 24 novembre 1999 (dep.) n. 13484, Dell'Utri)., Cass. pen. 2000, 1650.

Pioletti Giovanni

Gli epiloghi anticipati nel giudizio d'appello., Arch. nuova proc. pen. 1996, I, 673.

Randazzo Ettore

Le "forme dell'art. 127" nel giudizio d'appello in camera di consiglio (nota a sent. Cass., Sez. I, 13 dicembre 1991, Scognamillo)., Cass. pen. 1992, 2765.

Randazzo Ettore

L'impugnazione del difensore sfornito di mandato speciale nel giudizio di appello di cui all'art. 599 c.p.p. (nota a sent. Cass., Sez. IV, 25 marzo 1990, Carlucci)., Cass. pen. 1993, II, 1456.

Romano Anna Maria

Giudizio d'appello conseguente a rito abbreviato: disciplina del provvedimento conclusivo (nota a sent. Cass., Sez. VI, 5 giugno 1992, Paladini)., Giur. it. 1993, II, 751.

Russo F.

La parziale incostituzionalita' dell'art. 599 c.p.p. e la prassi giudiziaria., Giust. pen. 1991, I, 313.

Sanna Alessandra

Pubblicita' dell'udienza nel giudizio abbreviato in secondo grado (nota a sent. Cass., Sez.I, 25 marzo 1991, De Tommasi e altro)., Giur. it. 1993, II, 332.

Sanna Alessandra

Pubblicita' dell'udienza nel giudizio abbreviato in secondo grado (nota a sent. Cass., Sez.I, 25 marzo 1991, De Tommasi e altro)., Giur. it. 1993, II, 332.

Schettino Iris

Pentimento preclusivo e inammissibilita' del ricorso per cassazione (nota a Cass., sez. VII pen., 17 ottobre 2001 (ud.); 15 novembre 2001 (c.c.) n. 40767, Pugliese)., Cass. pen. 2002, 2386.

Spangher Giorgio

Sulla forma della decisione del giudice d'appello ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p (nota a sent. Cass., Sez. I, 9 gennaio 1990, Patane')., Cass. pen. 1990, II, 150.

Spangher Giorgio

Il concordato sui motivi e sulla pena nel giudizio d'appello., Studium Juris 1996, I, 432.

Spangher Giorgio

Ritorno alle origini per il patteggiamento sui motivi d'appello., Dir. pen. e processo 1999, 144.

Spangher Giorgio

Brevi note in tema di poteri del giudice d'appello tra iniziative "ex officio" e concordato sulla pena (nota a sent. Cass., Sez. VI, 6 marzo 1991, Battegazzore). , Cass. pen. 1992, 965.

Torchia A.

Forme, contraddittorio e decisione nel patteggiamento sui motivi d'appello (nota a sent. App. Lecce 12 dicembre 1989, Strusi)., Giust. pen. 1991, III, 119.

Trevisson Lupacchini Tiziana

Sui poteri del giudice nell'appello con rito camerale instaurato a seguito di accordo delle parti (nota a sent. Cass., Sez. F., 28 agosto 1990, Conti)., Giur. it. 1991, II, 253.

Ventura Nicoletta

L'"accordo" sui motivi di appello ex art. 599, comma 4, c.p.p. nell'ottica della semplificazione processuale (nota a Cass., sez. VII pen., 17 ottobre 2001 (ud.); 15 novembre 2001 (dep.) n. 40767 (ord.), Pugliese)., Giur. it. 2003, 152.

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)
Facoltàdel giudice d'appello
rinnovazione del dibattimento

Garuti Giulio

Questioni in tema di compatibilita' tra giudizio abbreviato in sede di appello e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (nota a sent. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clark)., Riv. it. dir. e proc. pen. 1996, I, 1206.

Mazzarra Assunta

La rinnovazione del dibattimento in appello. Cedam, Padova, 1995

Peroni Francesco

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio **penale** di secondo grado. , Studium Juris 1996, I, 90.

Peroni Francesco

Nuove deduzioni probatorie in fase di discussione finale: tra logica dei gravami e diritto alla prova (nota a sent. Cass., Sez. I, 12 dicembre 1996, Pacciani). , Cass. pen. 1997, II, 2105.

Rossi Flavia

Poteri del giudice limitati nel procedimento di ammissione probatoria (nota a sent. Cass., Sez. II, 7 maggio 1996, Rizzuto)., Dir. pen. e processo 1996, II, 1491.

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)
Facoltàdel giudice d'appello
rinnovazione del dibattimento
nuovi documenti e altre prove

Maggio Paola

La rinnovazione del dibattimento per mutamento del collegio nei processi in materia di criminalità organizzata: un'inedita riproposizione del paradigma dell'"assoluta necessità" probatoria (nota a Trib. Foggia 23 gennaio 2006 (ord.)), Cass. pen. 2007, 3459, 9.

Manfredi Aldo

Possibilita' di acquisizione di nuove prove nell'appello celebrato a seguito di giudizio abbreviato (nota a sent. App. L'Aquila 18 ottobre 1991, Monsignore). , Arch. nuova proc. pen. 1992, 249.

Peroni Francesco

Lineamenti del sistema probatorio nel giudizio penale di secondo grado., Riv. dir. proc. 1995, III, 433.

Peroni Francesco

Il procedimento probatorio nel giudizio d'appello., Studium Juris 1999, 776.

Piattoli Barbara

Giudizio abbreviato ed integrazione probatoria (nota a sent. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke)., Giur. it. 1997, II, 429.

Piattoli Barbara

Giudizio abbreviato ed integrazione probatoria (nota a sent. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke)., Giur. it. 1997, II, 429.

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)
Interessi civili

Casalinuovo Aldo

L'impugnazione della parte civile in caso di proscioglimento dell'imputato: problemi irrisolti (nota a App. Catanzaro 28 gennaio 2000, Donati e altro). , Cass. pen. 2001, 669.

Dell'Anno Paolino

La decisione camerale in appello nelle ipotesi di cui all'art. 600 c.p.p.: forme del procedimento e impugnabilita' della pronuncia (nota a sent. Cass., Sez. IV, 13 luglio 1993, Vescio)., Cass. pen. 1994, II, 2710.

Fabbricatore Anna

Limiti al potere di impugnazione della parte civile (nota a App. Firenze 11 maggio 2000, M.Z.)., Foro toscano 2000, 286.

Fonti Rossella

Regiudicanda civile e declaratoria di prescrizione del reato in appello (nota a Cass., sez. IV pen., 14 marzo 2002 (ud.); 16 maggio 2002 (dep.), Colla)., Giur. it. 2003, 2149.

Li Vecchi Rosario

Distrutta dal contrasto tra le stesse SS.UU. "La certezza del diritto"., Riv. pen. 2003, 93.

Nofri Martino

Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello (nota a Cass., sez. un. pen., 10 luglio 2002 (ud.); 11 settembre 2002 (dep.) n. 30327, Guadalupi)., Cass. pen. 2003, 1977.

Pennisi Angelo

Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile (nota a Cass., sez. un. pen., 10 luglio 2002 (ud.); 11 settembre 2002 (dep.) n. 30327, Guadalupi)., Riv. it. dir. e proc. pen. 2003, 558.

Ranaldi Gianrico

Impugnazione per i soli interessi civili e limiti devolutivi alla cognizione del giudice **penale** (nota a Cass., sez. IV pen., 29 ottobre 1997 (ud.); 18 novembre 1997 (dep.), Marcelli)., Giur. it. 1999, 812.

APPELLO PENALE (VOCE STORICA)
Provvedimenti appellabili ed inappellabili sentenza emessa nel giudizio

Manzione Antonella

L'appello dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento fra i reiterati interventi della Corte costituzionale e il nuovo codice di procedura penale (nota a sent. Corte cost. 21 marzo 1989 n. 140, Camattini)., Cass. pen. 1989, 1966.

Spangher Giorgio

Questioni di legittimita' costituzionale in tema di inappellabilita' delle sentenze contenenti affermazioni di responsabilita' (nota a sent. Corte cost. 7 aprile 1981 n. 53, Bernardi)., Riv. it. dir. e proc. pen. 1982, 1208.

Verrina Gabriele Lino

Approccio riduttivo della giurisprudenza di legittimita' in ordine al doppio grado di merito (nota a Cass., sez. IV pen., 16 maggio 2000 (ud.); 6 febbraio 2001 (dep.), Spada)., Giur. it. 2003, 1222.

Caprioli Francesco

I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"., Giur. it. 2007, 253, 1.

Chiavario Mario

Contro l'alterazione delle garanzie dell'appello ordinamento ancora alla ricerca di un antidoto., Guida al diritto 2006, 11, 49.

Ciani Gianfranco

Il doppio grado di giudizio: ambito e limiti, Cass. pen. 2007, 1388, 3.

Frigo Giuseppe

Ignorati i profili di illegittimità ereditati dalla vecchia disciplina (nota a App. Milano, sez. II, 9 marzo 2006 n. 3655)., Guida al diritto 2006, 94, 13.

Frigo Giuseppe

E' irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle figure processuali "necessarie" (nota a App. Brescia, sez. I, 19 aprile 2006 n. 576)., Guida al diritto 2006, 90, 19.

Gualtieri Piero

Il secondo grado di giudizio: ambito e limiti, Cass. pen. 2007, 1813, 4.

Nuzzo Francesco

L'appello nel processo penale (seconda ed.)., 2006.

APPELLO PENALE RIFORMATO Appello del pubblico ministero

Bricchetti Renato

Epilogo ragionevolmente prevedibile in un contesto di evidenti asimmetrie (nota a C. cost. 20 luglio 2007 n. 320), Guida al diritto 2007, 53, 31.

Ceresa Gastaldo Massimo

Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del pubblico ministero (nota a C. cost. 6 febbraio 2007 n. 26), Cass. pen. 2007, 1894, 5.

Dinoia Massimo

Ricorso per abnormità della difesa in tema di riqualificazione come ricorso per cassazione dell'appello del Pubblico Ministero avverso sentenza di assoluzione e nuova conversione in appello ex art. 580 c.p.p. (nota a App. pen. Milano, sez. IV, 7 aprile 2006 (ord.))., Foro ambrosiano 2006, 62, 1.

Fariello Giovanni Esposito

Caro Legislatore, ci lasci delusi. L'inappellabilità resta sulla carta. Quel principio sacrosanto "tradito" da una riforma carente., D&G - Dir. e giust. 2006, 8, 10.

Ferrua Paolo

Inappellabilità : squilibri e disfunzioni. No dal Colle per salvare la Cassazione. Una riforma serve, ma scelte così unilaterali allungano i processi., D&G - Dir. e giust. 2006, 88, 5.

Ferrua Paolo

Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo giudizio di merito. L'appello del Pm creava disparità, però serviva una svolta vera., D&G - Dir. e giust. 2006, 78, 9.

Frigo Giuseppe

Una parità che consolida disuguaglianze (nota a C. cost. 6 febbraio 2007 n. 26, E.F.), Guida al diritto 2007, 87, 8.

Ghizzardi Nicolangelo

Profili di incostituzionalità della legge in materia di inappellabilità delle sentenze, Riv. pen. 2006, 621, 6.

Grevi Vittorio

Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale, Cass. pen. 2007, 1414, 4.

Marzaduri Enrico

Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni (nota a C. cost. 6 febbraio 2007 n. 26, E.F.), Guida al diritto 2007, 84, 8.

Morgigni Antonio

La Pecorella e il ruolo della Cassazione. Ecco come cambiano i casi di ricorso. Dibattito aperto sul nuovo testo dell'art. 606 c.p.p.., D&G - Dir. e giust. 2006, 12, 10.

Oliveri del Castillo Roberto

Legge Pecorella, antiriforma al via. Funzione giurisdizionale a, D&G - Dir. e giust. 2006, 10, 12.

Picciotto Guido

Nessun profilo di incostituzionalità nella nuova disciplina su inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (nota a App. Milano 9 marzo 2006; App. Caltanissetta 20 aprile 2005 (ord.))., Giur. merito 2006, 2728, 12.

Pulito Lorenzo

Incostituzionale l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m.: una decisione che non va oltre ogni ragionevole dubbio (nota a C. cost. 6 febbraio 2007 n. 26), Arch. nuova proc. pen. 2007, 312, 3.

Scalfati Adolfo

Restituito il potere d'impugnazione senza un riequilibrio complessivo (nota a C. cost. 6 febbraio 2007 n. 26, E.F.), Guida al diritto 2007, 78, 8.

Spangher Giorgio

Legge Pecorella: ora l'appello si sdoppia. Tra l'eccezionale e il fisiologico. Uno rinnova il giudizio, l'altro punta sulla logica del controllo., D&G - Dir. e giust. 2006, 68, 9.

Trucco Lara

L'insostenibile ragionevolezza della "Legge Pecorella" (nota a C. cost. 6 febbraio 2007 n. 26), Giur. it. 2007, 2152, 10.

Vicoli Daniele

Parità delle parti e giudizio abbreviato: cade per il p.m. il divieto d'appello delle sentenze di proscioglimento (nota a C. cost. 20 luglio 2007 n. 320), Cass. pen. 2007, 4429, 12.

APPELLO Appello incidentale

PENALE

RIFORMATO

Liuzzi Sara

L'evoluzione del diritto processuale **penale** attraverso la progressiva affermazione del principio del contraddittorio. Eccezioni e resistenze della giurisprudenza alla (piena) attuazione del modello "adversary" (nota a Cass., sez. V pen., 18 marzo 2005 (ud.); 24 novembre 2005 (dep.) n. 42600), Riv. pen. 2007, 193, 2.

Nuzzo Francesco

I limiti oggettivi dell'appello incidentale (nota a Cass., sez. un. pen.,17 ottobre 2006 (ud.); 9 marzo 2007 (dep.) n. 10251), Cass. pen. 2007, 2335, 6.

§ 5. Quesiti

QUESITO N. 1

Viene irregolarmente notificato all'imputato contumace l'estratto della sentenza pronunciata in suo danno.

In mancanza consequenziale di impugnazione nel termine prescritto viene emesso ordine di carcerazione.

Quale il regime di una simile fattispecie ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione e quali le implicazioni contestuali in ordine alla limitazione della libertà personale per esecuzione di pena.

QUESITO N. 2

L'imputato, condannato con sentenza di primo grado per una pluralità di reati, contesta, con riferimento ad alcuni di essi, la propria responsabilità, sostenendo la inesistenza dell'elemento psicologico.

Con riguardo, invece, agli altri reati ne contesta la configurabilità dal punto di vista dell'integrazione dell'elemento materiale, con particolare riferimento alla sussistenza del nesso di causalità.

L'accusa sostiene che anche dal punto di vista della richiesta della rinnovazione dibattimentale si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, quanto ai primi reati rispetto all'elemento materiale, quanto ai secondi reati rispetto all'elemento psicologico, a cagione della parzialità della devoluzione. Quale la risoluzione dei due casi?

QUESITO N. 3

Con i motivi principali, avuto riguardo ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato dal primo giudice, si sostiene la configurabilità dell'esimente della legittima difesa.

Con riferimento ad altro gruppo di reati, per i quali pure vi è stata condanna, l'imputato contesta la configurabilità dell'aggravante di essersi avvalso della forza dell'intimidazione proveniente dall'appartenenza all'associazione mafiosa, rispetto ad altra associazione dello stesso tipo per la quale è pure condannato.

Nei motivi aggiunti l'imputato sostiene, quanto al primo gruppo di reati la inconfigurabilità materiale dei fatti contestati e con riferimento al secondo gruppo di reati l'inconfigurabilità dell'associazione criminosa.

La pubblica accusa eccepisce la inammissibilità dei motivi aggiunti.

Quali le relative condizioni?